

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	42
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	59
DIFESA (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	77
FINANZE (VI)	»	92
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	97
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	99
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	114

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	132
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	151
AFFARI SOCIALI (XII)	»	163
AGRICOLTURA (XIII)	»	205
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	223
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	229
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	233

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP) (*Esame e rinvio*)

3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.35.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità, pervenuta nella scorsa legislatura, che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP). Invita quindi il relatore Roberto Cassinelli a riferire alla Giunta.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore*, illustra la questione, fornendo una panoramica dell'ampia istruttoria a suo tempo svolta e confluita nella relazione presentata dalla deputata Rossomando, relatrice sulla richiesta nella scorsa legislatura. Propone quindi di proseguire la discussione dopo i chiarimenti che l'interessato potrà fornire, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Ivan SCALFAROTTO (PD) concorda con il relatore sull'opportunità, preliminare alla discussione, di ricevere i chiarimenti che l'interessato riterrà di fornire alla Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta ovvero tramite l'invio di una memoria. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta, nonché per riprendere la discussione del Doc. IV, n. 3, relativo al sen. Marti.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con una delegazione israeliana, guidata dal Vice Direttore Generale del Dipartimento Affari Strategici del Ministero degli Esteri, Yoshua Zarka

4

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Mercoledì 3 aprile 2019.

**Incontro informale con una delegazione israeliana,
guidata dal Vice Direttore Generale del Dipartimento
Affari Strategici del Ministero degli Esteri, Yoshua
Zarka.**

L'incontro informale si è svolto dalle
14.10 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia.

Rappresentanti della Federazione italiana di cure palliative, della Società italiana di cure palliative (SICP) e dell'Associazione Antea *onlus* 5

Rappresentanti della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e dell'Associazione medici cattolici italiani (AMCI) 5

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 aprile 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia.

Rappresentanti della Federazione italiana di cure palliative, della Società italiana di cure palliative (SICP) e dell'Associazione Antea *onlus*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.15.

Rappresentanti della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e dell'Associazione medici cattolici italiani (AMCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018. Doc. XII-quater, n. 16 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento e rinvio</i>)	6

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	8
Sugli esiti della Conferenza per il controllo parlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e sulla Politica di sicurezza e difesa comune, svoltasi a Bucarest il 7-8 marzo 2019 .	8
ALLEGATO 1 (<i>Relazione</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Dichiarazione finale</i>)	17

RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud »

approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018.

Doc. XII-quater, n. 16.

(Esame ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'articolo 125 del Regolamento, al comma 1, prevede che l'esame dei testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, siano assegnati alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Com-

missione affari esteri. Lo stesso articolo 125 stabilisce poi, al comma 2, che sul documento si apra un dibattito limitato ad un oratore per gruppo che può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore per la IV Commissione*, introduce l'esame del documento osservando che il lavoro approvato dall'Assemblea parlamentare della NATO nel novembre 2018 riveste particolare importanza per l'Italia, in quanto focalizza l'attenzione dell'Alleanza sulla regione del Medio Oriente e Nord Africa, che costituisce un fronte di grande rilevanza per gli interessi del nostro Paese.

Segnala, infatti, che l'Italia partecipa a diverse missioni internazionali, sia nell'ambito dell'Unione europea che in ambito NATO, finalizzate alla stabilizzazione dei Paesi interessati dalle aree di crisi attive sul fronte Sud.

Rileva, inoltre, che il documento elaborato dall'Assemblea Plenaria dell'Alleanza sottolinea l'importanza dell'*Hub* della Direzione Strategica della NATO per il Sud, che ha sede a Napoli, al fine di migliorare la consapevolezza e la comprensione delle minacce provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa.

Ciò premesso, ritiene che sarebbe utile promuovere un dibattito sul tema attraverso l'esame di un apposito atto di indirizzo.

Paolo FORMENTINI (Lega), *relatore per la III Commissione*, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa del collega Frusone di condividere in questa sede il significativo lavoro già svolto dalla Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, ricorda che le stesse Commissioni affari esteri e difesa e la medesima Delegazione NATO hanno avuto modo di visitare l'*Hub* di Napoli, verificando di persona il carattere innovativo della struttura NATO che, oltre ai tradizionali compiti militari, svolge anche una preziosa attività di collaborazione con nuovi attori, dalla società civile all'Unione

africana, al fine di affrontare e gestire gli elementi di potenziale instabilità che possono provenire dal lato sud del Mediterraneo. Si associa al collega rispetto all'opportunità che sulla materia le Commissioni riunite possano discutere un atto di indirizzo al Governo.

Salvatore DEIDDA (FdI) auspica che sulla risoluzione che la maggioranza intende presentare si possa realizzare un'ampia convergenza dei gruppi, poiché ritiene essenziale che sul tema sia approvato un atto di indirizzo quanto più possibile unitario e scevro di visioni di parte.

Invita, quindi, ad evitare di ripetere errori del passato e a mettere in particolare rilievo l'esigenza di raggiungere l'obiettivo del 2 per cento nel rapporto tra la spesa per la difesa e il prodotto interno lordo.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore per la IV Commissione*, sottolinea come sia importante che anche le opposizioni contribuiscano alla discussione partecipando in maniera attiva alla formulazione dell'atto di indirizzo. Ritiene infatti che sia fondamentale che il nostro Paese fornisca un contributo in grado di mantenere alta l'attenzione della NATO sul fronte sud.

Paolo FORMENTINI (Lega), *relatore per la III Commissione*, sottolineando che il tema del *burden sharing* in ambito NATO richiama l'impegno dei Paesi membri ad aumentare il bilancio della difesa al 2 per cento del PIL, ribadisce che si tratta di un obiettivo fondamentale del Governo. Inoltre, ricordando che quest'anno ricorre il settantesimo anniversario dell'istituzione dell'Alleanza atlantica, sottolinea che l'Amministrazione americana tiene in grande considerazione il contributo, in termini di uomini e risorse, che l'Italia ha messo in campo nelle missioni NATO, dall'Afghanistan al Kosovo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.25.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sugli esiti della Conferenza per il controllo parlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e sulla Politica di sicurezza e difesa comune, svoltasi a Bucarest il 7-8 marzo 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che lo scorso 7-8 marzo una delegazione delle Commissioni III e IV ha effettuato una missione a Bucarest per partecipare alla Conferenza per il controllo parlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e sulla Politica di sicurezza e difesa comune. Segnala, quindi, che è stata predisposta una relazione sugli esiti della missione (*vedi allegato 1*), comprensiva della Dichiarazione finale adottata dalla Conferenza (*vedi allegato 2*).

Giovanni Luca ARESTA (M5S) rileva che la Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) rappresenta un utile momento di approfondimento degli strumenti complementari per sostenere gli sforzi degli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di Difesa.

Sottolinea, quindi, come sia molto importante il ruolo dei Parlamenti nazionali nel rendere la cooperazione più approfondita quando si tratta di sviluppare gli strumenti a disposizione dell'UE per por-

tare avanti le innovazioni della Difesa nelle pianificazioni dello sviluppo di capacità e nel contrasto alle nuove minacce.

Fa presente che durante l'evento, sono stati trattati argomenti ad alto impatto sulla politica estera degli Stati: tra essi, la salvaguardia delle risorse naturali. In particolare, è avvertita dagli Stati la necessità di avere una Europa più sicura, che garantisca la sicurezza delle frontiere esterne nonché una decisiva politica della migrazione e la lotta al terrorismo, nonché quella di avversare le mafie e l'utilizzo criminale del traffico degli esseri umani attraverso la richiesta di maggiori fondi europei per la lotta alle mafie e la elaborazione di un documento condiviso e su posizioni condivise per i grandi problemi che ci accomunano.

È altresì emerso il quadro di una Unione europea che pare muoversi in un modo disorganizzato e senza una visione chiara. L'auspicio diffuso è quello di un futuro maggiormente equo e più distributivo dell'Unione medesima, dando così vita a un collegamento permanente dell'azione politica comune in relazioni a temi maggiormente scottanti, spingendo i governi a parlarsi, soprattutto sul fronte Sud, nella ricerca di soluzioni.

Occorre affrontare le grandi sfide che devono essere gestite dall'Unione europea, anche perché ogni Stato membro deve salvaguardare la sicurezza dei propri cittadini. Le nuove elezioni europee andranno a tracciare il futuro del nostro continente. L'Europa dovrà sempre più prendere una posizione ferma per difendere i propri interessi, uniformando la propria linea nell'ambito della politica estera. Se adottati, i «cambiamenti» segneranno un importante passo in avanti.

Conclude evidenziando come la Conferenza sia stata anche una occasione utile per dare rilievo all'impiego dei fondi europei nello sviluppo del programma della difesa europeo che vedrà la luce tra poche settimane e così anche le iniziative di Difesa lanciate nel 2017, formate nell'ambito dell'Agenzia Europea di difesa. A tale riguardo, a breve sarà pianificato il con-

tributo al programma di ricerca e lo sviluppo delle «capacità» in collaborazione con la NATO nell'ambito della cooperazione permanente. Per fare tutto ciò occorrerà, tuttavia, fornire un maggiore

input politico alla difesa comune rafforzando le strutture europee e investendo i fondi dove vi saranno maggiori capacità.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della Conferenza per il controllo parlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e sulla Politica di sicurezza e difesa comune, svoltasi a Bucarest il 7-8 marzo 2019.

RELAZIONE

Una delegazione della Camera dei deputati, composta dagli onorevoli Andrea Orsini e Vito Comencini, in rappresentanza della Commissione Affari esteri e comunitari, e dall'onorevole Giovanni Luca Aresta, in rappresentanza della Commissione Difesa, unitamente alla Presidente della Commissione Difesa del Senato della Repubblica, Donatella Tesei, ha partecipato alla Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), che si è tenuta a Bucarest il 7 e 8 marzo 2019.

La Conferenza interparlamentare per la PESC/PSDC è composta da delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo e si riunisce due volte l'anno, nel Paese che esercita la Presidenza semestrale del Consiglio. I Parlamenti nazionali sono rappresentati da delegazioni composte da un massimo di 6 membri, mentre il Parlamento europeo è rappresentato da una delegazione di massimo 16 membri. Alla Conferenza possono partecipare – come osservatori – anche i Parlamenti dei paesi candidati all'adesione ed i Parlamenti di Paesi europei membri della Nato.

Seguendo la prassi recentemente instaurata, la Conferenza non ha adottato un documento conclusivo, ma solo una Dichiarazione finale, a cura della Presidenza (Parlamento romeno e Parlamento europeo). Oltre a temi più tradizionali (difesa europea, allargamento ecc.), la Conferenza si è occupata anche di argomenti di particolare interesse regionale del Paese ospitante (partenariato orientale,

Mar Nero, regione del Danubio, ecc.). Tra i relatori delle diverse sessioni di lavoro c'è stata una presenza molto significativa di personalità romene, mentre è stata molto ridotta – come sottolineato criticamente in alcuni interventi – la presenza femminile. L'esigenza di una maggiore partecipazione femminile è stata espressa anche dalla Dichiarazione in occasione della giornata internazionale delle donne, sottoscritta – a margine della Conferenza – dalle rappresentanti di alcune delegazioni parlamentari nazionali (Belgio, Romania, Slovacchia e Islanda).

Nell'ambito dei lavori della Conferenza era previsto anche un intervento in video conferenza dell'Alta Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Federica Mogherini, che però non ha potuto avere luogo per difficoltà tecniche nel collegamento video e audio.

Prima dell'apertura ufficiale della conferenza, si è tenuta un incontro informale del c.d. *Gruppo dei Parlamenti del sud dell'Unione europea*, che ha riunito i delegati di Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Portogallo. Il formato, nato alcuni anni fa su iniziativa greca, con la denominazione di *Group Med*, ha lo scopo di promuovere una condivisione di intenti nella disamina di dossier europei di interesse comune, in particolare in occasione delle riunioni della Conferenza PESC/PSDC. Da parte greca si è sottolineata la necessità di una maggiore visibilità del gruppo dei Parlamenti del sud e si è espresso rincrescimento per il fatto che anche in questa Conferenza, come in quelle immediatamente precedenti, la Presidenza ha deciso

di non procedere alla discussione e all'approvazione di conclusioni della Conferenza, ma si è limitata a prevedere l'adozione una dichiarazione finale. La discussione si è poi spostata sulla questione dei flussi migratori, riproponendo il tema della necessità di una maggiore condivisione a livello europeo. La delegazione cipriota ha posto la questione della sicurezza delle risorse energetiche, con riferimento agli ostacoli posti dalla Turchia alle attività di ispezione condotte al largo di Cipro (preoccupazioni condivise dalla delegazione italiana, anche per gli interessi economici italiani nell'area). Il tema della Brexit è stato discusso anche con riferimento ad aspetti di interesse specifico di singoli Paesi del Gruppo (tra cui la questione di Gibilterra per la Spagna e quella della cooperazione militare per Cipro). La delegazione portoghese, infine, ha invitato a mantenere l'attenzione anche sui temi economici, rilevando come le divergenze sempre maggiori nell'area euro mettono a rischio le prospettive di cooperazione economica.

Nel corso della riunione sono intervenuti anche l'onorevole Orsini – che ha posto il tema del rapporto con la Turchia e della risposta dell'Unione europea al fenomeno migratorio, che non può essere ridotto ad una mera difesa di confini ma può essere affrontato solo con una risposta politica ed economica e con una visione geostrategica che abbia come interlocutori i paesi di origine dei flussi migratori e prenda in considerazione la possibilità di una sorta di « Piano Marshall » per l'Africa – e la Presidente Tesei – che ha evocato la necessità di dare un'applicazione pratica e un seguito effettivo ai principi e alle determinazioni concordate a livello europeo in tema di migrazione e di una maggiore equità nella distribuzione degli sforzi per fronteggiare i fenomeni migratori.

La delegazione cipriota ha rinnovato l'invito ad ospitare il prossimo incontro del Gruppo, in un periodo compatibile con le scadenze elettorali che riguardano diversi Paesi.

Dopo gli indirizzi di saluto, la Conferenza si è poi aperta con la prima sessione di lavoro, dedicata al tema « Il Partenariato orientale. 10 anni di aspirazioni europee ».

Il Ministro degli esteri romeno, Teodor Melescanu, ha sottolineato l'importanza, per il suo Paese, del partenariato orientale, che in questi 10 anni ha costituito – per i sei Paesi coinvolti – uno stimolo essenziale per le riforme e per l'incremento dei rapporti commerciali con l'Unione europea. I progressi maggiori sono stati ovviamente possibile con i Paesi che hanno operato una chiara scelta europea, in particolare Moldova, Ucraina e Georgia, grazie anche agli accordi commerciali e sui visti. Il Ministro ha poi esposto le iniziative – sul punto – della Presidenza romena, sottolineando che il rafforzamento del partenariato « deve essere una priorità per tutta l'Unione europea, non solo per la Romania ». Thomas Harding, Direttore per l'Europa e l'Asia Centrale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), ha esposto, in modo più tecnico e dettagliato, progressi compiuti nei dieci anni appena trascorsi, soffermandosi in particolare su commercio, energia, sviluppo della società e mobilità (in particolare studentesca). Ha sottolineato che la scelta europea di alcuni dei Paesi partner non significa una prospettiva di futura adesione all'Unione europea e che il rafforzamento della cooperazione si deve svolgere in un equilibrio – difficile ma necessario – tra inclusività e differenziazione. Rispondendo a una domanda, Harding ha spiegato che la scelta di non organizzare, nel 2019, il tradizionale *summit* di fine anno sul partenariato, è dovuta alle imminenti elezioni europee e al rinnovo della Commissione, previsto nel mese di novembre. Sempre nel corso del dibattito, ha anche rilevato che – per i Paesi del partenariato – i progressi compiuti nelle relazioni con l'Unione europea sono certamente maggiori di quelli realizzati in ambito Nato. Titus Corlatean, senatore ed ex Ministro degli esteri romeno – con un approccio molto diverso dai precedenti oratori – ha sottolineato la necessità di un

approccio negoziale, da parte dell'Unione europea, che sia non solo tecnico, ma anche politico, anche tenendo conto che alcuni dei Paesi interessati hanno dispute territoriali con la Russia o addirittura hanno truppe russe nel proprio territorio. Per questo tali Paesi non devono essere spinti a scegliere tra l'Unione europea e la Russia, ma devono piuttosto costituire un « ponte » con Mosca. Per loro – ha concluso – non c'è ragione per chiudere adesso ogni prospettiva di futura adesione, considerato che l'allargamento (come la storia di paesi come la Romania insegna) è da sempre uno degli strumenti più incisivi della politica estera dell'Unione europea. Nel corso del dibattito è anche emersa una diffusa preoccupazione per le dinamiche di riarmo, anche nucleare, che rappresentano un pericolo per tutta l'Unione, ma hanno un impatto particolarmente incisivo proprio nell'area dei paesi partner.

La seconda sessione è stata dedicata a « L'importanza strategica del Mar Nero nell'agenda dell'Unione europea », che ha avuto come relatori Ioan Mircea Pascu, capo della delegazione del Parlamento europeo, Gabriel Benjamin Les, rappresentante del Ministero della difesa romeno, e Sorin Ducaru, diplomatico romeno ed ex Assistente Segretario generale della Nato. La regione del Mar Nero rimane una delle regioni cruciali per la sicurezza dell'Unione europea. In diversi hanno espresso condanna nei confronti delle azioni in violazione del diritto internazionale condotte dalla Russia nel Mare di Azov, della costruzione del ponte di Kerch e nella posa di cavi sottomarini verso la penisola della Crimea. I relatori hanno espresso preoccupazione anche per la militarizzazione russa del distretto di Kaliningrad e la ricorrente violazione delle acque territoriali dei paesi europei nel Mar Baltico. Le istituzioni europee devono aumentare la visibilità della regione del Mar Nero e costruire un approccio regionale più articolato in grado di affrontare i problemi comuni in modo congiunto. Nel corso del dibattito sono emerse alcune somiglianze tra l'attuale situazione nel Mar Nero e

quella di alcuni fa nel Mar Baltico per la comune « ingombrante » presenza russa nell'area. L'area del Mar Nero, pertanto, rappresenta un importante punto di passaggio anche per la c.d. « Nuova Via della Seta » e dunque occorre tener conto che anche la Cina intende giocare una sua partita di influenza economica e geopolitica. Per questo – è stato rilevato – ricucire i rapporti con la Russia metterebbe l'Unione europea in una posizione di maggiore forza nel confronto con la Cina. L'onorevole Orsini è intervenuto nel dibattito richiamando la necessità per l'Unione europea di dedicare attenzione in modo complementare oltre che al fronte orientale dell'Europa anche a quello meridionale della sponda sud, ricordando che la regione del Mar Nero pone il grande tema dei rapporti con interlocutori ingombranti ma imprescindibili come la Russia e la Turchia, anche considerando che quest'ultima ha perso l'occasione per un percorso di avvicinamento all'Europa, sottolineando come comunque rimanga un Paese strategico per una serie di profili.

Venerdì 8 marzo, la conferenza ha proseguito con la sua terza sessione, dedicata al « Triangolo PSDC: Card, Pesco, Fondo europeo per la difesa. La procedura per la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), le iniziative condotte nell'ambito della cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa (PESCO) e l'istituendo Fondo europeo per la difesa sono i tre strumenti fondamentali nei quali si collocano i futuri progressi nel settore della politica di sicurezza e difesa nell'Unione europea. La sessione è stata moderata da Mihnea Motoc, vice direttore generale del Centro europeo politico strategico, che ha rilevato come i progressi in materia di difesa costituiscano anche un importante strumento di rilancio dell'integrazione europea. A seguire, Jorge Domecq, Capo esecutivo dell'Agenzia europea per la difesa (EDA) ha ripercorso lo sviluppo delle iniziative in materia a partire dal 2016, fino agli importanti passi compiuti lo scorso anno. Per questo il 2019, ha aggiunto, « deve essere innanzitutto l'anno dell'implementazione, soprattutto a livello

nazionale, degli strumenti che esistono, anche per quanto riguarda i profili dell'industria della difesa». Il Piano di sviluppo delle capacità (CDP) approvato nel 2018 indica le priorità sia con riferimento ai profili operativi, sia in relazione allo sviluppo della cooperazione tra gli Stati, individuando in particolare i settori dove è necessario concentrare le energie per colmare le lacune esistenti. Se questi strumenti indicano «dove muoversi», la cooperazione strutturata permanente indica invece «come muoversi» per raggiungere gli obiettivi definiti insieme. I progetti finora approvati (complessivamente 34) sono in linea con gli obiettivi definiti in termini di capacità e sono, per la prima volta, vincolanti per gli Stati che vi partecipano. Domencq ha concluso esponendo il compromesso raggiunto sul Fondo europeo per la difesa (EDF) e sottolineando la coerenza tra le varie iniziative in corso. Andrei Ignat, Segretario di Stato alla difesa romeno, ha ricordato l'impegno in materia del suo Paese, uno dei pochi a rispettare l'obiettivo del 2 per cento di spesa militare, e ha esposto le diverse iniziative intraprese nell'ambito del semestre di presidenza, in particolare per quanto riguarda il negoziato su EDF. Arnout Molenaar, Capo di divisione del SEAE, ha stigmatizzato la frammentazione dei mercati nazionali (che rappresenta un problema non solo in sede UE, ma anche in sede Nato) e ha ricordato l'importanza del coordinamento con la Nato, oltre che la funzione di stimolo che i Parlamenti nazionali possono svolgere nel rapporto con i rispettivi governi. Ha invitato infine gli Stati membri a proseguire i negoziati per l'European Peace Facility, volta a sostenere la capacità dell'UE di rispondere agli impegni internazionali. Intervenedo nel dibattito, la Presidente Tesei ha sottolineato come nel contesto di una situazione di crisi dell'Unione europea, il settore della difesa sia uno dei pochi in controtendenza e nel quale si sono compiuti molti passi in avanti. Ciò può apparire in un certo qual modo paradossale, considerato che la difesa è un tema di cui gli Stati membri sono storicamente molto

gelosi, ma indica anche che le politiche dell'Unione europea destinate ad aver maggior successo sono quelle in grado di garantire un valore aggiunto per gli Stati. La senatrice ha anche ricordato il lavoro svolto dal governo italiano, con il supporto del Parlamento, durante tutte le fasi del negoziato per il Fondo europeo per la difesa, in particolare su alcuni temi cruciali (evitare le eccezioni al principio della cooperazione tra imprese di almeno tre Stati, valorizzazione delle piccole e medie imprese, giusta considerazione dei costi indiretti, ecc.).

A seguire si sono svolti, in contemporanea, quattro diversi *workshop*.

Il primo è stato dedicato a «Il futuro della PESC/PESD nella prospettiva della Brexit». L'incontro è stato moderato dall'europarlamentare portoghese Ana Gomes. Sono intervenuti Danut Sebastian Neculaescu, Segretario di Stato agli affari esteri romeno, che ha evidenziato come l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea deve essere affrontato con la consapevolezza del ruolo svolto da questo Paese nello scenario europeo e internazionale: si tratta, infatti, di una potenza mondiale, di uno dei più grandi contributori della Nato, nonché di un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ritiene dunque che i Paesi dell'Unione europea debbano fare uno sforzo per individuare il modo per collaborare al meglio con questo Paese, evitando in ogni caso duplicazioni. In questo quadro, si potrebbe, ad esempio, valorizzare il ruolo del Regno Unito quale anello di congiunzione tra la Nato e UE oppure come «ponte» per avere migliori relazioni con alcuni Paesi terzi.

Jean Jacques Bridey, Presidente della Commissione difesa dell'Assemblea nazionale francese, dopo avere ripercorsi i grandi progressi registrati negli ultimi tre anni, che costituiscono la base per una politica di difesa comune, evidenzia tuttavia come ancora su alcuni temi ci sia necessità di elaborare delle risposte comuni: in particolare ritiene che la convergenza delle minacce debbano indurre l'Europa a elaborare delle risposte congiunte.

Non può esistere, a suo avviso, una politica europea di difesa senza il coinvolgimento del Regno Unito e invita quindi gli Stati membri ad essere creativi, a fare cioè uno sforzo per elaborare possibili soluzioni in tal senso. Ciò in considerazione di una serie elementi: il Paese fa parte dei confini europei, è una potenza militare e industriale nonché membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ritiene che sia fondamentale che il Fondo europeo della difesa sia reso operativo subito dopo le elezioni europee e che si adottino decisioni al fine di inserirlo nella programmazione 2021-2027; invita quindi gli Stati membri a vigilare su questo punto.

Markus Kaim, dell'Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza (SWP) ritiene che la decisione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea richiede agli Stati membri di elaborare un'autonomia strategica e al contempo un'indipendenza dalla capacità militare britannica.

In sintesi dai lavori è emersa la necessità di cercare soluzioni creative per la futura cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito nel settore della PESC e della PSDC per garantire che gli interessi reciproci non siano compromessi. Sono necessari una stretta cooperazione in tutti i settori, in particolare nel coordinamento delle posizioni nelle organizzazioni internazionali e per quanto riguarda le sanzioni. Nell'ambito della politica di sicurezza e difesa si dovrà garantire la cooperazione più stretta possibile tra il Regno Unito e gli Stati membri, anche attraverso la Nato.

Nel *workshop* su «Strategia per la regione del Danubio» sono intervenuti Audrone Perkauskienė, Capo divisione SEAE per il Partenariato orientale e le relazioni con l'OSCE, e Radu Gorincioi, coordinatore per la Romania della Strategia Eu per il Danubio (EUSDR), moderati dal parlamentare europeo Doru Claudiu Frunzulica. È emerso dai lavori – come si legge nella dichiarazione finale della conferenza – che la strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio deve

essere rafforzata come strumento per lo sviluppo della cooperazione macroregionale a livello politico, economico e sociale nei quattordici Stati rivieraschi e in particolare dei nove Stati membri dell'Unione europea: Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Germania, Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia, nonché dei cinque stati non membri dell'Ue: Bosnia Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Moldova, Serbia e Ucraina.

Un altro gruppo di lavoro si è occupato di «Mobilità militare: una sfida per lo sviluppo di sinergie tra Nato e UE». L'incontro è stato moderato da Victor Bostinaru, componente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, che ha ricordato l'importanza di questo tema, che necessita non solo di investimenti per migliorare le infrastrutture e la logistica, ma anche di cooperazione per snellire le pratiche amministrative e doganali legate all'attraversamento delle frontiere. La mobilità, peraltro, non riguarda solo l'aspetto terrestre, ma anche il dominio marino e aereo. Si tratta di uno dei settori in cui la cooperazione europea è maggiormente complementare con gli interessi della Nato. Eduard Simon, responsabile della logistica nel Supremo Comando alleato in Europa, ha ripercorso la storia recente della cooperazione militare Ue-Nato, culminate nella *Joint Declaration* del 2016, da cui sono derivate una serie di misure concrete di cooperazione operativa, anche nell'ambito della mobilità militare. Il progetto PESCO sulla mobilità militare, cui non a caso partecipano tutti i 25 Stati membri, sulla scia del Piano d'azione del marzo 2018, « può essere un *game changer* nello sviluppo della difesa europea », ha aggiunto il generale, che pure ha ammesso che vi sono ancora alcune difficoltà da superare, ad esempio in temi di informazioni classificate. È poi intervenuta Aukje de Vries, Presidente della Commissione difesa della Camera olandese, che ha ricordato come il suo Paese sia il leader del progetto PESCO sulla mobilità militare, sottolineando la necessità di un forte impegno degli Stati Membri (anche attraverso il coordinamento tra le diverse amministra-

zioni interessate) nella fase di implementazione del progetto. La parlamentare ha ricordato l'importante conferenza sulla cooperazione con la Nato, svoltasi durante la presidenza bulgara dell'Unione. L'ultimo relatore è stato Constantin Negrea, Capo della direzione logistica delle Forze armate romene, che ha esposto l'andamento nel suo Paese del programma di implementazione del programma sulla mobilità militare. Per un Paese nella posizione geografica delle Romania – ha aggiunto – si tratta di un tema non solo di cooperazione europea, ma di sicurezza nazionale: «In altri tempi avremmo detto che il nostro obiettivo è creare una Schengen per la libertà di circolazione militare – ha chiosato non senza amarezza il generale – ma oggi Schengen in molti Paesi ha assunto un significato negativo, quindi è meglio non usare questa analogia». Nel successivo dibattito è emersa la proposta di considerare le spese nazionali per facilitare la mobilità militare come spese militari, in relazione al raggiungimento dell'obiettivo del 2 per cento sul PIL nazionale, concordato in sede Nato. È stato anche sottolineato che gli interventi per la mobilità militare, in parte finanziabili con risorse europee, non devono ostacolare gli investimenti per le infrastrutture civili. Altri interventi hanno sottolineato l'importanza di esercitazioni congiunte Nato-Ue, e hanno auspicato l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa della Commissione europea, di una Direzione generale dedicata alla difesa.

Nel *workshop* dedicato a Cybersicurezza e guerre ibride, moderato dalla parlamentare europea Ramona Manescu, sono intervenuti Bruno Lété, esperto di sicurezza e difesa presso il *German Marshall Fund*, Mircea Costiou, rettore del Politecnico di Bucarest e Catalin Arama, responsabile dell'Autorità nazionale romena sulla cybersicurezza. Come si legge nella dichiarazione conclusiva, la guerra cibernetica e ibrida è al centro delle sfide future che delle forze armate degli Stati membri dell'Unione europea. I Parlamenti dovrebbero promuovere la resilienza delle

rispettive società, e il messaggio di democrazia, libertà, dignità umana e un ordine mondiale multilaterale, rafforzando l'identità europea e la indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo.

La sessione conclusiva dei lavori è stata dedicata a «Una strategia credibile per l'allargamento e per un impegno rafforzato dell'Unione europea nei Balcani occidentali». I relatori principali sono stati Victor Bosatinaru, membro della Commissione esteri del Parlamento europeo, Costas Douzinas, presidente della Commissione esteri e difesa del Parlamento greco (che ha dato conto dei mutamenti geopolitici dell'area e ha ripercorso i negoziati che hanno portato all'accordo sul nuovo nome della Macedonia del Nord) e Tanja Miscevic, capo negoziatore della Serbia per l'adesione all'Ue (che ha dato conto dei processi e delle difficoltà del percorso intrapreso). Tutti hanno espresso compiacimento per il raggiungimento dell'accordo tra la Grecia e la Repubblica della Macedonia del Nord sul nome di quest'ultima, accordo che potrà costituire un elemento fondamentale per la pace e la stabilità nell'Europa sudorientale. Nello stesso tempo occorre sfruttare lo slancio positivo per risolvere altre controversie di lunga data, in particolare quella tra Belgrado e Pristina, su cui l'Ue ha svolto e deve continuare a svolgere un ruolo essenziale. Una duratura riconciliazione interna ed esterna è infatti prerequisito per l'adesione all'Ue, che deve ribadire in ogni occasione il suo sostegno a buona *governance* e rispetto dello stato di diritto, sottolineando in particolare l'importanza del dialogo politico interno, della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, della protezione dei diritti umani, in particolare delle minoranze e dei media.

Al termine della Conferenza il Capo della delegazione del Parlamento finlandese, Mikko Savola, ha annunciato che la prossima conferenza interparlamentare si svolgerà ad Helsinki dal 4 al 6 settembre 2019 e sarà incentrata sui temi della

politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea, sulle minacce ibride e cibernetiche e sulle relazioni transatlantiche, con particolare riferimento alle implicazioni dei cambiamenti climatici.

La delegazione italiana ha anche incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Bucarest, Marco Giungi, che ha fornito un quadro sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della Conferenza per il controllo parlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e sulla Politica di sicurezza e difesa comune, svoltasi a Bucarest il 7-8 marzo 2019

DICHIARAZIONE FINALE

La XIV Conferenza Interparlamentare per la PESC/PSDC si è tenuta a Bucarest nei giorni 7 e 8 marzo 2019. Hanno partecipato parlamentari degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, dando vita ad uno scambio di opinioni su numerose questioni di politica estera e di sicurezza, che si riflette nella presente dichiarazione finale.

Le priorità e le strategie della PESC/PSDC. Il futuro della sicurezza europea.

È giunto il tempo che l'Unione europea elabori un'autentica politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di promuovere i propri interessi, principi e valori per far fronte alle sfide crescenti, in particolar modo quelle che riguardano il proprio vicinato. Gli strumenti a disposizione devono essere utilizzati in modo più efficace e dovrebbe essere accordata priorità alle posizioni unificate in ambito Unione europea.

Le aspirazioni dell'Unione europea debbono essere soddisfatte mediante un impegno conforme in termini di processi decisionali. Idee diverse da quelle che comportano implicazioni militari o nel settore della difesa come la creazione di un Consiglio di Sicurezza dell'Unione europea e l'introduzione del voto a maggioranza qualificata all'interno del Consiglio dell'Unione europea su questioni inerenti la PESC, meritano un'analisi approfondita prima di essere prese in considerazione da parte degli Stati membri.

La sospensione del Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio INF (*Inter-*

mediate range Nuclear Forces Treaty) ci pone dinanzi alla prospettiva di una nuova corsa agli armamenti nucleari in Europa. Noi europei dobbiamo restare uniti e mobilitare la nostra sicurezza collettiva, dobbiamo agire in stretta cooperazione con i nostri alleati, mediante una NATO che sia il più forte e respingere le mosse della Russia volte ad intimidirci, a generare confusione all'interno della nostra unità, e a mettere a repentaglio una pace che dura oramai da decenni in Europa.

Il triangolo della PESC: CARD-PESCO-EDF.

I nuovi strumenti della PSDC sono i seguenti: la Revisione Coordinata Annuale sulla Difesa (*Coordinated Annual Review on Defence – CARD*) armonizza le aspirazioni comprese nel Piano per lo sviluppo delle capacità con gli obiettivi di una Cooperazione strutturata Permanente (*Permanent Structured Cooperation – PESCO*). Gli incentivi messi a disposizione dal Fondo europeo per la Difesa (*European Defence Fund – EDF*) ampliano il livello di cooperazione dell'Unione europea, sviluppando tecnologie in materia di difesa e prototipi di sistemi futuri, principalmente sotto l'egida della PESCO. Questi tre strumenti sono essenziali per definire il futuro della politica di sicurezza e di difesa a livello dell'Unione. Osserviamo la necessità di realizzare dei passi avanti per poter fare un uso comune di questi strumenti, concertato tra noi e con gli altri, in particolar modo per quel che

riguarda il processo di pianificazione della Difesa della NATO.

I Parlamenti, a livello nazionale e dell'Unione, debbono sviluppare un approccio pratico alla loro cooperazione futura, dal momento che esiste un unico insieme di forze in Europa ed un'unica linea di contribuenti.

Invitiamo gli Stati membri a proseguire i negoziati sullo Strumento europeo per la pace che può contribuire a supportare la capacità dell'Ue di rispettare gli impegni assunti in ambito internazionale.

Il Partenariato orientale –10 anni di aspirazioni europee.

Ribadiamo gli impegni collettivi a livello di Unione europea per l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale assunti dai Paesi del Partenariato orientale, per la risoluzione pacifica di ogni controversia e per l'applicazione del diritto internazionale, delle regole della democrazia e del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, e per una *governance* trasparente, retta da buone prassi.

Crediamo nella necessità di concentrarsi sull'agenda per le riforme, applicando il principio «*more for more*» (più progressi, più aiuti) e creando incentivi e clausole condizionali, al fine di assistere coloro che condividono i nostri valori comuni e che dimostrano un desiderio reale di dare attuazione alle riforme necessarie. Per questo motivo, un Partenariato orientale *Plus* più ambizioso rappresenta un'opzione per i Paesi pronti ad accogliere iniziative più ambiziose.

Deploriamo le continue violazioni del diritto internazionale da parte delle Russia e la guerra ibrida condotta dalla Russia nella regione.

L'importanza strategica del Mar Nero per l'agenda UE.

La regione del Mar Nero resta una delle più importanti per la sicurezza dell'Unione europea. Condanniamo le iniziative adot-

tate dalla Russia nel Mar d'Azov: esse rappresentano una violazione del diritto internazionale marittimo e degli impegni internazionali della Russia. Condanniamo altresì la costruzione del ponte di Kerch e l'installazione di cavi sottomarini nella penisola della Crimea, annessa illegalmente senza il consenso dell'Ucraina. La militarizzazione russa del Mar d'Azov, della regione del Mar Nero e del distretto di Kaliningrad, così come le ripetute violazioni delle acque territoriali di paesi europei della regione del Mar Baltico continuano a rappresentare motivi di seria preoccupazione.

Facciamo appello alle istituzioni europee affinché sia aumentata la visibilità della regione del Mar Nero e si crei un approccio regionale più articolato, considerata la necessità di affrontare congiuntamente problemi comuni.

Il futuro della PESC/PSDC nella prospettiva della Brexit.

Riconosciamo l'esigenza di cercare soluzioni costruttive per il futuro della cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in ambiti PESC e PSDC, al fine di assicurare che gli interessi reciproci non siano compromessi. Una stretta cooperazione e un forte impegno sono necessari in tutti i settori, in particolar modo in merito al coordinamento delle posizioni all'interno delle organizzazioni internazionali e per quel che attiene alla politica delle sanzioni.

In ambito PSDC, il Regno Unito e gli Stati membri hanno espresso la volontà di mantenere la più stretta cooperazione possibile, anche attraverso la mediazione della NATO.

La Strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio.

Riteniamo che la Strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio rappresenti uno strumento comunitario perfettamente adeguato alla cooperazione macro-regionale tra i quattordici Stati riveraschi, nove dei quali sono Stati mem-

bri dell'Unione europea: Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Germania (attraverso la mediazione dei Länder della Baviera e del Baden-Württemberg), Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia e cinque Stati non-membri dell'Unione europea: Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Moldavia, Serbia e Ucraina.

Sosteniamo il rafforzamento e lo sviluppo della cooperazione politica, economica e sociale nella regione e l'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea nella macro-regione del Danubio.

Sicurezza cibernetica e guerra ibrida.

La guerra cibernetica e ibrida è al centro delle sfide future che le nostre forze armate sono chiamate ad affrontare. Nella nostra veste di parlamentari, dobbiamo opporre resistenza, costruire una società resiliente ed essere instancabili portavoce del nostro messaggio democratico, difendere la libertà, la dignità umana e un ordine mondiale multilaterale, riaffermando la nostra identità europea e la nostra indipendenza, al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso, in Europa e in tutto il mondo.

La mobilità militare, una sfida per lo sviluppo di sinergie tra la NATO e l'Unione europea.

Le sfide del contesto internazionale in materia di sicurezza richiedono un livello di attenzione maggiore nei confronti della difesa collettiva e delle esigenze ad essa connesse, in particolar modo per quel che attiene alla mobilità militare. Le procedure e le infrastrutture in Europa non sono dimensionate nel modo opportuno per una dislocazione di forze più ampia.

Le nuove concezioni di mobilità militare, sviluppate recentemente in ambito NATO e i finanziamenti previsti, a carico dei bilanci nazionali e dell'Unione europea, porteranno ad uno snellimento delle

procedure e consentiranno gli opportuni investimenti nelle aree adeguate all'interno degli Stati membri.

La cooperazione inter-parlamentare è essenziale al fine di definire le priorità dei progetti, il relativo finanziamento e per il controllo politico comune dei progressi realizzati. Riconosciamo il ruolo dei parlamenti nazionali nel garantire un livello di armonizzazione più elevato della legislazione e delle corrispondenti procedure nazionali.

Una prospettiva credibile di ampliamento e rafforzamento degli impegni dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali.

Sosteniamo la determinazione e il coraggio di cui hanno dato prova i soggetti civili e politici, che hanno condotto all'attuazione dell'Accordo di Prespa, pietra miliare per il consolidamento della pace e della stabilità nell'Europa sud-orientale. Esortiamo le istanze decisionali della regione ad adottare un atteggiamento positivo nei confronti della soluzione dei contenziosi di lunga data, principalmente attraverso il dialogo tra Belgrado e Pristina, facilitato dall'Unione europea. Ribadiamo l'impegno stabile dell'Unione a favore di una riconciliazione duratura, interna ed esterna, che costituisce un requisito indispensabile per l'ingresso nell'Unione europea e sollecitiamo i Paesi della regione affinché superino le divergenze non ancora risolte.

Guardiamo con favore alle iniziative messe in atto nella regione per dare attuazione alle riforme e ribadiamo il nostro sostegno alla trasformazione della regione stessa, attraverso la democrazia, il buon governo, e la preminenza del diritto, pietre miliari per la costruzione di un futuro europeo sicuro e sostenibile per i Balcani occidentali. Il dialogo politico interno, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la tutela dei diritti umani, principalmente mediante la difesa dei diritti delle minoranze e della libertà di espressione della stampa, sono tutti elementi di particolare rilevanza.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-326-327-328)	20
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 aprile 2019.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-326-327-328).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche. Nuovo testo C. 1615 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	31

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01829 Magi: Sulla mancata considerazione dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra nella direttiva del Ministro dell'interno per il coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all'immigrazione illegale	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	32
5-01830 Migliore: Sull'istituzione di una commissione di indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e accertamento, di cui all'articolo 143 del TUEL relativamente alle turbative da parte della criminalità organizzata sull'azione del comune di Castellammare di Stabia .	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	34
5-01831 Donzelli: Sulle attività svolte dal « Centro culturale del Bangladesh » nel quartiere San Jacopino di Firenze	26
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	35
5-01832 Sisto: Sullo stato della sicurezza e dell'ordine pubblico nella provincia di Brindisi	27
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	37

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori (<i>Deliberazione</i>)	27
<i>ALLEGATO 6 (Programma dell'indagine)</i>	39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ».	
Audizione di Michele Schiavone, Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
Audizione di Beniamino Caravita di Toritto, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30
<i>ERRATA CORRIGE</i>	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.

Nuovo testo C. 1615.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 1615 Marino, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

La proposta di legge, composta di due articoli, modifica l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017 in materia di ferrovie turistiche, il quale disciplina la gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni competenti procedano all'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, previa pubblicazione nel proprio sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

La normativa vigente prevede che nella domanda il richiedente indica le tratte

ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale. Sui stabilisce altresì che i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo sia nelle stazioni, sono vincolanti.

In tale contesto normativo le modifiche introdotte dalla proposta di legge estendono l'ambito dei soggetti che possono svolgere l'attività di servizio ferroviario turistico.

A questo scopo il comma 1, numero 1), dell'articolo 1 inserisce nell'articolo 5 della citata legge n. 128 del 2017 un nuovo comma 1-*bis*, il quale indica che il servizio ferroviario turistico può essere svolto da:

a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale;

b) imprese ferroviarie o soggetti che già svolgono servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio.

A fini di coordinamento comma 1, numero 2), dell'articolo 1 modifica anche

il comma 3 dell'articolo 5 della richiamata legge n. 128 del 2017, il quale, nella formulazione attualmente vigente, fa riferimento esclusivamente alle imprese ferroviarie.

Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 sono volte, da un lato, a superare la problematica derivante dal fatto che, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 128 del 2017, l'esercizio del trasporto ferroviario, anche con riferimento alle ferrovie turistiche, debba essere esercitato da un' «impresa ferroviaria» ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di recepimento della direttiva europea 2012/34/UE che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico, e dall'altro, a estendere la possibilità di esercitare servizi ferroviari turistici anche ad altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni.

Con riguardo alla prima problematica, la relazione illustrativa della proposta di legge segnala come alcune società che esercitano servizi di trasporto e che, anche se in mancanza della qualifica di imprese ferroviarie, hanno operato nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge n. 128 del 2017, oggi rischiano di non poter proseguire l'attività in quanto non posseggono tale qualifica.

Cita, a titolo di esempio, il caso della società ARST spa, con un socio unico facente capo alla Regione autonoma della Sardegna, che gestisce il servizio di trasporto ferroviario pubblico locale per 160 chilometri e turistico per 440 chilometri sulla rete ferroviaria regionale senza essere titolare di licenza ferroviaria. In effetti il decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la quale istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo (tra le quali quelle in materia di licenza ferroviaria) le reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri, nonché le imprese ferroviarie che eserci-

tano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti.

Con riguardo al secondo profilo segnala come l'esercizio del servizio ferroviario turistico, pur consentito a musei ferroviari e associazioni, dovrebbe comunque svolgersi sotto la responsabilità delle imprese ferroviarie o di soggetti che, ancorché non siano imprese ferroviarie, gestiscono servizi ferroviari sulla rete esistente, i quali dovrebbero pertanto valutare entro quali limiti sia possibile che tali soggetti possano esercitare attività concernenti il servizio ferroviario turistico.

L'articolo 2 della proposta di legge disciplina l'entrata in vigore della legge, prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge possa essere ricondotta a diversi ambiti costituzionalmente rilevanti.

Assume in primo luogo rilievo la tematica del trasporto ferroviario, riconducibile, in parte, alla materia, attribuita alla legislazione concorrente, «grandi reti di trasporto» (con specifico riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale), in parte alla materia trasporto ferroviario regionale e locale, di competenza residuale delle regioni.

In merito segnala come la giurisprudenza della Corte costituzionale sia stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni. Al riguardo, evidenzia come la proposta di legge si inserisca in una disciplina, quella recata dalla legge n. 128 del 2017, che già prevede, tra le altre cose, all'articolo 2, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'individuazione delle «ferrovie turistiche».

Entra inoltre in considerazione l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria, riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117,

comma 2, lettera *h*), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede alla relatrice delucidazioni sul rapporto tra le imprese ferroviarie o i soggetti che già esercitano servizi ferroviari e gli altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, che si intende autorizzare all'esercizio del servizio di trasporto turistico, purché sotto la responsabilità dei primi.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come la questione – peraltro già illustrata nella sua relazione – della valutazione dei limiti entro i quali gli altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, possono esercitare attività concernenti il servizio ferroviario turistico, sotto la responsabilità delle imprese ferroviarie o di soggetti che, ancorché non siano imprese ferroviarie, gestiscono servizi ferroviari sulla rete esistente, non appaia strettamente connessa alle dirette competenze della Commissione, essendo inerente ad aspetti di merito che meritano di essere approfonditi in altra sede.

Francesco Paolo SISTO (FI) si riserva di approfondire tale questione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Luigi Gaetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01829 Magi: Sulla mancata considerazione dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra nella direttiva del Ministro dell'interno per il coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all'immigrazione illegale.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) illustra la sua interrogazione, rilevando come, a seguito del salvataggio da parte della Mare Jonio di 49 migranti, nella notte del 18 marzo 2019 il Ministero dell'interno abbia diffuso una direttiva alle autorità portuali, ai Carabinieri, alla Polizia, alla Guardia di finanza e alla Marina militare che invita a impedire l'ingresso in acque e porti italiani alle navi private che abbiano operato attività di ricerca e salvataggio in acque internazionali non coordinate dall'Italia.

Osserva in merito che, come rilevato da autorevoli giuristi, la direttiva tradisce puntualmente tutte le convenzioni internazionali, non menzionando, peraltro, neanche il divieto di respingimento affermato dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra. Osserva, dunque, che ciò espone ad un forte rischio di responsabilità le autorità militari che dovessero dare corso a un provvedimento ministeriale manifestamente in contrasto con le Convenzioni internazionali e con il diritto dei rifugiati.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede per quali motivi, nella diffusa citazione delle fonti fatta nella richiamata direttiva, non venga menzionato l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra e se non ritenga che un'interpretazione come quella di cui in premessa, ad avviso degli interroganti parziale e distorta, della normativa applicabile, esponga a responsabilità non solo lo Stato ma anche i destinatari della direttiva.

Il sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), replicando, ritiene che la risposta del rappresentante del Governo sia assolutamente insoddisfacente, ricordando che sia la Commissione europea sia l'Organizzazione internazionale per le migrazioni – quest'ultima tramite il suo portavoce – hanno precisato che in Libia non ci sono le condizioni di sicurezza e non può dunque essere considerata un porto o un posto sicuro.

Ritiene quindi che la richiamata direttiva del Governo si ponga in violazione del diritto internazionale e, in particolare, dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, esponendo le autorità militari e il Paese stesso al rischio di sanzioni.

Dopo aver ricordato che il Governo italiano è già stato condannato in passato per casi di respingimenti illegali, giudica grave che l'Esecutivo, solo al fine di conseguire un facile consenso politico, disconosca la situazione esistente – invece riconosciuta dagli stessi attori internazionali – ledendo le legittime aspettative dei richiedenti la protezione internazionale, in palese violazione dei diritti umani.

5-01830 Migliore: Sull'istituzione di una commissione di indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e accertamento, di cui all'articolo 143 del TUEL relativamente alle turbative da parte della criminalità organizzata sull'azione del comune di Castellammare di Stabia.

Gennaro MIGLIORE (PD) illustra la sua interrogazione, avente ad oggetto la situazione venutasi a determinare, sotto il profilo dell'ingerenza della criminalità organizzata nell'attività amministrativa, nel Comune di Castellammare di Stabia, che per popolazione e insediamenti produttivi costituisce uno dei principali centri della provincia di Napoli.

Al riguardo ricorda come, secondo notizie riportate dalla stampa, dodici persone, fra cui il noto imprenditore Adolfo

Greco, sono risultate destinatarie di misure cautelari nell'ambito di un'indagine denominata « Olimpo », e come stia emergendo un quadro che evidenzia uno stretto collegamento tra il predetto imprenditore e diverse realtà sociali, politiche e imprenditoriali, alcune delle quali fortemente legate alla criminalità organizzata, nonché gli intensi legami del medesimo imprenditore con la classe politica locale.

Sottolinea quindi come le indagini in atto abbiano preso le mosse, fra l'altro, dalle denunce dell'ex sindaco di Castellammare Pannulo relative ad attività di condizionamento delle competizioni elettorali poste in essere dalla criminalità organizzata, rilevando altresì come, sulla base delle risultanze investigative, risultino sussistere rapporti di frequentazione tra l'imprenditore Alfonso Greco e funzionari del comune e come il fratello del Presidente del Consiglio comunale sia risultato essere titolare quale prestanome di schede telefoniche nella disponibilità di un'organizzazione criminale.

Alla luce degli elementi evidenziati l'interrogazione chiede se si intendano adottare le iniziative di competenza per l'istituzione di una commissione d'indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gennaro MIGLIORE (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, apprezzando la ricostruzione molto fedele della vicenda oggetto dell'interrogazione. Comprende altresì la riservatezza con la quale il Governo intende muoversi sulla questione, che certamente non consiglia di anticipare in questa sede le decisioni relative all'eventuale istituzione di una commissione di indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e accertamento, di cui all'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Fatta tale premessa, ritiene comunque opportuno segnalare come il precedente

sindaco di Castellammare di Stabia sia stato sfiduciato in Consiglio comunale due giorni prima che fosse posta all'ordine del giorno del medesimo Consiglio una delibera relativa all'abbattimento delle valutazioni circa i servizi di *housing* sociale, la quale aveva evidenti ricadute in termini economici e imprenditoriali. Sottolinea, quindi, come la prudenza della risposta fornita non lo lasci del tutto soddisfatto, pur comprendendo la delicatezza della questione.

In tale contesto desidera altresì richiamare la situazione del comune di Valenzano, il cui Consiglio comunale sarà sciolto per condizionamenti di tipo mafioso, con conseguente ritorno alle urne, qualora il Ministero degli interni non si costituisse entro lunedì nell'ambito del giudizio presso il Consiglio di Stato per la revoca del provvedimento di commissariamento del comune stesso, in evidente contraddizione con la decisione, assunta dal medesimo Ministero nel gennaio scorso, di prorogare la durata della commissione di indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e accertamento, di cui all'articolo 143 del TUEL.

5-01831 Donzelli: Sulle attività svolte dal «Centro culturale del Bangladesh» nel quartiere San Jacopino di Firenze.

Giovanni DONZELLI (FdI) illustra la sua interrogazione, osservando che a Firenze, nel quartiere di San Jacopino, in via Tozzetti 21, è presente da oltre quattro anni una moschea abusiva a suo avviso mascherata da «Centro culturale del Bangladesh».

Rileva come si tratta di locali angusti di ristrette dimensioni ricavati in un fondo commerciale di 40 metri quadrati senza uscita di sicurezza, bagni a norma e in cui, a detta dei residenti, spesso cucinano anche con bombole del gas «volanti» senza alcuna sicurezza per i residenti.

Segnala quindi che sono state contate anche 80-100 persone a pregare in tale moschea abusiva e che all'esterno della stessa moschea abusiva, a quanto consta

agli interroganti, è stato affisso un foglio su carta intestata del Comune di Firenze in cui si attribuisce all'Associazione Bangladesh di via Tozzetti 21 l'autorità di rilasciare per conto del comune certificati anagrafici sia a cittadini del Bangladesh che a tutti i residenti di Firenze.

Osserva che sul territorio in questione si vivono momenti di grande tensione sociale, determinati dall'incremento dei flussi migratori, che, a suo avviso, incide negativamente sulla sicurezza, destando forti preoccupazione per quanto attiene al rischio dei fenomeni di estremismo islamico.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Ministro dell'interno se sia informato dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per chiarire sulla base di quali presupposti sia possibile rilasciare certificati anagrafici da parte di associazioni che svolgono attività presso moschee abusive.

Il sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni DONZELLI (FdI), replicando, si dichiara attonito per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, non comprendendo come possa essere considerato normale dal Ministero dell'interno che, all'interno di una moschea abusiva – nell'ambito della quale egli apprende con stupore dell'assenza di una qualsiasi stabile autorità religiosa – sia consentito di rilasciare per conto del comune certificati anagrafici, senza peraltro che sia garantita alcuna forma di controllo rispetto ai rischi di radicalizzazione religiosa.

Sottolinea come tale atteggiamento di indifferenza rispetto a tali fenomeni – comprensibile, a suo avviso, se posto in essere da amministrazioni locali di centrosinistra quale quella di Firenze – appaia del tutto inconcepibile per un Ministro dell'interno che appartiene al partito della Lega.

5-01832 Sisto: Sullo stato della sicurezza e dell'ordine pubblico nella provincia di Brindisi.

Mauro D'ATTIS (FI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, che si riferisce a una serie di atti violenti che negli ultimi mesi sono stati compiuti nella zona di Brindisi e della provincia e che stanno mettendo in serio pericolo la sicurezza dei cittadini.

Rileva infatti come in tale ambito si ravvisi una sostanziale difficoltà delle forze dell'ordine a individuare la struttura delle nuove organizzazioni criminali, non certo per incapacità, ma per inadeguatezza dell'organico, e come emerga pertanto la necessità di potenziare i settori investigativi della Polizia e dell'Arma dei carabinieri, considerato che la Guardia di finanza, di fatto, non interviene per episodi di atti criminali o per il controllo del territorio e tenuto altresì conto che il personale della Polizia e dell'Arma dei carabinieri è impegnato anche nel controllo delle strutture che ospitano immigrati, quali i CIE e i CARA.

In tale contesto l'interrogazione chiede se, in che modo e con quali tempistiche il Ministro dell'interno intenda attivarsi, per quanto di competenza, per potenziare il necessario e imprescindibile presidio delle forze dell'ordine e gli strumenti indispensabili a rafforzare le attività investigative di prevenzione e repressione dei numerosi atti violenti perpetrati nella città e nella provincia di Brindisi.

Il sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro D'ATTIS (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, stigmatizzando, in particolare, il fatto che il prospettato incremento del personale delle forze dell'ordine nella provincia di Brindisi, nel quadro del piano di assunzioni straordinario previsto in materia, sia indicato dal Governo come eventuale, mentre, a suo avviso, deve essere ritenuto doveroso. Osserva infatti come, anche in-

dipendentemente dai fenomeni di micro-criminalità derivanti da situazioni di marginalità sociale, a fronte del pericolo dell'imminente costituzione nella provincia di nuove organizzazioni criminali, non ci si possa limitare a riferirsi, nella valutazione del fabbisogno di personale delle forze dell'ordine, alla media nazionale, come fa la risposta del Governo, mentre sono invece necessarie risorse aggiuntive.

Ribadisce, dunque, la richiesta di ampliamento dell'organico delle forze dell'ordine assegnate alla provincia di Brindisi e assicura che i futuri sviluppi al riguardo saranno costantemente seguiti dal Gruppo di Forza Italia, in particolare dai deputati eletti in Puglia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

(Deliberazione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro un anno e si svolgerà sulla base del programma predisposto (*vedi allegato 6*).

Gennaro MIGLIORE (PD) auspica si avvii quanto prima il ciclo di audizioni dell'indagine conoscitiva, che si augura sia il più ampio possibile, pur ritenendo necessario indicare talune priorità tematiche che permettano di cogliere appieno il nucleo dei problemi, considerata la vastità dei temi in discussione. Confida che la Commissione possa svolgere un lavoro serio nel corso dell'indagine conoscitiva, la quale, a suo avviso, lungi dall'essere considerata una sorta di organismo surrogato rispetto ad una Commissione d'inchiesta, dovrà approfondire gli aspetti centrali dei fenomeni migratori. Auspica, infine, che, come previsto nella proposta di programma, tale attività conoscitiva abbia inizio con l'audizione del Ministro dell'interno, il cui orientamento su tali temi la Commissione attende di conoscere da tempo.

Laura RAVETTO (FI) annuncia la presentazione da parte del suo Gruppo di una proposta per la ricostituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, e rileva come debba essere evitato il rischio che l'indagine conoscitiva, che pure ritiene importante, si estenda ad ambiti di competenza di un'eventuale Commissione di inchiesta parlamentare o del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. In particolare, ritiene che l'indagine conoscitiva debba concentrarsi sulla situazione delle centinaia di migliaia di migranti che non sono inseriti nel circuito di accoglienza e integrazione.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) manifesta soddisfazione per la proposta di deliberare un'indagine conoscitiva su un tema di grande importanza, auspicando che vi sia in seguito la possibilità per i gruppi di integrare il relativo programma, indicando altri aspetti da approfondire, tra cui quelli già da lui segnalati in precedenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva che, considerata l'estrema ampiezza del tema in questione, l'oggetto dell'indagine conoscitiva, sulla base di quanto concordato in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato necessariamente circoscritto agli aspetti di stretta competenza della Commissione. Per tale motivo, mentre alcune delle proposte di integrazione del programma di indagine avanzate dal deputato Magi sono state accolte, altre non hanno potuto invece trovare spazio proprio per scongiurare il rischio di un sconfinamento in ambiti di competenza di altre Commissioni. Fa presente, in ogni caso, che resta ferma la possibilità per i gruppi di concordare in seguito una eventuale integrazione del programma, che consenta di ampliare il campo dell'indagine stessa.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), pur riconoscendo l'ampiezza del tema oggetto dell'indagine, auspica che l'indagine conoscitiva possa concludersi in tempi ragionevoli.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come il rischio dell'indagine conoscitiva è quello di essere uno strumento sostanzialmente inutile, in quanto in tale sede la Commissione non dispone dei ben più significativi poteri attribuiti alle Commissioni di inchiesta. Auspica quindi che l'oggetto dell'indagine conoscitiva possa essere ulteriormente precisato nel corso del suo svolgimento e che la tempistica sia definita con rigore, al fine di renderla il più incisiva.

Ritiene inoltre che il programma dell'indagine debba prevedere, in particolare per quanto riguarda i temi dei rimpatri e delle procedure amministrative relative al diritto di asilo, più che un'attività di mera analisi e di valutazione, un'azione di verifica circa l'applicazione della normativa vigente in materia, suggerendo al riguardo talune modifiche puntuali del programma stesso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ribadito come il perimetro dell'inda-

gine potrà essere ulteriormente precisato nel corso dello svolgimento della stessa, ritiene opportuno che la Commissione deliberi nella seduta odierna lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla base del programma predisposto, anche in considerazione del fatto che eventuali modifiche di tale programma comporterebbero la necessità di acquisire nuovamente l'intesa in merito del Presidente della Camera.

Francesco Paolo SISTO (FI) concorda con le osservazioni del Presidente e ritiene opportuno procedere innanzitutto alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ».

Audizione di Michele Schiavone, Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE).

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Michele Schiavone, Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE).

Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Saluta il dottor Schiavone, nonché i componenti della delegazione che lo accompagna, lo ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione e chiede cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.

Dà quindi la parola al dottor Schiavone.

Michele SCHIAVONE, *Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marco GALDI, *Professore di diritto pubblico presso l'Università di Salerno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), Francesca LA MARCA (PD), Massimo UNGARO (PD), Nicola CARÈ (PD), Giovanni DONZELLI (Fdi) e Angela SCHIRÒ (PD).

Marco GALDI, *Professore di diritto pubblico presso l'Università di Salerno*, e Michele SCHIAVONE, *Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE)*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il dottor Schiavone e il professor Galdi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Beniamino Caravita di Toritto, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'audizione del professore Beniamino Caravita di Toritto, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma « La Sapienza ».

Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ringrazia il professor Caravita di Toritto per aver accolto l'invito della Commissione e chiede cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.

Dà quindi la parola al professor Caravita di Toritto.

Beniamino CARAVITA DI TORITTO, *Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Stefano CECCANTI (PD) e Riccardo MAGI (Misto+E-CD).

Beniamino CARAVITA DI TORITTO, *Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Caravita di Toritto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 168 del 2 aprile 2019, a pagina 14, seconda colonna, quinta riga, le parole: « (Parere alla III Commissione) » sono sostituite dalle seguenti: « (Parere alle Commissioni riunite II e III) » e alla medesima pagina 14, seconda colonna, dodicesima riga, le parole: « alla III Commissione Affari esteri » sono sostituite dalle seguenti: « alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri ».

ALLEGATO 1

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche (C. 1615).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1615 Marino, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla IX Commissione;

rilevato come la proposta di legge, che modifica l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017 in materia di ferrovie turistiche, sia volta ad ampliare l'ambito dei soggetti autorizzati a svolgere servizio ferroviario turistico, in considerazione del fatto che alcune società le quali esercitano servizi di trasporto e hanno operato nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge n. 128 del 2017, che ha riservato l'esercizio di tale attività solo ai soggetti qualificati come imprese ferroviarie, rischiano oggi di non poter proseguire l'attività in quanto non in possesso di tale qualifica;

sottolineato come, nell'ottica di superare tali incongruenze e problematicità, l'esercizio del servizio ferroviario turistico venga consentito anche a musei ferroviari e associazioni, comunque sotto la responsabilità di imprese ferroviarie o di soggetti che, ancorché non qualificate come imprese ferroviarie, gestiscono servizi ferroviari sulla rete esistente;

rilevato, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzional-

mente definite, come il provvedimento possa essere ricondotto, in parte, con riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale, alla materia di legislazione concorrente «grandi reti di trasporto» e, in parte, alla materia di competenza residuale delle regioni «trasporto ferroviario regionale e locale»;

sottolineato come la giurisprudenza della Corte costituzionale sia stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni e rilevato come la proposta di legge si inserisca nella disciplina recata dalla legge n. 128 del 2017, la quale già prevede, tra le altre cose, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'individuazione delle ferrovie turistiche;

rilevato come entri inoltre in considerazione l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria, riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-01829 Magi: Sulla mancata considerazione dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra nella direttiva del Ministro dell'interno per il coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all'immigrazione illegale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo ha indirizzato, fin dall'inizio del suo mandato, ogni sforzo nel contrasto ai flussi migratori irregolari e al *business* del traffico degli esseri umani nel Mediterraneo.

Lo ha fatto, esercitando un ruolo proattivo attraverso iniziative sui diversi, ma interconnessi piani – internazionale, europeo e nazionale – con al centro un più incisivo controllo delle frontiere marittime, con risultati ampliamenti noti.

In questa cornice, va correttamente inquadrata la direttiva del Ministro dell'Interno del 18 marzo, integrata da quella del successivo 28 marzo scorso.

In particolare, con il primo atto si è inteso fornire, in coerenza con il quadro giuridico internazionale, linee direttive per il coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all'immigrazione illegale, nell'ambito delle funzioni attribuite al Ministro dell'interno ex articolo 11 del testo unico sull'immigrazione del 1998.

Con specifico riferimento all'attività di coordinamento dei soccorsi in mare svolta da unità navali, la citata direttiva evidenzia come il nostro Paese, anche fuori della propria regione di competenza, abbia l'obbligo di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e di coordinare le azioni di soccorso, se richiesto e fino a quando il *Rescue Coordination Centre* (RCC) competente per area non abbia formalmente assunto il coordinamento dell'evento e, quindi, la responsabilità delle operazioni di soccorso.

A tal riguardo è stata richiamata la Convenzione di Amburgo, secondo cui le operazioni devono essere coordinate dall'Autorità internazionalmente riconosciuta come *Rescue Coordination Centre* per quella zona di responsabilità SAR dichiarata e non contestata dagli Stati costieri limitrofi.

La direttiva focalizza l'attenzione sulle attività degli apparati dello Stato nell'ambito di interventi effettuati in acque, anche internazionali, partendo dal presupposto che spesso i cosiddetti eventi di search and rescue si sovrappongono ad operazioni più strettamente di polizia in quello scenario.

È evidente pertanto che, seppur non espressamente richiamati nell'atto ministeriale, restano indiscutibilmente fermi per il nostro Paese i principi contenuti nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati di Ginevra del 1951, ed in particolare quello di *non refoulement* di cui all'articolo 33, considerato che la direttiva non ha inteso, né avrebbe potuto mai, incidere su tale aspetto.

Con il documento integrativo del 28 marzo, il Ministro dell'interno ha richiamato il contenuto della nota della Commissione europea del 18 marzo scorso all'Agenzia Frontex con la quale sono stati evidenziati i passaggi formali e sostanziali finora compiuti dalla Libia per una piena responsabilità giuridica ed operativa nel controllo delle frontiere e nel salvataggio delle vite umane in mare.

In particolare, la Commissione europea ha evidenziato, da una parte, l'avvenuta ratifica da parte della Libia della Conven-

zione SAR di Amburgo e la notifica all'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) della propria area SAR, dall'altra, i risultati positivi della Guardia Costiera libica che, nel 2018, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ha salvato 15.358 persone.

È un riconoscimento anche all'impegno italiano nell'attuazione del Progetto di *capacity building* co-finanziato dall'Unione europea a supporto delle autorità libiche per lo sviluppo di un sistema di gestione integrata delle frontiere e dell'immigrazione, al quale concorrono, in maniera determinante, la cessione di mezzi navali

e le attività di specifica formazione alla Libia, previste dal decreto-legge n. 84/2018.

Le direttive – la prima, su un piano più generale, la seconda, prendendo atto di un riconoscimento, a livello europeo, delle capacità di soccorso della Guardia costiera libica – hanno, pertanto, inteso impartire coerenti indicazioni alle autorità di polizia e militari impegnate nel Mediterraneo nelle attività di controllo delle frontiere marittime, fermi restando gli obblighi derivanti dal quadro giuridico internazionale a tutela della salvaguardia della vita umana.

ALLEGATO 3

5-01830 Migliore: Sull'istituzione di una commissione di indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e accertamento, di cui all'articolo 143 del TUEL relativamente alle turbative da parte della criminalità organizzata sull'azione del comune di Castellammare di Stabia.

TESTO DELLA RISPOSTA

La vicenda segnalata dall'Onorevole interrogante circa i possibili condizionamenti della criminalità organizzata sull'azione amministrativa del comune di Castellammare di Stabia viene costantemente seguita dal Prefetto di Napoli.

Sulla base delle dichiarazioni di alcuni pentiti, nei mesi scorsi, è stata avviata un'efficace attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha consentito di concludere, il 5 dicembre scorso, una delle più importanti operazioni anticamorra degli ultimi anni.

L'inchiesta, denominata «Olimpo», ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, tra le quali i capi di quattro cosche malavitose dell'area stabiese ed alcuni imprenditori.

Sono emerse molteplici attività estorsive poste in essere a Castellammare di Stabia dai clan D'Alessandro e Cesarano, dal clan Afeltra, egemone nei territori di Pimonte ed Agerola (NA), e dal clan Di Martino attivo a Gragnano; è emerso, altresì, il coinvolgimento in attività illecite dell'imprenditore Alfonso Greco.

Il Greco, secondo quanto emerso dalle indagini, era inserito nelle dinamiche delinquenziali del territorio e sottostava alle richieste di pagamento di somme estorsive da parte dei diversi sodalizi criminali, ritenendole uno strumento utile a proseguire le proprie attività imprenditoriali in quei territori.

L'imprenditore, peraltro, indirizzava le attività estorsive dei clan su altri operatori economici della zona.

Al Greco è stata sequestrata, durante una perquisizione, una somma in contanti superiore a due milioni euro.

Quanto alla richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 143 del Testo unico degli Enti Locali, sottolineo che, in via generale, la delega dei poteri di accesso al Prefetto da parte del Ministro dell'interno presuppone l'esistenza di informazioni qualificate circa il possibile condizionamento dell'amministrazione stessa da parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso o simile.

Si tratta quindi di effettuare valutazione complesse, di carattere riservato, da condividere in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione della Procura Distrettuale Antimafia.

Posso, in ogni caso, assicurare che il Comune in questione, i cui organi di governo sono stati rinnovati nel 2018, al termine di un commissariamento ordinario per dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio, è sottoposto a un puntuale monitoraggio, attraverso le Forze dell'ordine e con un costante raccordo con l'Autorità giudiziaria, per verificare la sussistenza di qualsivoglia forma di condizionamento che possano costituire il presupposto per l'eventuale avvio della procedura finalizzata alla misura dello scioglimento straordinario.

ALLEGATO 4

5-01831 Donzelli: Sulle attività svolte dal «Centro culturale del Bangladesh» nel quartiere San Jacopino di Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I locali ubicati in via Tozzetti, nel quartiere San Jacopino a Firenze, di cui gli interroganti fanno cenno nell'atto ispettivo, sono attualmente sede del «Centro Culturale del Bangladesh» e sono utilizzati sia come luogo di aggregazione sia per finalità di culto per la locale comunità bengalese.

Il predetto centro, che secondo quanto riferito dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza non beneficerebbe di finanziamenti esterni, né sarebbe legato ad alcuna delle più diffuse organizzazioni islamiche presenti in Italia, non dispone di un Imam e pertanto, le funzioni di guida della preghiera comunitaria sono svolte, a rotazione, dai fedeli presenti.

A seguito di esposti presentati nel 2016 da alcuni residenti che lamentavano problematiche sotto l'aspetto del decoro e della salubrità dei locali, la questione è stata più volte esaminata anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per le valutazioni di eventuali profili connessi all'ordine pubblico.

Le verifiche effettuate dalla Polizia Locale nella predetta struttura non hanno fatto emergere irregolarità, né illeciti di sorta sotto il profilo igienico-sanitario o urbanistico, tenuto anche conto del fatto che il contratto di locazione non prevede espressi divieti di esercizio di attività ricreative.

I controlli sono stati successivamente ripetuti anche nel corso del 2017 ad opera dell'Azienda Sanitaria Locale, dei Vigili del Fuoco e della stessa Polizia Locale.

In particolare, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, riferendo gli esiti dell'apposito sopralluogo, ha ritenuto la situazione ammissibile qualora il numero massimo di presenze contemporanee nei locali non superi le 50 unità, mentre l'Azienda USL Toscana Centro ha riferito che nella visita ispettiva svolta non erano emerse particolari carenze igienico-sanitarie.

Per quanto, riguarda, invece, la questione riguardante il rilascio dei certificati anagrafici, informo che nel capoluogo vengono già rilasciati da alcuni anni certificati *on line* con timbro digitale, a disposizione di tutti gli utenti, in base ad un protocollo stipulato nel 2012 tra la Prefettura e il Comune di Firenze.

Per agevolare i cittadini in tali adempimenti amministrativi, il Comune ha formato diversi operatori di associazioni, sindacati, case di cura, edicole, tabaccai e altro, dando avvio ad una «Rete di servizi diffusi», con il compito di supportare l'utente nell'acquisizione dei certificati e senza necessità di recarsi agli sportelli anagrafici.

L'Amministrazione Comunale ha, quindi, riferito che diverse comunità straniere hanno aderito al progetto e, tra queste, vi è anche l'Associazione del Bangladesh, abilitata, per tale ragione, al rilascio della certificazione con l'osservanza delle stesse modalità seguite per tutti gli altri soggetti aderenti e, cioè, previa autenticazione di alcuni componenti dell'Associazione appositamente formati dai funzionari dell'anagrafe comunale.

Nel concludere e tornando sul tema più generale della regolamentazione e del fi-

nanziamento dei luoghi di culto, richiamo quanto riferito dal Ministro Salvini in occasione del *question time* svolto in Aula il 13 marzo scorso.

E cioè l'impegno a mantenere al massimo livello la capacità dei nostri apparati

info-investigativi per cogliere ogni eventuale segnale che possa far emergere legami tra finanziamenti apparentemente volti ad attività di proselitismo religioso e attività illegali connesse ad attività terroristiche.

ALLEGATO 5

5-01832 Sisto: Sullo stato della sicurezza e dell'ordine pubblico nella provincia di Brindisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico nella Provincia di Brindisi è caratterizzata dalla presenza di una fenomenologia delittuosa riconducibile sia alla criminalità organizzata che a quella comune.

Negli ultimi anni, diversi esponenti di spicco dei sodalizi storici della Sacra Corona Unita sono stati tratti in arresto, con conseguente riduzione dell'incidenza dei rispettivi gruppi criminali. Si registra, tuttavia, la presenza di gruppi neocostituiti e poco strutturati che tendono progressivamente ad espandere le proprie attività illecite nel settore delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti (in special modo provenienti dall'Albania).

Sul versante della microcriminalità va rilevato che, secondo la concorde valutazione espressa dai vertici delle Forze dell'Ordine, gli episodi ad essa riconducibili si legano principalmente a situazioni di marginalizzazione sociale e di disagio economico e vedono spesso protagonisti giovani privi di una sistemazione lavorativa.

Quanto ad alcuni episodi segnalati dagli onorevoli interroganti, informo che le indagini svolte hanno consentito di individuare celermente i presunti responsabili. In particolare, riguardo al ferimento di un giovane con arma da fuoco, avvenuto nel centro cittadino nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio scorso, i Carabinieri hanno provveduto all'arresto di un pregiudicato del posto, non gravitante nel circuito della criminalità organizzata; quanto alla rapina consumata ai danni di una gioielleria sita in un centro commerciale alle porte del capoluogo, le indagini hanno portato all'arresto di tre persone.

Segnalo che anche in relazione ad un altro episodio verificatosi il 1° aprile scorso a Carovigno ai danni di una gioielleria le attività di indagine avviate dall'Arma dei Carabinieri hanno consentito di rintracciare i responsabili.

Le complesse ed articolate espressioni criminose sono, peraltro, oggetto di continua ed attenta analisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica allargato anche alla partecipazione dell'Autorità Giudiziaria, al fine di raccogliere elementi conoscitivi e di valutazione per l'attuazione di migliori strategie di intervento delle Forze dell'Ordine.

Per quanto concerne l'organico delle Forze di polizia, segnalo che nella provincia di Brindisi operano attualmente 537 unità della Polizia di Stato di cui 22 appartenenti ai ruoli tecnici, rispetto ad una forza organica di 533 unità.

Preciso, altresì, che nello scorso mese di febbraio l'organico della Polizia è stato potenziato con l'assegnazione di 12 unità.

Ulteriori incrementi di personale, con riferimento anche alle professionalità tecnico-scientifiche, potranno essere valutati in occasione di future assegnazioni connesse al piano di assunzioni straordinarie per 6.150 unità, previsto dal Governo e che servirà a ripianare totalmente gli organici delle Forze dell'Ordine.

Quanto all'Arma dei Carabinieri, informo che nella provincia di Brindisi operano un Comando Provinciale, 4 Compagnie e 23 Stazioni, con una forza effettiva attestata su 541 unità e con un rapporto

Carabinieri/abitanti favorevole rispetto sia alla media regionale che a quella nazionale.

Nel medesimo territorio, sono altresì operative la componente forestale, con 1

Gruppo carabinieri forestali e 3 Stazioni forestali aventi una forza effettiva di 29 unità, e quella speciale con 1 Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro composto da 4 unità.

ALLEGATO 6

**Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione,
diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.****PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

La Commissione Affari costituzionali intende approfondire, attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, negli ambiti di propria competenza, le complesse e articolate tematiche attinenti alla materia delle politiche dell'immigrazione, del diritto d'asilo e della gestione dei flussi migratori.

Passando quindi a sintetizzare gli specifici punti di interesse che saranno oggetto dell'indagine, per quel che concerne la tematica del Sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati, l'indagine conoscitiva intende giungere a una definizione del Sistema di accoglienza e alla ricognizione delle tipologie di centri attualmente operativi sul territorio, nonché alla catalogazione delle funzioni e all'analisi di compatibilità rispetto alle previsioni normative.

Inoltre, attraverso l'indagine la Commissione compirà un'analisi del rapporto tra strutture ordinarie ed emergenziali, con relativo confronto in termini di capacità, costi, controlli di gestione, criticità.

Sarà altresì possibile individuare le buone prassi da implementare (con particolare attenzione alle ricadute dirette ed indirette sul territorio, anche in termini di sviluppo territoriale) e le criticità da superare.

L'attività conoscitiva sarà quindi occasione:

per una verifica delle procedure previste e adottate relativamente all'affidamento della gestione dei diversi centri preposti all'accoglienza, e attualmente operativi, ai rispettivi enti;

per esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri e per verificare le responsabilità relative alla eventuale mancanza dei servizi previsti secondo livelli di adeguatezza e di qualità;

per valutare la periodicità e l'efficacia delle attività di monitoraggio e controllo sui centri;

per valutare il Sistema sotto un profilo economico, anche in relazione all'utilizzo del Fondo asilo migrazione e integrazione.

In tale ambito l'indagine consentirà di esplorare, partendo dal lavoro svolto nella precedente Legislatura, in particolar modo dalla Commissione d'inchiesta sui centri di accoglienza e di trattenimento, le inefficienze dell'attuale sistema, comprendere le conseguenze profonde di tali inefficienze non solo in termini di diritto (quale principio democratico e di legalità assoluto) nell'interesse dei cittadini stranieri, ma anche in relazione all'interesse nazionale (gestione di fondi pubblici, coesione/tensioni sociali, sviluppo socio-culturale del Paese, sviluppo della coscienza democratica).

Inoltre, potranno essere analizzate le strategie urgenti da applicare per dare seguito alle disposizioni normative che vogliono la limitazione di grandi centri di accoglienza, il definitivo superamento dell'approccio di accoglienza emergenziale in favore dello sviluppo del sistema ordinario.

Sarà altresì possibile esplorare le buone prassi di «seconda e terza accoglienza», per scongiurare il fallimento di percorsi di integrazione avviati ma non solidi, nonché verificare l'efficacia delle attuali politiche

in atto e degli strumenti di intervento in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri.

Per quanto concerne la tematica della detenzione amministrativa, l'indagine conoscitiva intende realizzare un'analisi:

dell'efficacia dello strumento della detenzione amministrativa nel contesto della normativa di riferimento;

del funzionamento del cosiddetto approccio « *hotspot* » e delle strutture adibite all'identificazione in frontiera;

circa i dati e il monitoraggio di quanto avviene alle frontiere: procedure, informativa adeguata, espulsioni, respingimenti e riammissioni verso Stati membri dell'Unione europea;

circa le criticità del Regolamento di Dublino, nonché circa i compiti e il rafforzamento dell'Unità Dublino del ministero dell'interno.

Per quel che attiene alla tematica dei rimpatri, l'indagine conoscitiva intende realizzare un'analisi:

delle politiche attive di rimpatrio (costi, efficacia dello strumento, implementazione o possibili alternative);

dei programmi di ritorno volontario assistito (RVA), analizzando l'efficacia dello strumento e delle criticità attualmente riscontrate e definendo relative proposte di intervento.

Al riguardo, data la centralità del tema dei rimpatri, ai fini della generale efficienza del sistema italiano di accoglienza, è quanto mai urgente verificare le prassi in atto, i costi delle politiche di rimpatrio, l'impatto sull'intero sistema e quali siano i possibili margini di intervento.

In merito si segnala come i programmi di ritorno appaiano scarsamente attrattivi (stando ai dati disponibili di migranti che ricorrono a questo strumento) specialmente se paragonati alle Rimesse estere (soldi inviati nel Paese di origine dai migranti in Italia). Risulta quindi urgente

un'analisi approfondita dello strumento per comprenderne costi, efficacia e margini di implementazione.

Con riferimento al tema delle procedure amministrative relative al diritto di asilo, l'indagine conoscitiva consentirà di valutare l'efficacia ed effettività dell'accesso alla procedura, di effettuare un monitoraggio sull'operato delle questure e la formazione del personale degli uffici immigrazione, di valutare l'impatto del fattore temporale sulle procedure e il funzionamento delle commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché di definire buone prassi e proposte di modifica normativa.

In tale ambito appare necessario compiere un *focus* specifico relativamente:

a) ai dati aggiornati sulle domande di asilo presentate e decise (divise per Paesi e Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale);

b) ai dati aggiornati sulle domande pendenti presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (divise per Paese di origine, Commissione territoriale e date di presentazione della domanda);

c) ai dati aggiornati sui ricorsi giurisdizionali presentati (divise per Stato di origine, Commissione territoriale ed esiti relativi);

d) ai dati ed elementi circa le direttive e le circolari impartite alle Commissioni territoriali dalla Commissione nazionale;

e) alla formazione iniziale e permanente dei membri delle Commissioni territoriali organizzate dalla Commissione nazionale;

d) all'organizzazione e al funzionamento della banca dati organizzata dalla Commissione nazionale;

e) alla tipologia degli interpreti assunti presso le Commissioni territoriali e loro lingue;

f) ai dati aggiornati su provvedimenti di revoca della protezione internazionale disposti dalla Commissione nazionale;

g) circa tempi, procedure e modi per la trasmissione telematica delle domande presentate tra questure e Commissioni territoriali e tra le diverse Commissioni territoriali;

i) agli intendimenti circa la velocizzazione dell'invio e della trattazione delle domande da parte delle Commissioni territoriali;

l) agli intendimenti circa la costituzione di nuove Commissioni territoriali o di loro sezioni;

m) ai dati circa i tempi effettivi di lavoro dei membri di ogni Commissione territoriale e delle loro sezioni.

In merito a tale tematica si rileva come gran parte dei ritardi nell'espletamento delle procedure (con conseguente grave prolungarsi dei tempi) sia determinato dalla difficoltà di accesso alle procedure e alla formalizzazione delle domande di protezione (per il tramite delle questure) che può durare anche più di sei mesi. Le medesime criticità si rilevano anche nel caso di rinnovo dei titoli di soggiorno. Appare dunque necessario verificare quanto in atto e comprendere se la problematica sia riconducibile ad una carenza di personale o ad altre criticità.

Per quanto riguarda le tematiche della programmazione dei flussi, della regolarizzazione e l'ingresso controllato dei migranti, dell'apertura canali regolari di ingresso per lavoro, per ricerca lavoro, per accesso al diritto di asilo, nonché della realizzazione di canali umanitari in favore dei soggetti che hanno bisogno di protezione o di *resettlement*, l'indagine costituisce l'occasione per una verifica circa l'applicazione delle previsioni normative in termini di programmazione dei flussi annuali di ingresso, nonché per evidenziare buone prassi e criticità.

Al riguardo si ricorda che il Testo unico per l'immigrazione prevede di programmare quote di ingresso per migranti. L'analisi del fabbisogno oggettivo nazionale appare dunque utile al fine di meglio calibrare queste

quote e superare le regolarizzazioni fatte dai passati Governi con strumenti ordinari ed alternativi alla domanda di asilo (spesso fatta in maniera strumentale) per avere regolare accesso al territorio nazionale.

Per quanto riguarda la tematica della tutela dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie vulnerabili, l'indagine costituisce l'occasione per compiere una verifica circa l'applicazione delle recenti novità normative, analisi di impatto, buone prassi e criticità da superare (ad esempio relativamente alla difficoltà a reperire tutori volontari, la forte presenza di minori stranieri non accompagnati accolti in centri non idonei, la scarsa applicazione di previsioni di tutela per categorie vulnerabili, ad esempio nell'accesso alla tutela sanitaria).

L'indagine conoscitiva avrebbe una durata di un anno e si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

Ministero dell'Interno;

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione);

Rappresentanti delle Forze di polizia;

Rappresentanti delle Forze armate;

Commissione nazionale per il diritto di asilo;

Rappresentanti della Commissione europea e del Parlamento europeo;

Rappresentanti di organizzazioni internazionali operanti nel settore dell'immigrazione;

Rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

ISTAT;

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà;

Rappresentanti di associazioni e organizzazioni private attive nel settore dell'accoglienza dei migranti e dei fenomeni migratori;

Esperti e studiosi della materia.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A. 42

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. C. 1538 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 43

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 45

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; *b)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 50

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206 Costa (*Esame e rinvio*) 55

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 aprile 2019.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.10 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

C. 1538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manfredi POTENTI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1538, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017».

Con riferimento al contenuto dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, sottolinea che lo stesso si inserisce nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio. L'intesa presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio dell'altro.

Rammenta che il testo si compone di sei articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti

trattati. In particolare, l'articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata cioè su decisioni passate in giudicato, alle condizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Segnala che l'articolo 2 prevede la facoltà di estradare i cittadini ai fini di dare corso a un procedimento penale per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, purché siano punibili, secondo le leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni. Un limite diverso è stato stabilito per il caso di estradizione esecutiva, sempre per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio. Il cittadino potrà essere concesso in estradizione ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale quando la pena stessa non sia inferiore a due anni.

L'articolo 3 disciplina, invece, l'ipotesi dell'estradizione del cittadino per altri gravi reati purché, nel caso di estradizione processuale, la pena detentiva o la diversa misura privativa della libertà personale non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni, oppure non sia inferiore a quattro anni in caso di estradizione esecutiva, ossia ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o di altra misura restrittiva della libertà personale.

L'articolo 4 prevede, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Nel caso di estradizione esecutiva, invece, la Parte richiesta può dare esecuzione essa stessa alla pena inflitta conformemente al proprio diritto interno.

L'articolo 5 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.

L'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.

Evidenzia che è previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione. È stato inoltre esplicitato, su specifica richiesta da parte delle autorità serbe, che il trattato si applicherà esclusivamente alle richieste di assistenza relative a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

Per quanto concerne, invece, il contenuto dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, sottolinea che lo stesso s'inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

Tale Accordo, che è composto da 6 articoli, prevede, all'articolo 1 che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori. L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati e di imputati), l'assunzione e la trasmissione di perizie, le attività di acquisizione documentale, l'invio di documenti, atti ed elementi di prova, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione

di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stabilito che le Parti si impegnino a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 prevede poi, quanto alle modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, la cooperazione diretta tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento solo formale, mediante la consegna di copia della richiesta di assistenza, delle rispettive autorità centrali.

L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga

nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

L'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione. Poiché si tratta d'intese stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nello Stato terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che lo stesso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Accordi e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria mentre l'articolo 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria, con esclusione degli oneri di cui all'articolo precedente. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Evidenzia, in fine, che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica che quantifica l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due accordi, e dall'Analisi tecnico normativa (ATN).

In particolare, l'ATN che accompagna il provvedimento rileva che l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale; articoli 202 e 203 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

La medesima ATN rileva, con riferimento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, che esso si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale; articoli da 204 a 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

C. 1539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Devis DORI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1539, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015 ».

Nell'esaminare il contenuto del primo dei due accordi, il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, rammenta che lo stesso va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. L'Accordo avvia un processo di sviluppo significativo nei rapporti bilaterali, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

Rammenta che il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

In particolare, l'articolo 1, dispone che gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di

una condanna definitiva (estradizione esecutiva). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invenerà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani. Costituisce, infine, motivo di rifiuto obbligatorio la circostanza che lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando, o se la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della sua legislazione nazionale.

L'articolo 4, invece, disciplina le ipotesi di rifiuto facoltativo, e stabilisce che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferi-

bili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

L'articolo 5, che reca disposizioni in materia di estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In base al principio *aut dedere aut iudicare*, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna. La domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno, ai sensi dell'articolo 6, trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.

L'articolo 8 prevede la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni supplementari qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedente siano ritenute insufficienti per prendere una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine di 45 giorni, decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata.

L'articolo 9 riguarda la decisione sull'extradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna, mentre l'articolo 10 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di

rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

L'articolo 11 precisa che, salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.

L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura, mentre l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

L'articolo 14 reca le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione. La mancata presa in consegna della persona estradata nel termine, da parte dello Stato richiedente, ne comporta la rimessione in libertà e costituisce, per lo Stato richiesto, possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto a un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato.

L'articolo 15 stabilisce che è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.

L'articolo 16 disciplina la procedura semplificata di estradizione che viene adottata nei casi in cui l'interessato dichiara di acconsentire all'extradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore, mentre l'articolo 17 contiene pre-

visioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto.

L'articolo 18 è dedicato al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo.

L'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione. Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito. L'articolo 22 impegna a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altra Parte. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).

L'articolo 24, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

Per quanto concerne il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015,

rammento che lo stesso, che è composto da un breve preambolo e da 27 articoli, prevede che Italia e Kenya s'impegnino a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente

In particolare, l'articolo 1 prevede che le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina la doppia incriminazione, e stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

L'articolo 3 prevede le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica Italiana e nell'Ufficio dell'*Attorney General* le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

L'articolo 5 disciplina i requisiti di forma e di contenuto delle richieste mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella ri-

chiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8).

L'articolo 9 ha ad oggetto l'assunzione probatoria nello Stato richiesto mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privata della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11).

L'articolo 14 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente: tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente (articolo 12). Le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la Protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri parteci-

panti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13).

Gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).

L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

I successivi articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato, mentre l'articolo 24 impegna le Parti a rispettare il carattere di riservatezza e di segretezza delle informazioni e dei documenti ricevuti, qualora vi sia una richiesta in questo senso da parte dell'altro Stato.

La ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie) è disciplinata dall'articolo 25. A fronte di

spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.

L'articolo 26 disciplina la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica, mentre l'articolo 27 reca le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata, che è illimitata) del Trattato che si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che lo stesso si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, inoltre, che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica che quantifica l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due trattati con il Kenya, a decorrere dal 2019, nonché dall'Analisi tecnico normativa (ATN).

In particolare, l'ATN rileva che il Trattato di estradizione con il Kenya si inquadra nel contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

L'ATN evidenzia inoltre che l'Italia è parte della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300, di cui, tuttavia, il Governo del Kazakhstan non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

Relativamente al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, nell'ATN

viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia la posizione favorevole dei componenti del gruppo di Forza Italia sul provvedimento in esame, considerato che per la prima volta si stringono trattati tra l'Italia ed il Kenya in tema di estradizione ed assistenza giudiziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

C. 1540 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1540, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 ».

Nell'esaminare il contenuto degli Accordi, rammenta che il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, composto da un breve preambolo e da 28 articoli, va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale. L'Accordo avvia un processo di sviluppo significativo nei rapporti bilaterali che consentirà, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale, l'attuazione e l'operatività in concreto di una efficace collaborazione bilaterale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi in tutti i settori, il cui progressivo intensificarsi reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi i Paesi e la conseguente esigenza di reciproca assistenza in campo penale.

In particolare, l'articolo 1 impegna le Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente. Inoltre sono previsti lo scambio d'informazioni di carattere penale e sulla legislazione nazionale nonché qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può

essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

Le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza sono disciplinate dall'articolo 3 mentre l'articolo 4 individua per la Repubblica Italiana il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kazakistan l'Ufficio del Procuratore Generale le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

L'articolo 5 disciplina i requisiti di forma e di contenuto delle richieste mentre l'articolo 6 prevede dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

I successivi articoli da 7 a 18 disciplinano i singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare, ai sensi dell'articolo 7, lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta.

L'articolo 8 prevede che lo Stato richiesto provveda a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione.

L'articolo 9 disciplina l'assunzione probatoria nello Stato richiesto mentre l'articolo 10 disciplina l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello

menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11).

La possibilità di comparizione mediante videoconferenza per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo tra gli Stati e compatibilmente con la legislazione vigente e la capacità tecnica delle Parti è disciplinata dall'articolo 12 mentre l'articolo 13 prevede che quando, ai sensi del precedente articolo, non sia possibile l'effettuazione della videoconferenza, la Parte richiedente ha facoltà di trasferire temporaneamente nella Parte richiedente una persona al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente.

L'articolo 14 dispone che le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

I successivi articoli 15 e 16 disciplinano la produzione di documenti, atti e cose, mentre l'articolo 17 le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato. Per quanto concerne gli accertamenti bancari e finanziari, è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).

L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione

di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati, l'articolo 20 prevede la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato; l'articolo 21 dispone lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale; e infine l'articolo 22 dispone la trasmissione di sentenze e di certificati penali. È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).

Ai sensi dell'articolo 24, le Parti si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.

L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). A fronte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.

L'articolo 26 disciplina la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica, l'articolo 27 le modalità di modifica del Trattato e l'articolo 28 reca le clausole finali (entrata in vigore, durata illimitata e cessazione) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

Con riferimento al contenuto del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, rammenta che lo stesso si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

In particolare, l'articolo 1 dispone che gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

L'articolo 2 prevede che, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espriare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione), in materia fiscale l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto differisca in tale materia dallo Stato richiedente.

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si inverte oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani. Costituisce, infine, motivo di rifiuto obbligatorio la circostanza che lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando, o se la concessione dell'estradizione possa compromettere la

sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della sua legislazione nazionale.

Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

L'estradizione del cittadino è disciplinata dall'articolo 5 che riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In base al principio *aut dedere aut iudicare*, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.

Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica alle Autorità centrali delle Parti, che sono per l'Italia il Ministero della giustizia e per il Kazakistan l'Ufficio del Procuratore Generale, presentando i requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.

Lo Stato richiesto, ai sensi dell'articolo 8, può richiedere informazioni supplementari, qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedente siano ritenute insufficienti per prendere una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine di 45 giorni, decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata.

L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.

L'articolo 10 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (*rule of speciality*) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. Salvo che in tali ultime ipotesi, l'articolo 11 precisa che anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.

Per i casi di urgenza l'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.

L'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. La mancata presa in consegna della persona estradata nel termine, da parte dello Stato richiedente, ne comporta la rimessione in libertà e costituisce, per lo Stato richiesto, possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto a un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato.

È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto

della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (articolo 15).

L'articolo 16 prevede la procedura semplificata di estradizione che viene adottata nei casi in cui l'interessato dichiara di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore.

L'articolo 17 contiene previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.

L'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

Le Parti s'impegnano a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altra Parte (articolo 22). Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).

L'articolo 24, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che do-

vrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati, fa presente che lo stesso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Evidenzia, infine, che il disegno di legge è accompagnato dalla relazione tecnica che quantifica l'onere complessivo dei due Trattati, e dall'Analisi tecnico-normativa (ATN) che rileva che il quadro normativo nel quale si inserisce il Trattato di assistenza giudiziaria penale con il Kazakistan è delineato dal seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

Relativamente al Trattato di estradizione, nell'ATN viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel contesto normativo vigente, delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e dagli articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

L'ATN evidenzia inoltre che l'Italia è parte della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300, di cui, tuttavia, il Governo del Kazakistan non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo di Forza Italia, atteso che per la prima volta vengono conclusi trattati in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria tra il nostro Paese e il Kazakistan.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

C. 1206 Costa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Costa A. C. 1206, recante «Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmis-

sione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati ».

Come anticipato nel titolo, l'articolo unico della proposta di legge in esame modifica l'articolo 315 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 3-bis e prevedendo che la sentenza di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza.

Segnala che l'iniziativa legislativa trae origine da un fenomeno allarmante, e troppo spesso trascurato, quello dei cittadini, sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, e poi successivamente dichiarati prosciolti da ogni accusa. Evidenzia a tale proposito che i numeri sono impressionanti: ogni anno circa mille cittadini sono risarciti dallo Stato per essere stati vittima di errori giudiziari; dai dati a disposizione le ordinanze emesse dal MEF a tale titolo sono state 1012 nel 2014, 1188 nel 2015, 1001 nel 2016, 1023 nel 2017 e 913 nel 2018; nel solo 2018 lo Stato ha pagato 47.976.056 euro a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione.

Rileva che ovviamente il dato del ristoro economico è solo sintomatico della gravità del fenomeno di cui si parla, nessuna somma potendo mai risarcire chi ingiustamente ha perso magari il lavoro, la famiglia, e comunque sempre la propria credibilità ed il proprio onore.

Evidenzia pertanto che la finalità della iniziativa legislativa in esame è proprio quella di agevolare la conoscenza delle stesse sentenze da parte degli organi che, in base a quanto già previsto dalla normativa vigente, devono valutare se l'applicazione della custodia cautelare sia avvenuta *contra legem* e sia stata determinata da una negligenza grave e inescusabile, tale da consentire l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato.

Ricorda a tale proposito che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati è promossa dal Ministro della giustizia (articolo 107 della Costituzione) e dal Pro-

curatore generale presso la Corte di cassazione, per essere decisa dal Consiglio superiore della magistratura (articolo 105 della Costituzione). In particolare, in base all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, — che ha introdotto una nuova regolamentazione del procedimento disciplinare — il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, entro un anno dalla notizia del fatto, mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone contestualmente comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Analogamente deve procedere il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare.

Ricorda inoltre che, in base all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato, tra gli altri, « l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile » (lettera gg). La disposizione precisa invece che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

Ritiene peraltro che per dare un significato più incisivo alla proposta di legge in esame sarebbe opportuno ampliare il perimetro della citata norma disciplinare, estendendola, quando si tratti di libertà personale, ad ogni fattispecie di colpa, che non sia lieve.

Quanto all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, ricorda che essa trova fondamento nei principi di inviolabilità della libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e di non colpevolezza sino

alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione), oltre che nella previsione dell'articolo 24 della Costituzione, che – al quarto comma – attribuisce al legislatore il compito di « determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari ». Più esplicitamente, l'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della Convenzione ha diritto a un indennizzo. In armonia con questi principi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, prevede agli articoli 314 e 315 una riparazione per l'ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare.

Ricorda che recentemente, con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è stato modificato l'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, di riforma delle misure cautelari, prevedendo che nella relazione che il Governo deve presentare annualmente al Parlamento sull'applicazione delle misure cautelari personali, debba altresì dare conto dei dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione pronunciate nell'anno precedente, « con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi ».

Segnala peraltro ai colleghi, ed anche al rappresentante del Governo, che fino ad oggi il Ministro non ha ancora adempiuto a questo obbligo di comunicazione: l'ultima relazione sullo stato di applicazione delle misure cautelari è infatti stata trasmessa l'8 maggio 2018 e contiene dati relativi all'anno 2017.

Catello VITIELLO (Misto), nel ritenere che l'iniziativa legislativa in esame rappresenti una battaglia di civiltà, evidenzia la sobrietà del proponente e del relatore, ben consapevoli della delicatezza del tema su cui si sta intervenendo. Ritiene comunque che sia indispensabile introdurre un ob-

bligo di conoscenza degli eventuali errori commessi dai magistrati, evidenziando peraltro la necessità di non lasciare lettera morta la riforma del 2015 in materia di misure cautelari. Rileva infatti l'esigenza che l'Italia si ponga in linea con i Paesi civili che, nella maggior parte dei casi, non prevedono il carcere preventivo, di cui non capiscono la necessità. Ribadisce in conclusione l'assoluta necessità di puntare sulla responsabilità concreta di chi sbaglia.

Cosimo Maria FERRI (PD), stigmatizza i toni della relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge del collega Costa, ritenendo non accettabile l'accusa rivolta ai magistrati di trattare gli imputati come numeri invece che come esseri umani. Rileva infatti che, come ben sa chi lavora nella giurisdizione, la situazione non è quella descritta, essendo la regola l'equilibrio, il buon senso e la centralità della persona. Nel condividere l'esigenza di intervenire a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, eliminando le sacche di inefficienza, ritiene tuttavia che il tenore della relazione illustrativa denoti la demagogia della proposta di legge, che è ben lontana dall'indagare le ragioni dei fenomeni e dal cercare soluzioni. Evidenzia infatti che, se si volesse fare un discorso serio, bisognerebbe invece avviare un'indagine conoscitiva, che consentisse di studiare attentamente la giurisprudenza disciplinare. Nel sottolineare che i magistrati che hanno sbagliato sono stati sanzionati, chiede di sapere quali e quanti siano i casi che al contrario non sono stati censurati. Nell'evidenziare piuttosto la necessità di incrementare i fondi a disposizione del Ministero della giustizia allo scopo di potenziare le ispezioni ordinarie, esprime la convinzione che una riflessione seria e compiuta richiederebbe l'audizione dei diversi soggetti competenti. Nello schierarsi per primo contro la detenzione *sine titulo*, ritiene più opportuno intervenire a rafforzare le garanzie effettive degli imputati, evidenziando il grave rischio di indebolire la giurisdizione e la credibilità della magistratura.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, con riferimento all'intervento del collega Ferri, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel definire le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento, potrà valutare anche l'opportunità di svolgere un'adeguata attività istruttoria.

Carmelo MICELI (PD), nell'intervenire a titolo personale, alla luce della propria esperienza professionale di avvocato, evidenzia in premessa l'impressione che la proposta in esame sia stata redatta a due mani, considerato che, mentre la relazione illustrativa ha toni eccessivi, l'unico articolo della proposta di legge ha una natura strettamente tecnica e assolutamente condivisibile. A tale proposito ricorda che il testo di legge in esame si limita a prevedere l'automatismo tra l'accertamento dell'ingiusta detenzione e la trasmissione della relativa sentenza all'organo competente in ambito disciplinare. Ritiene che se, al contrario, la proposta di legge avesse stabilito l'automatismo tra l'accertamento dell'ingiusta detenzione e la sanzione disciplinare si sarebbe determinata una giusta opposizione a tale misura. Nel rilevare l'esigenza di tutelare, oltre che la credibilità della magistratura, anche le libertà personali degli imputati, ritiene che il vero problema risieda nel fatto che il Parlamento è troppo fragile per intervenire in tema di separazione delle carriere. A tale proposito evidenzia infatti come le richieste spesso infondate dei pubblici ministeri in tema di misure cautelari siano avallate dall'organo giudicante senza alcuna valutazione critica. Pertanto, nell'esprimersi in senso favorevole sul contenuto della proposta di legge, non condivide invece il tenore della relazione illustrativa che appare oggettivamente eccessiva, puntando sui casi « limite » piuttosto che sui casi

« tipo » e che assomiglia piuttosto ad un « avvertimento » da parte di esponenti di una forza politica schieratasi ripetutamente contro la magistratura, il più delle volte a difesa del proprio *leader*.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) replica al collega Ferri, evidenziando che la proposta di legge in esame, lungi dal costituire una dichiarazione di colpevolezza dei magistrati a prescindere, riguarda l'obbligo di trasmissione delle sentenze di accertamento dell'ingiusta detenzione agli organi titolari dell'azione disciplinare, affinché possano svolgere le opportune valutazioni di competenza. Nel sottolineare che l'Italia è il Paese dell'Unione europea con il maggior numero di condannati, auspica la collaborazione di tutti i soggetti competenti, chiedendo da un lato che il Governo potenzi l'edilizia carceraria per farne un luogo di detenzione e non di pena, e dall'altro che la magistratura si impegni in un'accurata selezione dei soggetti più meritevoli. Condivide l'opinione del collega Miceli secondo cui il vero problema è rappresentato dalla sudditanza verso gli uffici della procura degli organi giudicanti, che non sottopongono ad alcuna valutazione critica le richieste di misure cautelari avanzate dal pubblico ministero. Sulla base di tali considerazioni, nel ricordare che fino a prova contraria i soggetti indagati ed imputati sono presunti innocenti, ritiene che il provvedimento in esame non si possa considerare rivoluzionario, limitandosi a formalizzare l'obbligo di trasmissione delle sentenze di accertamento dell'ingiusta detenzione.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00088 Quartapelle Procopio: Sul conflitto in Yemen.	
7-00115 Ehm: Sul conflitto in Yemen (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	59
7-00105 Delmastro Delle Vedove: Sul potenziamento del personale assegnato ai Consolati di Caracas e Maracaibo (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
7-00146 Delmastro Delle Vedove: Sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00161 Delmastro Delle Vedove: Sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 10.10.

**7-00088 Quartapelle Procopio:
Sul conflitto in Yemen.**

7-00115 Ehm: Sul conflitto in Yemen.
(*Discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che il 6 novembre scorso, come si evince dal Bollettino delle Giunte e delle Commissioni, ha avuto inizio la discussione della sola risoluzione n. 7-00088 a prima

firma della collega Quartapelle Procopio, che, nell'illustrare l'atto, aveva sottolineato l'opportunità di rinviare il voto al fine di acquisire gli orientamenti delle forze di maggioranza, nonché elementi conoscitivi sulle iniziative assunte da altri attori della scena internazionale, considerata l'esigenza condivisa di una iniziativa unitaria da parte dell'intera comunità internazionale.

Ricorda, inoltre, che nel corso della stessa seduta era stata preannunciata dal collega Formentini, a nome della maggioranza, la presentazione di una risoluzione mentre la collega Boldrini aveva chiesto una riformulazione del dispositivo della risoluzione n. 7-00088 nel senso di impegnare il Governo, nelle more di un accordo internazionale, al blocco della consegna di armi alle parti in conflitto, nonché la sospensione di nuove autorizzazioni alla vendita, considerata la drammatica situazione umanitaria e i gravissimi rischi cui è esposta ogni giorno la popolazione civile yemenita. Ritiene, peraltro, che la richiesta di riformulazione avanzata dalla collega

Boldrini sia stata recepita con la nuova formulazione della stessa risoluzione n. 7-00088 Quartapelle Procopio, come pubblicata il 27 marzo 2019.

Segnala anche che, il 27 novembre 2018, è stata presentata la risoluzione n. 7-00115 a prima firma della collega Ehm che, vertendo sulla medesima materia, sarà discussa congiuntamente.

Quanto agli approfondimenti istruttori già svolti, ricorda che, sul tema del conflitto yemenita, il 16 ottobre 2018, la Commissione ha svolto l'audizione informale di rappresentanti delle ong *Oxfam Italia*, *Save the Children*, *Amnesty International Italia* e *Rete disarmo* e che – in connessione con la risoluzione n. 7-00088 Quartapelle Procopio già in discussione – la Commissione, il 5 febbraio scorso, ha svolto l'incontro informale con l'onorevole Sebastien Nadot, deputato dell'Assemblea Nazionale francese, il quale ha promosso una Conferenza internazionale per la pace in Yemen, tenutasi a Parigi l'8 novembre 2018.

Ricorda, infine, che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono state deliberati ulteriori approfondimenti istruttori, tra i quali l'audizione informale della ong *Archivio Disarmo*.

Yana Chiara EHM, preliminarmente all'illustrazione della risoluzione a sua prima firma n. 7-00115, preannuncia la imminente presentazione di una riformulazione della stessa quale proposta di risoluzione unitaria delle forze di maggioranza. Chiede pertanto che la seduta sia rinviata al fine di disporre di un tempo congruo alla preparazione del testo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), illustrando la riformulazione della risoluzione a sua propria firma, segnala il nuovo punto del dispositivo relativo all'adozione di iniziative per sospendere la fornitura di armi ai Paesi coinvolti direttamente nel conflitto in Yemen, come già deciso da Germania, Olanda, Norvegia, Danimarca e

Finlandia e come in discussione in altri Parlamenti di Stati membri dell'Unione. Alla luce dell'intervento della collega Ehm, invita, quindi, i colleghi della maggioranza ad inserire un impegno analogo nella proposta di risoluzione in via di elaborazione considerato che la risoluzione n. 7-00115 Ehm, al momento, prevede, peraltro opportunamente, il blocco delle esportazioni di armi solo nei riguardi dell'Arabia Saudita mentre è noto che l'Italia esporti armi anche in altri Paesi coinvolti dal conflitto. L'ampliamento del dispositivo sarebbe coerente con l'obiettivo non già di penalizzare singoli Stati ma di sospendere la fornitura di armamenti a tutti i Paesi coinvolti nelle operazioni belliche in Yemen, in palese violazione del dettato della normativa vigente.

Laura BOLDRINI (LeU), ringraziando la collega Quartapelle Procopio per aver accolto nella risoluzione, come riformulata, la proposta di estendere anche ai contratti in essere la sospensione della fornitura di armi ai Paesi coinvolti direttamente nel conflitto in Yemen. Esprime quindi soddisfazione per la formulazione di un testo più equilibrato. Si associa all'invito della stessa collega Quartapelle Procopio affinché la risoluzione della collega Ehm, peraltro condivisibile, preveda nella versione riformulata un divieto all'esportazione di armi a tutti gli Stati coinvolti nella guerra, e non solo all'Arabia Saudita. Aggiunge che tra i vari Paesi verso cui esportiamo armamenti figurano gli emirati Arabi Uniti, Paese con il quale si realizza una negativa dinamica di triangolazione. Auspica pertanto che il dispositivo della risoluzione di maggioranza sia onnicomprensivo di tutti i Paesi coinvolti, nell'auspicio affinché la Commissione possa presto deliberare sugli atti in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e in considerazione degli approfondimenti istruttori da svolgere, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

7-00105 Delmastro Delle Vedove: Sul potenziamento del personale assegnato ai Consolati di Caracas e Maracaibo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione in titolo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando soprattutto la condizione di sofferenza in cui versa la comunità di connazionali residenti in Venezuela.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI, nel sottolineare che il rafforzamento dei servizi consolari rappresenta una priorità per il Governo, recepisce nella legge di bilancio per il 2019, che ha stanziato risorse per l'assunzione di personale all'estero, esprime parere favorevole sulla risoluzione in titolo, di cui il Governo condivide lo spirito, a condizione che il dispositivo sia riformulato sostituendo le parole: « per raddoppiare tempestivamente le unità di personale da assegnare ai » con le seguenti: « che continuino, sulla scia di quanto già fatto, a rafforzare il personale dei »; e sostituendo le parole: « del trasferimento temporaneo di personale già operativo » con le seguenti: « dell'invio in missioni di lunga durata del personale attualmente presso l'Amministrazione Centrale ovvero »; infine, sopprimendo le parole: « che abbia conoscenza della lingua spagnola ».

Simone BILLI (Lega), nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa del collega Delmastro Delle Vedove, chiede che in particolare sulla vicenda del Consolato di Maracaibo possano al più presto riferire alla Commissione le strutture apicali della Farnesina.

Marta GRANDE, *presidente*, rileva che la proposta del collega Billi potrà essere sottoposta alle valutazioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'imminente riunione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), esprimendo il sostegno del proprio gruppo alla risoluzione in titolo, preannuncia la presentazione di una risoluzione sulla tutela della comunità italo-venezuelana, che potrà ricomprendere anche la materia oggetto dell'atto in oggetto e di cui propone fin da ora l'abbinamento.

Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), associandosi agli apprezzamenti per l'iniziativa del collega Delmastro Delle Vedove, sottolinea la necessità di mantenere la situazione in Venezuela al centro del dibattito politico.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00146 Delmastro Delle Vedove: Sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela.

7-00161 Delmastro Delle Vedove: Sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che la discussione della risoluzione n. 7-00146 Delmastro Delle Vedove è stata avviata nella seduta del 22 gennaio scorso, in cui le colleghe Ehm per la maggioranza e Boldrini per il gruppo LeU avevano preannunciato la presentazione di un atto di indirizzo sulla medesima materia. Successivamente, il 24 gennaio scorso, il collega Delmastro Delle Vedove ha quindi presentato l'ulteriore risoluzione, la n. 7-00161 che, vertendo sulla medesima materia, sarà discussa congiuntamente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) precisa che la risoluzione n. 7-00146 a sua propria firma è da ritenersi assorbita e superata dalla risoluzione n. 7-00161, presentata il 20 febbraio 2019 al

fine di tenere conto degli ulteriori sviluppi della situazione in Venezuela. Fa, quindi, presente che in data odierna il Tribunale supremo di giustizia, controllato dal dittatore Maduro, ha disposto la revoca dell'immunità parlamentare per il presidente dell'Assemblea nazionale Guaidò, con ciò offrendo una nuova ragione di grave preoccupazione di fronte alla quale l'Italia dovrebbe cessare rispetto alla linea ambigua finora tenuta. Di fronte a questo ennesimo sfregio allo Stato di diritto, il Governo italiano dovrebbe assumere una posizione ferma ed inequivoca, anche sulla base della risoluzione approvata dal Parlamento europeo, con il voto favorevole degli europarlamentari della Lega, il 28 marzo, nella quale si denuncia l'attività di milizie paramilitari provenienti da Paesi terzi che si stanno addestrando con il chiaro scopo di ipotecare il percorso di pacificazione del Paese. Sul punto esprime profondo sgomento per quanto potrebbe avvenire in futuro in termini di spargimento di sangue se dovesse venire meno il consenso popolare residuo intorno al dittatore Maduro.

Nel ricordare il suo impegno fin dal gennaio di quest'anno e attraverso tutte le fasi della crisi affinché l'Italia si possa allineare alla posizione di tutti i Paesi liberi e democratici, sottolinea che attualmente in Venezuela trentuno bambini su mille muoiono, l'80 per cento di essi soffre per gravi disturbi legati alla malnutrizione, l'intera popolazione è privata dell'assistenza sanitaria di base ed è costretta ad affrontare l'esodo verso altri Paesi della regione: per queste ed altre ragioni, che si configurano come crimini contro l'umanità il dittatore Maduro è stato denunciato da diversi Stati alla Corte internazionale dell'Aja. Ricorda altresì che praticamente tutti i liberi governi degli Stati democratici hanno riconosciuto Guaidò come Presidente *ad interim* e invita l'Esecutivo italiano ad avere uno scatto di orgoglio, a non rendersi complice di una crudele repressione e a fare altrettanto, evitando compromessi al ribasso tra le forze di

maggioranza, confidando nel sottosegretario Picchi in ragione della sua specifica sensibilità sul tema.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI, ringraziando l'onorevole Delmastro Delle Vedove per l'iniziativa assunta, ricorda che l'impegno previsto nel dispositivo della risoluzione n. 7-00146 è stato, di fatto, attuato dal Governo, che non ha riconosciuto la legittimità del secondo mandato presidenziale di Maduro. Ricordando il contenuto della risoluzione n. 6-00047 a prima firma Sabrina De Carlo, approvata dall'Aula il 12 dicembre scorso, ribadisce che il Governo italiano intende continuare ad attivarsi affinché siano tutelati la sicurezza e gli interessi dei connazionali residenti in Venezuela e delle aziende italiane operanti nel Paese; ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede di UE, affinché sia affrontata con priorità l'emergenza umanitaria, e la crisi economica e sociale, garantendo il necessario flusso di aiuti nel rispetto del diritto internazionale; a condannare, con forza, ogni forma di violenza, repressione o conflitto armato in Venezuela; a sostenere gli sforzi diplomatici – anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali – al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere, credibili e in conformità con l'ordinamento costituzionale. Invita dunque la Commissione a presentare una risoluzione di contenuto analogo, aggiornata nelle premesse con le ultime evoluzioni della crisi venezuelana. Conclusivamente, esprime parere contrario sulla risoluzione n. 7-00161 Delmastro Delle Vedove.

Pino CABRAS (M5S) sottolinea che il Venezuela si trova sull'orlo di una guerra civile, che vede la contrapposizione tra due blocchi sociali, uno afferente a Maduro, l'altro a Guaidò, Evidenzia che la citata risoluzione approvata in Aula costituisce un utile punto di partenza per lavorare ad una mediazione tra le parti in causa, evitando pericolose forzature istituzionali che potrebbero far deflagrare il conflitto.

Rileva, inoltre, una sostanziale opacità nel modo in cui vengono riportate alcune notizie, in particolare quelle relative ai recenti, frequenti *black out* che, diversamente dalla vulgata comune, potrebbero essere imputati ad atti di sabotaggio contro il regime di Maduro.

Emilio CARELLI (M5S), esprimendo comprensione per la partecipazione emotiva e l'enfasi con cui il collega Delmastro Delle Vedove ha illustrato il contesto venezuelano, sottolinea l'efficacia della posizione assunta dal Governo italiano, che può oggi parlare con autorevolezza ad entrambe le parti, operando all'interno del Gruppo di contatto internazionale: a seguito dei primi incontri promossi da tale organismo, si è registrata una sostanziale apertura verso l'ipotesi di nuove elezioni presidenziali e parlamentari, nonché verso la possibilità di un ricorso ad un referendum consultivo ex articolo 70 della Costituzione venezuelana. In questo contesto, segnala che, secondo fonti diplomatiche accreditate, entro il 20 aprile il Gruppo di Quito dovrebbe lavorare ad una proposta per una missione tecnica che potrebbe andare incontro ad un *upgrade* politico. Ribadendo l'opportunità di non assumere posizioni troppo drastiche soprattutto in questa fase, che potrebbero mettere a rischio il processo negoziale, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla risoluzione n. 7-00161 Delmastro Delle Vedove.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) evidenzia che la contrapposizione tra blocchi sociali evocata dal collega Cabras rimanda ad una lettura di matrice marxista che, seppur affascinante sul piano letterario, è del tutto inadeguata a spiegare e soprattutto gestire la drammaticità della situazione politica e sociale del Venezuela in cui da una parte c'è un dittatore e dall'altra parte un popolo sofferente. Quanto alla sua enfasi emotiva, essa è naturale di fronte alla morte e alla sofferenza di innocenti che non riescono invece a scalfire lo stile paludato del Movimento 5 Stelle nella versione di forza politica di

maggioranza. Ritiene che la presunta autorevolezza degli esponenti del Movimento 5 Stelle andrebbe più utilmente spesa per indurre il regime di Maduro a impedire l'ingresso di gruppi paramilitari volti a destabilizzare il Paese, ad agevolare l'ingresso degli aiuti umanitari, a promuovere la liberazione dei prigionieri politici, nonché ad impedire la revoca dell'immunità parlamentare ai danni di Guaidò.

Emilio CARELLI (M5S), precisando che il termine « autorevolezza » era riferito all'azione del Governo italiano e non già al M5S, sottolinea che il dittatore Maduro controlla ancora l'esercito e gran parte del territorio e, dunque, questo fa di lui un interlocutore necessario per affrontare e risolvere la crisi in corso. Ricorda che il Governo stesso ha provveduto ad inviare in Venezuela, tramite la Croce Rossa, aiuti umanitari per un valore di due milioni di euro, a conferma della partecipazione, anche emotiva che il nostro Paese riserva alla vicenda del popolo venezuelano, anche per la presenza di una numerosa comunità di connazionali. Ribadisce, infine, l'impegno della maggioranza a sostenere l'attività del Gruppo di contatto, volta ad evitare spargimenti di sangue, impedire lo scoppio di una guerra civile e promuovere libere elezioni.

Ivan SCALFAROTTO (PD) sottolinea che l'oggettività dei fatti spazza via le buone intenzioni: evidenzia, infatti, che il Governo non ha riconosciuto Guaidò come presidente *ad interim* e, contestualmente, il Movimento 5 Stelle equipara le parti in conflitto, trascurando che da un lato c'è una brutale dittatura e, dall'altro, c'è una società civile che aspira alla libertà e alla democrazia. Osserva che la posizione della maggioranza è appiattita su quella di Russia, Cina e Turchia e contrasta palesemente con le scelte dei nostri alleati tradizionali, europei ed atlantici. Ricorda che gli onorevoli Di Stefano e Petrocelli, prima di assumere gli incarichi istituzionali attuali ma rappresentando già due autorevoli esponenti del M5S, di ritorno da una missione a Caracas hanno tessuto le lodi

del regime di Maduro: questa posizione appare davvero incomprensibile, considerando che Maduro ha notoriamente falsificato le elezioni presidenziali e annullato quelle parlamentari; ha rifiutato la mediazione del Papa; si è opposto ad ogni tentativo di pacificazione. Invitando la presidente Grande ad organizzare una missione in Venezuela, esprime, in mancanza di atti concreti da parte del Governo italiano, profonda solidarietà nei confronti del popolo venezuelano, che continua a non ricevere il dovuto sostegno dall'Italia.

Paolo FORMENTINI (Lega) ribadisce la condanna alla dittatura di Maduro e la vicinanza al popolo venezuelano e alla comunità di connazionali presenti nel Paese. Esprimendo apprezzamento per la posizione equilibrata del Governo italiano, condanna la revoca dell'immunità ai danni di Guaidò.

Pino CABRAS (M5S) precisando che non occorre essere marxisti per valutare l'importanza dei blocchi sociali nell'analisi delle vicende politiche, essendo sufficiente a tal riguardo la lettura di talune encicliche papali, evidenzia il rischio di rappresentare la situazione in Venezuela come una contrapposizione tra dittatura e po-

polo. Tale errore, peraltro già compiuto in Siria, rischia di esacerbare il conflitto anziché promuovere le condizioni per una pacificazione. Osserva, inoltre, che anche negli Stati Uniti autorevoli deputati e senatori esprimono riserve sull'efficacia del regime sanzionatorio contro il regime di Maduro e che, per garantire la necessaria terzietà e neutralità alle attività di assistenza, sarebbe opportuno veicolare gli aiuti umanitari con la mediazione dei fori multilaterali, anziché attraverso canali bilaterali discutibili.

Marta GRANDE, *presidente*, ricordando che la collega Boldrini ha preannunciato la presentazione di una risoluzione vertente sulla stessa materia, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	65
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622 Golinelli (Seguito esame e rinvio)	65
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	72
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)	73

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	67
7-00150 Corda: Sulle iniziative da assumere per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle attività addestrative svolte nei poligoni di tiro sardi (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00023)	67
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata)	74
7-00160 Del Monaco: Sull'attuazione del protocollo sanitario unico e certificazione sanitaria unica (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00024) .	70
ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

C. 622 Golinelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella giornata di venerdì 29 marzo, alle ore 15, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte, quindi, che sono state presentate tre proposte emendative, tutte ammissibili (*vedi allegato 1*).

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, formula parere contrario sull'emen-

damento Schullian 2.1 e parere favorevole sull'emendamento De Menech 4.1, purché riformulato nel senso di prevedere il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini da parte degli organi competenti per la promozione delle iniziative connesse alla Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

Infine formula parere contrario sull'articolo aggiuntivo Schullian 5.01, osservando che nella proposta di legge è già previsto, all'articolo 2, il rispetto degli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sottosegretario Angelo TOFALO formula parere conforme a quello del relatore.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 2.1

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Roger DE MENECH (PD) ritiene condivisibile la proposta di riformulazione avanzata dal relatore ed evidenzia che la finalità dell'emendamento a sua prima firma è proprio quella di dare risalto al coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

La Commissione approva l'emendamento De Menech 4.1 nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Renzo TONDO (Misto-NcI-USEI) rivolge un invito al relatore ed al Governo affinché vogliano riflettere sull'opportunità di riconoscere la particolarità delle pro-

vince autonome e delle regioni a statuto speciale e sull'esigenza di assicurare loro una maggiore flessibilità nell'ambito degli impegni organizzativi previsti dalla proposta di legge.

Salvatore DEIDDA (FdI) ritiene che il relatore abbia già sufficientemente chiarito come la proposta di legge rispetti le prerogative di tali enti locali e abbia fornito ampie spiegazioni delle motivazioni che hanno portato a formulare un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Schullian 5.01.

Ricorda, quindi, che di recente si sono verificati alcuni episodi deprecabili che vanno nella direzione di accentuare i sentimenti di separatismo anziché ricercare un'unione di tutto il Paese come, ad esempio, intende fare l'iniziativa legislativa in esame riconoscendo al Corpo degli alpini i giusti meriti per l'impegno assicurato anche in tempo di pace nel soccorso alle popolazioni colpite da gravi calamità naturali.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) ribadisce il pieno rispetto delle autonomie locali da parte dell'iniziativa legislativa e sottolinea come la proposta emendativa, ove approvata, potrebbe avere l'effetto di non permettere lo svolgimento in tutto il territorio nazionale di una festività civile.

Osserva, infine, che il provvedimento in esame, avendo rango di legge ordinaria, non potrebbe comunque porsi in contrasto con gli statuti delle regioni speciali e delle province autonome approvati con legge costituzionale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 5.01.

Gianluca RIZZO, *presidente*, essendo così concluso l'esame degli emendamenti presentati, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei prescritti pareri.

Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 9.55.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00150 Corda: **Sulle iniziative da assumere per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle attività addestrative svolte nei poligoni di tiro sardi.**

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00023).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2019.

Il sottosegretario Angelo TOFALO rivela che la regione Sardegna è, effettivamente, una tra le regioni italiane contraddistinte da una presenza militare nel territorio particolarmente radicata e frequente.

Evidenzia, quindi, come le questioni che attengono a specifici rapporti con la regione Sardegna e la loro soluzione rappresentino un obiettivo al quale la Difesa ha dedicato e continua a dedicare una particolare attenzione.

Ricorda, infatti, che con la firma del Protocollo di intesa del dicembre 2017 sono state individuate con chiarezza le misure di riequilibrio e di armonizzazione da perseguire nell'interesse dell'area e, soprattutto, delle comunità adiacenti.

Tali esigenze sono riconducibili alla riduzione dell'estensione dei poligoni, del

demanio militare e delle aree soggette a servitù militari, cioè quei territori che per quanto non adibiti a demanio, sono gravati da limitazioni alla libera fruizione. Inoltre, esse si estendono alla tutela ambientale, alla riconversione delle attività svolte nei poligoni, ad un più sostenibile impatto della presenza militare sulle prospettive di sviluppo dei territori ed al riavvio dei processi di dismissione dei beni militari in applicazione dell'articolo 14 dello Statuto sardo.

Segnala, quindi, che proprio nell'ottica di una maggiore condivisione dei beni della Difesa in favore della collettività, lo scorso 8 gennaio, presso il Ministero della difesa, si è tenuto un incontro tra il Ministro Trenta e il Presidente della Regione Sardegna Pigliaru, nel quale – in un clima di piena e reciproca collaborazione che ha riconfermato lo stretto legame che unisce la Difesa al territorio sardo – si è data esecuzione alla cessione anticipata della spiaggia di Porto Tramatzu.

La cessione di Porto Tramatzu rappresenta un punto d'incontro e di equilibrio tra esigenze locali e nazionali, cui si è pervenuti grazie a un modello di *governance* articolato in una cabina di regia a livello politico Difesa-Regione e in un tavolo tecnico con le parti interessate.

L'aver conseguito risultati positivi in tempi brevissimi, nonostante la complessità del problema, ha suggerito la formalizzazione di questo tipo di *governance* attraverso un accordo integrativo Difesa-Regione – allo stato, in fase di perfezionamento – che sarà lo strumento per affrontare in modo sistemico anche gli altri punti dell'Intesa.

Osserva, dunque, che l'Accordo integrativo costituirà un riferimento anche per le altre Regioni italiane, dove è significativa la presenza di infrastrutture e di assetti della Difesa, con l'obiettivo di integrare le diverse iniziative, per ottenere un tangibile valore aggiunto per il Paese.

Per quanto concerne, più in particolare, gli aspetti riconducibili alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente, fa presente che le attività addestrative all'interno dei poligoni si svolgono

ritualmente nel pieno rispetto sia della normativa ambientale, sia delle procedure volte a garantire la sicurezza del personale che vi opera e dell'intera collettività.

Sottolinea che, già da tempo, la Difesa ha avviato una serie di iniziative per controllare e censire con precisione tutto il materiale utilizzato presso i poligoni e che, da oltre un decennio, il Dicastero ha intrapreso anche un sistematico controllo ambientale delle aree impiegate per attività addestrative, avviando la caratterizzazione dei territori utilizzati, il monitoraggio, la messa in sicurezza e, ove ritenute necessarie, le relative bonifiche. Queste attività vengono svolte in diretto e costante coordinamento con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, la Regione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), mediante specifiche Conferenze dei Servizi.

Inoltre, il 18 giugno 2015 è stato siglato un Protocollo d'intesa per la Tutela Ambientale e Attività Esercitative Militari che impegna i dicasteri della difesa e dell'ambiente ad una reciproca collaborazione per la redazione e l'implementazione dei protocolli ambientali connessi alle attività esercitative.

Pertanto, l'Amministrazione, pur rispettosa delle esigenze addestrative della Difesa, è impegnata in un consolidamento sistemico delle attività di controllo e di tutela del territorio sardo, in piena e continua sinergia con le altre amministrazioni interessate.

Ciò premesso, fa presente che la parte dispositiva della risoluzione che contempla l'impegno per il Governo ad adottare concrete iniziative dirette all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei dati relativi alle attività addestrative svolte nei poligoni e basi militari situati sul territorio sardo e all'istituzione di osservatori ambientali è già pienamente attuata dai Comandanti dei Poligoni.

Inoltre, sottolinea come l'Esercito italiano abbia recentemente adottato specifiche procedure relative alla gestione dei rifiuti speciali derivanti dalle esercitazioni

a fuoco presso i poligoni di Forza armata (tra cui quelli sardi), per una omogenea tracciabilità dei suddetti materiali.

Per quanto attiene poi alla seconda parte del primo impegno, ricorda come la materia sia disciplinata dall'articolo 241-bis, comma 4-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce la costituzione degli osservatori ambientali come competenza esclusiva di carattere regionale. Ciononostante, il Governo esprime parere favorevole, auspicando che detti osservatori, oltre a promuovere un'ampia sinergia tra i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela ambientale del territorio, si identifichino quale organi di tipo consultivo per la definizione delle misure tese a garantire la compatibilità delle attività addestrative con gli obiettivi di conservazione floro-faunistica.

Segnala che anche con riguardo al secondo impegno, volto ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per garantire la tutela del diritto alla salute dei militari e dei cittadini residenti in prossimità dei poligoni, lo stesso risulta, di fatto, già accolto.

Infatti, la tutela della salute dei militari e dei cittadini residenti in prossimità dei poligoni costituisce, da sempre, un obiettivo primario del Dicastero ed è possibile dare assicurazione ai proponenti dell'atto di indirizzo sul fatto che le attività presso i poligoni si svolgono nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Riferisce, inoltre, che è previsto un piano di monitoraggio permanente di tutti i poligoni dell'Esercito, i cui esiti saranno inviati ai costituenti osservatori ambientali per la definizione, congiuntamente agli organi territoriali competenti in materia di salute e ambiente, di eventuali misure specifiche atte a preservare la salute degli operatori e della cittadinanza e ridurre gli impatti sul territorio.

Passando al terzo impegno, che è finalizzato ad adottare iniziative a garanzia del tempestivo e sistematico adempimento dell'obbligo di recupero dei residui del munizionamento impiegato nel corso delle esercitazioni, grazie anche all'impiego di risorse messe a disposi-

zione dalla Difesa, osserva che grazie all'impiego dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ora possibile soddisfare, in maniera più puntuale e sistematica, l'adempimento degli obblighi di recupero dei residuati di munizionamento utilizzato nel corso delle esercitazioni e, pertanto, manifesta la disponibilità ad accogliere pienamente quest'ultimo.

Infine, evidenzia che le Forze armate pongono in essere da sempre, al termine di ogni singola esercitazione, operazioni di recupero immediato di tali residuati, facendo periodicamente ricorso a cicli di pulizia straordinaria, impiegando le risorse finanziarie a disposizione e, laddove possibile, impiegando in maniera congiunta mezzi e personale militare.

Emanuela CORDA (M5S) considera rassicuranti le parole del rappresentante del Governo ed auspica che possa esserci un seguito favorevole rispetto agli impegni considerati ricevibili.

Propone, quindi, una riformulazione dell'atto di indirizzo finalizzata ad espungere il secondo impegno, in quanto già accolto, a modificare il primo impegno alla luce delle considerazioni illustrate dal rappresentante del Governo, mantenendo invece invariato il terzo impegno.

Evidenzia quindi come il tema del peso delle servitù militari nella regione Sardegna abbia a lungo risentito delle difficoltà legate all'esigenza di far rispettare accordi che prevedono il coinvolgimento di molteplici soggetti istituzionali e manifesta apprezzamento per la disponibilità del dicastero della Difesa nell'affrontare la problematica con spirito costruttivo.

Sottolinea come in Sardegna siano presenti tre dei più importanti poligoni militari d'Europa e come l'isola sopporti oltre il 60 per cento del peso delle servitù militari a livello nazionale.

Auspica, pertanto, che i lavori di bonifica previsti dalla risoluzione possano essere svolti con serietà e in tempi rapidi.

Salvatore DEIDDA (Fdi) osserva come dall'intervento del rappresentante del Go-

verno emerga che la Sardegna non è affatto una terra deturpata dallo svolgimento delle esercitazioni militari.

Sui poligoni, che sono di proprietà della Difesa e non servitù militari, c'è un'attenzione particolare da parte del dicastero che svolge controlli rigorosi ed effettua le necessarie bonifiche per salvaguardare la tutela dell'ambiente.

Sottolinea come spesso sia stata dipinta un'immagine distorta dell'isola che ha danneggiato le attività economiche e il turismo ed auspica, dunque, che a seguito del dibattito possa essere diramato un messaggio forte e chiaro sulle condizioni ottimali dello stato dell'ambiente in Sardegna.

Conclude segnalando che la Difesa ha sempre provveduto ad effettuare i necessari interventi di bonifica senza mai omettere i propri doveri e con assoluto rispetto del territorio.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) constata come la Difesa abbia già messo in campo tutte le necessarie iniziative per garantire la tutela dell'ambiente e della salute nelle aree ove si svolgono esercitazioni delle nostre Forze armate e osserva che, in alcuni casi, si evidenziano addirittura livelli di inquinamento inferiori a quelli registrati nelle zone non soggette a vincoli e servitù militari.

Fa presente, inoltre, che la presenza militare in Sardegna ha rappresentato un'occasione per risollevare l'economia di aree depresse e ha consentito di salvaguardare dalla speculazione edilizia aree paesaggistiche uniche in Europa.

Emanuela CORDA (M5S) rintraccia fondamenti di verità nelle osservazioni svolte dai colleghi, ma sottolinea come, nonostante l'impegno profuso dal Governo, il lavoro da fare sia ancora molto e i problemi non siano stati tutti risolti.

Rammenta, infatti, come il poligono di Salto di Quirra sia stato in passato teatro di esercitazioni sperimentali, svolte anche

a livello internazionale, e per tale ragione ritiene importante mantenere alta l'attenzione sul tema.

Il sottosegretario Angelo TOFALO esprime parere favorevole sul testo riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata (*vedi allegato 3*).

7-00160 Del Monaco: Sull'attuazione del protocollo sanitario unico e certificazione sanitaria unica.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00024*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta del 19 marzo 2019.

Il sottosegretario Angelo TOFALO osserva come il Protocollo Sanitario Unico e la Certificazione Sanitaria Unica siano finalizzati alla semplificazione e all'omogeneizzazione interforze, sia in relazione alla documentazione che i candidati devono esibire per la partecipazione ai concorsi nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, sia riguardo alla certificazione di idoneità sanitaria per l'arruolamento, che avrà validità annuale.

Sottolinea, quindi, che stanti le finalità del provvedimento, strumentali al contenimento dei costi a carico dei candidati e della Difesa, nonché alla standardizzazione e semplificazione delle procedure concorsuali, la sua estensione ai concorsi di tutte le categorie di personale, è stata già condivisa in ambito interforze.

In tale ottica, il Ministero ha applicato, per l'anno in corso, con carattere sperimentale, il Protocollo e la Certificazione in questione a tutti i bandi emanati per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate. Pertanto, al termine della opportuna fase di sperimentazione limitata ai citati reclutamenti, qualora gli esiti ne siano favore-

voli, il Protocollo e la Certificazione in questione saranno estesi a tutti i concorsi nelle Forze armate.

L'auspicabile estensione del provvedimento anche all'Arma dei carabinieri – sinora non coinvolti nei gruppi di lavoro all'uopo istituiti, in quanto indirizzati esclusivamente al reclutamento del VFP1 – necessita di specifico approfondimento tecnico, al fine di valutare la rispondenza delle procedure attualmente in essere per le Forze armate con le esigenze specifiche dei Carabinieri. Infatti, la peculiarità connessa con la qualifica di agente di pubblica sicurezza comporta, al momento, una differente valutazione della idoneità psicofisica.

Alla luce delle considerazioni fatte in premessa, ritiene che l'estensione a tutti i concorsi delle Forze armate rappresenterà, previa positiva valutazione dell'efficacia del provvedimento, che si avrà all'esito delle citate procedure concorsuali in atto, la naturale evoluzione del progetto inerente all'introduzione del Protocollo Sanitario Unico e della Certificazione Sanitaria Unica. Per quanto attiene in particolare all'Arma dei carabinieri, all'esito dell'approfondimento tecnico poc'anzi richiamato – e attualmente ancora *in itinere* – si potranno fornire elementi in merito all'applicabilità della procedura sanitaria in parola anche all'Arma.

Conclude manifestando la disponibilità del Governo ad accogliere una riformulazione dell'atto di indirizzo che vada nella direzione indicata.

Antonio DEL MONACO (M5S) propone di riformulare la parte dispositiva della sua risoluzione impegnando il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative per introdurre, all'esito della fase sperimentale in atto, e qualora favorevole, i sopra indicati Protocollo Sanitario Unico e Certificazione Sanitaria Unica, di validità annuale, anche in tutti gli altri concorsi per l'accesso ad Esercito, Marina e Aeronautica, in maniera paritetica in base ai diversi profili da

selezionare (VFP, sottufficiali e ufficiali), promuovendone l'estensione all'Arma dei Carabinieri una volta accertatane la compatibilità con i peculiari parametri di valutazione interni all'Arma, in ragione della particolare qualifica che i candidati, qualora idonei alle procedure selettive, andrebbero a ricoprire.

Il sottosegretario Angelo TOFALO esprime parere favorevole sul testo riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 10.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino (C. 622 Golinelli).**EMENDAMENTI**

Art. 2.

Al comma 1, sostituire parole: promuovono e organizzano con le seguenti: possono promuovere e organizzare.

2. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Art. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della difesa stabilisce le direttive per il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e cul-

turale che riveste la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

4. 1. De Menech.

Art. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino (C. 622 Golinelli).

EMENDAMENTO APPROVATO

Art. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli organi competenti di cui all'articolo 2 prevedono, ove possibile, il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini nella promozione delle iniziative di cui al medesimo articolo.

4. 1. *(Nuova formulazione)* De Menech.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00150 Corda: Sulle iniziative da assumere per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle attività addestrative svolte nei poligoni di tiro sardi.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La IV Commissione,

premesso che:

il 18 dicembre 2017 è stato stipulato tra la regione Sardegna e il Ministero della difesa un protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività militari presenti nel territorio della regione. Tale intesa è il frutto di un dialogo avviato già nel 2014 al fine di individuare le possibili e necessarie misure di riduzione delle limitazioni derivanti dall'utilizzo del territorio regionale per le finalità addestrative della difesa;

è ampiamente riconosciuta la particolare situazione dell'isola che presenta sul proprio territorio la più alta percentuale di servitù militari rispetto all'intero territorio nazionale ed è evidente la necessità di procedere ad un riequilibrio e alla riorganizzazione delle servitù e delle attività militari;

rispettando il principio costituzionale di tutela della salute e dell'ambiente, è stata riconosciuta la necessità del superamento delle criticità di carattere ambientale e sanitarie nelle aree interessate da intense attività militari;

l'accordo Stato-regione ha previsto, tra i principali obiettivi, l'istituzione di osservatori ambientali indipendenti, afferenti al sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa), situati presso poligoni basi militari e aree addestrative,

per monitorare, dal punto di vista ambientale e sanitario, le attività che in essi si svolgono;

l'accordo Stato-regione rappresenta un passo avanti nel controllo dell'impatto ambientale dei poligoni, rispetto ad una presunta aumentata attenzione sulle conseguenze ambientali e sanitarie, accertate dalle analisi svolte in questi anni, che si ripercuotono sulla qualità della vita dei cittadini sardi e sull'ambiente circostante;

vista la persistente inerzia della politica locale e regionale,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative affinché gli osservatori ambientali si identifichino quali organi di tipo consultivo per la definizione delle misure tese a garantire la compatibilità delle attività addestrative con gli obiettivi di conservazione floro-faunistica;

ad adottare iniziative a garanzia del tempestivo e sistematico adempimento dell'obbligo di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nel corso delle esercitazioni, grazie anche all'impiego di risorse messe a disposizione dalla difesa.

(8-00023) « Corda, Rizzo, Aresta, Chiazese, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Gubitosa, Iorio, Iovino, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi ».

ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00160 Del Monaco: Sull'attuazione del protocollo sanitario unico e certificazione sanitaria unica.

RISOLUZIONE APPROVATA

La IV Commissione,

premessi che:

in data 10 ottobre 2018, lo Stato Maggiore della Difesa, con f. n. 157223/2018, ha approvato la scheda tecnica di sintesi per l'attuazione del protocollo sanitario unico e della certificazione sanitaria unica da introdurre nei concorsi per il reclutamento dei VFP1, al fine di ridurre le spese mediche a carico dei candidati che presentino domanda per più di una Forza armata;

il protocollo sanitario unico si prefigge l'obiettivo di rendere il più possibile omogenea tra le diverse Forze armate la tipologia degli accertamenti di natura psico-fisica richiesti ai candidati nei bandi di concorso per VFP1, al fine di ottenere l'idoneità al reclutamento. I diversi certificati elencati nel Protocollo andranno presentati alla commissione medica solo nei casi in cui il candidato non sia in possesso della certificazione sanitaria unica o la stessa non sia più valida o il profilo sanitario del candidato vada ridefinito; inoltre ciascuna Forza armata in aggiunta all'elenco delle certificazioni di base contenute nel protocollo potrà richiedere ulteriori esami integrativi per peculiari esigenze di selezione e reclutamento o prevedere la ripetizione di test o esami diagnostici che necessitano di un aggiornamento in fase selettiva, come ad esempio il test di gravidanza per i candidati di sesso femminile;

la certificazione sanitaria unica è un'attestazione rilasciata al candidato dai centri di selezione al termine delle attività

selettive e certifica proprio l'idoneità sanitaria per il reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare ed è valida e presentabile presso qualsiasi centro di selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio;

in data 27 novembre 2018, il Ministero della difesa ha indetto il reclutamento nell'Esercito di 8.000 VFP1 per l'anno 2019, con decreto n. 682183/2018 che, all'articolo 10, commi 6 e 7, prevede, per la prima volta, l'introduzione in una procedura concorsuale per l'accesso nelle Forze armate dei suddetti protocollo e certificazione sanitaria unica;

l'estensione di tali procedure anche agli altri concorsi per l'accesso all'Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri garantirebbe una riduzione dei costi sia a carico dei candidati sia a carico dell'amministrazione della Difesa e una velocizzazione delle procedure concorsuali e potrebbe costituire un primo passo verso il processo di interforzizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per introdurre, all'esito della fase sperimentale in atto, e qualora favorevole, i sopra indicati Protocollo Sanitario Unico e Certificazione Sanitaria Unica, di validità annuale, anche in tutti gli altri concorsi per l'accesso ad Esercito, Marina

e Aeronautica, in maniera paritetica in base ai diversi profili da selezionare (VFP, sottufficiali e ufficiali), promuovendone l'estensione all'Arma dei Carabinieri una volta accertatane la compatibilità con i peculiari parametri di valutazione interni all'Arma, in ragione della particolare qualifica che i candidati, qualora

idonei alle procedure selettive, andrebbero a ricoprire.

(8-00024) « Del Monaco, Corda, Rizzo, Aresta, Chiazzese, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Gubitosa, Iorio, Iovino, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. C. 1538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	86

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019. Doc. LIX n. 1 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	88
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana. C. 977 Germanà (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
ERRATA CORRIGE	91

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, reca interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica di passaggio riferita al testo trasmesso dal Senato, che aggiorna il contenuto di quella relativa al testo originario (AS 920) alla luce delle modifiche e delle integrazioni introdotte da quel ramo del Parlamento.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito alla verifica delle quantificazioni segnala quanto segue.

In ordine all'articolo 1, recante Istituzione del Nucleo della Concretezza, evidenzia che la norma istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica una struttura – il Nucleo della concretezza – con il compito di verificare lo stato di attuazione del Piano triennale per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Tale struttura viene dotata di 53 unità di personale, 23 delle quali, compresi un dirigente generale e due dirigenti non generali, sono individuate con procedura di mobilità interna e provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Per il reclutamento delle restanti 30 unità di personale, ripartite in specifiche qualifiche individuate dalla norma, è previsto un concorso pubblico per titoli ed esami. Osserva che gli oneri determinati dalla disposizione vengono indicati, al comma 2, in misura pari a euro 4.153.160 a decorrere dal 2019 e che la relazione tecnica ripartisce i suddetti oneri in una componente riferita alle spese di personale (3.775.600 euro) e in una componente relativa alle spese di funzionamento (377.560 euro, pari al 10 per cento dell'onere di personale a decorrere dal medesimo esercizio).

Con riguardo alla componente d'oneri relativa alle spese di personale, pur rilevando che l'onere è definito come limite di spesa a fronte di un numero di assunzioni individuate in misura fissa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei dati e degli elementi utilizzati a tal fine dalla relazione tecnica.

Prende atto, inoltre, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, rilevando, peraltro, che la relazione tecnica, come già evidenziato, riferisce che gli oneri di funzionamento sono stati stimati in misura pari al 10 per cento dell'onere di personale, senza fornire indicazioni sui parametri e i criteri adottati in tale stima: a tale riguardo reputa opportuno un chiarimento.

In merito ai profili di copertura, segnala che il comma 2 del nuovo articolo 60-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 fa fronte agli oneri di personale e di funzionamento connessi all'istituendo Nucleo della Concretezza, in misura pari a euro 4.153.160 a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Rileva inoltre che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni da quest'ultimo recate si applichino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla legislazione vigente.

A tale riguardo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il predetto comma 2 quale novella al testo del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo al suo interno un nuovo articolo 60-*quinquies* del seguente tenore: « Art. 60-*quinquies*. 1. Fermo restando

quanto previsto dall'articolo 60-*quater*, le disposizioni di cui agli articoli 60-*bis* e 60-*ter* si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni».

Osserva che, in questo modo, si inserirebbe direttamente nel testo del decreto legislativo n. 165 del 2001 una norma volta a precisare il particolare regime derogatorio, anche sotto il profilo finanziario, di alcune disposizioni applicabili ad alcune tipologie di enti, nell'ambito del più vasto comparto delle pubbliche amministrazioni.

Con riguardo all'articolo 2, concernente Misure per il contrasto dell'assenteismo, evidenzia preliminarmente che le norme prevedono l'introduzione generalizzata di sistemi di verifica biometrica dell'identità del personale e di videosorveglianza per tutti i dipendenti – compresi i dirigenti – delle pubbliche amministrazioni, esclusi quelli in regime di diritto pubblico, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. L'introduzione di tali sistemi viene espressamente disposta « ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto delle risorse del fondo di cui al comma 5 » che viene dotato dalla medesima disposizione di 35 milioni di euro per il 2019. Inoltre, è disposto che per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 le pubbliche amministrazioni si avvalgano, senza nuovi oneri e nell'ambito delle risorse disponibili, dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero dell'economia in via obbligatoria o facoltativa a seconda dell'utilizzo o meno da parte delle stesse dei servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, osserva in primo luogo che la norma, da un lato, reca una pre-

visione di invarianza, dall'altro limita gli effetti finanziari della stessa alle risorse di un fondo istituito dal successivo comma 5 con una dotazione di 35 milioni per il 2019. Ritiene che andrebbe quindi in primo luogo precisato se detta dotazione corrisponda all'onere stimato in relazione alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione del comma 1. A tal fine, andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziare tendendo conto che gli adempimenti previsti dal comma 1 appaiono di carattere obbligatorio. In particolare, andrebbe stimato il numero di unità da acquisire, il relativo costo unitario e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali da destinare a regime per il funzionamento dei sistemi, nonché la sostenibilità da parte del sistema « NoiPA » dell'implementazione delle nuove funzioni tecnologiche previste.

In merito ai profili di copertura, segnala che il comma 6 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dalla istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo volto a finanziare l'introduzione nelle pubbliche amministrazioni di sistemi di identificazione biometrica dei dipendenti e di videosorveglianza degli accessi, con una dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 3 del testo trasmesso dal Senato, soppresso nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito alla Camera, riguardante il trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all'articolo 3, relativo ad Assunzioni e ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, evidenzia che la norma conferma la vigente disciplina del *turn over* nelle amministrazioni

statali e dispone talune modifiche ed integrazioni di carattere procedurale alle modalità di reclutamento del personale nelle medesime amministrazioni. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che le disposizioni in riferimento, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari e sono finalizzate ad una semplificazione amministrativa. Con riguardo specifico al comma 3, secondo periodo, evidenzia che la norma consente, a decorrere dal 2019, il cumulo per finalità assunzionali delle risorse relative alle economie già maturate in seguito alle cessazioni di personale riferite ad un periodo non superiore a cinque anni, a fronte di tre anni previsti dalla vigente normativa. Sul punto, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, osserva che per effetto della disposizione si determina un incremento dei *budget* assunzionali utilizzabili, in ragione del cumulo di quelli non utilizzati nei cinque anni precedenti: ciò appare suscettibile di determinare effetti in particolare sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. In proposito considera necessario un chiarimento.

Con riguardo alle disposizioni introdotte dalle Commissioni di merito, rappresenta che il comma 7 prevede l'istituzione e la gestione presso il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Portale del reclutamento concorsuale del personale delle pubbliche amministrazioni. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.

Con riguardo al comma 13, ritiene che andrebbe in primo luogo chiarito il contenuto normativo della deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, tenendo conto che l'applicazione di tale previsione dovrebbe essere esaurita al 31 dicembre 2017, come risulta dall'ultima proroga introdotta con il decreto-legge n. 244 del 2016. Inoltre, pur prendendo atto della

clausola di invarianza, osserva che andrebbero forniti elementi più puntuali volti a verificare i criteri e i dati che consentono di prevedere l'aggiornamento dei compensi rispettando l'assunzione di neutralità finanziaria.

Con riferimento al comma 14, che deroga alla disciplina dell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di commissione esaminatrice di concorso pubblico, osserva che la disposizione appare suscettibile di comportare incrementi delle retribuzioni dirigenziali con possibili profili di onerosità. In proposito considera necessario un chiarimento.

Con riguardo al comma 15, che istituisce l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, segnala che esso appare suscettibile di determinare nuovi oneri che andrebbero quantificati indicando le risorse con le quali farvi fronte.

Per quel che attiene all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore pubblico e quello privato, non formula osservazioni.

A proposito dell'articolo 5, recante disposizioni in materia di buoni pasto, evidenzia preliminarmente che la disposizione è finalizzata a disciplinare gli effetti determinati dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip Spa, di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti. In particolare viene prevista la restituzione dei buoni, maturati e non spesi, e la loro sostituzione con altri di corrispondente valore nominale, nonché il recupero dei crediti delle pubbliche amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, mediante escussione della cauzione definitiva con riassegnazione delle somme recuperate alle medesime pubbliche amministrazioni. Per tali fini viene istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2019, ad integrazione dell'importo delle cauzioni che saranno escusse nella misura di 17 milioni secondo quanto riferisce la relazione tecnica.

Al riguardo, prende atto degli elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame presso il Senato, volti a suffragare l'assunzione di effettiva possibilità di recupero dei crediti vantati, nonché dell'affermazione della relazione tecnica secondo la quale il fabbisogno complessivo ammonta a 20 milioni.

Per quanto concerne l'introduzione di polizze fideiussorie in favore degli esercizi convenzionati nel settore dei buoni pasto, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura, segnala che il comma 4 dell'articolo 5 fa fronte agli oneri derivanti dalla istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo volto a finanziare l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di buoni pasto sostitutivi, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Infine, con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni finali, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in titolo non è corredato di relazione tecnica. Rileva che, ai fini della valutazione degli effetti finanziari, appare comunque possibile utilizzare le risultanze dell'esame parlamentare svolto nella scorsa legislatura.

Fa infatti presente che il testo riproduce il disegno di legge C. 4303 della XVII legislatura, corredato di relazione tecnica, che è stato approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha tuttavia concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.

In merito ai profili di quantificazione, analogamente a quanto osservato con riferimento all'analogo disegno di legge presentato nella XVII legislatura, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la sostenibilità delle spese per la partecipazione al Comitato di *follow-up* nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio.

Andrebbe altresì confermata la sostenibilità degli impegni riguardanti la cooperazione internazionale tra gli Stati a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che l'Agenzia delle dogane provvederà alla partecipazione al Comitato di *follow-up*, di cui all'articolo 30 della Convenzione in oggetto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il cui ammontare è complessivamente definito nella convenzione stipulata annualmente con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 300 del 1999.

Precisa altresì che le finalità investigative e processuali previste dall'articolo 26 della Convenzione in esame potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso gli strumenti di cooperazione internazionale

già contemplati dalle disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali tra gli Stati in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, che risultano in linea con quelle recate dalla Convenzione oggetto del presente disegno di legge di ratifica.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1638 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Agenzia delle dogane provvederà alla partecipazione al Comitato di *follow-up*, di cui all'articolo 30 della Convenzione in oggetto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il cui ammontare è complessivamente definito nella convenzione stipulata annualmente con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 300 del 1999;

le finalità investigative e processuali previste dall'articolo 26 della Convenzione in esame potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso gli strumenti di cooperazione internazionale già contemplati dalle disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali tra gli Stati in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, che risultano in linea con quelle recate dalla Convenzione oggetto del presente disegno di legge di ratifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

C. 1681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, approvato con modifiche in prima lettura al Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. Rileva che il testo originario del provvedimento (AS 997) è corredato di relazione tecnica.

Evidenzia che non risulta pervenuta la relazione tecnica di passaggio – riferita al testo trasmesso dal Senato (AC 1681) – che aggiorna il contenuto di quella relativa al testo originario (AS 997) alla luce delle modifiche e delle integrazioni introdotte dal Senato. Precisa che le modifiche apportate al testo riguardano esclusivamente l'articolo 3, concernente la copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato che gli oneri recati dal provvedimento in esame sono configurati come limite massimo di spesa e tenuto conto delle stime fornite dall'Agenzia del demanio nonché degli ulteriori elementi forniti dalla relazione tecnica. In merito al profilo temporale degli oneri, che nel testo in esame e nella relazione tecnica decorrono dal 2018, ritiene necessario acquisire una conferma della tempistica preventivata per

le spese in conto capitale tenuto conto della presumibile entrata in vigore nel 2019 con il conseguente slittamento dell'inizio previsto dei lavori.

In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica attraverso le seguenti modalità:

quanto a 3 milioni di euro per il 2018, a 6,8 milioni di euro per il 2019 e a 20 milioni di euro per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia (cap. 7258 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale);

quanto ad euro 750.000 per il 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020;

quanto ad euro 750.000 per il 2019 e a 8,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Al riguardo, per quanto concerne il ricorso al Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, pur rilevando che esso sembra recare le occorrenti risorse finanziarie, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che il suo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo, anche in considerazione dell'integrale impiego delle risorse stanziare per l'anno 2022, disposto dal provvedimento in esame.

Non ha, invece, osservazioni da formulare rispetto alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, posto che quest'ultimo reca le necessarie disponibilità.

Inoltre, con specifico riguardo all'onere di 3,75 milioni di euro imputato sull'annualità 2018 ed alla relativa copertura finanziaria, rappresenta che il provvedimento in esame risulta iscritto nell'elenco degli slittamenti trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. In particolare, rammenta che in base a tale ultima disposizione – nel caso precipuo di spese corrispondenti ad obblighi internazionali – la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui la stessa si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Per quanto riguarda, infine, l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari ad euro 1.050.000 a decorrere dal 2027, segnala che esso, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi di carattere « annuo ».

La Viceministra Laura CASTELLI (M5S) chiarisce che, con riferimento alle spese in conto capitale, gli effetti finanziari conseguenti all'eventuale differimento dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Palazzo Buontalenti sarebbero comunque automaticamente considerati nel quadro degli slittamenti di copertura, come risultanti dall'apposito elenco predisposto ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nel quale rientra anche il provvedimento in esame. Assicura inoltre che l'utilizzo del Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, impiegato a copertura di quota parte degli oneri del presente provvedimento, non è comunque suscettibile di

pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, nel rilevare che l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari ad euro 1.050.000 a decorrere dal 2027, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, debba comunque intendersi a carattere « annuo », preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1681 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle spese in conto capitale, gli effetti finanziari conseguenti all'eventuale differimento dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Palazzo Buontalenti sarebbero comunque automaticamente considerati nel quadro degli slittamenti di copertura, come risultanti dall'apposito elenco predisposto ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nel quale rientra anche il provvedimento in esame;

l'utilizzo del Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, impiegato a copertura di quota parte degli oneri del presente provvedimento, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo;

ritenuto che l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari ad euro 1.050.000 a decorrere dal 2027, pur in mancanza di

una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere « annuo »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame ripropone, sia pure parzialmente, il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura (C. 4609), il cui *iter* non è stato concluso a causa dello scioglimento delle Camere. Rileva inoltre che nella presente legislatura, nel corso dell'esame presso il Senato (S. 960) il Governo ha presentato una relazione tecnica.

In merito alle esenzioni previste dall'articolo 15, sezione 22, lettera *b*), osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio utili per la verifica dell'onere, indicato complessivamente in misura pari a 30.000 euro annui; tale ammontare corrisponde a quello indicato nella analoga proposta di legge presentata nel corso della XVII legislatura.

In proposito andrebbe in primo luogo chiarito se il numero dei beneficiari – vertici amministrativi e loro familiari, se non cittadini e non residenti – corrisponde a quello già indicato nella relazione tecnica riferita alla precedente proposta di legge, ovvero 10 soggetti.

Inoltre andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti in merito al livello medio annuo di risparmio, a titolo di IVA e accise, ipotizzato per ciascun funzionario.

Sarebbero inoltre utili indicazioni in merito ai criteri di determinazione delle aliquote d'imposta considerate dalla relazione tecnica, con particolare riguardo all'aliquota IVA del 12 per cento per l'acquisto di autovetture e del 16 per cento per l'acquisto di beni e servizi.

Non ha nulla da osservare infine per quanto concerne le agevolazioni fiscali riconosciute all'IDLO in quanto le stesse sono già previste, a normativa vigente, dall'Accordo di sede firmato il 28 marzo 1992 e ratificato con la legge n. 638 del 1994.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 2, fa fronte all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 326.071 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

La Viceministra Laura CASTELLI rileva che il risparmio a titolo di IVA e accise per ciascun funzionario, stimato in 3.000 euro, appare congruo, giacché, da elaborazioni effettuate sulla base dei consumi delle famiglie (fonte ISTAT), risulta che l'IVA media riferita a tutte le tipologie di spesa è inferiore alla quota dell'IVA calcolata nella relazione tecnica. Osserva inoltre che il livello medio di risparmio sulle accise risulta congruo sulla base di una stima effettuata sui consumi medi

annui di carburante. Precisa, infine, che le percentuali indicate nella relazione tecnica afferiscono all'incidenza delle diverse tipologie di operazione imponibile sul totale dell'importo di 30.000 euro.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1680, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il risparmio a titolo di IVA e accise per ciascun funzionario, stimato in 3.000 euro, appare congruo, giacché, da elaborazioni effettuate sulla base dei consumi delle famiglie (fonte ISTAT), risulta che l'IVA media riferita a tutte le tipologie di spesa è inferiore alla quota dell'IVA calcolata nella relazione tecnica;

il livello medio di risparmio sulle accise risulta congruo sulla base di una stima effettuata sui consumi medi annui di carburante;

le percentuali indicate nella relazione tecnica afferiscono all'incidenza delle diverse tipologie di operazione imponibile sul totale dell'importo di 30.000 euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* **Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;** *b)* **Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.**

C. 1538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonché dell'Accordo inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia, fatti a Belgrado il 9 febbraio 2017.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Serbia, finalizzati a facilitare l'applicazione bilaterale, rispettivamente, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

Con riguardo al Trattato di estradizione, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, con riferimento specifico agli oneri valutati, riferisce che questi vengono considerati tali atteso che l'onere quantificato discende da una stima – quella del numero delle

persone da estradare e degli accompagnatori – effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Evidenzia, peraltro, che l'Accordo non disciplina espressamente le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti. Considerato che nel preambolo dell'Accordo viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione europea del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo medesimo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le ipotesi di quantificazione degli oneri assunte dalla relazione tecnica, che sembrano porre a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per l'estradizione nel suo territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, siano conformi alla disciplina generale prevista dalla Convenzione.

Con riferimento al Trattato di assistenza giudiziaria, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che risultano in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative ad accordi di analogo contenuto normativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione conseguenti all'Accordo relativo all'estradizione, oggetto di ratifica, valutati in 13.297 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione conseguenti all'Accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, oggetto di ratifica, valutati in 3.619 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese, pari a 10.100 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Segnala, inoltre, che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.

Segnala che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del solo Accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, con esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3 del presente provvedimento, mentre analoga clausola non è prevista per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo relativo all'estradizione. Su tale aspetto considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di omogeneizzare le disposizioni finanziarie applicabili ai due Accordi oggetto di ratifica.

La Viceministra Laura CASTELLI conferma che la quantificazione degli oneri derivanti dal Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia risultante dalla relazione tecnica risulta conforme alla disciplina generale prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 1957. Chiarisce che, in particolare, le spese sono poste a carico dello Stato richiedente sia nel caso di estradizione nel proprio territorio delle

persone detenute nello Stato richiesto, sia nel caso di transito attraverso il territorio della Parte richiesta e di trasporto fra il territorio non metropolitano della Parte richiesta e il territorio metropolitano della Parte richiedente. Rileva infine, all'articolo 4, la necessità di riferire l'ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista anche all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente disegno di legge di ratifica, al fine di omogeneizzare le disposizioni finanziarie applicabili ai due Accordi oggetto di ratifica.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, nel rilevare la necessità, da un lato, di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, da esso richiamata, è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo, dall'altro, di precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1538 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; *b*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dal Trattato di estradizione tra la

Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia risultante dalla relazione tecnica risulta conforme alla disciplina generale prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 1957;

in particolare, le spese sono poste a carico dello Stato richiedente sia nel caso di estradizione nel proprio territorio delle persone detenute nello Stato richiesto, sia nel caso di transito attraverso il territorio della Parte richiesta e di trasporto fra il territorio non metropolitano della Parte richiesta e il territorio metropolitano della Parte richiedente;

all'articolo 4, appare necessario riferire l'ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista anche all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge di ratifica, al fine di omogeneizzare le disposizioni finanziarie applicabili ai due Accordi oggetto di ratifica;

rilevata la necessità di:

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, da esso richiamata, è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;

precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: euro 13.297 inserire le seguenti: annui;

dopo le parole: euro 5.000 inserire le seguenti: annui;

dopo le parole: euro 3.619 inserire le seguenti: annui;

dopo le parole: euro 10.100 inserire le seguenti: annui.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con le seguenti: degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Maria Elena BOSCHI (PD), nel condividere la proposta di parere della relatrice, auspica una pronta approvazione del disegno di legge di ratifica in esame da parte delle Camere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.30.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.30.

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019.

Doc. LIX n. 1.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della Relazione in oggetto, rinviato nella seduta dello scorso 13 marzo.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, nel rilevare come dal ciclo delle audizioni informali svolte sul documento in oggetto siano emersi interessanti dati e spunti di riflessione, sottopone alla valutazione della Commissione l'opportunità di concludere al più presto l'esame della Relazione anche senza votare atti di indirizzo, considerato che a breve sarà presentato alle Camere il DEF 2019, che recherà in apposito allegato il quadro aggiornato dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Sottolinea come, in sede di esame del DEF, potrebbero essere forniti al Governo, attraverso le risoluzioni da presentare in Assemblea, indirizzi anche in materia di indicatori di benessere equo e sostenibile.

Luigi MARATTIN (PD), chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire un approfondimento degli elementi emersi nel corso delle audizioni.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che, come peraltro già rilevato dal relatore, l'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, prevede che in apposito allegato al DEF siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma. Nel concordare al riguardo con le considerazioni svolte dal relatore e accogliendo la richiesta di rinvio formulata dal deputato Marattin, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Inter-

viene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.

C. 977 Germanà.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame ha avuto luogo un apposito ciclo di audizioni informali, fermo restando che nell'odierno Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere valutata la richiesta formulata dall'onorevole Prestigiaco di procedere ad una ulteriore audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, al fine di porre a confronto i dati da quest'ultima forniti nella prima audizione con quelli, di segno parzialmente differente, emersi dallo svolgimento delle audizioni successive.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel rinviare alle considerazioni preliminari già svolte nella precedente seduta del 5 marzo scorso, tiene a ribadire che la problematica affrontata dalla proposta di legge in esame costituisce un tema oggetto di assidua attenzione da parte del Governo, che a tale scopo ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze appositi tavoli tecnici finalizzati ad individuare, in tempi quanto più possibile ristretti, adeguate soluzioni, anche di tipo normativo, alle questioni rappresentate, da un lato, dall'assetto, anche sotto il profilo dei rapporti finanziari, delle ex province siciliane, dall'altro, dal debito pubblico contratto dalla medesima Regione Siciliana.

Fa presente che in tale quadro il Governo ha pertanto già provveduto, nel corso delle ultime settimane, a presentare

nell'ambito delle predette sedi di concertazione specifiche proposte, anche di carattere normativo, volte in particolare ad intervenire nella materia del riordino delle ex province siciliane e del conseguente trasferimento alle stesse delle occorrenti risorse finanziarie, che allo stato non hanno tuttavia registrato il consenso da parte della medesima Regione Siciliana. Nel confermare la ferma volontà del Governo a procedere nella ricerca di soluzioni condivise con la Regione Siciliana sulle questioni dianzi evidenziate, ravvisa tuttavia la necessità di conseguire il predetto risultato in tempi ragionevolmente brevi, anche al fine di scongiurare il rischio di eventuali dichiarazioni di dissesto finanziario da parte delle ex province siciliane, con evidenti riflessi negativi in termini di un'adeguata erogazione delle prestazioni e dei servizi dalle stesse assicurati.

Ferma naturalmente rimanendo l'assoluta centralità del Parlamento in merito alle decisioni di propria spettanza circa l'andamento dei lavori, osserva come nei fatti la predetta esigenza mal potrebbe conciliarsi con la tempistica che normalmente caratterizza l'esame delle proposte di legge, il cui *iter* tra le due Camere registra spesso una durata non indifferente. In tale contesto di reciproca collaborazione tra organi dello Stato, osserva che nulla osterebbe in linea di principio da parte del Governo anche ad una eventuale, ulteriore audizione presso la Commissione bilancio di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando che le principali criticità dal punto di vista finanziario sottese alla proposta di legge in esame già risultano, a suo avviso, sostanzialmente evidenziate nel corso dell'attività conoscitiva sinora svolta.

Luigi MARATTIN (PD), chiede alla Viceministra Castelli se sia possibile conoscere più nel dettaglio i contenuti delle proposte formulate dal Governo alla Regione Siciliana presso le competenti sedi di confronto sulle questioni concernenti, rispettivamente, il quadro finanziario delle

ex province siciliane e il debito pubblico contratto dalla stessa Regione.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il Governo, in particolare, ha sollecitato la Regione siciliana nella direzione di assicurare una piena e completa attuazione alla riforma prevista dalla cosiddetta legge Delrio in materia di ordinamento e funzioni delle province, che al momento risulta in parte ancora disattesa. Avverte che in tale quadro è stato al contempo prospettato il trasferimento di risorse finanziarie in favore della medesima Regione siciliana da destinare agli interventi a carico delle ex province nel settore dell'edilizia sanitaria, secondo un metodo di negoziazione già sperimentato con successo in occasione della definizione di accordi in materia finanziaria con altre regioni a statuto speciale. Confida conclusivamente su un esito positivo dell'interlocuzione tuttora in corso con la Regione siciliana, in maniera tale da consentire la definizione delle più idonee soluzioni alle questioni che al momento costituiscono l'oggetto del confronto negoziale tra il Governo e la Regione stessa.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), ringraziando la rappresentante del Governo per il suo intervento, sottolinea come la proposta di legge in esame non debba essere subordinata a nessun eventuale accordo tra lo Stato e la Regione siciliana e come il doppio binario sul quale viene attualmente affrontata la questione relativa ai rapporti finanziari tra la medesima Regione e lo Stato – in Parlamento e nel tavolo tecnico tra Governo e Regione siciliana – non debba pregiudicare l'*iter* del provvedimento in discussione, per il cui esame auspica il raggiungimento delle condizioni per l'eventuale trasferimento in sede legislativa. Ricorda inoltre che, anche per quanto riguarda la Regione siciliana, il finanziamento degli enti locali è di competenza dello Stato e pertanto in materia sono necessari interventi attuativi a livello nazionale. Sottolinea quindi che la proposta di legge è stata presentata per superare una disparità di trattamento perpetrata ai

danni della Regione siciliana e per ottenere una omogeneità di trattamento rispetto alle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda poi la quantificazione del danno subito dalla Regione siciliana, rileva una difformità tra i conti presentati dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso della sua audizione e quelli predisposti dagli uffici della Camera. Ritiene che almeno su questo punto, che costituisce la base di partenza di qualsiasi intervento, dovrebbe esserci uniformità e chiede pertanto che la Ragioneria generale dello Stato venga nuovamente audita per fornire chiarimenti in merito alle riscontrate difformità.

Segnala poi di essere rimasta stupita nell'aver appreso dalla rappresentante del Governo che risorse di conto capitale, quali i fondi destinati all'edilizia sanitaria, dovrebbero essere utilizzati per pagare spese correnti costituite dalle retribuzioni dei dipendenti delle ex province della Regione siciliana, successivamente trasformate in liberi consorzi di comuni e città metropolitane. Osserva infatti che in tal modo si realizzerebbe un'ipotesi di dequalificazione della spesa, ciò che è contrario alla vigente disciplina contabile.

La Viceministra Laura CASTELLI interviene per chiarire di non aver affermato che i fondi destinati all'edilizia sanitaria dovrebbero essere utilizzati per le retribuzioni dei dipendenti delle ex-province della Regione siciliana.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), pur evidenziando di non avere alcuna contrarietà rispetto allo svolgimento della concertazione tra Governo e Regione siciliana, sulla quale ha riferito la Viceministra Castelli, osserva che il prelievo forzoso del quale si chiede la restituzione è stato introdotto con una disposizione legislativa e pertanto i suoi effetti devono essere eliminati con una disposizione della stessa natura.

Infine, per quanto riguarda l'attuazione della legge n. 56 del 2014, cosiddetta legge Delrio, ribadisce quanto già affermato nel corso delle audizioni informali svolte, in merito alla facoltà della Regione siciliana di scegliere se recepire o meno le disposizioni della citata legge, anche per quanto riguarda il trasferimento del personale delle ex-province. Ricorda, inoltre, che le ex-province della Regione siciliana hanno mantenuto nel proprio organico il personale in servizio, in quanto hanno conservato le funzioni che la citata legge ha attribuito invece ad altre amministrazioni. Ricorda altresì che tali amministrazioni hanno ricevuto finanziamenti a fronte dell'attribuzione delle funzioni e del personale precedentemente facenti capo alle province delle regioni a statuto ordinario.

Claudio BORGHI, *presidente*, rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà al termine della seduta, ogni determinazione in merito a una eventuale nuova audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 164 del 26 marzo 2019, a pagina 62, seconda colonna, decima riga, sostituire la parola: « rinvio » con le seguenti: « conclusione – Valutazione favorevole ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, il disegno di legge C. 1638, già approvato dal Senato, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, in Svizzera, il 18 settembre 2014.

Per quanto concerne il contenuto della Convenzione, essa è intesa a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive.

Il testo si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi.

Con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali, mentre l'articolo 2 individua i

principi guida cui deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Dopo l'articolo 3, dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione, l'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi.

Con l'articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; l'articolo 7 incoraggia le Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione e l'articolo 8 prevede che ciascuna Parte assicuri la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 9 a 12.

In particolare l'articolo 9 prevede che ciascuna Parte è tenuta ad identificare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, una o più autorità responsabili dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse.

Tra tali misure si segnala:

il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette;

la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni riservate ai minori di 18 anni e le competizioni le cui condizioni organizzative e i cui risultati siano inadeguati;

la diffusione anticipata di informazioni sui tipi di scommesse sportive agli organizzatori di competizioni;

il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi di denaro che superino una determinata soglia stabilita dalle Parti;

meccanismi di collaborazione tra le organizzazioni per impedire alle Parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le regole sportive o la legislazione;

la sospensione delle competizioni che siano oggetto di segnalazione.

L'articolo 10 contiene invece misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive, volte, al paragrafo 1, a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, limitando:

a) le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell'offerta di scommesse sportive;

b) l'abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un'organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione o l'abuso di informazioni privilegiate;

c) il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni delle scommesse;

d) la possibilità, per ciascun operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni partecipa.

In tale ambito, il paragrafo 2 stabilisce che le Parti incoraggino gli operatori delle scommesse a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti circa le conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto mediante educazione e formazione, mentre il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure necessarie a obbligare gli operatori delle scommesse a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette.

L'articolo 11 fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità

con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali.

A tal fine l'articolo indica talune ipotesi, quali:

il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori di scommesse illegali che agiscono da remoto e la chiusura degli operatori stessi;

il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori;

il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività;

la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

L'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, prevedendo in particolare che ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni qualora esse possano essere utili ai fini della valutazione del rischio.

L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale, che dovrà raccogliere e trasmettere i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate.

L'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 15, ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali definite nel proprio ordinamento interno.

L'articolo 16 reca norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.

L'articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favo-

reggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della convenzione.

L'articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche.

L'articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17.

Con l'articolo 20 viene riconosciuta agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l'intercettazione del loro contenuto. L'adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall'articolo 21.

Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche.

L'articolo 24 riguarda l'adozione di sanzioni di natura amministrativa.

Con l'articolo 25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca.

Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria.

L'articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, le cui funzioni sono individuate dall'articolo 31.

Infine, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Con-

venzione, il rapporto con gli altri strumenti internazionali (articolo 33), le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41).

Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.

L'articolo 3 del disegno di legge individua l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni.

L'articolo 4 richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati.

In tale ambito segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 5 del disegno di legge, il quale, al comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, un nuovo articolo 25-*duodecies*, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, che prevede specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei predetti reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del

citato decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a un anno.

L'articolo 6 del disegno di legge prevede che si dia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza *vacatio legis*.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

C. 1681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1681, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

La ratifica del Protocollo in esame, firmato in esito ad una fase negoziale tra l'Istituto universitario europeo ed il Governo italiano, deriva dall'esigenza di dotare l'Istituto di adeguate strutture che gli consentano di avviare pienamente le attività della *School of Transnational Governance*, scuola di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali (libertà, democrazia e di-

ritti; regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale; diplomazia culturale), a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi e operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali.

Segnala – con riferimento alle competenze della Commissione Finanze – che il Governo italiano, che nell'anno di Presidenza italiana dell'Istituto (2017) ha dato un forte impulso al progetto di una scuola per la *governance* transnazionale, ha offerto all'IUE la concessione di un ulteriore edificio di proprietà del demanio, identificato nel Palazzo Buontalenti a Firenze, già sede della Corte d'appello fino al 2012 e attualmente inutilizzato, per farne la sede della *School of Transnational Governance* (STG).

L'edificio è stato messo a disposizione in uso gratuito. Insieme al Protocollo sono stati predisposti anche una Convenzione ed una Intesa tecnica, che assegnano all'Agenzia del Demanio il ruolo di stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, che saranno finanziati con fondi messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre le attività di progettazione saranno realizzate e finanziate dall'IUE. Il complesso si trova nel centro di Firenze e ha una superficie di circa 18 mila metri quadri.

Il Protocollo si compone di un preambolo e di otto articoli, strutturati in 3 capi, riguardanti rispettivamente le disposizioni relative a Palazzo Buontalenti (artt. 1- 4), quelle relative agli immobili in uso all'IUE (articolo 5) e le disposizioni finali (artt. 6-8).

In particolare, gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono la messa a disposizione da parte del Governo italiano all'IUE dell'immobile denominato Palazzo Buontalenti, cui si applicano le disposizioni previste dall'Accordo di sede, precisando altresì che, conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo di detto Accordo, la manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo

Buontalenti sarà a carico del Governo, che provvederà altresì ai lavori di sistemazione.

L'articolo 4 prevede che dal mese successivo alla messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti, il Governo cesserà di rimborsare all'Istituto le spese derivanti dall'occupazione di parte del Convento « San Domenico » e di parte del complesso « Villa la Fonte ».

L'articolo 5 prevede il versamento di una cifra forfettaria allo IUE per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria, in ottemperanza agli accordi internazionali vigenti.

L'articolo 6 consente altresì eventuali successive intese fra le parti per la concessione di altri immobili finalizzati a un più razionale funzionamento dell'Istituto.

L'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame.

L'articolo 8, infine, stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 7 marzo scorso, si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Firenze il 18 giugno 2018.

L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo e del Coordinamento nazionale degli Enti di promozione sportiva, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1603- <i>bis</i> Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione	97
Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Save the Children e di Cittadinanza attiva, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione	98
Audizione informale di rappresentanti di Save the Children e di Cittadinanza attiva, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole	98

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111	98
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 aprile 2019.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo e del Coordinamento nazionale degli Enti di promozione sportiva, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1603-*bis* Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.45.

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.20

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 aprile 2019.

Audizione informale di rappresentanti di Save the Children e di Cittadinanza attiva, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

Audizione informale di rappresentanti di Save the Children e di Cittadinanza attiva, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 aprile 2019.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	99
7-00195 Ilaria Fontana e 7-00207 Muroni: Misure per assicurare maggiore efficacia e pubblicità agli interventi di tutela della qualità dell'aria (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00025 e n. 8-00026</i>)	99
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	106
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	108

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Esame e rinvio</i>)	103

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti (<i>Esame e rinvio</i>) ..	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, in ragione della richiesta della collega Muroni, propone di anticipare la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

7-00195 Ilaria Fontana e 7-00207 Muroni: Misure per assicurare maggiore efficacia e pubblicità agli interventi di tutela della qualità dell'aria.
(*Seguito discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00025 e n. 8-00026*).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 27 marzo scorso.

Chiara BRAGA (PD) annuncia la sottoscrizione della risoluzione Muroni da parte di tutti i deputati del proprio gruppo appartenenti alla Commissione.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO, in ordine alla risoluzione a prima firma

Fontana, propone una riformulazione nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*). Precisa che la soppressione del quarto capoverso delle premesse è motivata dal fatto che i dati sono pubblicati sul portale europeo ed alimentati dal portale WebInfoAria di Ispra sulla base dei dati trasmessi dalle regioni. L'accesso del pubblico ai dati pertanto consentito nel portale europeo.

Precisa inoltre che la soppressione del sesto capoverso della premessa è dovuta al fatto che il registro E-PRTR contiene l'informazione sono relativamente agli impianti che afferiscono alle attività parte del regolamento europeo di riferimento e che superano determinate soglie di capacità produttiva e di emissione in aria acqua e suolo. Pertanto gli impianti di incenerimento rifiuti per i quali non sono presenti dati di emissione nel registro europeo sono quelli che non superano tali soglie e non sono tenuti pertanto a trasmettere i loro dati. In altri termini le emissioni riportate sono quelle previste ai sensi della vigente normativa europea.

Quanto alla riformulazione del settimo capoverso, che illustra, sottolinea che la valutazione della qualità dell'aria è organizzata in base alla zonizzazione del territorio ed alla successiva classificazione delle zone e degli agglomerati effettuata dalle regioni e province autonome secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

La soppressione dell'ottavo capoverso delle premesse è dovuto al fatto che i suoi contenuti sono stati trasposti nella riformulazione del capoverso precedente.

Per quanto riguarda il dispositivo, la riformulazione del primo impegno è volta a compensare quanto soppresso dalle riformulazioni proposte per gli impegni successivi, attenendosi strettamente alle attività individuate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010.

Illustra quindi le riformulazione del secondo e del terzo impegno, precisando, riguardo a quest'ultimo, che il Ministero non può esercitare attività di valutazione e

controllo sulle misure messe in atto dagli enti territoriali, cui spettano le competenze. Con la riformulazione si prevede quindi che il tavolo possa quindi lavorare anche sulla base di quanto fanno le regioni con i piani regionali per la qualità dell'aria.

Illustra, infine, la riformulazione del quarto impegno della risoluzione.

In ordine alla risoluzione a prima firma Muroni, propone una riformulazione nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Con riguardo ai primi due impegni evidenzia che essi recano elementi di carattere innovativo rispetto a quelli riportati nella risoluzione a prima firma Fontana, mentre per i successivi quattro capoversi della parte dispositiva, essi recano un contenuto sostanzialmente identico e pertanto esprime parere favorevole purché riformulati nei medesimi termini indicati per la risoluzione a prima firma Fontana.

Ilaria FONTANA (M5S) e Rossella MURONI (LeU) accolgono le riformulazioni delle rispettive risoluzioni proposte dal rappresentante del Governo.

Alessio BUTTI (FdI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo su entrambe le risoluzioni, a suo giudizio meritevoli di attenzione e sostegno, trattando un tema sul quale non ci devono essere divisioni di tipo ideologico. Per quanto riguarda i dati in esse riportati aventi ad oggetto l'inquinamento atmosferico prodotto dall'uso delle automobili, ritiene che confronti numerici con altre realtà, come ad esempio la Francia, siano alterati per effetto della minore efficienza del trasporto pubblico locale del nostro Paese. Ritiene meritevole di attenzione l'inquinamento prodotto anche da fonti di riscaldamento e da inceneritori e a tale ultimo riguardo rinnova la richiesta che l'Ufficio di presidenza tratti la richiesta avanzata dal proprio gruppo di un sopralluogo all'impianto di trattamento meccanico biologico di via Salaria a Roma, anche in ragione dei numerosi

episodi di cronaca, di cui l'ultimo a Mariano Comense, che vedono rifiuti anche tossici stipati in magazzini e sottoposti a rischio di incendio.

Ilaria FONTANA (M5S) ribadisce l'importanza del tema oggetto della risoluzione. L'inquinamento atmosferico produce numerosi e gravi danni, come dimostrano le statistiche, secondo le quali ogni cinque secondi nel mondo una persona muore per tale causa.

Manifesta, infine, apprezzamento per l'atteggiamento di condivisione che tutti i gruppi hanno avuto rispetto agli atti in discussione.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo su entrambi gli atti in discussione, che trattano un tema sul quale c'è ampia condivisione di tutte le parti politiche. Pur ritenendo doveroso affrontare la questione in modo attento, giudica opportuno che al riguardo non vengano veicolati messaggi allarmistici e diffusi dati che destino preoccupazioni non motivate.

Chiara BRAGA (PD), nel precisare che il proprio gruppo mantiene il pieno sostegno alla risoluzione a firma della collega Muroni, anche a seguito delle riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo, prende atto che la maggioranza non ha ritenuto opportuno pervenire ad un testo unificato, che forse avrebbe espresso con maggiore forza la posizione della Commissione, che, secondo quanto emerso dal dibattito, sembra essere condivisa. Ribadisce in ogni caso che il Partito democratico voterà a favore di entrambi gli atti di indirizzo.

Ritiene la risoluzione proposta dalla maggioranza debole riguardo agli impegni in essa contenuti, aventi ad oggetto solo la trasparenza dei dati e delle comunicazioni in materia ambientale. Avrebbe auspicato impegni più stringenti, tali da determinare un radicale cambio di passo nella materia. Auspica infine che il Governo tenga effettivamente conto con la

medesima attenzione delle posizioni e degli impegni riportati in entrambi gli atti di indirizzo.

Rossella MURONI (LeU), esprimendo la convinzione che quella contro l'inquinamento atmosferico debba essere una battaglia trasversale che superi le provenienze culturali di ciascun gruppo, rivendica la scelta dello strumento della risoluzione che, nell'ambito del rapporto tra Parlamento e Governo, interpreta la funzione della Commissione di indirizzo al Governo, consentendo una discussione su temi di oggettiva rilevanza.

Ricorda che il tema oggetto degli atti di indirizzo non è solo di natura ambientale, ma anche di difesa della salute dei cittadini e conseguentemente di natura economica. Giudica questo un primo importante punto di partenza per affrontare questa delicata questione, che potrà essere approfondita attraverso proposte di legge che affrontino in modo più ponderato e specifico gli interventi che è necessario mettere in campo.

Elena LUCCHINI (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sugli atti in discussione. Esprime apprezzamento per la trattazione degli atti di indirizzo da parte di tutti i gruppi, che hanno manifestato una larga condivisione.

Evidenzia, da ultimo, l'importanza dell'attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 155 del 2010, che ha istituito un coordinamento tra regione, ministero dell'ambiente, Ispra, Enea e CNR, con la finalità di elaborare indirizzi e linee guida in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione Ilaria Fontana 7-00195, come riformulata (*vedi allegato 1*) e la risoluzione Muroni 7-00207, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che i testi approvati dalla Commissione assumeranno rispettivamente i numeri 8-00025 e 8-00026.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.55.

D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TRAVERSI (M5S) *relatore*, riferisce alla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019, per le parti di competenza della VIII Commissione.

In particolare, fa presente che l'articolo 12 del provvedimento, reca una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari per le procedure di bonifica ambientale dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Nello specifico, vengono disciplinati i compiti del Ministero dell'ambiente, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, l'assegnazione delle risorse e le deroghe normative.

Come noto, la procedura di bonifica del sito prende le mosse fin dal 2001, quando il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dell'area – perimetrata nel 2002 – che comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri

quadrati a mare. Nel 2003, con due atti della Presidenza del Consiglio è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento (decreto del 23 novembre 2006) e si è proceduto alla nomina del Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza (ordinanza 5 dicembre 2006, n. 3554).

In una seconda fase, conseguente al fallimento della società Immobiliare Val Lerone s.p.a., proprietaria dello stabilimento, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostituiti in ordine agli interventi di bonifica (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2011, n. 3981). La durata del relativo mandato è stata di volta in volta prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2018, con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 1133 della legge n. 205 del 2017).

L'articolo in esame reca quindi, al comma 1, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per consentire al Prefetto di Genova di realizzare le attività di bonifica, prevedendo altresì che il Ministero dell'Ambiente individui – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili, finalizzate alla conclusione delle attività previste nella citata ordinanza del 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto.

La medesima disposizione individua quindi i poteri del Prefetto. A tale figura sono attribuiti sia funzioni legate all'esecuzione delle attività necessarie sia facoltà di deroga rispetto alla normativa vigente in materia di rifiuti pericolosi in deposito presso il sito.

Il comma 2 consente al Prefetto di Genova di individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, mentre il comma 3 lo autorizza ad avvalersi, altresì, per le attività volte alla risoluzione dell'emergenza nello stabilimento Stoppani: delle strutture della Sogesid S.p.a.; di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato; del Sistema nazionale a rete per la protezione

dell'ambiente (SNPA); delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento.

La norma prevede l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 assegna al Prefetto di Genova fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, i cui oneri gravano sulle risorse finanziarie previste nella contabilità speciale assegnata. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente, dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

Il comma 5 prevede l'intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, destinata al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani. Il medesimo comma stabilisce l'efficacia delle disposizioni presenti nella ordinanza n. 3554 del 5 dicembre 2006 « per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 ». Ricorda che il comma 1 assegna al Ministero dell'Ambiente un termine di trenta giorni per individuare misure, interventi e risorse riguardanti tali attività. Tale disciplina è finalizzata, come precisato nella relazione illustrativa, ad evitare pericolose soluzioni di continuità nella gestione.

Proprio in ragione di ciò potrebbe essere opportuno legare l'efficacia temporale delle disposizioni della citata ordinanza del 2006 all'effettiva adozione delle misure di competenza del Ministero dell'ambiente, piuttosto che al termine di trenta giorni. Ciò per evitare che un eventuale ritardo possa far venir meno la finalità della norma.

In ragione della medesima *ratio*, è altresì previsto che gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuino ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Infine, il comma 6 reca l'elenco delle disposizioni statali e regionali cui il Prefetto di Genova, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la Commissione di merito non ha ancora esaminato gli emendamenti e pertanto nella seduta odierna sarà preso in considerazione il testo originario della proposta di legge salvo valutare, in sede di ufficio di presidenza, se attendere l'esame degli emendamenti prima di esprimere il parere di competenza.

Ricorda, inoltre, che l'avvio del provvedimento in Assemblea è fissato per il prossimo lunedì 8 aprile.

Elena RAFFAELLI (Lega), *relatrice*, riferisce alla Commissione sulla proposta di legge recante Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto

dell'evasione fiscale, per le parti di competenza della VIII Commissione.

Il provvedimento contiene misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.

Per quanto di competenza della Commissione, viene in rilievo l'articolo 5 che reca una norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato.

Al riguardo ricorda che la normativa dettata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 prevede che, qualora le parti stipulino un contratto di locazione a canone agevolato, alla prima scadenza il contratto sia prorogato di diritto per due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile a determinati usi o effettuare opere sullo stesso ovvero vendere l'immobile. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

L'articolo 5 in commento, recando l'interpretazione autentica della disposizione sopra commentata, ha disposto che in mancanza della suddetta comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. Si intende così superare incertezze applicative sulla durata del rinnovo contrattuale, anche ai fini della corretta tassazione.

Anche se non di stretta competenza della Commissione, si segnala che nell'ambito delle norme di semplificazione amministrativa, l'articolo 6, comma 3, prevede che con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate siano apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi al fine di eliminare l'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione non

necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1059 Foti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Tommaso FOTI (FdI), *relatore*, preliminarmente all'illustrazione del provvedimento a sua prima firma, chiede che la Commissione acquisisca agli atti la recentissima ordinanza n. 76 del 27 marzo 2019 in cui si affronta in termini concreti la questione oggetto della sua proposta di legge, peraltro nel senso da questa auspicato. L'autorità giudiziaria nega, infatti, la tutela cautelare all'organizzazione ricorrente che chiedeva la sospensione del provvedimento adottato dal Comune per l'immediata cessazione dell'utilizzo come

luogo di culto di un immobile sede del centro culturale islamico.

La proposta si compone di un unico articolo finalizzato alla modifica dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017), volta a escluderne l'applicazione per le sole associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto.

La disciplina novellata, nella formulazione vigente, consente di utilizzare sedi e locali a disposizione degli enti del Terzo settore per le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Una identica disposizione era già contenuta nella legge n. 383 del 2000 all'articolo 32 comma 4.

In sostanza essa legittima l'insediamento di un'associazione di promozione sociale e l'esercizio della relativa attività in una qualunque delle zone o destinazioni d'uso omogenee previste dal citato decreto ministeriale, senza che si possano opporre limitazioni derivanti dall'assetto urbanistico del territorio interessato. Né appare necessario verificare la conformità urbanistica dei locali delle associazioni di promozione sociale, dal momento che la citata norma ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d'uso.

Ritiene assolutamente condivisibile la *ratio* del citato articolo 71, in quanto consente di superare le oggettive difficoltà per le associazioni di trovare capannoni o altri spazi adeguati alle proprie attività, senza doversi avventurare in difficili procedure di cambio della destinazione d'uso. La problematica affrontata dalla proposta di legge in esame, come esplicitato nella relazione illustrativa, riguarda la limitazione dell'applicazione di questa disciplina per incidere sul fenomeno della proliferazione di associazioni che, di fatto, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale

utilizzo. L'esperienza peraltro evidenzia come tali pratiche siano ampiamente utilizzate dalle comunità islamiche.

L'esigenza di colmare una lacuna normativa che ha consentito un uso strumentale della disciplina di favore per le organizzazioni ritenute portatrici di un peculiare valore sociale appare anche suggerita da copiosa giurisprudenza. Da parte sua anche il legislatore regionale si è mosso, quantomeno in Lombardia, circostanza che però ha evidenziato come i poteri legislativi dello Stato non siano interamente surrogabili, come dichiarato espressamente dalla Corte Costituzionale.

Venendo alla formulazione del testo, si riserva di valutare la congruità dell'espressione « occasionalmente », dal momento che potrebbe creare una incertezza applicativa, dovendosi forse chiarire che la fattispecie considerata dalla norma proposta è integrata da un effettivo uso, in via continuativa o con cadenza periodica cadenzata, che non faccia dubitare del fatto che il bene è adibito a vero e proprio luogo di culto.

Conclusivamente, sintetizza i principi cardine della sua proposta legislativa in due punti: porre fine all'uso strumentale delle sedi delle associazioni come veri e propri luoghi di culto e stimolare le associazioni ad utilizzare la procedura legittima della richiesta di adibire dei locali a luoghi di culto, eventualmente chiedendone la modifica dell'attuale destinazione d'uso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

ALLEGATO 1

7-00195 Ilaria Fontana: Misure per assicurare maggiore efficacia e pubblicità agli interventi di tutela della qualità dell'aria.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

premesso che:

con il decreto legislativo n. 155 del 2010 è stata recepita la direttiva 2008/50/CE conosciuta come CAfE – « Clean Air for Europe »;

all'articolo 20 di tale decreto viene istituito un coordinamento tra regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ispra, Enea e Cnr. In base a quanto stabilito dal comma 2 di tale articolo, il Coordinamento « assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze »;

il decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede altresì una trasmissione di informazioni e dati in formato standard dalle regioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e successivamente dal Ministero all'Unione europea, relativamente alla qualità dell'aria ambiente e agli agglomerati che riportano valori oltre le soglie stabilite di inquinamento;

alcuni dati sulla qualità dell'aria sono consultabili sul portale « Misure PRQA » di Ispra, ma le informazioni presenti risultano parziali o non aggiornate. Esiste inoltre una pagina dedicata sul sito

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma a quanto consta ai firmatari del presente atto risulta aggiornata al 2014 e reindirizzata a collegamenti esterni non più attivi;

le reti di monitoraggio di alcune regioni risultano carenti e pertanto possono rendere meno efficaci le azioni previste dai piani di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) provocando di fatto il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei principi sanciti dalla direttiva europea;

recentemente l'Unione europea ha proposto un questionario per valutare l'efficacia della direttiva in questione, attraverso il quale è stato possibile analizzare gli ambiti di maggiore e di minore impatto delle misure proposte. Dai questionari emerge uno scarso impatto sulla pianificazione urbana, sui piani energetici e di trasporto nazionali, sulle politiche fiscali e sulle strategie di prevenzione per la salute;

un punto fondamentale per l'applicazione della direttiva è sicuramente l'interazione tra Stato, regioni ed enti di controllo e di ricerca, al fine di coordinare gli interventi, monitorarne i risultati e pubblicarli con periodicità annuale associati a report che ne analizzano l'andamento. Tali attività dovrebbero essere valutate dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010;

l'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante « Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'a-

ria più pulita in Europa » ha la finalità, *inter alia*, di garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie affinché le attività, gli indirizzi e le linee guida elaborati dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 155 del 2010 siano adeguatamente valorizzati, nonché resi più efficaci, anche rendendoli accessibili al pubblico, attraverso la loro pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a trasmettere a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione periodica al Parlamento in cui siano riportati gli interventi e le iniziative assunte anche sulla base degli indirizzi e delle linee guida predisposti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20;

nell'ambito del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, a prendere atto delle misure individuate dagli enti territoriali competenti, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi dei piani di risanamento della qualità dell'aria regionali (Prqa);

ad adottare iniziative per rendere prontamente consultabile, con le opportune modalità del caso, l'informazione ambientale concernente le emissioni atmosferiche, con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia con potenza installata superiore ai 300 megawatt e agli impianti di trattamento rifiuti.

(8-00025) « Ilaria Fontana, Lucchini, Baddole, Benvenuto, Daga, Deiana, D'Eramo, D'Ippolito, Federico, Gobbato, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Parolo, Raffaelli, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Valbusa, Vallotto, Varica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi ».

ALLEGATO 2

7-00207 Muroli: Misure per assicurare maggiore efficacia e pubblicità agli interventi di tutela della qualità dell'aria.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

premesso che:

città soffocate dallo smog, dove l'aria è irrespirabile sia d'inverno sia d'estate, tra le principali fonti di emissione il traffico, il riscaldamento domestico, le industrie e le pratiche agricole; e dove l'auto privata continua ad essere di gran lunga il mezzo più utilizzato, se ne contano 38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3 per cento degli spostamenti;

il 2018 è stato un anno da « codice rosso » per la qualità dell'aria, segnato anche dal deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia europea in merito alle procedure di infrazione per qualità dell'aria e che costerà multe salate alla Penisola. A parlare chiaro sono i numeri: nel 2018 in ben 55 capoluoghi di provincia sono stati superati i limiti giornalieri previsti per le polveri sottili o per l'ozono (35 giorni per il Pm10 e 25 per l'ozono), in 24 dei 55 capoluoghi il limite è stato superato per entrambi i parametri, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di aver dovuto respirare aria inquinata per circa 4 mesi nell'anno;

la città che nel 2018 ha superato il maggior numero di giornate non a norma è Brescia (Villaggio Sereno) con 150 giorni (47 per il Pm10 e 103 per l'ozono), seguita da Lodi con 149 (78 per il Pm10 e 71 per l'ozono), Monza (140), Venezia (139), Alessandria (136), Milano (135), Torino (134), Padova (130), Bergamo e Cremona (127) e Rovigo (121). Tutte le città capoluogo di provincia dell'area padana (ad eccezione

di Cuneo, Novara, Verbania e Belluno) hanno superato almeno uno dei due limiti;

la prima città non ubicata nella pianura padana è Frosinone, nel Lazio, con 116 giorni di superamento (83 per il Pm10 e 33 per l'ozono), seguita da Genova con 103 giorni (tutti dovuti al superamento dei limiti dell'ozono), Avellino con 89 (46 per il Pm10 e 43 per l'ozono) e Terni con 86 (rispettivamente 49 e 37 giorni per i due inquinanti);

tutto questo è quanto emerge dalla lettura di « Mal'aria 2019 » il dossier annuale di Legambiente sull'inquinamento atmosferico in Italia che ci restituisce un quadro puntuale del 2018;

un quadro preoccupante che indica l'urgenza a livello nazionale di pianificare misure strutturali capaci di abbattere drasticamente le concentrazioni di inquinamento presenti e di riportare l'aria a livelli qualitativamente accettabili, misure che spesso oggi mancano, dimenticando così che ogni anno in Europa, stando ai dati dell'Agenzia europea per l'ambiente, sono oltre 422 mila le morti premature all'anno per inquinamento atmosferico e che l'Italia si colloca tra i Paesi europei peggiori, con più decessi in rapporto alla popolazione, pari a più di 60.600 nel solo 2015;

i trasporti stradali costituiscono una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle aree urbane, come ricorda l'Ispira, e una mobilità sostenibile consentirebbe di limitare le emissioni in aria dal trasporto stradale, garantendo il soddisfacimento della domanda di mobilità dei cittadini;

la sfida che oggi deve affrontare il nostro Paese è quella di fare della mobilità sostenibile il motore del cambiamento in modo da ripensare le città per le persone, non per le auto; è questo il cambio di paradigma che deve prendere piede nella Penisola. Il filo conduttore per vincere questa sfida è il tema della mobilità sostenibile, già praticata da alcune città come: Bolzano, Firenze, Pisa, Torino e Milano dove il 50 per cento degli abitanti usa i mezzi pubblici, cammina e pedala;

è del tutto evidente che per far uscire l'Italia dall'emergenza cronica dello smog occorre realizzare in primis un piano nazionale contro l'inquinamento con misure strutturali ed economiche di ampio respiro e redigere piani urbani per la mobilità sostenibile ambiziosi ripensando l'uso di strade, piazze e spazi pubblici delle città, creando ampie « zone 30 » e prevedendo nuovi spazi verdi nei centri urbani;

è indispensabile ridurre il tasso di motorizzazione riportandolo ai livelli delle altre nazioni europee, gli incentivi sulle emissioni devono prevedere criteri sociali e per ridurre il parco circolante in Italia si dovrebbe prevedere un bonus di rottamazione per chi vuole rottamare l'auto inquinante senza acquistarne una nuova. Inoltre, è fondamentale incentivare davvero la mobilità sostenibile, potenziando il trasporto pubblico locale, urbano e pendolare, prevedere rete ciclabili che attraversino nelle diverse direttrici i centri urbani, ma anche ripensare il proprio stile di vita in una chiave più ecofriendly;

in Italia continuano a pesare enormemente la mancanza di una efficace strategia antismog e il fatto che in questi anni l'emergenza inquinamento atmosferico è stata affrontata in maniera disomogenea ed estemporanea. A quasi nulla sono serviti i piani anti smog in nord Italia scattati il primo ottobre 2018 con il blocco, parziale, della circolazione per i mezzi più inquinanti. L'inquinamento atmosferico ad oggi continua ad essere un'emergenza costante nel nostro Paese non

più giustificabile con le avverse condizioni meteo-climatiche della pianura padana o con il riferimento alla sola stagionalità invernale;

per uscire da questa emergenza gli strumenti ci sarebbero: ogni città dovrebbe adottare dei Pums, piani urbani di mobilità sostenibile, ambiziosi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrebbe guidare le città, supportando e verificando le scelte fatte, affinché siano coerenti con le scelte e i piani nazionali; inoltre, il Governo dovrebbe finanziare i progetti davvero utili per mettere in campo questa rivoluzione e, allo stesso tempo, dovrebbe destinare più risorse per incentivare davvero la mobilità sostenibile;

entrando nello specifico dell'indagine di Mal'aria si legge, che nel 2018, sono state 26 le città, circa un capoluogo su quattro, a oltrepassare il limite quotidiano del Pm10 fissato per legge a 50 g/mc, come media giornaliera, da non superare per più di 35 giorni l'anno;

a guidare la « top ten » delle città più critiche per le polveri sottili: Torino (Rebaudengo) con 87 giorni, Frosinone (scalo) con 83 e Lodi (Vignati) con 78 sono sul podio della speciale classifica, seguite da Milano (Marche) 74, Venezia (Tagliamento) 63, Padova (Arcella) 60;

per quanto riguarda l'ozono, nel 2018 sono stati ben 53 i capoluoghi di provincia che hanno superato il limite di 25 giorni con una media mobile sulle otto ore superiore a 120 microgrammi per metro cubo. Genova e Brescia sono risultate le città peggiori per questo inquinante con 103 giorni, seguite da Monza (89), Lecco (88), Bergamo (85), Piacenza (80), Varese (78), Alessandria (77) e Venezia (76);

l'Italia è uno dei Paesi europei con il più alto tasso di motorizzazione, con una media di circa 65 auto ogni 100 abitanti. Si tratta di valori enormi se confrontati con quelli di alcune capitali europee: a Parigi ci sono 36 auto per 100

abitanti come a Londra e a Berlino, a Barcellona 41, a Stoccolma e Vienna 38. Negli ultimi anni il tasso di motorizzazione medio dei capoluoghi italiani ha mostrato addirittura un incremento, passando da 62,4 a 63,3 auto ogni 100 abitanti e risulta stabile o in aumento in tutte le città. Nonostante l'auto sia il mezzo di gran lunga più diffuso per gli spostamenti, una ricerca condotta da Isfort (2016) segnala come il 41,3 per cento degli abitanti delle grandi città italiane vorrebbe muoversi di più coi mezzi pubblici, mentre, parallelamente, il 32,2 per cento auspica di poter stare meno tempo al volante. A far crescere la voglia di scendere dall'auto è principalmente il tempo perso in coda negli ingorghi;

è del tutto evidente che per far tornare a far respirare le città si dovrebbe intervenire drasticamente per ridurre con decisione il traffico motorizzato privato intervenendo sull'incentivazione della mobilità. Secondo l'Eea servirebbe una trasformazione radicale della nostra mobilità, perché non ci si può attendere dai limiti emissivi degli Euro 6 una significativa riduzione degli inquinanti a rischio sanitario e ancor meno una riduzione della CO₂;

a tal proposito si evidenzia che nelle città le reti di centraline di monitoraggio sia in termini strutturali che gestionali risultano spesso carenti, non in grado ad esempio di misurare gli inquinanti più pericolosi oppure non inserite in modelli di dispersione aventi sufficiente livello di dettaglio;

con la conseguenza, tra le molte, che le azioni previste dai piani di risanamento della qualità dell'aria (Prqa) potrebbero risultare inefficaci o inapplicate, provocando di fatto il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei principi sanciti dalle direttive europee;

per salvare il Pianeta bisogna partire anche dalle abitazioni, renderle efficienti da un punto di vista energetico, anche attraverso la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento altamente in-

quinanti, perché per centrare gli obiettivi fissati dagli accordi internazionali sul clima di Parigi non basta ridurre le emissioni inquinanti delle automobili. C'è un'altra fonte di inquinamento, che contribuisce anche più delle auto alle emissioni di gas dannosi: il riscaldamento domestico. E, più in generale, sussiste il problema delle case «colabrodo», dove vecchie caldaie emettono più sostanze inquinanti del dovuto, perché il calore si disperde all'esterno degli edifici. Servono interventi per riqualificare da un punto di vista energetico il patrimonio edilizio;

gli impianti termici per il riscaldamento degli edifici inquinano fino a sei volte di più dei trasporti su strada. Questo è il risultato di un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec sulla base di uno studio realizzato l'anno scorso del Politecnico di Milano sull'impatto sulla qualità dell'aria urbana da parte delle principali fonti di inquinamento, come denunciato in un articolo di Elisabetta Tramonto pubblicato sul sito online di Valori;

lo studio è stato condotto su un campione rappresentativo di cinque città italiane (Milano, Genova, Firenze, Parma e Perugia). Il risultato è il seguente: il contributo fornito dal settore del riscaldamento da edifici all'inquinamento atmosferico in termini di emissioni di CO₂ è pari in media al 64,2 per cento del totale delle emissioni stimate per le città considerate, contro il 10,2 per cento che proviene dal settore della mobilità e dei trasporti motorizzati. La restante quota di CO₂ (25,6 per cento) è invece generata dal settore delle attività industriali;

se si riqualificassero gli edifici si otterrebbe il risultato di diminuire di 20,7 milioni di tonnellate di CO₂. Occorre riconvertire 30 mila condomini all'anno, quelli con maggiori problemi di efficienza energetica, entro il 2030. È la sfida lanciata da Legambiente alla presentazione dei risultati del monitoraggio Civico 5.0, la campagna nazionale di studio e informazione dell'associazione ambientalista per sensibilizzare e informare cittadini, ma

anche amministratori e tecnici su questi temi, dando strumenti utili per acquisire una maggiore consapevolezza sul peso energetico della propria abitazione;

se si riqualificassero 30 mila edifici all'anno si eviterebbero emissioni in atmosfera per 840.000 tonnellate di CO₂ all'anno e si ridurrebbero i consumi di circa 420 milioni di metri cubi di gas all'anno. Questo non farebbe bene solo al nostro Paese, ma farebbe bene anche al portafoglio degli italiani. Si otterrebbero, infatti, quasi 400 milioni di euro annui di risparmi in bolletta per le famiglie, per una media di circa 620 euro l'anno a famiglia;

al 2030 questa operazione permetterebbe complessivamente un taglio alle emissioni di CO₂ di 20,7 milioni di tonnellate, 10,3 miliardi di metri cubi di gas non consumati e una riduzione di 9,7 miliardi di euro di risparmi globali in bolletta per le famiglie;

inoltre, un'azione di questo tipo permetterebbe di creare nuovi posti di lavoro, circa un milione puntando proprio sulla riqualificazione energetica. Sono 1,2 milioni i condomini presenti in Italia dove vivono circa 14 milioni di famiglie. Di questi almeno 740 mila (16 per cento) necessitano di un'ampia riqualificazione energetica, perché costruiti nel dopoguerra con materiali e tecniche che avevano scarsissima attenzione all'efficienza dei sistemi di riscaldamento, mentre l'82 per cento sono stati costruiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1991 sull'efficienza energetica in edilizia;

riqualificare significa isolare gli edifici con cappotti termici, sostituire i vecchi infissi con quelli nuovi e, soprattutto, sostituire le vecchie caldaie con nuove caldaie a condensazione o con pompe di calore. È fondamentale fare un salto di qualità e quantità degli interventi di riqualificazione energetica dei condomini per ridurre i consumi energetici, per riuscire davvero ad aiutare le famiglie a vivere meglio e spendere meno, oltre che a ridurre le emissioni di gas serra di cui il Pianeta ha fortemente bisogno;

inoltre, si ricorda che gli incentivi esistono; tra « ecobonus » e « sismabonus » si può arrivare a coprire fino all'85 per cento dell'intervento di riqualificazione energetica. Il problema è che manca una chiara strategia ambientale che leghi l'« ecobonus » al risultato raggiunto dall'intervento di riqualificazione energetica;

anche sul fronte del trasporto pubblico le città italiane sono lente e indietro rispetto alle sorelle europee; senza contare i tagli, i tardi, i guasti e i disservizi legati al trasporto pubblico che i cittadini ogni giorno si trovano ad affrontare. Il bus rimane il principale mezzo di trasporto collettivo:

in Italia assorbono una quota di traffico del 64 per cento, più che doppia rispetto a quella tedesca e inglese, dove invece la mobilità nelle aree metropolitane è garantita prioritariamente dal ferro;

nel nostro Paese – segnala Asstra, l'associazione di categoria delle imprese di trasporto pubblico locale – la rete ferroviaria suburbana e metropolitana dispone di 41 linee ferroviarie contro le 81 della Germania e le 68 del Regno Unito. Le linee di metropolitana sono invece 14, contro le 44 della Germania, le 30 spagnole e le 27 francesi. E così sono i bus il principale mezzo di trasporto collettivo: in Italia assorbono una quota di traffico del 64 per cento, più che doppia rispetto a quella tedesca e inglese, dove invece la mobilità nelle aree metropolitane è garantita prioritariamente dal ferro;

secondo i dati di Ispra, inoltre, gli autobus con standard emissivi inferiori all'Euro4 corrispondono ancora al 55 per cento del parco mezzi circolante totale; nonostante sia in crescita la percentuale di mezzi con performance emissive migliori – il 13,4 per cento del totale risponde agli standard Euro6 –, tantissimi comuni stanno ancora investendo in mezzi alimentati con fonti fossili – quindi inquinanti – invece di investire, ad esempio, in mezzi elettrici o a basse emissioni, come quelli a biometano;

la dotazione di metropolitane nelle città italiane continua a mostrare un gap importante rispetto alle altre città europee. Nel nostro Paese sono in esercizio 250 chilometri di metropolitane, estensione paragonabile a quella di singole città europee come Madrid (291,5 chilometri) Londra (464,2 chilometri) Parigi (221,5 chilometri) e Berlino (147,5 chilometri) tutte impegnate in importanti progetti di sviluppo per aumentare il numero di persone trasportate;

è del tutto evidente che questi numeri si traducono nel nostro Paese inevitabilmente con la perdita di attrattività da parte dei cittadini nell'utilizzare il trasporto pubblico al posto dell'automobile. Come confermato dai dati Ispra, nel 2016, « il trasporto pubblico ha registrato nei Comuni capoluogo di Provincia una riduzione della domanda rispetto all'anno precedente, da circa 187 passeggeri per abitante a 185, ma il trend è in atto già dal 2011 dove il valore dell'indicatore di domanda era pari a 217 passeggeri per abitante ». Il confronto dei dati nel periodo 2011-2016 mostra come il numero di passeggeri annui sia diminuito costantemente con una riduzione di circa l'11 per cento rispetto al 2011, ovvero si è registrato un calo di 434,5 milioni di passeggeri all'anno che non hanno voluto usufruire più del trasporto pubblico;

un aiuto alla lotta all'inquinamento è anche la corretta applicazione del decreto legislativo « Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa », ma perché questo avvenga, tra le altre cose, deve funzionare la reciprocità tra Stato, regioni e gli enti di controllo e di ricerca, in modo da coordinare gli interventi, monitorarne i risultati che devono essere pubblicati con periodicità annuale insieme alla pubblicazione di report che ne analizzino l'andamento;

tali attività devono essere svolte dal coordinamento tra Ministero, regioni e autorità competenti in materia di aria ambiente. Tale coordinamento è presso il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, l'Unione delle province italiane (UPI) e l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) insieme all'Ispra, all'Enea e al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e altre autorità competenti e su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;

è importante ricordare che il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Inoltre, assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e delle relative conseguenze;

il 7 marzo 2019 si è appresa la notizia del deferimento dell'Italia alla Corte giustizia dell'Unione europea per smog e fogne, da parte della Commissione europea che segue quello del 2018 per sforamenti dei limiti di Pm10. Tale notizia non sorprende affatto, anzi è la conferma di quanto poco il nostro Paese abbia fatto in questi anni su questi due fronti sui quali, invece, è urgente intervenire;

l'inquinamento atmosferico è ormai una malattia cronica del nostro Paese e non più giustificabile con le avverse condizioni meteo-climatiche della pianura padana o legate alla sola stagionalità invernale. Se si continua di questo passo potrebbero arrivare altri deferimenti e nuove possibili « maxi-multe », e a pagare ancora una volta sarebbero i cittadini in termini di salute e denaro;

è del tutto evidente che in Italia continua a pesare la mancanza di un

efficace strategia antismog, per non parlare dei problemi legati al mancato adeguamento alle norme dell'Unione europea sui sistemi di trattamento delle acque di scarico. Ancora oggi nella Penisola circa il 25 per cento delle acque di fognatura viene scaricato in mare, nei laghi e nei fiumi, senza essere opportunamente depurato, nonostante siano passati oltre dieci anni dal termine ultimo che l'Unione europea aveva imposto per mettere a norma i sistemi fognari e depurativi;

per questi motivi è urgente realizzare al più presto un piano nazionale contro l'inquinamento, penalizzare economicamente il traffico motorizzato privato investendo sul potenziamento del trasporto pubblico locale, pendolare e su ferro; ridurre le emissioni industriali e quelle prodotte dal riscaldamento; dall'altro, occorre, velocizzare al più presto la messa a norma di quei sistemi fognari e depurativi su cui l'Europa, sempre attenta all'ambiente e alla salute dei cittadini, da anni chiede di intervenire. Un'Europa di cui si parla spesso male in questo ultimo periodo, dimenticando che è proprio grazie al suo intervento se, ad esempio, è stata chiusa la discarica di Malagrotta a Roma o se Milano ha costruito nel 2001 il suo depuratore,

impegna il Governo:

ad assicurare che il programma di controllo da predisporre ai sensi della direttiva 2016/2284, contenente misure ed iniziative per la riduzione delle emissioni al 2030 dei principali inquinanti atmosferici, sia integrato e contenga previsioni coerenti e proporzionate con il piano « energia e clima », predisposto nell'ambito degli impegni sul clima;

a garantire un rafforzamento dell'azione nazionale in materia di risanamento della qualità dell'aria, a supporto dell'azione degli enti territoriali, con l'obiettivo da un lato di rispettare i valori limite in atmosfera degli inquinanti maggiormente critici, anche da un punto di vista sanitario, e dall'altro di accelerare il processo di risoluzione delle procedure di infrazione in corso;

ad assumere le iniziative necessarie affinché le attività, gli indirizzi e le linee guida elaborati dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 155 del 2010 siano adeguatamente valorizzati, nonché resi più efficaci, anche rendendoli accessibili al pubblico, attraverso la loro pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a trasmettere a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione periodica al Parlamento in cui siano riportati gli interventi e le iniziative assunte anche sulla base degli indirizzi e delle linee guida predisposti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20;

ad adottare iniziative per rendere prontamente consultabile, con le opportune modalità del caso, l'informazione ambientale concernente le emissioni atmosferiche, con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia con potenza installata superiore ai 300 megawatt e agli impianti di trattamento rifiuti.

(8-00026) « Muroli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	115
5-01823 Tasso: Ammissibilità degli aiuti di Stato per l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ...	115
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	119
5-01824 Sozzani: Realizzazione del progetto di fusione tra Ferrovie dello Stato e ANAS	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-01825 Fidanza: Patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc.	
5-01828 Scagliusi: Patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc.	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	121
5-01826 Paita: Attivazione di un tavolo istituzionale di confronto per le criticità di traffico sulla ex strada statale n. 62 della Cisa	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	122
5-01827 Maccanti: Attuazione delle nuove disposizioni del codice della strada in materia di revisione	116
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	116
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore)</i>	125
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	128
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	117

SEDE REFERENTE:

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
<i>ALLEGATO 8 (Emendamento approvato)</i>	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
AVVERTENZA	118

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-01823 Tasso: Ammissibilità degli aiuti di Stato per l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ha confermato l'intenzione di procedere ai previsti finanziamenti per gli aeroporti della Toscana e di avviare un confronto con la Commissione europea per evitare l'apertura di una procedura di infrazione.

5-01824 Sozzani: Realizzazione del progetto di fusione tra Ferrovie dello Stato e ANAS.

Diego SOZZANI (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego SOZZANI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo non comprendendo appieno il riferimento all'interesse nazionale che si dichiara di voler tutelare riguardo all'annunciata fusione tra ANAS e Ferrovie dello Stato; stigma-

tizza altresì come su tale questione delicata si possa far passare per opinioni personali le dichiarazioni fatte in distinte occasioni da rappresentanti del Governo.

5-01825 Fianza: Patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc.**5-01828 Scagliusi: Patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc.**

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Mauro ROTELLI (FdI), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI (FdI) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che tiene conto dell'approssimarsi della stagione turistica.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e della soluzione normativa indicata che ritiene possa essere risolutiva.

5-01826 Paita: Attivazione di un tavolo istituzionale di confronto per le criticità di traffico sulla ex strada statale n. 62 della Cisa.

Matteo COLANINNO (PD), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Matteo COLANINNO (PD), replicando, prende atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo dichiarandosi solo parzialmente soddisfatto. Nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità del Governo, sottolinea come avrebbe preferito che si procedesse direttamente alla convocazione del tavolo istituzionale di confronto invece di attendere l'iniziativa delle istituzioni locali interessate.

5-01827 Maccanti: Attuazione delle nuove disposizioni del codice della strada in materia di revisione.

Elena MACCANTI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), in qualità di cofirmatario, replicando si dichiara soddisfatto della risposta, apprezzando lo sforzo del Governo in ordine alle future assunzioni. Al riguardo ribadisce l'importanza di affrontare le criticità segnalate negli uffici della Motorizzazione civile al fine di ridurre le liste di attesa per le revisioni in attesa di un intervento normativo specifico.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 74.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che è in distribuzione la proposta di parere del relatore, già anticipata ai membri della Commissione nella giornata di ieri.

Giovanni Battista TOMBOLATO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 6*).

Deborah BERGAMINI (FI), svolge alcune considerazioni di merito sul provvedimento in esame e sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Innanzitutto, con riferimento alle competenze attribuite ad ANSFISA, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, istituita dal decreto-legge n. 109 del 2018, ritiene che l'accorpamento delle competenze in materia di sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali, non sia di agevole attuazione, come peraltro emerso anche nel corso dell'esame del citato decreto-legge per Genova.

Con riferimento alla proposta di parere elaborata dal relatore, dichiara di condividere l'osservazione di cui alla lettera *a*), che prevede giustamente il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti; dichiara di condividere, altresì, l'osservazione di cui alla lettera *e*), che prevede il potere per ANSFISA di stabilire nuove norme a carattere nazionale nelle materie che rientrano nella sua competenza, rilevando l'opportunità di specificare che si tratta delle competenze dell'ANSFISA nella materia ferroviaria e sottolineando l'esigenza di prevedere

anche in tal caso il coinvolgimento delle commissioni parlamentari. A fini di trasparenza, potrebbe essere altresì utile prevedere la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli atti di natura regolamentare previsti dallo schema di decreto.

Rispetto all'osservazione di cui alla lettera g), relativa alle procedure di indagine sugli incidenti ferroviari svolte da parte dell'organismo investigativo, concorda con la previsione del principio della massima trasparenza possibile e di consentire a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati; al fine di rendere maggiormente efficaci tali previsioni, chiede al relatore di trasformare l'osservazione in una condizione alla proposta di parere favorevole.

Più in generale ritiene assai importante che venga dato ascolto alle legittime aspettative dei familiari del tragico incidente di Viareggio, prevedendo la massima trasparenza e accesso alle informazioni.

In conclusione, chiede alla presidenza un supplemento di riflessione, auspicando che il voto sulla proposta di parere possa svolgersi nella giornata di domani.

Paolo FICARA (M5S), con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Bergamini, non condivide le preoccupazioni circa il corretto svolgimento delle attribuzioni da parte di ANSFISA a seguito dell'unificazione delle competenze in materia di sicurezza ferroviaria e stradale, ritenendo che l'Agenzia, sul piano organizzativo, provvederà ad una efficiente distribuzione dei compiti. Dichiarò quindi di condividere la proposta di modifica in ordine all'osservazione di cui alla lettera g), in quanto la trasformazione in una condizione può effettivamente rappresentare un segnale per le associazioni delle vittime dell'incidente di Viareggio.

Giovanni Battista TOMBOLATO (Lega), *relatore*, pur condividendo le considerazioni svolte dalla collega Bergamini, ritiene che i profili problematici evidenziati siano già contenuti nella proposta di parere da lui predisposta.

Deborah BERGAMINI (FI) insiste per un supplemento di riflessione sui profili eviden-

ziati, ed in particolare sull'opportunità di prevedere una condizione, in luogo dell'osservazione di cui alla lettera g), al fine di rafforzare il contenuto del parere che la Commissione si accinge a votare. In caso contrario, preannuncia il voto di astensione da parte del gruppo di Forza Italia.

Alessandro MORELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.45.

Giovanni Battista TOMBOLATO (Lega), *relatore*, dichiara di accogliere la richiesta della collega Bergamini di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera g) e riformula conseguentemente la proposta di parere (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere favorevole sulla proposta di parere come riformulata.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole con una condizione ed osservazioni, nel testo riformulato (*vedi allegato 7*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 27 marzo 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni la Commissione non può procedere all'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.50.

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

Nuovo testo C. 1615 Marino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 marzo si è svolta la votazione degli emendamenti e che il testo risultante è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte che sono pervenuti i pareri espressi dalle commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, comunica che la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole, la V Commissione Bilancio ha espresso nulla osta, la X Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole con un'osservazione, la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole e la Commissione Parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con un'osservazione.

Avverte, altresì, che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100, volto a recepire l'osservazione della Commissione Attività produttive, introducendo altresì una modifica di carattere tecnico.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere su tale emendamento.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 8*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, conformemente ad un intendimento emerso sia in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sia nel corso dell'esame del provvedimento, sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà richiesto alla presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa, una volta che sia stata verificata la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Ricorda che a tal fine è necessario che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa sia sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o da più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa e che sia acquisito l'assenso del Governo, al quale il testo sarà trasmesso già nella giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
C. 680 Baldelli.

ALLEGATO 1

5-01823 Tasso: Ammissibilità degli aiuti di Stato per l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Riprendo quanto già riferito nel corso della seduta del 14 febbraio scorso in questa Commissione per atto di analogo argomento, confermando che il Governo intende destinare tutte le risorse agli aeroporti della Toscana, così da ottimizzare gli investimenti per il territorio e per la crescita dimensionale del polo aeroportuale.

Il contratto di programma, non ancora perfezionato, prevede 150 milioni di euro

a carico delle finanze pubbliche, ma come è noto si rischia di incorrere in una procedura di infrazione europea per aiuti di Stato.

Al riguardo i competenti Uffici del Ministero comunicano di aver già avviato i contatti con la Commissione europea, proprio per verificare la compatibilità del progetto ai requisiti comunitari, e nei prossimi giorni sono in programma una serie di interlocuzioni.

ALLEGATO 2

5-01824 Sozzani: Realizzazione del progetto di fusione tra Ferrovie dello Stato e ANAS.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Riprendo quanto espresso in precedenti occasioni, per ribadire che sull'ipotesi di fusione FS – ANAS il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha valutato le criticità emerse già all'indomani dell'annunciata fusione e ha svolto gli approfondimenti necessari, anche attraverso la consultazione di esperti, i quali hanno evidenziato dal punto di vista tecnico tutti gli elementi di debolezza dell'ipotesi di integrazione in argomento, anzitutto sul piano industriale.

Ribadisco, come già detto il 19 luglio scorso in occasione di atto di sindacato

ispettivo sul medesimo tema, gli stessi Sottosegretari Siri e Rixi, rendendo le dichiarazioni a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, nella medesima intervista ebbero modo di chiarire che si trattava di posizioni personali sulla questione.

Proseguono le interlocuzioni con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze per il più ampio confronto sugli aspetti industriali ed economici, sempre con l'unico obiettivo dell'interesse nazionale.

ALLEGATO 3

5-01825 Fianza: Patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc.

5-01828 Scagliusi: Patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente all'atto dell'Onorevole Fianza e altri e all'atto dell'Onorevole Scagliusi e altri in quanto vertono su analogo argomento. Il Governo è certamente consapevole della necessità di superare definitivamente le criticità emerse a seguito della modifica introdotta all'articolo 39 del Codice della nautica da diporto, e in tal senso sta lavorando.

Infatti, nelle more di una rivisitazione generale della norma che possa favorire le attività nautiche delle piccole imbarcazioni da diporto, è intenzione del Governo individuare in tempi stretti la soluzione più idonea, proprio in considerazione dell'approssimarsi della stagione turistica.

ALLEGATO 4

5-01826 Paita: Attivazione di un tavolo istituzionale di confronto per le criticità di traffico sulla ex strada statale n. 62 della Cisa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alle criticità dovute al traffico veicolare sulla strada provinciale ex strada statale 62 Cisa, la Prefettura di Mantova, interessata per competenza, riferisce di aver avviato, a seguito della segnalazione di un comitato di cittadini ad aprile 2018, un'interlocuzione con il Comune di Borgo Virgilio – nel quale ricade il transito della predetta strada provinciale all'interno del centro abitato di Cerese – e la Provincia di Mantova in qualità di ente proprietario del tratto di strada, al fine di approfondire gli aspetti concernenti la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza nella strada e nel contesto territoriale limitrofo.

In effetti il transito ad alta velocità dei veicoli, unitamente al frequente passaggio di mezzi pesanti, costituiscono elementi di apprezzabile criticità, nonostante la vigenza di apposite ordinanze che vietano la circolazione dei predetti dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e che impongono alla generalità degli utenti una velocità massima di 30 km/h all'interno del centro abitato di Cerese, anche a causa delle condizioni del manto stradale.

Al riguardo, ad ottobre 2018 la Prefettura ha convocato un incontro di coordinamento con il Comune di Borgo Virgilio, la Provincia di Mantova, i rappresentanti delle Forze di Polizia e del Compartimento di Polizia Stradale per la Lombardia, al cui esito è stato concordato un potenziamento dei servizi di presidio e controllo nei tratti della strada maggiormente esposti alle citate criticità al fine di una efficace azione dissuasiva nei confronti dei trasgressori dei divieti e delle prescrizioni vigenti. Dal canto proprio, la Provincia di

Mantova ha confermato il completamento della fase progettuale relativa agli interventi di manutenzione della strada.

Per rafforzare la portata degli interventi, sono state coinvolte finanche le principali imprese aventi stabilimenti nell'area industriale del Comune di Suzzara, verso cui paiono diretti i convogli di mezzi pesanti transitanti sulla strada provinciale Cisa, allo scopo di sensibilizzare le medesime ad un'organizzazione del servizio di trasporto merci adeguata alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate.

Inoltre la Prefettura riferisce che la Polizia Locale, la Sezione di Polizia Stradale di Mantova e l'Arma dei Carabinieri, da ottobre 2018 a febbraio 2019, hanno effettuato complessivamente n. 79 servizi mirati di controllo, cui è seguito l'accertamento di n. 26 violazioni.

Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informo che il Comune di Borgo Virgilio ha più volte chiesto l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli di lunghezza superiore agli 8 metri nella zona a traffico limitato.

Tuttavia, il MIT così argomentava: la disciplina proposta tende a preservare il centro abitato del comune di Borgo Virgilio, ma di fatto produce delle evidenti ripercussioni sulla viabilità dei centri abitati limitrofi, anche di altri comuni, nonché sulla viabilità di altri enti proprietari e/o gestori stradali; peraltro le deviazioni ipotizzate sulla viabilità alternativa non appaiono adeguate ed in ogni caso richiederebbero il preventivo nulla osta di tutti

i soggetti interessati. Pur comprendendo le esigenze di tutela ambientale e della sicurezza stradale prospettate, l'autorizzazione richiesta non può essere rilasciata, in quanto la zona perimetrata comprende aree non contenute all'interno del centro abitato e ciò quindi esclude la possibilità di istituire una zona a traffico limitato ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del Codice della Strada.

Il suddetto Comune ha reiterato la richiesta di autorizzazione, respinta l'11 gennaio scorso per analoghe motivazioni.

Il successivo 30 gennaio lo stesso Comune rinnovava la richiesta di autorizzazione allegando i pareri favorevoli della provincia di Mantova e del comune di

Curtatone all'installazione della segnaletica di interesse del Comune di Borgo Virgilio sulle strade di loro competenza.

Tuttavia, il diniego espresso l'11 gennaio evidenziava che l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1999 riguarda l'installazione di impianti di accesso alle zone a traffico limitato che sono interne ai centri abitati, come definito dal Codice della Strada; pertanto ad oggi non risulta possibile il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In ogni caso il MIT è pronto a partecipare ad un tavolo di confronto laddove venisse istituito dalla Amministrazioni competenti.

ALLEGATO 5

5-01827 Maccanti: Attuazione delle nuove disposizioni del codice della strada in materia di revisione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti l'articolo 80, comma 8, del Codice della strada è stato modificato dall'articolo 1, comma 1049 della legge di bilancio 2019 consentendo l'affidamento a imprese private delle attività di revisione dei veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (cosiddetti veicoli pesanti).

Il successivo comma 1050 ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire le regole di coordinamento con il decreto ministeriale 214/2017 – recante il recepimento della direttiva europea 2014/45 – di dettaglio tecnico e di attuazione.

Tuttavia il termine previsto per i suddetti decreti attuativi, che dovranno assicurare l'attuale grado di sicurezza per la circolazione stradale, è risultato del tutto insufficiente tenuto conto del carattere innovativo della disposizione, delle valutazioni tecniche e della interferenza con il nuovo quadro europeo di cui è ancora in corso la definitiva attuazione e il cui termine era stato preventivato dall'Unione nel 2023. In effetti si tratta di alcuni processi conoscitivi e dei relativi procedimenti di applicazione, peraltro non necessari negli anni precedenti, che si possono così riassumere:

individuazione dei requisiti quali onorabilità, solidità economica, capacità tecnica e specializzazione posseduti dall'impresa;

definizione delle strutture atte a contenere le linee di revisione;

omologazione delle apparecchiature di revisione adeguate ai veicoli pesanti;

estensione e implementazione del protocollo di trasmissione e di sicurezza

per l'archiviazione unica dei dati tecnici delle prove eseguite presso terzi;

messa in esercizio del registro degli ispettori e della relativa firma digitale.

Per completezza di informazioni si rappresenta che è in fase di definizione l'accordo Stato – Regioni, relativo alla formazione degli ispettori di revisione, in conformità alla citata direttiva 2014/45: nel testo di tale accordo è stato aggiunto uno specifico modulo formativo per la revisione dei veicoli pesanti per tener conto della previsione della legge di bilancio. In tal modo, formalizzato l'accordo, potranno essere avviati i corsi di formazione sia per gli ispettori di revisione abilitati ai veicoli leggeri che per quelli abilitati ai veicoli pesanti.

Inoltre, l'attuazione di tale modifica al Codice della Strada richiede anche l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, pertanto, definiti i suddetti nuovi procedimenti, occorre avviare l'*iter* di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica che sancisca le modifiche necessarie.

Tutto ciò premesso, nel corso di questi mesi sono state raccolte e coordinate tutte le informazioni necessarie ed analizzate ipotesi di ulteriori modifiche legislative, come quella richiamata dagli Onorevoli interroganti, proprio per favorire l'ingresso delle imprese private, stiamo lavorando per rimuovere incongruenze e fluidificare l'*iter* di attuazione della norma anche attraverso eventuali modifiche della stessa.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto n. 74).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto del governo n. 74),

preso atto della valutazione favorevole della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) espressa nel parere del 26 marzo 2019;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, recepisce la direttiva (UE) 2016/798, il cui obiettivo è lo sviluppo e il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione europea nonché l'ampliamento dell'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari;

tale direttiva, che rientra nel c.d. pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario, delinea un nuovo quadro per la gestione della sicurezza ferroviaria, mediante interventi quali l'introduzione della certificazione unica di sicurezza, l'individuazione più dettagliata dei compiti delle autorità nazionali e delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura e degli operatori ferroviari, la definizione di obiettivi, metodi e indicatori comuni di sicurezza e la regolamentazione delle indagini sugli incidenti ferroviari;

considerato che:

l'articolo 2, comma 4, rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti l'individuazione delle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, incidendo sulla materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni «grandi reti di trasporto» e sulla materia di competenza regionale «reti di trasporto di rilevanza regionale e locale»;

secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in caso di adozione di una disciplina nazionale di carattere regolamentare che incida su prerogative regionali deve essere assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni medesime;

allo stesso modo, in considerazione della rilevanza della disciplina, deve essere valorizzato il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti;

sottolineata la necessità, con riferimento ai poteri riconosciuti all'ANSFISA in materia di sicurezza delle reti isolate, di assicurare che il nuovo quadro regolatorio tenga conto delle esigenze di mobilità degli utenti, in particolare con riferimento alla velocità commerciale;

preso atto in proposito che, ai fini dell'adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato di idoneità all'esercizio sulle reti isolate, è stato preventivato, sulla base di una ricognizione effettuata attraverso le Regioni competenti, un importo pari a circa 500 milioni di euro per la sicurezza ferroviaria a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), oltre agli importi già disponibili a legislazione vigente;

rilevato che per le infrastrutture ferroviarie turistiche, occorre chiarire l'ambito di applicazione del decreto ed assicurare in ogni caso che le modalità applicative individuate dall'ANSFISA tengano conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche in base alla tratta ferroviaria, ai rotabili ed al servizio di trasporto;

rilevato che:

la rubrica dell'articolo 7 recita « Norme nazionali tecniche in materia di sicurezza », mentre il corrispondente articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798 si riferisce a norme nazionali *tout court*. Anche il concetto definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *h*), è quello di « norme nazionali », sebbene poi si specifichi che con tale termine si intendono « tutte le norme tecniche e le altre disposizioni vincolanti », diversamente peraltro dalla definizione fornita nell'articolo 3, comma 1, lettera *hh*), dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2016/797 (AG n. 73), ai sensi del quale per « norme nazionali » si intendono « tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti »;

l'articolo 7, comma 3, demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANSFISA, il potere di stabilire nuove norme nazionali in una serie di casi espressamente indicati, alcuni dei quali tuttavia contemplano fattispecie che rientrano nella competenza dell'ANSFISA;

l'articolo 15, comma 2, elenca le risorse finanziarie dell'ANSFISA, analogamente a quanto già previsto dalla legislazione vigente, individuandole, tra le altre, nell'incremento dell'uno per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere espressamente la calibratura dei relativi oneri a carico degli operatori del settore in relazione alla natura della rete interessata né che la determinazione degli stessi risponda a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza;

l'articolo 23, al comma 4, dispone che qualora l'indagine sugli incidenti e inconvenienti avvenuti nel territorio nazionale interessi veicoli autorizzati dall'ERA o imprese ferroviarie certificate dalla stessa, l'Organismo investigativo possa richiedere ai soggetti ivi indicati – tra i quali tuttavia non sono menzionati i soggetti responsabili della manutenzione – tutte le informazioni, le spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune, senza prevedere l'obbligo di fornire le predette informazioni;

l'articolo 31, comma 3, prevede che, a decorrere dal momento in cui le reti funzionalmente isolate rientreranno nella competenza dell'ANSFISA, le imprese responsabili del servizio su tali reti avranno a disposizione solo 90 giorni di tempo per presentare all'ANSFISA istanza per il rilascio di certificati e autorizzazioni, mentre in passato, nel caso dell'analogo passaggio delle reti regionali interconnesse, il termine previsto per tali operazioni era stato di 180 giorni,

sottolineata infine l'esigenza di tenere conto delle peculiarità degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) risulta opportuno, alla luce di quanto evidenziato in premessa, che all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » siano aggiunte le seguenti: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni, » e che le parole: « sessanta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « novanta giorni. »

b) appare opportuno che il nuovo quadro regolatorio per le reti isolate tenga conto delle esigenze di mobilità degli

utenti, in particolare con riferimento alla velocità commerciale; a tal fine, appare altresì necessario assicurare certezza nei tempi di erogazione delle risorse per l'adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato di idoneità all'esercizio sulle reti medesime;

c) con riferimento alle infrastrutture ferroviarie turistiche, all'articolo 2, comma 5, appare opportuno che sia precisata l'inapplicabilità degli articoli non espressamente citati e che sia previsto che l'ANSFISA tenga conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche in base alla tratta ferroviaria, ai rotabili ed al servizio di trasporto;

d) alla rubrica dell'articolo 7, si sopprima la parola: «tecniche»; si valuti inoltre l'opportunità di effettuare analogha modifica alla definizione di «norma nazionale», di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h);

e) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di attribuire all'ANSFISA il potere di stabilire nuove norme nazionali nelle materie che rientrano nella sua competenza;

f) all'articolo 15, comma 2, si preveda che gli oneri a carico degli operatori del settore siano calibrati in relazione alla natura – nazionale, interconnessa o isolata – della rete interessata e che la determinazione degli stessi debba rispondere a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione di tali oneri, dovrebbero essere coinvolti gli enti pubblici territoriali competenti e dovrebbe essere altresì sentita, per gli aspetti di competenza, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

g) all'articolo 23, comma 4, si preveda che l'indagine debba essere condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati; che i soggetti indicati abbiano l'obbligo di fornire le informazioni tecniche pertinenti per migliorare la qualità della relazione d'indagine, siano regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e possano, per quanto fattibile, presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione; si aggiungano altresì, tra i soggetti obbligati a fornire le informazioni tecniche, i soggetti responsabili della manutenzione;

h) all'articolo 31, comma 3, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 4,» si inseriscano le seguenti: «resta fermo il quadro regolatorio vigente fino all'adozione del nuovo quadro regolatorio da parte dell'ANSFISA e»;

i) all'articolo 31, comma 3, sia esteso da 90 a 180 giorni il termine entro il quale le imprese responsabili del servizio sulle reti funzionalmente isolate devono presentare all'ANSFISA l'istanza per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni. Sarebbe altresì opportuno prevedere che i 180 giorni non decorrano dal momento in cui cessano le competenze del MIT, ma dal momento in cui l'ANSFISA definisce la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, lettera bb).

l) appare opportuna l'introduzione della clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto n. 74).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto del governo n. 74),

preso atto della valutazione favorevole della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) espressa nel parere del 26 marzo 2019;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, recepisce la direttiva (UE) 2016/798, il cui obiettivo è lo sviluppo e il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione europea nonché l'ampliamento dell'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari;

tale direttiva, che rientra nel c.d. pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario, delinea un nuovo quadro per la gestione della sicurezza ferroviaria, mediante interventi quali l'introduzione della certificazione unica di sicurezza, l'individuazione più dettagliata dei compiti delle autorità nazionali e delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura e degli operatori ferroviari, la definizione di obiettivi, metodi e indicatori comuni di sicurezza e la regolamentazione delle indagini sugli incidenti ferroviari;

considerato che:

l'articolo 2, comma 4, rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti l'individuazione delle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, incidendo sulla materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni «grandi reti di trasporto» e sulla materia di competenza regionale «reti di trasporto di rilevanza regionale e locale»;

secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in caso di adozione di una disciplina nazionale di carattere regolamentare che incida su prerogative regionali deve essere assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni medesime;

allo stesso modo, in considerazione della rilevanza della disciplina, deve essere valorizzato il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti;

sottolineata la necessità, con riferimento ai poteri riconosciuti all'ANSFISA in materia di sicurezza delle reti isolate, di assicurare che il nuovo quadro regolatorio tenga conto delle esigenze di mobilità degli utenti, in particolare con riferimento alla velocità commerciale;

preso atto in proposito che, ai fini dell'adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato di idoneità all'esercizio sulle reti isolate, è stato preventivato, sulla base di una ricognizione effettuata attraverso le Regioni competenti, un importo pari a circa 500 milioni di euro per la sicurezza ferroviaria a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), oltre agli importi già disponibili a legislazione vigente;

rilevato che per le infrastrutture ferroviarie turistiche occorre chiarire l'ambito di applicazione del decreto ed assicurare in ogni caso che le modalità applicative individuate dall'ANSFISA tengano conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche in base alla tratta ferroviaria, ai rotabili ed al servizio di trasporto;

rilevato che:

la rubrica dell'articolo 7 recita « Norme nazionali tecniche in materia di sicurezza », mentre il corrispondente articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798 si riferisce a norme nazionali *tout court*. Anche il concetto definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *h*), è quello di « norme nazionali », sebbene poi si specifichi che con tale termine si intendono « tutte le norme tecniche e le altre disposizioni vincolanti », diversamente peraltro dalla definizione fornita nell'articolo 3, comma 1, lettera *hh*), dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2016/797 (AG n. 73), ai sensi del quale per « norme nazionali » si intendono « tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti »;

l'articolo 7, comma 3, demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANSFISA, il potere di stabilire nuove norme nazionali in una serie di casi espressamente indicati, alcuni dei quali tuttavia contemplano fattispecie che rientrano nella competenza dell'ANSFISA;

l'articolo 15, comma 2, elenca le risorse finanziarie dell'ANSFISA, analogamente a quanto già previsto dalla legislazione vigente, individuandole, tra le altre, nell'incremento dell'uno per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, senza prevedere espressamente la calibratura dei relativi oneri a carico degli operatori del settore in relazione alla natura della rete interessata né che la determinazione degli stessi risponda a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza;

l'articolo 23, al comma 4, dispone che qualora l'indagine sugli incidenti e inconvenienti avvenuti nel territorio nazionale interessi veicoli autorizzati dall'ERA o imprese ferroviarie certificate dalla stessa, l'Organismo investigativo possa richiedere ai soggetti ivi indicati – tra i quali tuttavia non sono menzionati i soggetti responsabili della manutenzione – tutte le informazioni, le spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune, senza prevedere l'obbligo di fornire le predette informazioni;

l'articolo 31, comma 3, prevede che, a decorrere dal momento in cui le reti funzionalmente isolate rientreranno nella competenza dell'ANSFISA, le imprese responsabili del servizio su tali reti avranno a disposizione solo 90 giorni di tempo per presentare all'ANSFISA istanza per il rilascio di certificati e autorizzazioni, mentre in passato, nel caso dell'analogo passaggio delle reti regionali interconnesse, il termine previsto per tali operazioni era stato di 180 giorni,

sottolineata infine l'esigenza di tenere conto delle peculiarità degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 23, comma 4, si preveda che l'indagine debba essere condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati; che i soggetti indicati abbiano l'obbligo di fornire le informazioni tecniche pertinenti per migliorare la qualità della relazione d'indagine, siano regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e possano, per quanto fattibile, presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione; si aggiungano altresì, tra i soggetti obbli-

gati a fornire le informazioni tecniche, i soggetti responsabili della manutenzione;

e con le seguenti osservazioni:

a) risulta opportuno, alla luce di quanto evidenziato in premessa, che all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » siano aggiunte le seguenti: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni, » e che le parole: « sessanta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « novanta giorni. »

b) appare opportuno che il nuovo quadro regolatorio per le reti isolate tenga conto delle esigenze di mobilità degli utenti, in particolare con riferimento alla velocità commerciale; a tal fine, appare altresì necessario assicurare certezza nei tempi di erogazione delle risorse per l'adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato di idoneità all'esercizio sulle reti medesime;

c) con riferimento alle infrastrutture ferroviarie turistiche, all'articolo 2, comma 5, appare opportuno che sia precisata l'inapplicabilità degli articoli non espressamente citati e che sia previsto che l'ANSFISA tenga conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche in base alla tratta ferroviaria, ai rotabili ed al servizio di trasporto;

d) alla rubrica dell'articolo 7, si sopprima la parola: « tecniche »; si valuti inoltre l'opportunità di effettuare analogha modifica alla definizione di « norma nazionale », di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*);

e) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di attribuire all'ANSFISA il potere di stabilire nuove norme nazionali nelle materie che rientrano nella sua competenza;

f) all'articolo 15, comma 2, si preveda che gli oneri a carico degli operatori del settore siano calibrati in relazione alla natura – nazionale, interconnessa o isolata – della rete interessata e che la determinazione degli stessi debba rispondere a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione di tali oneri, dovrebbero essere coinvolti gli enti pubblici territoriali competenti e dovrebbe essere altresì sentita, per gli aspetti di competenza, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

g) all'articolo 31, comma 3, dopo le parole: « all'articolo 2, comma 4, » si inseriscano le seguenti: « resta fermo il quadro regolatorio vigente fino all'adozione del nuovo quadro regolatorio da parte dell'ANSFISA e »;

h) all'articolo 31, comma 3, sia esteso da 90 a 180 giorni il termine entro il quale le imprese responsabili del servizio sulle reti funzionalmente isolate devono presentare all'ANSFISA l'istanza per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni. Sarebbe altresì opportuno prevedere che i 180 giorni non decorrano dal momento in cui cessano le competenze del MIT, ma dal momento in cui l'ANSFISA definisce la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *bb*).

i) appare opportuna l'introduzione della clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO 8

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza (Nuovo testo C. 1615 Marino).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 1-bis, lettera a), sostituire le parole: per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale con le seguenti: per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: imprese ferroviarie o con le

seguenti: imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

1.100. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01817 Colucci: Sulla disciplina dei contributi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio	133
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	141
5-01818 Barelli: Sulle iniziative a tutela dell'industria italiana dell'acciaio	133
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
5-01819 Silvestroni: Sulle misure per rilanciare la rete di distribuzione carburanti italiana	133
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	144
5-01820 Zardini: Sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon	134
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	146
5-01821 Vallasca: Sulla valorizzazione dei progetti di innovazione tecnologica e di sviluppo territoriale della Sardegna	134
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	148
5-01822 Andreuzza: Sul rilancio del settore della calzetteria femminile, con particolare riferimento al distretto di Castel Goffredo	134
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	149

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	135
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	150

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».	
Rappresentanti dell'Associazione italiana dell'industria di marca – Centromarca	135
Rappresentanti dell'Associazione dei negozianti degli <i>outlet</i>	135

SEDE CONSULTIVA:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 10.

Barbara SALTAMARTINI (Lega), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01817 Colucci: Sulla disciplina dei contributi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a chiedere al Ministero dello sviluppo economico di chiarire se il contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio, disposto con l'ultima legge di bilancio, sia cumulabile con analoghi incentivi di carattere provinciale o regionale.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale si deduce la cumulabilità di contributi provinciali o regionali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio con quello nazionale.

5-01818 Barelli: Sulle iniziative a tutela dell'industria italiana dell'acciaio.

Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a sottolineare la gravità del danno arrecato all'industria italiana dell'acciaio, in particolare con riferimento alle acciaierie di Terni, la sua città, dall'aumento di importazioni a basso costo di acciaio dall'Indonesia, le cui aziende sono peraltro in gran parte a capitale cinese. Si è passati infatti dallo zero per cento del 2017 al 18,2 per cento del 2018. Nel ricordare la lettera sulla questione scritta dal presidente del Parlamento europeo al presidente della Commissione europea, si chiede quindi di conoscere dal Ministro dello sviluppo economico quali iniziative il Governo intende intraprendere a difesa dell'industria italiana dell'acciaio.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Osserva però che non basta tenere sotto attenzione la questione, ma vanno attivate forme di pressione sulla Commissione europea. Si tratta, infatti, di un tema che va affrontato con assoluta urgenza, al quale dare anche la rilevanza mediatica che non ha avuto sinora.

5-01819 Silvestroni: Sulle misure per rilanciare la rete di distribuzione carburanti italiana.

Marco SILVESTRONI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco SILVESTRONI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-01820 Zardini: Sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon.

Diego ZARDINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere la posizione del Governo sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon. Ricorda, infatti, che entro la fine di marzo 2019 era prevista la firma per la realizzazione del *terminal* ad Otranto, che sembrerebbe tornata in discussione. Sottolinea l'importanza strategica del gas metano e la prioritaria rilevanza del progetto per la diversificazione delle fonti energetiche del nostro Paese, come evidenziato anche nelle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia energetica nazionale. Auspica, quindi, che non ci siano stati passi indietro da parte del Governo.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego ZARDINI (PD), replicando, osserva che, nel seguire la risposta del rappresentante del Governo, la sua soddisfazione è stata altalenante, in quanto continua a non essere chiara la posizione del Governo. Ricorda quanto affermato dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'interno nel corso della sua visita in Israele sulla rilevanza del progetto. Ricorda anche quanto sottolineato dai rappresentanti di Edison nel corso della loro audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia energetica nazionale. Sottolinea la rilevanza dei giacimenti dell'est del Mediterraneo e osserva come far arrivare da lì 15-20 miliardi di metri cubi di gas naturale contribuirebbe a differenziare l'approvvigionamento energetico, ad abbassare i prezzi e anche a rafforzare la posizione dell'Unione europea. Osserva, infine, come per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione non si possa fare a meno del metano.

5-01821 Vallascas: Sulla valorizzazione dei progetti di innovazione tecnologica e di sviluppo territoriale della Sardegna.

Maria Soave ALEMANNI (M5S) sottoscrive l'interrogazione in titolo e la illustra.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria Soave ALEMANNI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

5-01822 Andreuzza: Sul rilancio del settore della calzetteria femminile, con particolare riferimento al distretto di Castel Goffredo.

Andrea DARA (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, nata a seguito della crisi del distretto della calzetteria femminile di Castel Goffredo, compreso nel territorio delle province di Mantova e di Brescia. Crisi dovuta all'avvento sul mercato di imprese orientali e all'immissione sul mercato medesimo di prodotti contraffatti. Si chiede, quindi, al Ministro dello sviluppo economico di valutare l'utilità di aprire un tavolo di confronto con gli operatori del settore e del distretto di Castel Goffredo.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea DARA (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 10.35.

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

Nuovo testo C. 1615 Marino.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 aprile 2019.

Lucia SCANU (M5S) *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 7*).

Gavino MANCA (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice. Esprime anche una posizione favorevole sul merito del provvedimento, con il quale si pone rimedio ad alcuni punti non chiari della legge n. 128 del 2017 e alle conseguenti difficoltà delle società che gestiscono linee turistiche isolate, come quelle del trenino verde della Sardegna. Auspica, quindi, un *iter* accelerato del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 aprile 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Rappresentanti dell'Associazione italiana dell'industria di marca – Centromarca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

Rappresentanti dell'Associazione dei negozianti degli outlet.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento della Camera, alla VI Commissione sulla proposta di legge C. 1074.

La proposta di legge contiene misure di semplificazione fiscale, a favore di cittadini e imprese, e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e consta di 36 articoli, divisi in cinque Capi.

Le competenze primarie della X Commissione sono investite direttamente dal Capo III della proposta di legge, che reca agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio e che comprende gli articoli da 25 a 30.

Nel dettaglio l'articolo 25 delimita il perimetro applicativo delle attività che possono usufruire delle suddette agevolazioni, concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti ove procedano all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. In questo modo, in particolare, la proposta di legge si pone in linea con le misure messe in atto sin qui dal Governo a tutela dei piccoli Comuni. Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti attività: attività di compro oro; attività di vendita di articoli sessuali; sale scommesse, o che detengono al loro interno apparecchi idonei per il gioco. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni: i subentri, a qualunque titolo, in attività già in esistenti precedentemente interrotte; le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile.

L'articolo 26 precisa che le misure agevolative consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene

l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28. Nell'ambito del bilancio comunale è prevista l'istituzione di un apposito Fondo da destinare alla concessione dei suddetti contributi, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al cui riparto tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio.

L'articolo 27 individua, come soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, gli esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori elencati al comma 2 dell'articolo 25, i quali procedono all'ampliamento degli esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Si precisa che per gli esercizi, il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica, chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

L'articolo 28 disciplina le procedure per il riconoscimento dei benefici. Si dispone che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune di residenza, a partire dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta redatta su un apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo

spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi nell'ordine delle richieste presentate, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi.

L'articolo 29, con riferimento ai suddetti benefici, richiama la disciplina sugli aiuti di Stato *de minimis*, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. Si stabilisce che i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal provvedimento di legge in esame o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 30 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del Capo III.

Passando al contenuto delle restanti parti della proposta di legge, il Capo I comprende gli articoli da 1 a 18 e reca misure di semplificazione fiscale.

D'interesse per le competenze della X Commissione sono gli articoli da 1 a 3.

In particolare, l'articolo 1 abroga l'obbligo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, a decorrere dalla data di avvio a regime della fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, ovvero dal 1° gennaio 2019.

L'articolo 2, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, prevede, con una modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che l'adempimento comunicativo dell'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ivi previsto, abbia cadenza annuale, in luogo dell'attuale cadenza trimestrale. Si dispone che i soggetti passivi trasmetteranno telematicamente i

dati all'Agenzia delle entrate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

L'articolo 3, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212, reca una norma di semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 4 amplia l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24, vale a dire il modulo fiscale con il quale è possibile effettuare il pagamento di molte imposte e tributi previsti dal nostro sistema economico.

L'articolo 5 reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato.

L'articolo 6 introduce alcune semplificazioni in materia di modelli dichiarativi volte principalmente a evitare duplicazioni di dati e informazioni.

L'articolo 7 consente di autocertificare alle associazioni sportive dilettantistiche il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 9 stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.

L'articolo 10 impone all'amministrazione finanziaria di diffondere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti con congruo anticipo.

L'articolo 11 stabilisce che prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, fuori dei casi di accertamento parziale e in caso di pericolo per la riscossione dell'imposta, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle en-

trate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.

D'interesse per la X Commissione è l'articolo 12, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 2-*septies* dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, al fine di prevedere che, anche agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, oggi esclusi, si applichino le disposizioni del medesimo articolo 8. Tale articolo stabilisce, infatti, che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi di carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

L'articolo 13 dispone che l'efficacia di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali decorra dalla loro pubblicazione nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono d'interesse della X Commissione gli articoli 14 e 15.

In particolare, l'articolo 14 prevede che l'obbligo di stampa cartacea, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto.

L'articolo 15 riduce, a specifiche condizioni, l'importo delle sanzioni previste per le violazioni delle norme in tema di fatturazione elettronica e disciplina le ipotesi in cui è esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni inerenti il *reverse charge*. Modifica inoltre la clausola di non punibilità per le violazioni tributarie, stabilendo che esse non siano sanzionate ove non incidano sul *quantum* dovuto, salvo il caso di omessa dichiarazione con imposta a debito.

L'articolo 16 reca alcune norme in tema di obsolescenza e archiviazione dei dati presenti in anagrafe tributaria.

Anche gli articoli 17 e 18 rivestono interesse per le competenze della X Commissione.

L'articolo 17 interviene sul regime della scissione dei pagamenti a fini IVA (*split payment*), per consentire ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni secondo tale specifica modalità di usufruire di un *plafond* IVA, analogo a quello già previsto dalla legge per gli esportatori abituali, per l'acquisto di beni e di servizi, a specifiche condizioni ed entro limiti stabiliti dalla legge, previa opzione in tal senso.

L'articolo 18 consente ai soggetti che eseguono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri di effettuare l'annotazione nel registro dei corrispettivi con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Capo II reca interventi per il sostegno delle famiglie e delle attività economiche e comprende gli articoli da 19 a 24.

L'articolo 19 modifica il regime sanzionatorio previsto per le violazioni delle disposizioni antiriciclaggio in materia di assegni.

Sono d'interesse per la X Commissione gli articoli 20 e 21.

L'articolo 20 estende la disciplina dei limiti di pignorabilità degli emolumenti, attualmente prevista per i compensi derivanti da rapporto di lavoro o di impiego, anche ai proventi derivanti dall'esercizio di impresa, arte o professione delle persone fisiche. Sono di conseguenza modificate sia le norme tributarie, sia la disciplina generale sui limiti di pignorabilità previsti dal codice di procedura civile.

L'articolo 21 introduce una specifica forma di tassazione del reddito di lavoro autonomo, denominata imposta sul reddito professionale, sul modello dell'IRI-Imposta sul reddito d'impresa, valevole per le imprese individuali e le piccole società. L'opzione per l'applicazione dell'imposta si effettua in sede di dichiara-

zione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera una tassazione separata, con aliquota unica pari a quella IRES – Imposta sul reddito delle società, ossia il 24 per cento.

L'articolo 22 modifica la disciplina relativa all'assegno di natalità. Il beneficio viene esteso per un ulteriore triennio, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, e rimodulato con l'introduzione di due nuove soglie ISEE a cui corrispondono due nuove misure, con la finalità di introdurre maggiore gradualità nell'ammontare dell'assegno.

L'articolo 23 modifica l'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in tema di tassazione dei redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, al fine di sancirne la loro generale esenzione fiscale, ove non siano percepiti effettivamente dal locatore.

L'articolo 24 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in tema di agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati, al fine di ampliarne l'ambito applicativo, per ricomprendere nel regime di favore anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono semplificate le condizioni richieste per l'accesso all'agevolazione.

Il Capo IV reca riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni e servizi essenziali per i bambini, le persone disabili o non autosufficienti e comprende gli articoli da 31 a 34.

L'articolo 31 modifica il regime IVA applicabile ai prodotti per l'infanzia e la disabilità, che vengono assoggettati ad aliquota agevolata al 5 per cento.

L'articolo 32 impegna le strutture socio sanitarie, erogatrici di trattamenti di lungoassistenza alle persone non autosufficienti, ad applicare una riduzione della retta a carico degli utenti.

L'articolo 33 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal Capo IV.

L'articolo 34 stabilisce che l'entrata in vigore delle disposizioni del Capo IV è

subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.

Il Capo V reca disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale e comprende gli articoli 35 e 36.

È d'interesse per la X Commissione l'articolo 35, il quale, mediante una modifica dell'articolo 29 del Testo unico accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini. Tale adempimento era stato eliminato dalla legge n. 124 del 2017, la legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L'articolo 36 inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di utilizzo indebito di compensazioni fiscali o di crediti inesistenti.

Sara MORETTO (PD) sottolinea come il relatore abbia illustrato il testo di un provvedimento sul quale sono state presentate numerose proposte emendative, tra le quali un cospicuo numero dalla relatrice, proposte ancora non esaminate dalla Commissione di merito e sulle quali manca ancora il parere del Governo. Ricorda che la X Commissione è convocata domani per esprimere il proprio parere su un testo che sarà sicuramente modificato o del quale potrebbe addirittura essere abbandonato l'esame. Auspica invece che la Commissione sia messa in condizione di esprimere il proprio parere sul nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che in numerose occasioni, anche nella passata legislatura, le Commissioni, specialmente nel caso di decreti – legge, hanno espresso il proprio parere sul testo originario e non su quello modificato dalla Commissione di merito. Nel caso specifico,

da contatti informali con la VI Commissione, sembrerebbe che la medesima Commissione potrebbe chiedere al presidente della Camera e alla Conferenza dei presidenti di gruppo un rinvio dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, attualmente previsto per lunedì 8 aprile. Se così fosse e se il rinvio fosse accordato, la X Commissione potrebbe esprimere il proprio parere sul testo risultante dall'esame degli emendamenti, trasmesso dalla VI Commissione, probabilmente nella seduta di martedì 9 aprile, previa un'illustrazione integrativa da parte del relatore. In quanto alla seduta convocata per domani, nella riunione odierna dell'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà deciso se sconvocarla o meno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-01817 Colucci: Sulla disciplina dei contributi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico nella consapevolezza della complessità e delle difficoltà che si stanno affrontando per accelerare un modello di mobilità ecosostenibile, ha ritenuto di introdurre, come noto, la misura di un *bonus* per l'acquisto di veicoli elettrici in legge di bilancio e il sostegno a investimenti nelle infrastrutture di ricarica elettrica.

Sul tema della mobilità sostenibile è stato raggiunto un pieno accordo fra le parti riguardo alla nuova proposta, frutto dell'intenso lavoro svolto in questi mesi nella sede istituzionale del relativo tavolo interministeriale (MEF, MIT, MiSE, MATTM, MS), che ha raccolto esperienze, analisi e suggerimenti sia degli interlocutori istituzionali sia dei principali *stakeholder*.

Il nuovo Piano per la mobilità sostenibile, prevede un impegno statale complessivo al 2033 di 3,7 miliardi di euro per nuovi mezzi e relative infrastrutture di supporto, nonché quasi 2 milioni di euro per studi e ricerche e 100 milioni di euro per il sostegno alla filiera produttiva.

Sinteticamente voglio ricordare che i commi da 1031 a 1047 della legge di

Bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2019, n. 145), in particolare, disciplinano le misure incentivanti sia a carattere fiscale che extra-fiscale, destinati all'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni di CO₂, prevedendo il riconoscimento da parte del venditore di tali veicoli di un contributo corrisposto all'acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto ai sensi del comma 1036).

Per rispondere allo specifico quesito, vorrei inoltre evidenziare che la citata norma primaria, stabilisce esclusivamente che il riferito contributo, non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, ed è compreso tra gli 1.500 e i 6.000 euro, differenziato sulla base di fasce stabilite in base alle emissioni.

Infine, si informa che è stato firmato dai Ministri competenti ed è in fase di registrazione presso la Corte dei conti, il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e del MEF che stabilirà le procedure applicative della misura.

ALLEGATO 2

5-01818 Barelli: Sulle iniziative a tutela dell'industria italiana dell'acciaio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle questioni poste nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.

Occorre premettere che in data 1° febbraio scorso, la Commissione europea ha pubblicato un Regolamento che istituisce misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di prodotti di acciaio. Tali misure sostituiranno quelle provvisorie che l'Unione europea aveva adottato nel luglio 2018 in risposta alla decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sui prodotti di acciaio, misura che aveva causato una diversione dei flussi commerciali verso l'UE.

Dall'inchiesta della Commissione è emerso un forte incremento delle importazioni di prodotti di acciaio nell'UE, che rappresenta una grave minaccia per i produttori siderurgici dell'UE. Tali misure sono state attentamente calibrate in modo da mantenere un flusso continuo di importazioni che garantisca sia una concorrenza effettiva sul mercato siderurgico europeo, sia una possibilità di scelta sufficiente per i numerosi utilizzatori europei di acciaio.

Ad oggi sono in vigore misure di salvaguardia *erga omnes* su 26 prodotti siderurgici. Come previsto dall'Accordo OMC sulle salvaguardie, sono esclusi dalle misure dell'UE quei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) che costituiscono una quota di *import* nella UE inferiore al 3 per cento del totale delle importazioni.

L'Indonesia, cui fanno riferimento gli Onorevoli Interroganti, ha beneficiato della esenzione sulla quasi totalità dei prodotti, in base ai volumi di *export* verso la UE nel periodo di indagine 2017. Grazie

a tale esclusione, il paese asiatico ha guadagnato significative quote di mercato superando la soglia del 3 per cento, prevista per l'esenzione dei PVS.

Nella Riunione del Comitato di Salvaguardia degli Stati membri – tenutasi il 16 gennaio 2019 – nel corso della quale sono state votate ed approvate le citate misure di salvaguardia definitive, il problema relativo al *trend* in crescita delle esportazioni di prodotti in acciaio provenienti dall'Indonesia è stato sollevato dalla delegazione italiana e da molte altre delegazioni presenti in riunione.

A tale eccezione, la Commissione ha risposto assicurando uno stretto e costante monitoraggio della situazione focalizzato, in particolare, sulle importazioni dall'Indonesia, rassicurando gli Stati membri sulla possibilità di intervenire prontamente, anche in virtù dell'ampia clausola di revisione del Regolamento (considerando 161), che consente alla Commissione di effettuare una revisione di qualsiasi aspetto del Regolamento approvato, incluso l'elenco dei Paesi esentati in quanto PVS, con cadenza, al più tardi, annuale.

Nello specifico, relativamente alla anomalia evidenziata, tenuto conto della rilevanza che la medesima può avere per il settore siderurgico nazionale, che va assolutamente salvaguardato, il Ministero dello sviluppo economico si è fatto parte diligente di un'iniziativa finalizzata alla trasmissione di una nota a firma congiunta con Francia e Belgio alla Commissaria Malmstroem, con l'obiettivo di atti-

vare immediatamente la revisione della salvaguardia per quei prodotti per i quali il limite del 3 per cento è stato ampiamente superato nel 2018.

Si precisa, comunque, che ogni eventuale modifica delle misure di Salvaguardia dovrà essere votata e approvata dalla maggioranza degli Stati Membri.

ALLEGATO 3

5-01819 Silvestroni: Sulle misure per rilanciare la rete di distribuzione carburanti italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle questioni poste nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.

Occorre premettere che il settore della distribuzione carburanti è stato da vari anni oggetto di norme di riforma, aventi come obiettivi la razionalizzazione della rete e l'efficienza del servizio. Anche di recente, il medesimo settore è stato oggetto di nuove norme contenute nella legge n. 124 del 4 agosto 2017, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.

Nello specifico, i titolari dell'autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti sono tenuti all'iscrizione nell'anagrafe degli impianti di distribuzione relativi alla rete stradale e autostradale, istituita dalla legge n. 124/2017.

Ad oggi, sono più di 22.000 gli impianti iscritti alla citata anagrafe; in questa fase sono in corso i controlli sulla correttezza delle dichiarazioni, per identificare gli impianti mancanti ed operare, di conseguenza. In questi giorni sono partiti i primi 5 verbali di accertamento e contestazione emessi dal MiSE per erogare la sanzione dovuta alla mancata iscrizione nell'anagrafe. Da una prima ricognizione dei dati sembrerebbero ricadenti nella categoria degli impianti incompatibili non adeguabili (in quanto insicuri sotto il profilo della sicurezza stradale) circa 140 punti vendita.

Preme evidenziare che in tal modo è possibile fotografare nitidamente la situazione che verrà aggiornata in connessione

all'altro strumento del Ministero dello sviluppo economico, l'Osservatorio dei prezzi.

La conoscenza e il monitoraggio in evoluzione del settore sono requisiti fondamentali per assumere misure anche regolatorie specifiche.

Sarà possibile, pertanto, intervenire su tutti gli impianti così detti «insicuri», per i quali la legge concorrenza ha chiaramente indicato delle incompatibilità valide in tutto il territorio nazionale e rese operative anche dall'accordo raggiunto in Conferenza Unificata.

Gli Onorevoli interroganti pongono l'attenzione sugli impianti inefficienti da un punto di vista economico.

Tale aspetto appare di più difficile definizione in termini assoluti, ma deve tener presente la «situazione economica relativa» della gestione di un impianto di distribuzione dei carburanti e, comunque, i principi di tutela della concorrenza e della libera iniziativa privata.

A tal proposito, il MiSE ha da tempo introdotto alcuni strumenti di «ammortizzatori sociali» finalizzati ad accompagnare la chiusura di impianti non più efficienti dal punto di vista dei volumi di attività.

Come noto, ulteriore criticità del settore è il progressivo abbandono del mercato italiano da parte delle compagnie internazionali del petrolio, fenomeno che ha caratterizzato il mercato negli ultimi anni e che in alcuni casi ha avuto conseguenze negative nei rapporti tra i gestori degli impianti e le società che hanno acquisito i rami aziendali.

Al riguardo, già dal 2017 le Federazioni dei gestori hanno attivato, nei confronti dei soggetti subentranti, lo strumento della

«mediazione delle vertenze collettive», introdotto dal decreto legislativo n. 32 del 1998. In tale ambito, il MiSE ha convocato diversi tavoli con l'intento di mettere a confronto le Federazioni dei gestori con ciascun titolare acquirente anche al fine di una valutazione condivisa.

Con riferimento, poi, alle forme di contrattualistica irrituale richiamate dagli interroganti, si evidenzia che recentemente sono stati introdotti elementi di flessibilità attraverso nuove tipologie contrattuali di regolazione dei rapporti tra i gestori ed i titolari.

Infatti, a fine 2018, è stato anche siglato tra l'Unione Petrolifera e le Federazioni dei gestori, una bozza di contratto di commissione, che prevede alcuni nuovi istituti a tutela di questi ultimi.

In merito al tema della illegalità, il settore della distribuzione dei carburanti in Italia registra, già dal 2010, una forte diffusione dell'offerta di prodotto (principalmente gasolio) da parte di operatori petroliferi non abituali che praticano prezzi non in linea con le *policy* di mercato. Ciò determina ingenti fenomeni di *dumping* sia nel canale rete sia in quello extra rete.

Queste gravi distorsioni del mercato sono potenzialmente riconducibili a una serie di sistemi di frode mirati al non assolvimento delle imposte (accise, ma soprattutto IVA) che altera la corretta concorrenza sul mercato, ma soprattutto ha ricadute negative sui consumatori (dubbia qualità dei carburanti, possibili implica-

zioni penali connesse all'acquisto di carburanti derivanti da cessioni fraudolente), sulle casse dello Stato (danno erariale), nonché sulla tutela della legalità.

Tra le criticità che si registrano ad oggi si segnalano in particolare:

l'utilizzo fraudolento delle lettere d'intento per realizzare il salto d'imposta;

la frequente neutralizzazione dell'obbligo di versamento anticipato dell'IVA a carico dei depositanti, perché spesso sono direttamente i gestori dei depositi fiscali a procedere all'immissione in consumo del prodotto.

Sul tema, si richiama l'impegno del Governo, che il 12 marzo 2019 ha riconvocato al Ministero dello sviluppo economico il «tavolo della legalità», che nella precedente legislatura si riuniva sotto la guida del MEF, con il coinvolgimento del MEF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Guardia di Finanza, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle associazioni di categoria del settore.

Tale incontro è stato proficuo e, in accordo anche con le preoccupazioni rappresentate dagli Interroganti, si ritiene indispensabile che le Istituzioni coinvolte e tutti gli attori della filiera continuino a presidiare e a lavorare di concerto con la massima sollecitudine su questo dossier che coinvolge un comparto chiave per i consumatori, per l'Erario e, non da ultimo, per la sicurezza energetica del Paese.

ALLEGATO 4

5-01820 Zardini: Sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto IGI-Poseidon è relativo alla costruzione di un gasdotto di interconnessione Italia-Grecia attraverso il canale d'Otranto, giungendo sulla costa pugliese in località poco a nord di Otranto. Fu ideato dalla Società IGI-Poseidon S.A. e autorizzato, per il tratto italiano, dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Regione Puglia, con decreto ministeriale 2 maggio 2011.

Il progetto complessivo, che era finalizzato all'importazione del gas azeri che poi ha preso la strada del TAP, prevedeva l'installazione di un metanodotto di 32" di diametro nominale, con un tratto sottomarino di lunghezza complessiva di circa 205 chilometri, di cui circa 41 chilometri nel mare territoriale italiano e un tratto in terraferma, della lunghezza di circa 2 chilometri, dal punto di approdo nel comune di Otranto fino alla stazione di riduzione e misura, anch'essa in Comune di Otranto, da collegare poi alla Rete Nazionale dei Gasdotti esistente.

Oggi il progetto del gasdotto Poseidon potrebbe essere utilizzato, a seguito delle scoperte nel bacino del Mediterraneo Est, per importare gas di provenienza israeliana e cipriota attraverso il progetto EastMed, che collegherebbe, ove la sua fattibilità tecnico-economica fosse provata, l'*offshore* israeliano al territorio greco.

Su richiesta della Società, con decreto del 24 maggio 2016 sono stati prorogati, per il tratto in territorio italiano, il termine di inizio lavori al 6 giugno 2019 ed il termine di fine lavori al 6 giugno 2021.

Con successiva nota dell'11 febbraio 2019 la Società ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico di disporre

un'ulteriore proroga dei termini di inizio e fine lavori di almeno 12 mesi, su cui è attualmente in corso l'istruttoria presso la competente Direzione generale del Ministero.

Sullo specifico quesito posto, vorrei evidenziare che il Governo segue con attenzione, insieme alle autorità degli altri Paesi, l'iniziativa East Med, per il contributo che potrà dare alla diversificazione delle fonti, all'aumento della liquidità del sistema gas europeo e alla riduzione dei costi di approvvigionamento.

Al riguardo, sarà importante conoscere gli esiti degli studi di fattibilità, cofinanziati dall'UE, i cui risultati sono attesi tra circa un anno.

Sarà comunque necessario verificare, nel caso in cui risultasse economicamente attuabile, la sostenibilità territoriale e tecnica della realizzazione di un ulteriore gasdotto con arrivo in Puglia, anche in considerazione dei previsti sviluppi del gasdotto TAP che possono aumentare la portata del gas fino a 20 miliardi di metri cubi all'anno senza altre opere in Italia e come già indicato nella proposta di Piano energia clima recentemente inviato alla Commissione europea e di cui attualmente è in corso la consultazione.

Nella citata proposta peraltro si legge che: «Il progetto EastMed, pur potendo consentire dal 2025 un'ulteriore diversificazione delle rotte attuali, potrebbe non rappresentare una priorità poiché gli scenari di decarbonizzazione possono essere attuati (...omissis) tramite le infrastrutture esistenti e il menzionato TAP».

Infine, informo che il Ministero dell'ambiente per quanto di competenza rappresenta che il «Metanodotto di in-

terconnessione Grecia-Italia (IGI) (progetto Poseidon – tratto Italia)» ha ottenuto, a seguito dell'istanza di VIA presentata dalla Società Edison S.p.A. in data 4 dicembre 2006, un pronuncia-

mento favorevole di compatibilità ambientale del 2 agosto 2018. Il medesimo Ministero ha tenuto a precisare che non è stata richiesta una nuova valutazione di impatto ambientale.

ALLEGATO 5

5-01821 Vallasca: Sulla valorizzazione dei progetti di innovazione tecnologica e di sviluppo territoriale della Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, lo scorso 23 marzo il Vice Presidente del Consiglio e Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio ha firmato con la Repubblica Popolare Cinese un Memorandum d'Intesa sulla *Belt and Road Initiative, E-Commerce e Startup*.

In particolare, la *Belt and road initiative*, il progetto per la creazione delle «Nuove vie della seta», trova nel Memorandum d'Intesa – che non ha valore di accordo internazionale e non dà pertanto luogo ad impegni giuridicamente vincolanti – un'importante sponda: l'Italia, infatti, è il primo Paese del G7 ad appoggiare tale iniziativa promuovendo la realizzazione di opere infrastrutturali per includere anche i porti italiani nelle nuove rotte del commercio internazionale, rafforzando in tal senso la posizione strategica che il nostro Paese ha nel bacino del Mediterraneo.

La collaborazione tra Italia e Cina sarà ad ampio raggio, in raccordo con i principi dell'Agenda 2020 e dell'Agenda 2030 di cooperazione Unione Europea-Cina e in linea con le politiche adottate dalla UE verso il Paese asiatico. Lo sviluppo di tali progetti permetterà alle nostre imprese di esprimere il massimo livello della loro tecnologia, traendo benefici concreti dall'opportunità di esplorare altre possibilità di investimenti e di crescita nei mercati asiatici.

In particolare, i due paesi lavoreranno per promuovere sinergie e condivisioni, attraverso il consolidamento della collaborazione economico-commerciale basata su una forte complementarietà dei punti di

forza, al fine di realizzare una piattaforma internazionale per l'apertura e la cooperazione globale.

Riguardo al quesito posto dall'Onorevole Interrogante, sulle iniziative che si intende intraprendere, nel quadro degli accordi sopra descritti della *Belt and Road Initiative*, per valorizzare i rappresentati progetti di ricerca e innovazione già operativi nel territorio sardo, evidenzio che il Ministero dello sviluppo economico ha scelto proprio Cagliari come sesta città italiana coinvolta nella sperimentazione del 5G, e Is Molas (Pula), per la sperimentazione legata al citato progetto del *Joint Innovation Center* sviluppato da CRS4, Huawei e Regione Sardegna.

Sottolineo che uno degli obiettivi della rete 5G è sicuramente migliorare la vita dei cittadini e delle imprese, mettendo a disposizione strumenti all'avanguardia per l'intero sistema economico, industriale e produttivo del nostro Paese, come ad esempio, la telemedicina e l'*eHealth*, la trasformazione digitale nel suo complesso con l'intelligenza artificiale, le *machine learning* e la robotica.

Infine, relativamente al rilancio industriale del Porto canale di Cagliari, rilevo che oltre all'impegno assunto dalla società specializzata nella realizzazione di infrastrutture per il settore trasporti (la *China communication construction company*) saranno prese – nei limiti della propria competenza relativamente alle intese di cui si discute – iniziative utili e tecnicamente percorribili volte al potenziamento dei porti di Genova e Trieste.

ALLEGATO 6

5-01822 Andreuzza: Sul rilancio del settore della calzetteria femminile, con particolare riferimento al distretto di Castel Goffredo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore moda, e nello specifico il settore della calzetteria, ha conosciuto negli ultimi anni la nascita di numerosi *brand* di nicchia che si sono imposti a livello internazionale grazie soprattutto ad una proposta innovativa e di qualità.

A differenza dei grandi marchi e della grande distribuzione, infatti, i *brand* di nicchia si caratterizzano per una maggiore dinamicità e un maggiore coraggio nelle scelte stilistiche, nelle scelte commerciali e in quelle comunicative, dettando a volte dei veri e propri trend di mercato. In Italia che, comunque, resta uno dei più grandi produttori del mondo del collant, pur tuttavia, così come espresso con l'atto in questione, il settore sta incontrando diverse difficoltà.

Preliminarmente, vorrei informare su quanto il Ministero dello sviluppo economico ha posto in essere su alcune delle tematiche che sono esplicitate con l'atto di cui si discute.

Relativamente alle questioni concernenti le etichette non veritiere e la contraffazione, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire al consumatore una informazione corretta sulla qualità del prodotto che si intende acquistare, ha rafforzato l'attuazione alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di etichettatura tessile prevedendo anche uno specifico quadro sanzionatorio, che costituisce un effetto di deterrenza per le violazioni delle citate norme europee.

Il settore del tessile, inoltre, è stato coinvolto nella prima sperimentazione della tecnologia *Blockchain* che consentirà

alle imprese del distretto di cogliere i vantaggi dell'applicazione di tale tecnologia per la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera in termini di controllo di qualità, certificazione al consumatore della loro provenienza, contrasto alla contraffazione, garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni *Made in Italy*.

La problematica del distretto della calzetteria, pertanto, potrà essere inquadrata nel contesto più generale delle misure che consentono da un lato di combattere la falsificazione e dall'altro di valorizzare il prodotto italiano in termini di qualità e sostenibilità sociale ed ambientale dei prodotti e dei processi produttivi.

Il Mise, inoltre, sta lavorando con la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane per potenziare gli strumenti per rilevare preventivamente sia ai confini doganali e sia sul mercato interno i prodotti non sicuri impedendone la distribuzione.

Gli uffici competenti continuamente promuovono confronti con gli *stakeholder*, al fine di rilevare le criticità precipue di ciascun settore produttivo ed individuare le misure più idonee per il contrasto alla contraffazione.

In tale contesto, proprio recentemente, al Mise in data 27 marzo scorso, è stato indetto un incontro con i rappresentanti del settore tessile-moda.

In questo quadro ritengo di poter dare la disponibilità alla apertura, su richiesta, di uno specifico Tavolo che affronti le problematiche del comparto della calzetteria e del noto distretto della calza di Castel Goffredo (Mn).

ALLEGATO 7

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza » (nuovo testo C. 1615 Marino);

considerato che la lettera *a*) del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, introdotto dall'articolo 1, nell'individuare i soggetti che possono esercitare il servizio di trasporto turistico, fa riferimento esclusivamente alle linee interconnesse con la rete

ferroviaria nazionale, senza considerare espressamente l'esercizio sull'infrastruttura ferroviaria nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, introdotto dall'articolo 1 della proposta in esame, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale » con le seguenti: « per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	151
Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152

RISOLUZIONI:

7-00012 Rizzetto, 7-00215 Serracchiani e 7-00216 Segneri: Istituzione della retribuzione minima oraria (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	152
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	155
5-01813 Amitrano: Iniziative per l'occupazione e il sostegno al reddito dei disoccupati nell'area di crisi di Caserta	155
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-01814 Murelli: Situazione dell'azienda Dm Elektron di Buja (UD) e salvaguardia dei relativi livelli occupazionali	156
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-01815 Fatuzzo: Ampliamento della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione in favore di soggetti titolari di periodi di anzianità contributiva antecedenti al 1° gennaio 1996	156
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	161
5-01816 Rizzetto: Situazione dei lavoratori dell'azienda Dm Elektron di Buja (UD)	156
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	162

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 10.05.

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organiz-

zazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame in sede referente della proposta di legge n. 707 Polverini, recante « Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione ».

Ricorda che nella seduta dello scorso 26 marzo le relatrici hanno illustrato il contenuto della proposta di legge.

Chiede se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Carla CANTONE (PD) ritiene necessario, ai fini di un proficuo confronto tra i gruppi, avviare il ciclo di audizioni che la Commissione ha già programmato.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) esprime perplessità sull'articolo 5 della proposta di legge in esame, che riguarda l'efficacia della contrattazione collettiva. Si augura che il ciclo di audizioni contribuisca a fare chiarezza anche su tale punto.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

C. 788 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame in sede referente della proposta di legge n. 788, a prima firma Gribaudo, recante « Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali

dei lavoratori e dei datori di lavoro privati ».

Ricorda che nella seduta dello scorso 26 marzo le relatrici hanno illustrato il contenuto della proposta di legge.

Poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 10.10.

7-00012 Rizzetto, 7-00215 Serracchiani e 7-00216 Segneri: Istituzione della retribuzione minima oraria.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00012 Rizzetto, 7-00215 Serracchiani e 7-00216 Segneri, rinviata nella seduta dello scorso 27 marzo.

Ricorda che, in tale sede, il deputato Rizzetto, firmatario della risoluzione n. 7-00012, aveva svolto un breve intervento illustrativo del suo atto di indirizzo.

Chiede, quindi, se anche i firmatari delle risoluzioni n. 7-00215 e 7-00216 intendano intervenire per illustrare i propri atti di indirizzo.

Debora SERRACCHIANI (PD), in qualità di firmataria della risoluzione n. 7-00215, sottolinea che l'atto di indirizzo investe il medesimo tema della proposta di legge C. 947, a prima firma Delrio. Ad avviso del suo gruppo, è necessario un intervento mirato in favore dei lavoratori

per i quali non esiste un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), nonché per coloro ai quali, pur in presenza di un CCNL, è riconosciuto un salario inferiore al minimo contrattuale. Si tratta di un intervento legislativo attualmente in discussione al Senato, ma su cui è utile che anche la Camera inizi a lavorare, avviando il ciclo di audizioni informali già in programma. Infine, ritiene utile ricordare che le risoluzioni in discussione concernono anche l'attuazione dei principi enunciati dagli articoli 36 e 39 della Costituzione.

Carlo FATUZZO (FI), concordando con la finalità perseguita dalle risoluzioni in discussione, ritiene necessario che la Commissione si adoperi anche per la tutela dei soggetti che, non avendo avuto un'occupazione stabile e ben retribuita, si troveranno a percepire trattamenti pensionistici eccessivamente bassi, considerando anche che la normativa attualmente vigente permette a coloro che non hanno lavorato e versato contributi di percepire comunque, al compimento del settantesimo anno di età, un trattamento pensionistico.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), in qualità di cofirmatario della risoluzione n. 7-00216, a prima firma Segneri, sottolinea la crescita esponenziale, certificata dai dati di EUROSTAT e del CENSIS, del numero di retribuzioni talmente basse da non permettere ai loro percettori di superare la soglia di povertà. Pertanto, a suo avviso, l'unico rimedio per il contrasto di tale fenomeno è la previsione per legge di un trattamento retributivo che integri il disposto dell'articolo 36 della Costituzione, volto a garantire che il salario sia proporzionato e sufficiente.

Walter RIZZETTO (FdI), richiamandosi all'ampio dibattito svoltosi anche nella scorsa legislatura sul tema in discussione, non ritiene corretto demandare alla politica il compito di fissare una soglia minima di retribuzione, considerando preferibile, come del resto risulta dalla sua risoluzione, che siano le parti sociali a farlo, in esito alla contrattazione. Ciò,

anche per tenere conto della specificità dei diversi settori produttivi, ai quali non sarebbe opportuno applicare in modo indiscriminato il medesimo salario. Per queste ragioni, la risoluzione da lui presentata è volta a prevedere l'applicazione del salario minimo garantito esclusivamente nei settori privi di un contratto collettivo nazionale di lavoro.

Renata POLVERINI (FI), intervenendo per spiegare le ragioni della contrarietà del gruppo Forza Italia all'introduzione del salario minimo garantito, sottolinea l'alto livello raggiunto in Italia dalla contrattazione collettiva e, più in generale, dal sistema delle relazioni industriali, che ha pochi uguali in altre economie avanzate. È questo, pertanto, il punto dal quale si dovrebbe partire, introducendo norme in materia di rappresentanza e di rappresentatività anche nel settore privato, per uniformarne il livello della contrattazione a quello del pubblico impiego, dove, grazie a riforme ben fatte, le rappresentanze sindacali e datoriali sono legittimate a contrattare in nome e per conto di tutti i lavoratori, anche di quelli non iscritti ad alcun sindacato. Tornando al settore privato, sottolinea che solo laddove la contrattazione funziona, grazie alla reciproca legittimazione delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, si hanno buoni livelli retributivi e sufficienti tutele dei diritti dei lavoratori. In assenza di tali condizioni, vi è, invece, una proliferazione di sindacati di comodo e di contratti « pirata », estremamente convenienti per le imprese, ma penalizzanti per i lavoratori. La riforma della rappresentanza e della rappresentatività, pertanto, permetterebbe il superamento della necessità di prevedere un salario minimo garantito, che, al contrario, spingerebbe al ribasso il livello delle retribuzioni, così come è accaduto quando si sono messi in discussione i diritti dei lavoratori.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, sottolinea che la risoluzione Segneri 7-00216, condividendo l'impostazione a cui fa riferimento la collega Polverini, prevede, nel

rispetto della contrattazione collettiva, l'aumento del salario solo se inferiore al minimo sindacale.

Renata POLVERINI (FI) ritiene che tale soluzione non risolva il problema, ma anzi è destinata ad aggravarlo, proprio perché tutti i contratti tenderanno ad adeguarsi al livello minimo fissato per legge.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) osserva che oggetto di tutela, nella impostazione delle risoluzioni in discussione, sono i lavoratori il cui salario non permette di superare la soglia di povertà. Si tratta di un *favor praestatoris* e non di una limitazione dei contenuti dei CCNL.

Carla CANTONE (PD), condividendo le osservazioni della collega Polverini, ritiene che l'introduzione di un salario minimo garantito aggraverà le disuguaglianze esistenti e consentirà alle imprese di corrispondere salari più bassi, rimanendo nel perimetro della legalità, in quanto sarebbe possibile fare riferimento a tale parametro pur in presenza di CCNL che prevedono livelli salariali più alti.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, condividendo le osservazioni della collega Cantone, osserva tuttavia che la risoluzione, essendo un atto di indirizzo, intende esplicitare i limiti entro i quali si dovrà esercitare la futura azione legislativa, senza recare essa stessa la disciplina di dettaglio della materia.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) ribadisce che la risoluzione Segneri 7-00216 è volta a prevedere uno strumento che integri la previsione dell'articolo 36 della Costituzione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ritiene che le disuguaglianze, paventate dalle colleghe Polverini e Cantone, siano purtroppo già diffuse, anche in assenza della previsione del salario minimo garantito. In ogni caso, le audizioni che la Commissione si appresta a svolgere daranno sicuramente la possibilità di approfondire i termini del problema e verificare le soluzioni migliori.

Walter RIZZETTO (FdI), pur condividendo le osservazioni della collega Cantone, ricorda che l'attuale assenza di previsioni permette il proliferare di situazioni abnormi, come nel settore agricolo, dove coesistono addirittura quindici contratti collettivi nazionali di lavoro. Si tratta di una stortura la cui responsabilità, a suo avviso, è da attribuirsi prevalentemente alle organizzazioni sindacali.

Carla CANTONE (PD) ritiene che sia opportuno specificare che si tratta di sindacati di comodo, che stipulano i cosiddetti « contratti pirata ».

Walter RIZZETTO (FdI), pur condividendo la fondatezza dell'osservazione della collega Cantone, ribadisce quanto affermato sulle responsabilità di alcuni sindacati e, per questo, ritiene necessario intervenire per togliere la possibilità ai datori di lavoro con meno scrupoli di scegliere il contratto collettivo che più conviene loro, a danno dei lavoratori.

Carla CANTONE (PD) sottolinea che la responsabilità è anche dei datori di lavoro, che approfittano di tale situazione, come si evince dalle stesse affermazioni del collega Rizzetto.

Walter RIZZETTO (FdI), richiamandosi alla sua esperienza di imprenditore, ritiene necessario lasciare alla contrattazione il compito di fissare il livello del salario minimo, strumento, del resto, previsto anche dal Governo Renzi nel *Jobs act*. Ovviamente, il compito del legislatore è fare in modo che il salario minimo non sia eccessivamente basso e che i datori di lavoro siano obbligati a sottoscrivere i contratti collettivi che lo prevedono.

Daniele MOSCHIONI (Lega), rifacendosi alla sua esperienza imprenditoriale, dichiara di non poter accettare la colpevolizzazione delle imprese, che sostengono, specialmente quelle di piccole dimensioni, l'economia del Paese. Del resto, l'attenzione della Lega ai diritti dei lavoratori è stata ampiamente dimostrata, ad esempio,

con il cosiddetto « decreto Dignità », le cui disposizioni sono volte proprio alla tutela dei lavoratori.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, sottolinea che molte aziende si avvalgono della possibilità, per la contrattazione a livello aziendale, di derogare alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, norma introdotta per volontà dell'allora Ministro Sacconi.

Renata POLVERINI (FI), ribadendo quanto già osservato, ritiene che le anomalie illustrate dal collega Rizzetto siano il frutto della mancanza di una regolamentazione della rappresentanza e della rappresentatività sindacale. Inoltre, a suo giudizio, la responsabilità delle storture denunciate è da attribuirsi in ugual misura ai sindacati e alle imprese, le quali, grazie alla mancanza di regole, praticano una concorrenza sleale. Quanto alla derogabilità dei CCNL, tiene a ricordare che, da sindacalista, organizzò uno sciopero generale contro la volontà del Ministro Sacconi di introdurre tale previsione, votata, invece, anche dalla Lega, che faceva parte della maggioranza che sosteneva il Governo Berlusconi.

Carla CANTONE (PD) tiene a precisare che, pur appartenendo al Partito Democratico, la cui azione si può condividere o meno, su certi temi si basa soprattutto sulla propria esperienza sindacale. Questa le dimostra la necessità di colpire sia le organizzazioni sindacali che, con la firma dei cosiddetti « contratti pirata », si prestano allo sfruttamento dei lavoratori, sia le imprese che traggono profitto da tale situazione. L'intervento legislativo sulla rappresentanza e la rappresentatività, pertanto, è quanto mai necessario, per fare ordine sia nel mondo della rappresentanza dei lavoratori, sia in quello della rappresentanza dei datori di lavoro.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che

l'andamento dei lavori presso la VI Commissione, sulla proposta di legge C. 1074 Ruocco, dove non ha ancora avuto inizio l'esame delle proposte emendative presentate e tutto lascia presagire come probabile uno slittamento dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, renderebbe opportuno il rinvio anche dell'espressione del parere da parte della XI Commissione, la cui prima seduta, in sede consultiva, è prevista nella giornata odierna.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, dopo aver assicurato che la Presidenza prenderà in considerazione la possibilità di rinviare la seduta in sede consultiva della Commissione sulla proposta di legge C. 1074 Ruocco, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea GIACCONI, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01813 Amitrano: Iniziative per l'occupazione e il sostegno al reddito dei disoccupati nell'area di crisi di Caserta.

Alessandro AMITRANO (M5S) illustra la sua interrogazione, che riguarda i la-

voratori delle aziende del bacino di crisi di Caserta, fallite nel 2012. Con tale atto di sindacato ispettivo, intende chiedere al Governo quali iniziative voglia intraprendere per favorire la reindustrializzazione del territorio.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro AMITRANO (M5S), ringraziando il sottosegretario, riconosce il grande impegno profuso dal Governo, prima con il cosiddetto « decreto Dignità » e poi con quello riguardante il reddito di cittadinanza e la « quota 100 », che recano importanti disposizioni applicabili anche nel Casertano, e si dichiara sicuro che il Governo persevererà sulla medesima strada.

5-01814 Murelli: Situazione dell'azienda Dm Elektron di Buja (UD) e salvaguardia dei relativi livelli occupazionali.

Daniele MOSCHIONI (Lega), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, riguardante la precaria situazione dei dipendenti dell'azienda DM Elektron di Buja, che, nonostante le rassicurazioni fornite dalla proprietà, ha delocalizzato la produzione in Romania.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniele MOSCHIONI (Lega), ringraziando il sottosegretario, si dichiara fiducioso nell'azione del Governo, che ha già dimostrato, con il cosiddetto « decreto Dignità », il suo impegno nel contrasto delle delocalizzazioni e che sicuramente si adopererà in favore dei centotrenta dipendenti, il cui posto di lavoro è a rischio, delle loro famiglie e dell'intero territorio.

5-01815 Fatuzzo: Ampliamento della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione in favore di soggetti titolari di periodi di anzianità contributiva antecedenti al 1° gennaio 1996.

Renata POLVERINI (FI), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, volta a chiedere al Governo se intenda ampliare anche a chi ha versamenti contributivi antecedenti il 1° gennaio 1996 la possibilità di accedere alla disciplina del riscatto oneroso introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Renata POLVERINI (FI), ringraziando il sottosegretario, prende atto dell'intenzione del Governo di ampliare la possibilità di accedere alla disciplina del riscatto ai fini pensionistici, recata dal decreto-legge n. 4 del 2019, anche a coloro che hanno versato contributi prima del 1° gennaio 1996. Assicura, comunque, che la sua parte politica vigilerà perché tale impegno sia onorato.

5-01816 Rizzetto: Situazione dei lavoratori dell'azienda Dm Elektron di Buja (UD).

Walter RIZZETTO (FdI) illustra la sua interrogazione, riguardante, come quella illustrata dal collega Moschioni, la situazione dei dipendenti dell'azienda DM Elektron di Buja, rispetto alla quale, tuttavia, non riesce a essere altrettanto ottimista. Infatti, chiede al Governo quale iniziative concrete e mirate intenda adottare per influire in modo incisivo su tale problematica.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Walter RIZZETTO (FdI), prendendo atto dell'intenzione ufficiale del Governo di convocare presso il Ministero competente un tavolo di confronto tra le parti, sottolinea che l'impegno a combattere la delocalizzazione non può essere sufficiente quando le aziende scelgono di trasferire la loro produzione nell'ambito dell'Unione europea, grazie ai costi inferiori con cui possono realizzarla. Si augura, per il bene dei lavoratori coinvolti, delle loro famiglie e di tutto il territorio, che la convocazione

del tavolo di confronto a livello nazionale riesca laddove hanno fallito, forse per eccesso di fiducia e non certo per mancanza di volontà, le iniziative adottate a livello locale.

Andrea GIACCONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-01813 Amitrano: Iniziative per l'occupazione e il sostegno al reddito dei disoccupati nell'area di crisi di Caserta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare in esame, evidenzio che successivamente al fallimento nell'anno 2012 di diverse aziende che insistono sul territorio della provincia di Caserta, è stata fornita tutela ai lavoratori delle aziende medesime tramite l'attivazione degli ammortizzatori sociali.

In particolare sono stati concessi trattamenti di CIGS in favore dei lavoratori della Siltal impiegati presso l'unità di Pignataro Maggiore, dei dipendenti della Finmek addetti all'unità di Santa Maria Capua Vetere e dei lavoratori della Morteo impiegati presso l'unità di Sessa Aurunca.

Faccio, inoltre, presente che la Giunta Regionale della Campania ha comunicato, con specifico riferimento alle misure attuate dalla stessa, che a seguito dell'avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale 30 ottobre 2017 sono stati ammessi a finanziamento circa 750 progetti da parte di aziende per l'attivazione di tirocini e sono stati sottoscritti circa 200 atti di concessione per l'attivazione di ulteriori tirocini.

Con specifico riguardo all'auspicata adozione di un piano strategico d'investimenti, volto a favorire politiche di occupazione e reindustrializzazione del bacino di crisi casertano, segnalo che questo Governo sta perfezionando una proposta progettuale ex decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017 (Accordi di innovazione), presentata dalla società Pierrel il 15 gennaio 2019 per la realizzazione di un progetto da realizzare nel comune di Capua.

Il progetto prevede investimenti pari ad euro 7.700.000 con un impegno per il Ministero di euro 1.770.000 e per la Re-

gione Campania di euro 106.000 con la finalità di un incremento occupazionale interno e dell'indotto.

In data 22 febbraio 2019 il gestore ha inviato la scheda di valutazione positiva e l'Amministrazione centrale è in attesa delle determinazioni della Regione Campania.

Rappresento, infine, che ulteriori investimenti sono previsti per la macro-area di crisi industriale complessa della Campania, per la quale risulta essere in corso di nomina il Comitato di coordinamento e controllo, nomina propedeutica all'avvio dei lavori di definizione del progetto di riconversione e di riqualificazione industriale.

Il rilancio delle aree di crisi costituisce un obiettivo sfidante per il Governo, che ha come interesse prioritario quello di sincerarsi che siano offerte concrete opportunità lavorative a coloro che sono alla ricerca di un impiego.

Voglio ricordare che nella prospettiva di risolvere alcune delle criticità che affliggono il mondo del lavoro questo esecutivo ha già fornito risposte significative con l'adozione del decreto dignità e del decreto in materia di reddito di cittadinanza, volti ad incrementare le tutele dei lavoratori e a realizzare le aspirazioni di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione.

Rimane comunque alta l'attenzione dell'esecutivo sulla tematica.

Infine, per completezza di esposizione, voglio informare che il Governo ha approntato una norma, che sarà veicolata in uno dei decreti legge di prossima pubblicazione, volta alla tutela dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, tra cui la Regione Campania.

ALLEGATO 2

5-01814 Murelli: Situazione dell'azienda Dm Elektron di Buja (UD) e salvaguardia dei relativi livelli occupazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'azienda DM Elektron di Buja (UD), impegnata nella produzione di schede e componenti elettronici, ha utilizzato la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per « riorganizzazione aziendale » nei periodi dall'8 maggio 2010 al 7 maggio 2011 e dal 22 ottobre 2015 al 21 ottobre 2016.

Inoltre, la CIGS è stata utilizzata anche a seguito della « sottoscrizione di contratti di solidarietà » per i periodi dal 22 ottobre 2012 al 21 ottobre 2013 e dal 22 gennaio 2014 al 21 gennaio 2015 – con riconoscimento anche di un contributo regionale aggiuntivo rispetto al trattamento di integrazione salariale –, nonché dal 22 gennaio 2015 al 21 ottobre 2015.

L'azienda, al momento, non sta beneficiando di ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda la crisi occupazionale che sta interessando lo stabilimento Dm Elektron, segnalo che la Regione friulana, a seguito di quanto avvenuto a partire dal 7 dicembre 2018, con i lavoratori mobilitatisi per la paventata delocalizzazione della produzione verso unità produttive di proprietà aziendale site in Romania, ha convocato un tavolo con le parti, il cui primo incontro si è tenuto lo scorso 10 dicembre.

In tale sede, la Regione ha manifestato la propria disponibilità a supportare soluzioni idonee a garantire la continuità produttiva del sito friulano con conseguente tutela dei livelli occupazionali.

In data 13 dicembre 2018, l'azienda ha presentato all'Amministrazione regionale i piani di produzione per il sito di Buja fino al 31 maggio 2019, precisando come la pianificazione dichiarata garantisca l'im-

piego delle maestranze coinvolte; ne è conseguita la revoca dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali.

Il 26 marzo 2019 l'Amministrazione regionale ha nuovamente incontrato la RSU dello stabilimento di Buja e le OO.SS., all'esito dell'incontro che i rappresentanti dei lavoratori hanno avuto con l'azienda in data 22 marzo 2019 e nel corso del quale è stata annunciata la decisione di cessare l'attività dei reparti produttivi, con conseguente, significativa, eccedenza di personale.

La regione, quindi, ha convocato un nuovo tavolo urgente con azienda, Confindustria Udine, rappresentanze sindacali unitarie e OO.SS. per il 5 aprile 2019, al fine di favorire l'individuazione di soluzioni che consentano la tutela del tessuto produttivo locale e dei livelli occupazionali.

Segnalo che la situazione dell'azienda Dm Elektron è seguita con particolare attenzione da questo Governo che, a prescindere dagli esiti dell'incontro del 5 aprile, si è reso disponibile, qualora venga richiesto dalle parti sindacali o dalla proprietà, ad avviare un tavolo istituzionale di confronto con l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro a rischio e l'intera produzione.

È sempre stato interesse principale delle forze politiche, che reggono il Governo di questo Paese, tutelare gli aspetti lavoristici e industriali ed, in particolare, da quando siamo al Governo, le vicende occupazionali dei lavoratori sono diventate una delle nostre priorità assolute.

Un ulteriore passo in più è stato fatto anche nella giornata di ieri. Infatti, il Ministro Di Maio ha firmato il Decreto

interministeriale che sblocca le risorse per ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché della concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore di circa 60.000 lavoratori.

L'intervento è destinato alle imprese operanti all'interno delle aree di crisi industriale complessa nelle regioni Lazio,

Puglia, Toscana, Sicilia, Molise, Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria, Umbria e Friuli Venezia Giulia.

Il decreto assegna 117 milioni di euro, posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, e rappresenta un sostegno concreto per migliaia di lavoratori in difficoltà.

ALLEGATO 3

5-01815 Fatuzzo: Ampliamento della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione in favore di soggetti titolari di periodi di anzianità contributiva antecedenti al 1° gennaio 1996.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta all'attenzione dall'Onorevole interrogante riguarda una delle tante importanti misure contenute nella recentissima legge n. 26 del 2019, istitutiva del Reddito di cittadinanza e Quota 100.

In questa cornice normativa, ispirata dalla necessità di contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale attraverso innovative politiche di sostegno al reddito, ha trovato spazio un nuovo istituto normativo volto a favorire la riscattabilità dei « buchi contributivi », in aggiunta a quelli già previsti dalla disciplina vigente.

Con essa, infatti, si vuole consentire ai soggetti che hanno cominciato a versare contributi dopo il 1° gennaio 1996, di potere coprire un periodo fino a cinque anni sanando, in tal modo, eventuali discontinuità nel versamento dei contributi previdenziali riguardanti la propria carriera lavorativa.

Più in particolare, l'articolo 20 della legge n. 26 del 2019 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per i soggetti rientranti nel sistema di calcolo contributivo e che non hanno maturato alcuna anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, la possibilità di riscattare, nella misura massima di cinque

anni anche non continuativi, i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.

Con particolare riferimento al quesito posto dall'interrogante, concernente la possibile estensione della platea dei soggetti destinatari della misura in questione, anche nei confronti dei lavoratori aventi una storia contributiva precedente alla data del 31 dicembre 1995, posso dire che con il provvedimento normativo in materia di Reddito di cittadinanza abbiamo introdotto un primo livello di tutela nei confronti di tutti quei soggetti che si trovano maggiormente esposti al rischio di marginalità, ma la nostra intenzione è senz'altro quella di portare avanti tutte quelle misure che possano contribuire alla completa ridefinizione di un nuovo modello di benessere collettivo per tutti i cittadini e che in questa prospettiva valuteremo l'opportunità di estendere la platea dei destinatari della norma oggetto del presente atto di sindacato ispettivo.

A tal proposito, voglio in questa sede rendere noto che in Senato è stato presentato il disegno di legge n. 658, a firma del Movimento 5 stelle, volto ad istituire un salario minimo orario, al fine di riconoscere ad ogni lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.

ALLEGATO 4

**5-01816 Rizzetto: Situazione dei lavoratori dell'azienda
Dm Elektron di Buja (UD).****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione dell'On. Rizzetto riguarda le problematiche relative alla crisi occupazionale dell'azienda DM Elektron di Buja (UD).

Così come già evidenziato nell'interrogazione precedente, e dando per dichiarato quanto già detto nella predetta interrogazione, aggiungo ulteriori elementi che lo stesso On. interrogante pone in relazione al contrasto alla delocalizzazione, sia all'interno che all'esterno del territorio italiano.

La tematica in questione è stata messa al centro dell'agenda di Governo attraverso il decreto Dignità.

Come noto, la normativa prevede che le imprese, operanti nel territorio nazionale e beneficiarie di un aiuto di Stato, decadano dal beneficio stesso qualora l'attività economica sia delocalizzata al di fuori del sito territoriale incentivato. Questo provvedimento è stato ritenuto necessario al

fine di limitare la destabilizzazione economica e sociale provocata dall'uso delle continue delocalizzazioni.

Non risulta, ad oggi, che la società in questione abbia beneficiato della concessione di contributi agevolativi.

Ciononostante, al di là della disciplina in materia e del caso specifico, il tema della delocalizzazione riveste un ruolo importante all'interno del dibattito governativo e l'impegno generale di questo Governo punta ad individuare politiche pubbliche utili ad incoraggiare le aziende ad investire e rimanere nei territori originari di produzione.

Concludo sottolineando nuovamente l'impegno del Governo nei confronti di tutti i lavoratori in difficoltà e la disponibilità, nel caso in questione, ad avviare immediatamente un tavolo istituzionale al fine di tutelare i posti di lavoro a rischio e il rilancio economico e sociale di quel territorio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Nuovo testo unificato C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento della relatrice</i>)	168

RISOLUZIONI:

7-00131 Novelli: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00198 Nappi</i>)	164
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	169

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Nuovo testo unificato C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che sul nuovo testo unificato, risul-

tante dall'emendamento approvato in sede referente il 18 ottobre 2018, sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione e della Commissione per le questioni regionali. Ricorda altresì che la V Commissione, nella seduta del 17 gennaio scorso, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica.

Al riguardo, avverte che in data 27 febbraio 2019, il presidente della V Commissione ha inviato una lettera in cui comunica che è pervenuta la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. La relazione tecnica evidenzia come il Ministero della salute abbia rilevato l'oggettiva impossibilità di quantificare l'impatto finanziario dell'iniziativa normativa, atteso che la proposta in esame, rinviando a un decreto del Ministro della salute volto ad adeguare il

decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, affida la cura della cefalea a centri sanitari preesistenti alle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Segnala, quindi, che per il prosieguo dell'esame, in sede referente, del provvedimento in oggetto, è necessario adottare le opportune iniziative, volte al superamento delle criticità segnalate.

Al riguardo, dà la parola alla relatrice, deputata Lazzarini, che ha presentato una nuova proposta emendativa.

Arianna LAZZARINI (Lega), *relatrice*, illustra il proprio emendamento 1.10 (*vedi allegato 1*).

Giuditta PINI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, ricordando che quella in corso è la terza legislatura in cui è stata presentata una proposta di legge relativa al riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Preannuncia, pertanto, il proprio voto favorevole sull'emendamento, rimarcando la rilevanza del passo che viene compiuto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.10 della relatrice alle ore 17 di oggi, a meno che i gruppi non rinuncino a tale facoltà.

Nel prendere atto che i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari hanno rinunciato alla presentazione di subemendamenti, pone in votazione l'emendamento 1.10 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.10 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 684 Lazzarini e 1109 Pini, come risultante dall'emendamento approvato, sarà inviato alle Commissioni competenti per i pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00131 Novelli: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

(Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00198 Nappi).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che in data 1° marzo 2019 è stata presentata la risoluzione n. 7-00198 Nappi, vertente sulla medesima materia della risoluzione all'ordine del giorno. La presidenza ne dispone, pertanto, l'abbinamento.

Dà, quindi, la parola al deputato Novelli per l'illustrazione del testo della risoluzione di cui è primo firmatario.

Roberto NOVELLI (FI), nel richiamare i dati preoccupanti forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità circa l'impatto che in un immediato futuro l'antibiotico-resistenza avrà sia in termini di decessi che di risorse economiche sprecate, ribadisce l'urgenza per la Commissione affari sociali di affrontare un tema rispetto al quale in Italia non si è finora individuato un percorso omogeneo per individuare possibili soluzioni. Nel Paese si verificano ogni anno oltre 10.000 morti legati alla resistenza agli antibiotici, un dato che rappresenta una delle maggiori incidenze a livello europeo, insieme a quelli relativi alla Spagna e alla Francia.

Sottolinea, inoltre, la prescrizione inappropriata ed eccessiva di antibiotici effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Segnala che l'atto di indirizzo da lui presentato riprende le raccomandazioni adottate dal-

l'Organizzazione mondiale della sanità relative all'uso appropriato degli antibiotici e alle informazioni da fornire in tal senso. Appare, inoltre, necessario disinfettare in maniera appropriata luoghi quali ospedali e case di riposo. Nel segnalare la rilevanza della ricerca scientifica e delle innovazioni in tale campo, richiama gli impegni contenuti nella predetta risoluzione, ricordando in tale ambito il forte impatto di quanto accade con gli animali d'allevamento.

Michela ROSTAN (LeU), nel ringraziare il collega Novelli per la sua iniziativa, comunica che anche il gruppo di Liberi e Uguali presenterà una risoluzione in materia di antibiotico-resistenza e di infezioni ospedaliere, rilevando che i due allarmanti fenomeni appaiono strettamente connessi. Nel ricordare che in Italia si registrano ogni anno 7.000 decessi per infezioni ospedaliere, ribadisce l'urgenza di investire risorse adeguate al fine di garantire la sicurezza all'interno dei luoghi di cura.

Auspica, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di audizioni sulla tematica oggetto delle risoluzioni di cui la Commissione ha avviato la discussione.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) esprime l'apprezzamento e il sostegno da parte del suo gruppo nei confronti dell'iniziativa del collega Novelli, vista la rilevanza e l'urgenza della problematica affrontata.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) rileva la complessità della questione oggetto della risoluzione in oggetto, che investe settori diversi quali l'organizzazione delle strutture ospedaliere, l'approccio da parte del personale sanitario, la zootecnia. Nel segnalare che accanto al tema dell'appropriatezza vi è quello di un approccio alla salute da parte dei cittadini basato su un largo uso di farmaci, osserva che le audizioni dovrebbero affrontare non solo l'aspetto sanitario ma anche quello sociale dell'utilizzo eccessivo di antibiotici, approfondendo anche l'evoluzione del fenomeno nel tempo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI, nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa del deputato Novelli, segnala che il tema è già oggetto di una specifica attenzione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche nell'ambito di una cooperazione a livello internazionale, in quanto rappresenta una delle principali sfide nel settore della salute per i prossimi anni. Condivide, inoltre, i richiami effettuati ad un attento monitoraggio rispetto a quanto accade nel settore zootecnico, dove spesso gli antibiotici sono impiegati non per contrastare malattie ma come strumento di profilassi.

Segnala, quindi, l'opportunità di una informazione efficace, anche al fine di promuovere l'utilizzo dell'antibiogramma per consentire un impiego più mirato degli antibiotici, auspicando che si possa pervenire alla vendita di tali farmaci in un confezionamento limitato al dosaggio prescritto dal medico. In conclusione, segnala che fra i metodi alternativi in grado di dare risultati promettenti rientrano gli studi relativi al microbiota.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendoci obiezioni rimane così stabilito.

Dà, quindi, la parola al deputato Paolo Siani per l'illustrazione della proposta di documento conclusivo che ha predisposto, sulla quale potrà poi svolgersi la discussione.

Paolo SIANI (PD) illustra una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*), segnalando che, come è emerso anche nel corso delle audizioni precedentemente svolte nella giornata odierna insieme alla Commissione giustizia, l'approfondimento effettuato attraverso l'indagine conoscitiva potrà essere utile anche per quanto riguarda la discussione delle proposte di legge in materia di eutanasia.

Illustra, quindi, la struttura del documento che, in particolare, riporta il contenuto delle numerose audizioni svolte, articolandolo per temi, e dà conto delle due missioni effettuate da altrettante delegazioni della Commissione. Segnala, quindi, la rilevanza della missione svolta presso l'*hospice* di Padova, che ha permesso di comprendere le modalità di lavoro in una struttura che rappresenta un punto di riferimento e un modello per tutto il Paese.

Tra gli aspetti caratterizzanti del documento, segnala: l'opportunità di non associare le cure palliative solo nella fase terminale della vita, la specificità dell'ambito pediatrico, l'esigenza di garantire lo svolgimento di cure a domicilio, anche al fine di agevolare le famiglie, e quella di incrementare il numero degli *hospice* pediatrici e di riorganizzare la rete, introducendo anche validi sistemi di valutazione. Ricorda, inoltre, che da numerose audizioni è emerso un tema decisivo, quello della formazione del personale sanitario, attualmente totalmente inadeguata. Nel richiamare, tra gli altri elementi critici emersi, lo scarso utilizzo dei farmaci oppioidi, la non adeguata attenzione al dolore nelle strutture di pronto soccorso

e la necessità di stimolare la collaborazione tra medici e infermieri, ribadisce, in conclusione, che l'Italia è stata all'avanguardia adottando nel 2010 un'ottima legge in materia di cure palliative e terapia del dolore che tuttavia è stata attuata solo in maniera parziale, ponendo di fatto il Paese in una situazione di ritardo nel contesto internazionale.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), nel confermare che l'indagine svolta ha fornito elementi utili anche alla discussione dei provvedimenti in materia di eutanasia, segnala l'esigenza di dare un esito al lavoro effettuato attraverso la presentazione di una proposta di legge o di una risoluzione condivisa, anche al fine di incrementare le risorse da destinare alle cure palliative.

Vito DE FILIPPO (PD) condivide le considerazioni del collega Cecconi sull'opportunità di dare un seguito all'indagine che ha approfondito un tema rilevante, vissuto con una forte empatia da tutti i membri della Commissione. Manifesta pertanto l'esigenza di uno spazio temporale adeguato per individuare le proposte concrete da adottare.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione potrà procedere all'approvazione del documento conclusivo e successivamente, sulla base del lavoro svolto, ipotizzare la presentazione di una risoluzione condivisa, che trasformi in impegni rivolti al Governo le risultanze dell'indagine.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel ringraziare i promotori dell'indagine per aver posto all'attenzione della Commissione una tematica così importante, ribadisce l'esigenza di dare forza al lavoro svolto, attraverso l'adozione di atti specifici da parte della Commissione. Evidenzia, quindi, il forte impatto di dare piena attuazione della legge n. 38 del 2010 rispetto alle prospettive connesse al dibattito sul tema dell'eutanasia.

Celeste D'ARRANDO (M5S), riservandosi di approfondire il documento illustrato dal collega Siani, si associa alle considerazioni svolte circa l'opportunità di utilizzare gli strumenti a disposizione della Commissione per dare maggiore forza alle proposte elaborate in seguito all'indagine svolta.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito dell'esame alla seduta prevista per la giornata di domani, nel corso della quale potrà essere approvato il documento conclusivo ove non si ritenga necessaria una prosecuzione della discussione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Nuovo testo unificato C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini.**EMENDAMENTO DELLA RELATRICE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: malattia sociale aggiungere le seguenti: , per le finalità di cui al comma 2,.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.

1. 10. La Relatrice.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38,
in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore,
con particolare riferimento all'ambito pediatrico.**

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDICE

1. Il quadro normativo.
 - 1.1. L'avvio della normativa in materia di cure palliative e terapia del dolore e l'approvazione della legge n. 38 del 2010.
 - 1.2. Il modello organizzativo configurato dalla legge n. 38 e da atti normativi successivi.
 - 1.3. Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e terapia del dolore
 - 1.4. Campagne di informazione e monitoraggio ministeriale
 - 1.5. Farmaci e terapia del dolore
 - 1.6. Le cure palliative nei nuovi LEA
2. Oggetto e svolgimento dell'indagine
3. I temi di maggiore interesse emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione
4. Il quadro sulle cure palliative e la terapia del dolore fornito dalla Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, riferita al triennio 2015-2017
5. Le missioni svolte da delegazioni della XII Commissione presso strutture preposte all'erogazione di cure palliative e terapia del dolore pediatriche
6. Conclusioni

1. Il quadro normativo.

1.1. L'avvio della normativa in materia di cure palliative e terapia del dolore e l'approvazione della legge n. 38 del 2010

Nel 2014, la prima risoluzione globale sulle cure palliative (*risoluzione WHA 67.19 dell'Assemblea mondiale della sanità*) ha invitato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e gli Stati membri a migliorare l'accesso alle cure palliative, sottolineando al contempo come l'integrazione delle cure palliative nei sistemi di assistenza sanitaria pubblica sia essenziale per il raggiungimento della copertura sanitaria universale, soprattutto a livello di cure primarie.

Nella pubblicazione *Global atlas of palliative care at the end of life*, sempre del 2014, l'Oms ha poi chiarito come le cure palliative, pur essendo una componente relativamente nuova dei moderni sistemi sanitari, rispondano a una domanda di cura ed assistenza destinata ad aumentare di pari passo alla componente anziana delle popolazioni. L'Oms rilevava, in particolare, come l'Italia, nonostante l'uso non ancora appropriato degli oppioidi, fosse dotata di una normativa fra le più avanzate in materia, frutto di una collaborazione, sempre più auspicabile, fra attori istituzionali e organizzazioni attive nella tutela dei diritti e della dignità delle persone in ambito sanitario. La normativa cui si fa riferimento è contenuta nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", che costituisce il punto di arrivo di un percorso normativo ventennale che ha introdotto e sostenuto la diffusione e la pratica delle cure palliative e della terapia del dolore, e che ha cercato di diffonderne la cultura come presa in carico totale del paziente e dei suoi affetti curandone aspetti sanitari, assistenziali, psicologici e sociali legati alla qualità di vita del paziente e di chi lo circonda.

Volendo ripercorrere le tappe principali di questo percorso, si osserva che il Piano nazionale sanitario 1998-2000 (d.P.R. luglio 1998) ha posto per primo, fra gli obiettivi di salute, "il miglioramento dell'assistenza erogata alle persone nella fase terminale della vita", citando fra le azioni a tal fine preposte "il potenziamento degli interventi di terapia palliativa e antalgica".

In coerenza con gli obiettivi del predetto Piano sanitario nazionale, l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39), ha successivamente previsto che il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, adottasse un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa, di supporto prioritario per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. A tal fine, si metteva a disposizione delle regioni un finanziamento pari a circa 200 milioni di euro per la creazione di strutture residenziali di cure palliative (cosiddetti *hospice*).

Il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 1999 ha, quindi, previsto la realizzazione degli *hospice* e l'attivazione delle reti regionali di assistenza ai malati terminali, precisando le competenze delle regioni in materia e ripartendo il finanziamento in base ai tassi regionali di mortalità per neoplasie. Poco dopo, il d.P.C.M. 20 gennaio 2000 ha fissato i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per i centri residenziali di cure palliative.

Il successivo Accordo del 24 maggio 2001, stipulato tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di linee guida concernente il progetto "Ospedale senza dolore", ha invece avuto come finalità specifica la

sensibilizzazione del personale sanitario coinvolto nei processi assistenziali affinché la pratica antalgica divenisse una procedura consueta e fosse utilizzata indipendentemente dal tipo di dolore rilevato, dalle cause originanti e dal contesto di cura. In tal senso, l'Accordo invita a misurare il dolore, a quantificarlo, come uno dei parametri normalmente misurati (come la pressione del sangue o la temperatura) e, come questi parametri, a riportarlo in cartella clinica.

Il d.P.C.M 29 novembre 2001, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, ha poi indicato il modello organizzativo, disegnando una rete di assistenza costituita da una aggregazione funzionale e integrata dei servizi distrettuali e ospedalieri, sanitari e sociali, articolata in linee organizzative differenziate e nelle relative strutture dedicate alle cure palliative: assistenza ambulatoriale; assistenza domiciliare integrata; assistenza domiciliare specialistica; ricovero ospedaliero in regime ordinario o *day hospital*; assistenza residenziale nei centri residenziali di cure palliative.

Il Piano sanitario nazionale 2003-2005 testimonia un effettivo cambiamento nel frattempo maturato: esso, infatti, inserisce le cure palliative fra gli obiettivi generali del Piano e mutua dall'Oms la stessa definizione di cure palliative, ma, soprattutto, ritiene necessario, per la diffusione delle cure palliative, rivedere alcuni aspetti normativi riguardo all'uso dei farmaci antidolorifici, migliorando la disponibilità degli oppiacei, semplificando la prescrizione medica, prolungando il ciclo di terapia e rendendone possibile l'attivazione anche in ambiente domiciliare.

In ambito pediatrico, la specificità dei bisogni assistenziali del bambino ha richiesto la definizione dell'Accordo del giugno 2007, in materia di cure palliative pediatriche, e del Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche del 20 marzo 2008, approvati entrambi in sede di Conferenza Stato-regioni. Più specificamente, l'accordo del 2007 ratifica i livelli di cure pediatriche palliative (CPP) con l'intervento continuativo di professionisti esclusivamente ad esse dedicati, operanti in *équipe* multiprofessionali specifiche, in grado di supportare i bisogni clinici, emozionali ed evolutivi del bambino con una presa in carico nelle 24 ore. In tale contesto, le CPP vengono erogate in un sistema a rete (cure ospedaliere e domiciliari) a carattere regionale o sovra-regionale, il cui assetto organizzativo spetta alle regioni. Il citato Documento tecnico del 2008 ribadisce la peculiarità delle cure palliative rivolte ai minori e per questo modulate sulle mutevoli condizioni biologiche, psico-relazionali, sociali, cliniche e fisiche del paziente pediatrico. Sul versante attuativo, il documento propone l'istituzione di Centri di riferimento di CPP con personale specificatamente formato e dedicato, rispondente a un bacino di utenza molto ampio (regionale o sovra-regionale), e in grado di sostenere una rete complessa (servizi ospedalieri, territoriali, sanitari socio-sanitari e socio-assistenziali) prevedendo, ove necessario, la residenzialità in ambiente protetto, anche attraverso l'istituzione di un Centro residenziale di CPP. Per quanto riguarda le modalità di accesso alle CPP, si specifica che queste vengono definite sulla base di strumenti condivisi di valutazione clinico-assistenziale e di analisi del contesto familiare e sociale, attribuendone la pertinenza alle Unità di valutazione multidimensionale e pluriprofessionale, coadiuvate dal medico del Centro di riferimento.

La legge n. 38 del 2010 rappresenta, come già accennato, l'esito di questo processo ultradecennale. Nell'anno della sua approvazione, secondo stime diffuse dal Ministero della salute, a fronte di circa 250 mila malati terminali (160 mila oncologici e 90 mila con altre patologie) che avrebbero necessitato di cure palliative, era stato preso in carico solo il 40 per cento dei pazienti oncologici e meno dell'1 per cento di quelli non oncologici.

Di fronte a tali dati, che testimoniano come, nonostante i progressi compiuti, il tema del dolore e del fine vita copra ambiti sensibili e troppo spesso destinati alla rimozione, si sono mobilitati vasti settori dell'opinione pubblica, soggetti istituzionali, organizzazioni di cittadini e pazienti, con l'obiettivo di dare dignità a esperienze di cura che, seppur presenti, rimanevano confinate a livello locale senza un inquadramento sufficiente per diffondersi uniformemente su tutto il territorio nazionale. Per tale ragione, è fondamentale che la legge n. 38 abbia inserito l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, definendo le cure palliative come "l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici", e identificando la terapia del dolore come "l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore".

Occorre precisare preliminarmente che le cure palliative non coincidono con le terapie del dolore, pur costituendone queste ultime un aspetto fondamentale. Come le cure palliative, anche l'uso degli analgesici è stato a lungo circoscritto a esperienze locali, poco richiesto dai pazienti e dai loro familiari e non adeguatamente sostenuto all'interno delle strutture sanitarie ed assistenziali. Per tale ragione, gli articoli 6 e 7 della legge n. 38 rafforzano, anche con autorizzazioni di spesa per il biennio 2010-2011, l'attività svolta dai Comitati "Ospedale senza dolore", istituiti nelle aziende ospedaliere, in attuazione del richiamato Accordo del 2001, al fine di coordinare l'azione delle differenti *équipe* e la formazione continua del personale medico e non medico e promuovere gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture sanitarie la disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare degli oppioidi, e assicurare la valutazione periodica del loro consumo. Inoltre, viene elevato al rango legislativo quanto già indicato nell'Accordo del 2001 relativamente all'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica pur con la facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la sua valutazione e rilevazione.

1.2. Il modello organizzativo configurato dalla legge n. 38 e da atti normativi successivi

Dal punto di vista organizzativo, l'articolo 2 della legge n. 38 definisce due reti nazionali specifiche - cure palliative e terapia del dolore - volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio, pertanto costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici necessari.

Per quanto riguarda il riparto di competenze, l'articolo 3 della legge specifica che la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla medesima legge deve essere definito da linee guida approvate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore di sanità, tenuto conto del Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008, in sede di Conferenza Stato-regioni. In attuazione dell'articolo 3, l'Accordo del 16 dicembre 2010 reca le "Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali" in modo tale da garantire l'assistenza palliativa e la

terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il Paese. Viene confermato il concetto di rete assistenziale di cure palliative - come definito nell'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità del 28 settembre del 1999 - ma si promuove l'istituzione, con appositi provvedimenti, regionali e aziendali, di una struttura specificamente dedicata di coordinamento della rete. In particolare, la rete locale di cure palliative viene definita come una aggregazione funzionale e integrata delle attività di cure palliative erogate in ospedale, in *hospice*, a domicilio e in altre strutture residenziali, in un ambito territoriale definito a livello regionale. La funzione di coordinamento viene affidata a una struttura dedicata e formata da figure professionali con specifica competenza ed esperienza. Specularmente, per quanto riguarda la terapia del dolore, per tutelare il diritto del paziente ad accedervi, indipendentemente dalla patologia, l'Accordo promuove l'istituzione a livello regionale di una struttura organizzativa con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attività e dello sviluppo della rete (ambulatori dei medici di medicina generale, Centri Spoke/Centri ambulatoriali di terapia del dolore; Centri *hub*/Centri ospedalieri di terapia del dolore, attività specialistiche orientate alla diagnosi, terapia e riabilitazione di patologie dolorose specifiche) interfacciandosi con le aziende e i professionisti della rete nonché con la rete delle cure palliative.

Un'altra disposizione rilevante della legge n. 38 è quella recata dal comma 3 dell'articolo 5, che prevede, su proposta del Ministro della salute, un'intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni, che definisca dimensioni strutturali e di processo delle due reti, ai fini dell'accreditamento delle strutture e delle attività sia residenziali che domiciliari, sia per il paziente adulto sia per quello in età pediatrica. In attuazione della legge, l'intesa del 25 luglio 2012, dopo aver individuato le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, ne definisce requisiti, modalità organizzative, standard strutturali, pianta organica e figure professionali, ma non definisce un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, come invece richiesto dalla legge n. 38, "per permettere il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza". Tuttora, la mancanza di un codice in grado di definire disciplina e terapia impedisce l'assegnazione di uno specifico DRG (*diagnosis-related group*).

A differenza di quanto avvenuto per i pazienti adulti, l'intesa del 25 luglio 2012 promuove nelle singole regioni un'unica rete regionale di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, saldando nella medesima organizzazione funzionale le CPP e la terapia antalgica specialistica. Nella fattispecie, si stabilisce che, per la relativa bassa numerosità dei minori eleggibili alle CPP e alla terapia antalgica specialistica, e la complessità e la specializzazione delle competenze richieste, la rete debba fornire risposte specialistiche con riferimento ad ampi bacini d'utenza, pur offrendo disponibilità di intervento più vicino possibile al luogo di vita del bambino, idealmente al suo domicilio. La rete così costituita sarebbe volta a garantire la continuità assistenziale (h24), fornendo in maniera congiunta e in continuità e unicità di riferimento risposte residenziali, ospedaliere e domiciliari, in grado di integrarsi e modularsi nei diversi momenti della malattia, a seconda delle necessità. La rete, supportata dai centri di riferimento per le CCP e la terapia del dolore, è pertanto costituita da tutte le strutture e le istituzioni del sistema socio-sanitario, necessarie alla gestione del minore, e si integra e collabora con tutte le reti pediatriche e non, esistenti sul territorio di riferimento.

1.3. Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e terapia del dolore

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 38, ha individuato le figure professionali in possesso di specifiche competenze e dell'esperienza necessaria nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore (medici di medicina generale e medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, infermieri, psicologi e assistenti sociali, nonché altre figure professionali ritenute essenziali), affidando ad un accordo la loro puntuale elencazione. E' stato necessario riconoscere formalmente le cure palliative all'interno delle discipline mediche e salvaguardare il lavoro e le prestazioni professionali di coloro che fino a quel momento avevano preso in carico i malati terminali e dispensato cure antalgiche. A tal fine, nel febbraio 2013, è stato sottoscritto l'Accordo sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, comprendendovi anche le cure palliative. Successivamente, l'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha consentito ai medici in servizio presso le reti delle cure palliative pubbliche o private accreditate di continuare ad operare in tali reti, anche se sprovvisti di una specializzazione, purché in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza. Una disposizione di analogo contenuto è stata inserita nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 522, della legge n. 145 del 2018).

Inoltre, l'Accordo del 10 luglio 2014 ha individuato puntualmente le figure professionali competenti nelle cure palliative dell'adulto, nella terapia del dolore dell'adulto e nell'ambito pediatrico, e indicato i percorsi formativi ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro che operano nell'ambito delle due reti, inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture. Per le cure palliative, per i pazienti adulti sono stati individuati: medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia; medico di medicina generale, psicologo specialista, infermiere, fisioterapista e dietista, assistente sociale e operatore socio-sanitario. A tali figure può essere associato l'assistente religioso. Per la terapia del dolore dell'adulto sono stati individuati: il medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva; in rapporto alla specificità delle diverse patologie, tramite il supporto dei medici specialisti in geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia; il medico di medicina generale, lo psicologo specialista, l'infermiere e il fisioterapista.

Per l'area pediatrica, sono stati individuati il medico specialista in pediatria, anestesia, rianimazione e terapia intensiva, il pediatra di libera scelta, l'infermiere, l'infermiere pediatrico, il fisioterapista e dietista, l'assistente sociale e l'operatore socio-sanitario. Anche in questo caso, si può integrare la figura dell'assistente religioso.

Per quanto riguarda la formazione, gli allegati tecnici elencano i contenuti comuni dei percorsi formativi obbligatori divisi tra: competenze organizzative, psicorelazionali e psicosociali, etiche, nella ricerca e di formazione. Sono poi previsti contenuti specifici per singola figura professionale.

Si ricorda infine che, discendenti dall'articolo 8 della legge n. 38 sono i decreti ministeriali del 2012, istitutivi di master universitari in cure palliative e nella terapia del dolore.

Occorre ricordare che la legge n. 38 ha anche previsto percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell'ambito delle due reti. Tali percorsi, da stabilirsi con Intesa, non stati ancora fissati nonostante siano stati da più parti richiesti, anche per l'importanza che il volontariato riveste nella cura ed assistenza nel sostegno relazionale e sociale del malato e della sua famiglia.

1.4. Campagne di informazione e monitoraggio ministeriale

L'Osservatorio per il monitoraggio della terapia del dolore e cure palliative, istituito dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirelli, in una rilevazione del 2017 fotografa le diseguglianze territoriali che hanno contraddistinto fino ad oggi l'applicazione della legge n. 38, conosciuta purtroppo soltanto dal 63% dei cittadini intervistati. Sempre il rapporto sottolinea che, tra le persone che dichiarano di essere affette da dolore cronico, il 45% vive da più di sei mesi senza trovare soluzione al problema. Inoltre, l'informazione dell'esistenza di reti dedicate alle cure palliative e al dolore non sempre parte dai medici di medicina generale, più orientati a prescrivere farmaci analgici piuttosto che ad indicare i Centri delle reti dedicate.

Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome, ha promosso, in attuazione della legge n. 38 del 2010, campagne istituzionali di comunicazione destinate ad accrescere in primo luogo la sensibilità verso temi spesso negati quali la sofferenza e la morte, senza che queste abbiano però ottenuto i risultati sperati.

L'articolo 9 della legge prevede l'attivazione presso il Ministero della salute di un'attività di monitoraggio per le cure palliative e la terapia del dolore, con il compito di verificare lo stato di realizzazione della rete assistenziale, monitorare l'utilizzo di farmaci per la terapia del dolore, in particolare gli oppiacei, monitorare le attività regionali e nazionali di formazione, informazione e ricerca e di operare il controllo sulla qualità delle prestazioni erogate nonché di verificare gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.

In tale quadro, le regioni e le province autonome sono impegnate a fornire tutte le informazioni e i dati utili all'attività del Ministero e ad accedere, a loro volta, al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, con cui collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, fornisce alle regioni anche elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il decreto del Ministro della salute 6 giugno 2012 ha istituito, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli *hospice*. Per quanto riguarda il monitoraggio dell'assistenza domiciliare, nell'ambito del NSIS sono disponibili i contenuti informativi del sistema per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD). Tale sistema, istituito con il decreto ministeriale 17 dicembre 2008, è a regime dal 1° gennaio 2012 e il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

Sempre in tema di monitoraggio, l'articolo 11 della legge n. 38 prevede che il Ministro della salute presenti ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione e lo sviluppo delle reti di assistenza in cure palliative e terapia del dolore, riferendo anche in merito alle

informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio, indagando in modo specifico: i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore e, in particolare, dei farmaci analgesici oppioidi; lo sviluppo delle due reti, con specifico riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente; lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte; le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività delle strutture delle due reti; le attività di formazione a livello nazionale e regionale.

Tale relazione è stata effettivamente presentata dal Ministro della salute al Parlamento negli anni 2011 e 2012, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2010 e 2011, due volte nel 2013, con riferimento agli anni 2012 e 2013, e da ultimo, nel gennaio 2018, con riferimento al triennio 2015-2017 (sul punto si veda *infra*, par. 4).

Ciascuna delle relazioni offre un'analisi degli obiettivi raggiunti e delle criticità irrisolte e, in taluni casi, avanza proposte per il loro superamento.

1.5. Farmaci e terapia del dolore

La legge n. 12 del 2001 ha integrato e modificato il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), al fine di garantire un più efficace trattamento del dolore nei malati terminali o nei pazienti affetti da dolore severo cronico.

Hanno usufruito del procedimento prescrittivo semplificato i principi attivi presenti nei farmaci analgesici oppiacei ed è stata anche introdotta la ricetta ministeriale a ricalco (RMR) utilizzabile per la prescrizione dei medicinali per la terapia del dolore (TD).

Un'ulteriore importante agevolazione nei riguardi dei pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa è stata la volontà di concedere loro i farmaci antidolore in assistenza domiciliare integrata, naturalmente dietro certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare (legge n. 405 del 2001). Con la legge n. 38 del 2010, le semplificazioni nella dispensazione dei farmaci analgesici, prima previste per i soli "pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa", sono state estese a tutti i "malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, indipendentemente dalla sua origine, secondo le vigenti disposizioni".

Si è così completato il processo di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore, prevedendo anche la possibilità di prescrivere i farmaci oppiacei non iniettabili su ricettario Servizio sanitario nazionale, in alternativa al ricettario a ricalco.

Per quanto concerne specificamente l'utilizzo della *cannabis* a fini terapeutici, si segnala che il 18 settembre 2014 il Ministro della salute e il Ministro della difesa hanno sottoscritto l'Accordo di collaborazione per l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis*, con l'obiettivo di garantire l'unitarietà e la sicurezza dell'impiego di preparazioni magistrali di sostanze di origine vegetale a base di *cannabis* e di evitare il ricorso a prodotti non autorizzati, contraffatti o illegali. Il progetto pilota prevede che la produzione nazionale avvenga all'interno dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), un impianto che opera sotto la vigilanza del Ministero della difesa.

Da ultimo, è stata approvata una disposizione legislativa sulla *cannabis* a uso medico attraverso un emendamento inserito nel decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto decreto fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017.

Il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 ha successivamente disciplinato le modalità per la produzione nazionale di *cannabis* terapeutica e quelle relative a: prescrizione, allestimento, dispensazione e monitoraggio delle preparazioni; appropriatezza delle prescrizioni, tipo di patologie per cui è consentito l'uso di prodotti derivati dalla *cannabis*, sistema di sorveglianza sulle piante e costi di produzione. In base a tale decreto, l'Ufficio centrale stupefacenti (UCS) della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute svolge anche le funzioni di Organismo statale per la *cannabis*.

L'articolo 18-*quater* del suddetto decreto-legge prevede nuove norme per la produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico. Dopo aver ribadito che lo Stabilimento di Firenze produce *cannabis* seguendo le procedure GMP (*Good manufacturing practices*), si prevede che «per assicurare la continuità terapeutica dei pazienti» il Ministero della salute «può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie».

Per quanto concerne le prescrizioni a carico del Sistema sanitario nazionale, si prevede che per la terapia contro il dolore e per gli altri impieghi previsti dal citato decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (l'analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore – sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale; l'analgesia nel dolore cronico; l'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; l'effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa; l'effetto ipotensivo nel glaucoma e la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette), la *cannabis* sia a carico del Servizio sanitario nazionale nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.

Viene poi specificato che il medico può «prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23», sottintendendo però che l'accesso a queste ultime sia a pagamento.

1.6. Le cure palliative nei nuovi LEA

Il d.P.C.M. 12 gennaio 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), all'articolo 23 garantisce le cure palliative domiciliari, nell'ambito della rete di cure palliative, a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un progetto di assistenza individuale (PAI). In relazione agli esiti della valutazione multidimensionale, le cure sono integrate da interventi sociali.

Le cure sono erogate dalle unità di cure palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici monouso, di protesi, di ortesi e degli ausili tecnologici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e da sostegno spirituale. Le cure palliative domiciliari si articolano in due livelli a seconda del coefficiente di intensità assistenziale (CIA): c'è il livello base, costituito da interventi

coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, che garantiscono un approccio palliativo attraverso il controllo dei sintomi e un'adeguata comunicazione con il malato e la famiglia. Le prestazioni sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale. C'è, poi, il livello specialistico, costituito da interventi da parte di *équipe* multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; essi richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.

Gli *hospice* sono regolati dall'articolo 31 del d.P.C.M., che garantisce l'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita, ovvero l'erogazione di prestazioni da parte di *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative-*hospice*, che assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico e il sostegno psico-emotivo all'*équipe*. I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, cure palliative e terapia del dolore sono garantite anche nell'ambito delle attività di ricovero ordinario per acuti (ai sensi dell'articolo 38).

2. Oggetto e svolgimento dell'indagine

Dal quadro appena descritto emerge che in Italia, a livello normativo, sono stati fatti notevoli progressi nell'ambito della terapia del dolore e delle cure palliative, anche con riferimento al dolore pediatrico. E' indubbio il carattere fortemente innovativo della legge n. 38 del 2010, che per la prima volta tutela e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare alla persona malata e alla sua famiglia il rispetto della dignità e dell'autonomia, un'adeguata risposta al bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza alle specifiche esigenze individuali, nonché un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale. La predetta legge definisce le cure palliative come l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.

Come è emerso dall'analisi normativa, con la legge n. 38 si traccia una via precisa per umanizzare la cura e si danno indicazioni organizzative volte a dare forma e sostanza al percorso assistenziale delle cure palliative e della terapia del dolore sia per gli adulti che per l'età pediatrica, su tutto il territorio nazionale. Essa, in particolare, semplifica le procedure di accesso ai medicinali impiegati per il trattamento del dolore: i medici di famiglia possono prescrivere i farmaci oppiacei utilizzando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, nonostante l'approvazione di una legge la cui validità è ampiamente riconosciuta e la previsione di strumenti efficaci per dare risposte adeguate, sono molte le conferme, su tutto il territorio nazionale, del fatto che tuttora la gestione del dolore, e specialmente del dolore pediatrico, è lontana dalle reali potenzialità e perdura una situazione di limitata attenzione al problema.

Eppure, la realtà quotidiana conferma che anche i minori possono avere una malattia inguaribile e che, indipendentemente dall'età, essi sperimentano tutte le problematiche cliniche, psicologiche, etiche e spirituali che una malattia inguaribile e la morte comportano. Il progresso medico e tecnologico ha permesso una sopravvivenza a neonati, bambini e adolescenti portatori di malattie altrimenti letali, senza tuttavia consentirne sempre la guarigione, ma allungandone progressivamente la sopravvivenza nella situazione di malattia. Ciò ha portato alla crescita della prevalenza di minori bisognosi di cure palliative, anche per un lungo periodo di tempo, e attraverso diverse fasi della vita. Per l'età pediatrica, in particolare, le cure domiciliari rappresentano l'obiettivo principale da raggiungere, anche se in alcuni casi sono necessari brevi periodi di ricovero in ospedale. Esiste inoltre la possibilità, per le famiglie che non riescono o non possono vivere questa fase della vita nella propria abitazione, di essere accolti in strutture sanitarie molto simili a una casa. Le diverse modalità di assistenza si integrano e si modulano nei diversi momenti della malattia, a seconda delle necessità. Ci sono tanti modi per alleviare il dolore, a volte una sola tecnica non basta, e bisogna usarne diverse. Oltre ai farmaci, il personale sanitario può utilizzare, insieme ai genitori, metodi di distrazione e tecniche di rilassamento e respirazione.

La XII Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto necessario avviare una indagine conoscitiva al fine di acquisire le informazioni e gli elementi utili per poter enucleare le criticità concernenti l'attuazione della legge n. 38 del 2010 su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento all'ambito pediatrico, che è apparso fin da subito quello più bisognoso di interventi correttivi. L'obiettivo che la Commissione si è posta è quello di verificare l'effettivo accesso alla terapia del dolore e alla sedazione, troppo spesso poste all'ultimo livello degli interventi terapeutici, e, parallelamente, individuare gli strumenti per fare fronte a una carenza culturale in relazione al diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, sempre con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

Per acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sugli aspetti sopra indicati, la Commissione ha inteso procedere all'audizione dei principali soggetti competenti in materia (Ordini professionali, società scientifiche, operatori sanitari).

In questo quadro, la Commissione ha ascoltato, in particolare, i seguenti soggetti:

- Società italiana di cure palliative (SICP) (*seduta del 27 settembre 2018*)
- Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) (*seduta del 27 settembre 2018*)
- Società italiana di pediatria (SIP) (*seduta del 3 ottobre 2018*)
- Federazione italiana medici pediatri (FIMP) (*seduta del 3 ottobre 2018*)
- Associazione culturale pediatri (ACP) (*seduta del 3 ottobre 2018*)
- Vittorio Andrea Guardamagna, Direttore della Divisione Cure palliative e terapia del dolore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO) (*seduta del 9 ottobre 2018*)
- Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) (*seduta del 9 ottobre 2018*)
- Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI) (*seduta del 9 ottobre 2018*)
- Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) (*seduta del 9 ottobre 2018*)
- Associazione europea di cure palliative (EAPC) (*seduta del 18 ottobre 2018*)

- Società di anestesia rianimazione neonatale e pediatrica italiana (SARNePI) (*seduta del 18 ottobre 2018*)
- Franca Benini, *responsabile del Centro regionale Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche* (*seduta del 24 ottobre 2018*)
- Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) (*seduta del 24 ottobre 2018*)
- Istituto superiore di sanità (*seduta del 24 ottobre 2018*)
- Marcello Orzalesi, *membro del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre d'Ovidio onlus* (*seduta del 6 novembre 2018*)
- UNIAMO-Federazione italiana malattie rare (*seduta del 6 novembre 2018*)
- Federazione italiana associazioni genitori oncematologia pediatrica (FIAGOP) (*seduta del 6 novembre 2018*)
- Associazione genitori oncologia pediatrica (AGOP) (*seduta del 6 novembre 2018*)
- Gianlorenzo Scaccabarozzi, *direttore della rete cure palliative di Lecco, già presidente della Sezione cure palliative-terapie del dolore del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute* (*seduta del 21 novembre 2018*)
- Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) (*seduta del 21 novembre 2018*)
- Armando Bartolazzi, *Sottosegretario di Stato per la salute* (*seduta del 5 dicembre 2018*).

Complessivamente, la Commissione ha audito 21 soggetti i quali hanno fornito, a corredo della loro audizione, una corposa documentazione, acquisita tra gli atti dell'indagine conoscitiva.

Inoltre, due delegazioni della Commissione, rispettivamente in data 1° febbraio e 15 febbraio 2019, hanno svolto due missioni, presso gli *hospice* per cure palliative pediatriche di Padova e di Napoli, per constatare direttamente due realtà considerate di particolare interesse.

3. I temi di maggiore interesse emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione

Il bisogno di cure palliative nella popolazione adulta e pediatrica.

Da un documento depositato dalla **Società italiana di cure palliative (SICP)** in occasione dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione (*seduta del 27 settembre 2018*) emerge che, in base a dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, oltre che da altre recenti stime internazionali, si può ipotizzare che ogni anno in Italia muoiano fra le 300mila e le 500mila persone adulte con bisogni di cure palliative nel loro ultimo periodo di vita. A livello europeo l'incidenza del bisogno di cure palliative nella popolazione può essere calcolata in circa 560 persone morte per anno ogni 100.000 adulti residenti, con una percentuale che va dal 70 all'85 per cento di tutti i morti registrati nell'anno.

L'incidenza di pazienti pediatrici con bisogni di cure palliative nel loro ultimo anno di vita, si può invece stimare intorno ai 1.600 individui (la stima OMS è di 20 persone ogni 100.000 residenti con età inferiore ai 15 anni).

E' stato inoltre ricordato dalla **SICP** come le cure palliative siano nate soprattutto per patologie oncologiche e, ad oggi, ancora, l'assistenza verso i malati non oncologici è molto ridotta: soltanto il 15 per cento circa riesce ad avere un'assistenza adeguata in cure palliative attraverso le strutture o l'assistenza domiciliare.

La **Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO)** (seduta del 24 ottobre 2018) ha evidenziato che, per quanto riguarda lo sviluppo delle cure palliative, oggi i pazienti che possono essere considerati terminali sono il 40 per cento pazienti oncologici e il 60 per cento pazienti affetti da patologie come le gravi broncopatie, le gravi cardiopatie, le malattie neurologiche. Tuttavia, mentre la cura dei pazienti oncologici in fase terminale si è sviluppata e ha avuto una maggiore affermazione, il 60 per cento dei pazienti che, comunque, ha bisogno di cure palliative, è stato generalmente ignorato, ed è principalmente su di essi che va prestata l'attenzione.

Secondo i dati riportati in un rapporto elaborato dalla **Federazione italiana di cure palliative (FICP)** e dalla **SICP**, depositato da quest'ultima nel corso dell'audizione svolta, con riferimento specifico alla popolazione pediatrica, l'OMS ha proposto una stima del bisogno specifico di cure palliative non soddisfatto, per quanto riguarda l'Europa, in circa 20 bambini ogni 100.000 residenti con età inferiore ai 15 anni. Di questi pazienti, circa l'85% è affetto da patologie diverse da quelle di origine neoplastica e rappresenta una popolazione di malati con caratteristiche cliniche e necessità assistenziali del tutto diverse da quelle degli adulti. I cambiamenti degli scenari demografici che vedono un progressivo invecchiamento della popolazione che, secondo accreditati studi statistici, porteranno ad un aumento dell'aspettativa di vita di 2,5 anni in più ogni 10 anni, determinano delle importanti implicazioni sullo sviluppo delle cure palliative, in quanto le persone anziane rappresentano oggi più dei due terzi di tutti i pazienti assistiti dai servizi specialistici di cure palliative.

In base a dati elaborati negli Stati Uniti, i cambiamenti demografici in atto stanno avendo effetti di incremento, rispetto agli anni '90, delle percentuali degli "hospice users", ad esempio per quanto riguarda i malati di Alzheimer. In base ad alcune valutazioni effettuate dagli specialisti, un'attenzione particolare deve essere posta al riconoscimento delle fasi di passaggio da una relativa stabilità al momento nel quale queste malattie sviluppano un andamento progressivo e instabile, che condurrà il paziente alla morte. Diversi studi hanno definito una stima del bisogno di cure palliative per una data percentuale di morti l'anno. Per l'Italia, in base ad uno studio del 2014, è stato calcolato un bisogno di cure palliative in circa il 42% dei casi di successivo evento di morte; la stessa percentuale sale al 47% per i casi che abbiano riguardato persone con età superiore agli 80 anni. In uno studio del 2016 riguardante 12 Paesi non solo europei, e che comprendeva anche l'Italia, sono stati calcolati i bisogni di cure palliative nella popolazione analizzando le schede di morte del 2008 per adulti maggiorenni: per il nostro Paese è risultato che, su un totale di 575.000 morti nel 2008, il 29,9% ha vissuto una fase finale della propria vita secondo una curva "a declino rapido" (prevalentemente per cancro), il 37,6% secondo una curva di peggioramento "a declino variabile" (per insufficienze d'organo) e il 5,6% secondo una curva "a declino lento nel tempo" (per demenze, morbo di Alzheimer, ecc.).

Uno dei temi più ricorrenti nel corso dello svolgimento delle audizioni è quello della generale **scarsa attenzione verso le cure palliative e la terapia del dolore, in primis a livello culturale.**

In proposito, la **SICP** (seduta del 27 settembre 2018) stima che due italiani su tre ancora non sappia con esattezza quali siano i propri diritti in ordine all'accesso alle cure palliative. Occorre organizzare campagne informative di tipo sociale – questione che emerge non soltanto per il caso italiano – finalizzate a far conoscere la legge n. 38 del 2010 ai cittadini e agli stessi operatori sanitari, atteso peraltro che tra gli specialisti, come è emerso da alcuni sondaggi, soltanto il 15 per cento dichiara di conoscere approfonditamente questa legge. Si

ricorda, inoltre, che la legge n. 38 definisce l'informazione fra le priorità assolute da garantire. Da alcuni dati di lavori specialistici che hanno coinvolto realtà operative e l'Istituto superiore di sanità, su un campione rappresentativo della popolazione italiana, è emerso che meno del 7 per cento si è dichiarato a conoscenza delle cure palliative, e una bassa percentuale di questi sapeva che potessero essere adatte a pazienti pediatriche. Ne emerge che non solo la popolazione generalmente intesa non conosce le cure palliative, ma non ne ha una conoscenza approfondita neanche lo stesso personale medico, considerato che per quanto riguarda le cure palliative pediatriche solo il 18 per cento dei pediatri conosce con esattezza in cosa consista tale tipologia di cure.

La SICP, inoltre, sottolinea che, riguardo al tempo da dedicare all'informazione, soccorre la legge n. 219 del 2017 la quale, all'articolo 1, comma 8, prevede che "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura". Pertanto, auspica lo stanziamento di risorse per accompagnare il malato verso cure più giuste e adeguate.

La **Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)** (*seduta del 27 settembre 2018*) rileva che in Italia è presente un *gap* culturale da colmare. Ad avviso di tale società scientifica, rispetto agli altri Paesi europei l'Italia è in ritardo, in merito ai temi in oggetto, di circa venti anni: non si parla di medicina palliativa nelle facoltà di medicina e nei percorsi formativi. Sottolinea, pertanto, che il tema di carattere culturale non deve essere considerato come ultimo, in quanto richiede tempi lunghi per il cambiamento, soprattutto all'interno delle Università, dove il tema della morte non sembra essere affrontato in modo chiaro, in quanto non si considera adeguatamente il fatto che non tutte le malattie devono essere considerate come curabili.

Sempre sul tema delle campagne informative, l'**Associazione culturale pediatri (ACP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) osserva che i dati raccolti sono alquanto sconcertanti, sia per quanto riguarda la conoscenza di questa tipologia di cure, sia per l'informazione più generale presente nei cittadini: le famiglie interessate non sanno di quali servizi potrebbero far uso e non sono adeguatamente informate da pediatri di famiglia e medici di medicina generale. Pertanto, le stesse non sanno a chi rivolgersi, facendo in tal modo un cattivo uso, ad esempio, del pronto soccorso.

Anche Marcello Orzalesi, della **Fondazione Maruzza** (*seduta del 6 novembre 2018*), ha segnalato le criticità connesse alla scarsa conoscenza della legge e del concetto di cure palliative, soprattutto pediatriche, spesso confuse con l'eutanasia o l'abbandono terapeutico, e ha ricordato che è ancora diffusa l'opinione che il dolore non venga percepito al di sotto di una certa età e che comunque non abbia effetti dannosi sull'organismo.

Tra i principali temi affrontati nel corso delle audizioni, si segnalano quelli attinenti agli **aspetti organizzativi delle reti di assistenza e all'uniformità nell'erogazione delle cure palliative sul territorio nazionale.**

Gianlorenzo Scaccabarozzi (*seduta del 21 novembre 2018*) osserva che la legge sulla terapia del dolore e le cure palliative investe, in particolare, tre temi. Il primo è relativo alla modalità di allocazione delle risorse. Il secondo riguarda il mutamento del paradigma organizzativo, perché se si cambiano i contenuti non è detto che l'organizzazione sia già adeguata ai nuovi contenuti. Il terzo è rappresentato dalle novità circa le competenze professionali. Le criticità della legge n. 38 vengono individuate da tale soggetto audito non tanto nel recepimento - considerato che nessuna regione risulta formalmente inadempiente - quanto nell'effettiva attuazione a livello territoriale.

La **Società italiana di cure palliative (SICP)** (*seduta del 27 settembre 2018*) evidenzia, oltre a questioni di tipo clinico, anche quelle di tipo organizzativo-sanitario e di allocazione delle risorse. In proposito, si sottolinea che la legge n. 38 aveva previsto l'accreditamento delle reti locali di cure palliative, su cui è stato trovato l'accordo nell'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 febbraio 2015, che però risulta tuttora non attuata.

Con riferimento all'**allocazione delle risorse**, la **Società italiana di pediatria (SIP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) nel corso dell'audizione ha sottolineato che le stesse andrebbero stanziare per la rete, in quanto la medicina non è solo ospedaliera, bensì del territorio "in rete". Infatti l'accesso al centro *hospice* dovrebbe essere consentito solo nei casi di ricovero per il sollievo e per mettere a punto una terapia del dolore. Pertanto, allo scopo di attuare pienamente la legge n. 38 sono necessarie grandi reti e un continuo monitoraggio delle attività svolte, anche da parte dell'Osservatorio istituito con la medesima legge.

Sul piano delle risorse, **Gianlorenzo Scaccabarozzi** ha chiarito che in prospettiva il passaggio alla cura a domicilio o in *hospice*, rispetto a quella ospedaliera, può portare a risparmi. Appare in ogni caso essenziale adottare il piano tariffe delle cure palliative, per il quale i tecnici hanno fornito i dati necessari. Analogo concetto è stato espresso in sede di replica dal rappresentante della **Fondazione Maruzza** (*seduta del 6 novembre 2018*).

I rappresentanti della **Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)** (*seduta del 27 settembre 2018*) osservano che gli anestesisti rianimatori, in quanto specialisti con competenze di supporto alle funzioni vitali, rimangono i soli, nell'ambito delle reti territoriali, in grado di dare una risposta per i pazienti ricoverati in ospedale, benché gli interventi riguardino in netta prevalenza la fase terminale. Tali medici interagiscono, all'interno del territorio e negli *hospice*, e rappresentano un gruppo di circa 15.000 specialisti in Italia, peraltro unica specialità medica che nel curriculum formativo possa ascrivere il titolo di operatore in terapia del dolore. La SIAARTI, inoltre, fa presente la mancanza delle reti di assistenza e dell'integrazione tra i soggetti di tali reti, che sostanzierebbe la connessione ospedale-territorio-*hospice*. In Italia ci sono pochissimi *hospice* pediatrici: quello di Padova ("La casa del bambino" presso l'azienda ospedaliera di Padova, il primo *hospice* pediatrico in Italia aperto nell'autunno 2008), Torino (presso l'Ospedale Regina Margherita) e Genova (presso l'Ospedale Gaslini). Poi si devono citare quelli di Firenze (presso l'Ospedale pediatrico Meyer dal 2010 è a disposizione una "struttura residenziale di leniterapia"), uno in costruzione a Milano, uno in progettazione a Roma (presso la Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio) e il nuovo *hospice* pediatrico, pronto ma non attivo, a Lagonegro (PZ) in Basilicata, specializzato per la presa in carico di pazienti in età pediatrica con patologia inguaribile in un rapporto di partnership con l'AORN Santobono Pausilipon di Napoli, dove peraltro sono disponibili due posti letto dedicati. La persistenza di una notevole frammentazione sul territorio nazionale delle reti di cure palliative, per adulti e pediatriche, è stata segnalata anche da parte della **Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG)** (*seduta del 9 ottobre 2018*), che ha citato l'esperienza di regioni più avanzate (come la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto) accanto ad altre regioni, specialmente quelle del centro e sud Italia, che non possono contare su una rete intesa in senso proprio. Pertanto, il paziente fa fatica a trovare una risposta ai suoi bisogni in un'*équipe* multidisciplinare.

Dati particolarmente significativi sulla rete di cure palliative pediatriche e le relative carenze sono riportati anche nel documento presentato dalla **Fondazione Maruzza**. Il documento segnala che su circa 30.000 bambini potenzialmente coinvolti, meno di 3.000 hanno pieno accesso alle cure palliative pediatriche e che, rispetto a circa 2.000 bambini in fase

terminale, meno di 200 ricevono le cure adeguate a cui avrebbero diritto per le loro particolari condizioni.

La **SARNePI** ha invitato a superare, in particolare per le cure palliative pediatriche, la prospettiva medicocentrica. Bisogna coinvolgere anche infermieri, psicologi, farmacisti, assistenti sociali, tutte le figure che ruotano intorno a un bambino e spiegare, negli aspetti clinico-assistenziali, che non abbiamo bisogno di curare il dolore solamente tramite un farmaco, ma che abbiamo bisogno di un sostegno psicologico rivolto al bambino per una visione olistica del suo benessere. Nei protocolli bisogna raccogliere piccoli gruppi, possibilmente con professionalità diverse, che possano produrre un documento che costituisca una linea guida condivisa operativa. Le linee guida falliscono quando vengono percepite come cadute dall'alto e non condivise. Basta che uno del gruppo – perché si tratta di un lavoro di *équipe* – sia in qualche modo poco coinvolto perché le linee guida falliscano nei fatti.

La **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), in merito al coordinamento regionale, propone di costituire, all'interno delle aziende sanitarie, gruppi interdisciplinari con la presenza stabile di un pediatra di famiglia, volti ad attuare direttive regionali e definiti percorsi assistenziali in relazione a cure palliative. Al riguardo, si sottolinea che occorrerebbe scindere i ruoli del pediatra e del palliativista. Si suggerisce di evitare, per quanto possibile, l'accentramento delle cure palliative in grossi centri regionali, in quanto il paziente sarebbe costretto a spostarsi, comprimendo il proprio diritto a rimanere vicino al proprio domicilio. Per tale motivo è necessario che l'ospedale periferico (*spoke*) cui deve riferirsi il paziente sia in rete con l'ospedale centrale (*hub*), chiamato a svolgere un ruolo da centro di riferimento.

Sul tema dell'organizzazione delle reti, la **Società italiana di pediatria (SIP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), individua nel Centro di riferimento regionale una chiave per il coordinamento degli *hospice*, oltre che per la formazione di personale specializzato e di valutazione specialistica dei bisogni del bambino eleggibili a cure palliative e terapia del dolore. In tal modo in ogni regione si potrebbero raccogliere bisogni e conseguenti diritti alle prestazioni, al fine di garantire l'equità a livello nazionale, a parità di risorse disponibili.

Si sottolinea anche la necessità di organizzare un *network* nazionale, che regolamenti ad esempio i casi di dimissioni dai centri più richiesti. In proposito, si ricorda l'esistenza di una commissione internazionale, la *Joint Commission International* (associazione promossa da pazienti negli Stati Uniti), cui è possibile accreditarsi per la corretta identificazione di alcuni standard minimi degli ospedali, come l'inserimento nella cartella clinica del paziente pediatrico di una scala del dolore dal pronto soccorso fino alla terapia intensiva. Attualmente ciò è previsto su base volontaria, mentre, se fossero previsti uniformemente livelli di individuazione del dolore, potrebbe ad esempio far intervenire il medico del posto senza attivare direttamente l'unità di terapia del dolore.

Ultimo punto rilevato, ma sicuramente non meno importante, è l'assistenza telefonica pediatrica alle famiglie per fornire adeguato supporto nel prendere decisioni operative, riguardanti, ad esempio, il luogo dove sia possibile risolvere l'urgenza: il domicilio, l'*hospice* o l'ospedale, nei casi più gravi.

Rispetto al buon funzionamento delle reti, la **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) rileva l'ulteriore criticità dello scarso coinvolgimento dei pediatri, con particolare riferimento alla presenza stabile di un pediatra all'interno del gruppo di coordinamento regionale (laddove è stato costituito). Si segnalano sporadici coinvolgimenti locali - che tuttavia non appaiono strutturati - ed eventi formativi obbligatori programmati per

i pediatri di libera scelta sul tema della gestione delle cure palliative e della terapia del dolore, svolti anche tramite formazione a distanza nei percorsi di educazione continua in medicina.

Gianlorenzo Scaccabarozzi (*seduta del 21 novembre 2018*), in fase di replica, a proposito delle iniziative prioritarie da adottare per sanare le criticità nell'applicazione della legge n. 38, ha segnalato l'esigenza di incidere sulla programmazione e sull'organizzazione nell'ambito delle politiche regionali. In proposito, ha citato l'esempio della regione Lombardia, che ha fatto un investimento sulle cure palliative, affidando un mandato forte ai direttori generali e inserendo lo sviluppo delle reti di cure palliative tra i criteri che concorrono alla valutazione dell'operato di questa figura professionale.

La **FNOPI** (*seduta del 21 novembre 2018*) ha sottolineato l'esigenza di un'*équipe* multiprofessionale, multispecialistica, basata su tre attori fondamentali (medici, infermieri e psicologi) i quali devono definire insieme i percorsi di cura, i PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali). Viene rappresentata, quindi, l'esigenza degli infermieri di partecipare alle decisioni, in qualità di soggetti che tutti i giorni operano sul campo e sono formati per questo. Si segnalano anche le difficoltà di comunicazione tra medici e infermieri e, quindi, la necessità che la formazione (quella continua in medicina e quella dei master) sia fatta non in modo separato, ma coinvolgendo tutte le professionalità interessate.

Con riferimento al **tema dell'uniformità dei livelli di cura e di assistenza nelle diverse regioni**, la **SICP** (*seduta del 27 settembre 2018*) ricorda che la legge n. 38 aveva previsto la determinazione omogenea delle tariffe per le cure palliative, ma le stesse non sono state ancora aggiornate. Per l'Associazione culturale pediatri (**ACP**) (*seduta del 3 ottobre 2018*) i problemi sono da ravvisarsi in un contesto politico-organizzativo piuttosto farraginoso, data la complessità dell'applicazione, a livello regionale, della normativa nazionale in materia di cure palliative.

La **SIP** (*seduta del 3 ottobre 2018*) evidenzia che l'assistenza domiciliare in Italia non appare equa, uniforme e quindi giusta. Anche all'interno della stessa regione Lazio vi possono essere pazienti con la stessa patologia e gli stessi bisogni assistenziali, ma, a causa di un mal funzionamento della rete, il centro di assistenza domiciliare (CAD) offre un diverso numero di ore di assistenza infermieristica. *L'hospice* rappresenta una parte della rete e pertanto deve essere presente, in quanto previsto nei LEA e tuttavia, dei quattro *hospice* pediatrici che esistono in Italia, solo uno presenta interamente le caratteristiche previste dalla legge. Pertanto, il problema della erogazione delle cure palliative non è solo di carattere sanitario, ma diventa anche di carattere socio-sanitario, in quanto molto spesso si ravvisano questioni di assistenza e presa in carico, al punto che sarebbe necessaria la figura di un garante per l'infanzia a livello locale.

Riguardo alle questioni sopra indicate, la **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) sottolinea la carenza di protocolli che possano definire con esattezza le attività che possano essere messe in atto nelle diverse procedure, anche le più banali (come le vaccinazioni nell'ambulatorio del pediatra di famiglia). Sottolinea come cure domiciliari e *hospice* non devono presentarsi come alternative, piuttosto dovrebbe esservi l'obbligo di effettuare percorsi contestualizzati nel territorio per l'appropriata valutazione di chi è eleggibile e verso quali cure questi possa essere indirizzato, cercando di offrire, a seconda delle risorse disponibili, una preferenza per le cure domiciliari, considerato che questa rimane la migliore soluzione alle problematiche delle cure palliative, soprattutto pediatriche.

Ancora, l'**Associazione culturale pediatri (ACP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) sottolinea l'importanza dei protocolli, considerato che ogni bambino ha le sue esigenze e i pediatri, con la giusta formazione, devono sapere quali siano le diverse richieste (ad esempio, respiratorie, gastroenterologiche) di ogni paziente, mentre la **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) sottolinea la carenza, nel territorio, di personale specializzato per l'assistenza pediatrica e la mancanza di una reperibilità (anche soltanto telefonica) per interventi diversi dall'attività assistenziale programmata.

Un **ulteriore elemento di criticità**, strettamente connesso ai temi della organizzazione delle reti e dell'uniformità delle prestazioni in materia di cure palliative, è dato dalla **carenza di dati affidabili** che non consentono una programmazione sanitaria adeguata in quanto non ci sono flussi di dati strutturati, come è stato sottolineato dalla **SICP** (*seduta del 27 settembre 2018*). Anche **Gianlorenzo Scaccabarozzi** ha evidenziato che la trasmissione dei dati sulle cure palliative avviene in maniera incompleta e che pertanto ciò influisce sulla possibilità di effettuare valutazioni sui risultati conseguiti.

Riguardo alla questione dell'attendibilità dei dati, il **presidente della SICP** propone l'istituzione di un ufficio ministeriale, per le cure palliative, quale punto di riferimento e in sostituzione del precedente ufficio, ora decaduto. Un ufficio specializzato in quest'ambito sarebbe in grado di affrontare le questioni dedicate alle cure palliative per portare a termine le iniziative da intraprendere nel settore. Infatti, i dati sono necessari per la programmazione, se si vuol conoscere entità e farmaci utilizzati nelle terapie del dolore, altrimenti si è in grado soltanto di dire che è stata fatta assistenza in cure palliative, attraverso i sistemi informatici dell'assistenza domiciliare integrata.

Quasi tutti i soggetti auditi sono intervenuti sul **tema della formazione, anche accademica, in materia di cure palliative**.

La **Società italiana di cure palliative (SICP)** (*seduta del 27 settembre 2018*) ha sottolineato che, dopo la conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il Ministero della salute in materia, la Conferenza dei Presidi delle facoltà di medicina ha raccomandato l'inserimento di crediti formativi obbligatori nelle università con riferimento sia ai corsi di laurea sia a quelli di specializzazione. Si ricorda inoltre come la legge n. 38 abbia previsto interventi (non ancora attuati) relativi alla formazione del volontariato e all'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture del Terzo settore. Tali interventi potrebbero consentire anche a questo settore di partecipare alle reti locali di cure palliative, rispettando gli standard qualitativi necessari ad uniformare il sistema.

I rappresentanti della **Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)** (*seduta del 27 settembre 18*) hanno rilevato la forte criticità che risiede nella formazione pre e post-laurea. In particolare, riguardo alla formazione dei medici rianimatori che accompagnano i pazienti nella fase terminale, più della metà dei quali non ha una formazione specifica in medicina palliativa. Viene segnalata la presenza di soli due *master* in cure palliative pediatriche, di cui uno a Padova e uno a Bologna. La formazione specialistica in cure palliative offerta dall'università potrebbe dare i propri frutti nel tempo, attesa l'introduzione di programmi pre-laurea per poter formare specialisti nel settore (medici, infermieri e psicologi) più competenti in futuro, in grado di sapere indirizzare al meglio, e in una fase precoce, i propri pazienti. Si ritengono, pertanto, maturi i tempi perché esista una scuola di specializzazione in medicina palliativa, con formazione non soltanto in ambito universitario, considerato che la medicina palliativa pediatrica e la terapia del dolore pediatrico attualmente sono praticate principalmente in ambienti extrauniversitari, nei grandi

centri di cura, dal centro di Padova, al Gaslini di Genova e a quelli di Torino, Milano e Roma. Peraltro, si ritiene opportuna la valorizzazione del medico di medicina generale che deve affiancarsi allo specialista soprattutto nella capacità di *screening*, selezione e individuazione dei pazienti con questo tipo di bisogno.

In proposito, la **SICP** considera molto importante anche la formazione extra universitaria, argomentando che le cure palliative sono nate fuori dall'università e pertanto si ritiene che non sia possibile ritrovare, nell'ambito universitario, adeguate professionalità in grado di insegnare una materia così delicata, che in primo luogo necessita di esperienza sul campo. Con specifico riferimento alla formazione del medico di medicina generale, insieme alla **Società Italiana di medicina generale (SIMG)**, la **SICP** ha proposto un pacchetto formativo indirizzato a tali medici, con appositi percorsi formativi organizzati dalle regioni al di fuori delle università. Il medico di medicina generale viene così considerato come il fulcro dell'assistenza, riferita in particolare all'approccio palliativo, per indirizzare il malato verso cure palliative specialistiche. Infatti, si deve scongiurare il rischio che i malati arrivino alle cure palliative specialistiche troppo tardi.

La **Società italiana di pediatria (SIP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) ricorda che, dal punto di vista della formazione, ha chiesto e ottenuto dal MIUR che crediti formativi pre-laurea siano dedicati a preparare tutti i laureati in medicina, così come i laureati in scienze infermieristiche e gli psicologi, con l'obiettivo di estendere tali crediti formativi alla formazione accademica di altri operatori, in modo da garantire una competenza in cure palliative a coloro che arrivano a laurearsi. Con riferimento alla formazione post laurea, che peraltro è auspicabile abbia un carattere di continuità per gli operatori interessati, viene evidenziata la forzatura rappresentata dall'ordinamento delle scuole di specializzazione rispetto a quanto previsto dalla normativa europea, in quanto l'indirizzo attualmente esistente in cure palliative per i pediatri nell'ultimo biennio del percorso di 5 anni, non ha carattere professionalizzante, ma rappresenta solo un titolo curricolare, e pertanto non specificamente richiesto per lavorare nel campo delle cure palliative.

Ulteriore criticità, secondo quanto rilevato dalla **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), è la formazione di base, intesa non solo come laurea o specializzazione, ma anche come intero percorso di formazione. Infatti, si deve considerare il fatto che molti operatori che si occupano delle cure palliative per i bambini non sono pediatri o non hanno mai avuto una formazione pediatrica.

Un'altra questione rilevata dalla Federazione è la programmazione di eventi formativi per i pediatri di libera scelta. In alcune regioni, in proposito, è stata avviata un'attività di formazione a distanza (cosiddetta FAD), benché limitare questo tipo di formazione a una sola regione potrebbe essere uno spreco di risorse, visto che lo strumento potrebbe essere fruibile in diversi contesti regionali. Si ricorda, inoltre, che una specifica formazione, per quanto non strutturata visto che viene svolta *a latere* di congressi o di corsi autogestiti a livello territoriale e senza la condivisione di protocolli specifici, è stata avviata con riferimento al trattamento del dolore scisso dalle cure palliative.

L'**Associazione culturale pediatri (ACP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) evidenzia che esiste un'applicazione della legge "a macchia di leopardo", che causa discriminazione in base al luogo di residenza regionale, nonostante il diritto alla salute sia garantito come diritto fondamentale dall'articolo 32 della Costituzione. Viene fatto l'esempio della regione Lazio, in cui la formazione obbligatoria come prevista dalla legge n. 38, non è mai partita, con la conseguenza che i pediatri hanno dovuto approntare un'organizzazione a carattere autonomo. Per tale motivo, dato che in questo caso la formazione parte da esigenze

personali, non appare possibile garantire le necessarie disponibilità e competenze per le cure pediatriche. Secondo l'ACP, è molto importante che la formazione riparta in maniera organizzata, in base a normative di carattere legislativo e a livello centrale, con una declinazione che si snodi nelle diverse regioni allo scopo di fornire i dati di quanto attuato e svolto in materia.

Danila Valenti, in rappresentanza dell'**Associazione europea di cure palliative (EAPC)** (*seduta del 18 ottobre 2018*) ha focalizzato il proprio intervento sul tema della formazione. Nel primo semestre del 2017 è stato istituito il tavolo tecnico misto MIUR-Ministero della salute, per l'individuazione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici relativi all'articolo 8 della legge n.38. Il tavolo tecnico ha elaborato delle proposte e ha recepito anche la proposta della Conferenza dei Direttori di Master, di integrare, a partire dall'anno accademico 2017-2018, con due crediti formativi di tirocinio professionalizzante, ricompresi nei 60 CFU (crediti formativi universitari), denominando un CFU-F cure palliative e un CFU-F terapia del dolore, associandoli ai diversi settori scientifici e disciplinari più opportuni. Ha citato esplicitamente un documento della Conferenza: «L'inserimento delle cure palliative e della terapia del dolore nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia pone inevitabilmente la necessità di un confronto del mondo universitario, che si responsabilizza nella formazione in tali ambiti su cui è ancora un po' acerbo, con quello delle professioni che, soprattutto nell'area delle cure palliative, ha sviluppato temi di applicazione clinica e organizzativa importanti, ma che deve avviare una riflessione interna per definire quale idoneità scientifica e didattica è in grado di offrire a supporto di una formazione universitaria di qualità». Tale documento dimostra l'opportunità che l'insegnamento su temi su cui l'università – per sua stessa ammissione – ancora non è in grado di portare una formazione di qualità, sia affidato a chi possiede questa competenza.

D'altra parte, la formazione in cure palliative e in cure palliative pediatriche richiede un cambiamento di paradigma, prevedendo una medicina e una cura della persona, non una cura della malattia, in modo profondamente diverso da quello che è stato in passato. La multidimensionalità dell'approccio, la comunicazione, il superamento dell'approccio paternalistico della medicina vecchia, la multiprofessionalità dell'intervento e la necessità di una formazione di base di mantenimento, che tiene conto quindi non solo degli aspetti tecnici, ma di quegli aspetti emotivi che inevitabilmente interferiscono in maniera sostanziale sull'applicazione della competenza tecnica.

La **Società italiana di pediatria (SIP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), inoltre, sottolinea la sfida che stanno portando avanti relativa alla definizione, su richiesta del MIUR, delle competenze dei docenti medici chiamati ad insegnare la disciplina delle cure palliative a diversi livelli. Si tratta di medici che conoscono singole specialità, inclusi i pediatri, ma anche personale infermieristico, specialisti dei diversi organi e apparati chiamati a stabilire le regole e i limiti dell'accanimento e degli interventi necessari, e non ultimi i rappresentanti delle associazioni di volontariato che si occupano di bambini con questo tipo di bisogni.

Secondo la **Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG)** (*seduta del 9 ottobre 2018*) dovrebbe essere portata avanti un'opera di modifica dei corsi pre-laurea allo scopo di approfondire gli aspetti della palliazione e della terapia del dolore quali strumenti base che ogni medico dovrebbe avere e che ad oggi non ha. Anche se qualcosa si sta muovendo nei corsi pre-laurea e soprattutto nelle specializzazioni post-laurea, l'orientamento per il futuro dovrebbe essere quello di creare una mentalità da approccio palliativo in tutte le professionalità mediche. Ad oggi, per i professionisti già formati non si

può fare altro che formazione sul campo, mentre per le future generazioni occorre lavorare sul percorso formativo universitario.

Dello stesso avviso sono i rappresentanti **della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO)** intervenuti in audizione (*seduta del 24 ottobre 2018*).

Gianlorenzo Scaccabarozzi (*seduta del 21 novembre 2018*) ha segnalato che presso il MIUR è al lavoro un gruppo tecnico, di cui fa parte, che sta entrando nel merito dei contenuti formativi in cure palliative: vi è il tema della individuazione di chi è in grado di trasferire questo sapere.

La **Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)** (*seduta del 21 novembre 2018*) ha segnalato che dal 2017, sono stati attivati all'interno dei corsi di laurea per infermieri e infermieri pediatrici due crediti formativi universitari, uno sulle cure palliative e l'altro sulla terapia del dolore, come indicato nella legge n. 38. I master non sono sufficienti a coprire queste competenze, ma sono già qualcosa. Serve anche la formazione continua e una vigilanza e uno standard chiaro, che richieda per l'accesso a lavorare negli *hospice* e nelle cure domiciliari il possesso di un master o di un corso di formazione in cure palliative, perché non ci si improvvisa nella cura e nell'assistenza al bambino e alla sua famiglia nell'erogazione delle cure palliative.

La **Fondazione Maruzza** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha denunciato l'insufficiente formazione degli operatori nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore pediatriche nonostante l'avvio di alcune iniziative per colmare tale lacuna. La stessa Fondazione ha contribuito ad avviare un percorso di formazione dei formatori che, pur essendo stato avviato in tutte le regioni, è stato però completato solo in Liguria, Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda la formazione a livello universitario il documento ricorda che il tempo medio dedicato alla formazione in cure palliative è stato di quattro ore per studente all'interno del corso di laurea di sei anni e che, per quanto riguarda le scuole di specializzazione in pediatria, il modulo didattico di ore palliative e terapia del dolore è stato attivato solo in due terzi di tali scuole e con un numero insufficiente di ore di insegnamento. Nessuna scuola ha attivato l'indirizzo elettivo biennale di cure palliative e terapia del dolore pediatriche e sono meno di cinque i master attivati in tale campo, con meno di un centinaio di diplomati.

In sede di replica, il rappresentante di **UNIAMO-Federazione italiana malattie rare** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha segnalato l'esigenza di una adeguata preparazione delle famiglie, con le necessarie cautele, alla fase terminale della malattia dei loro figli, anche al fine di rendere concreto il percorso di presa in carico.

Analogamente la **Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica (FIAGOP)** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha evidenziato l'esigenza di formare gli operatori rispetto ad una comunicazione attenta nei confronti delle famiglie.

Molti dei soggetti auditi hanno sottolineato **la peculiarità delle cure palliative per i pazienti pediatrici**. La **Società italiana di cure palliative (SICP)** (*seduta del 27 settembre 2018*) osserva, in particolare, che mentre nei pazienti adulti il bisogno di cure palliative può essere soddisfatto anche con personale sanitario non specialistico - soprattutto se si tratta di un approccio precoce a tale tipo di cure – i bambini sottoposti a trattamenti palliativi fanno registrare tempi di sopravvivenza più lunghi e interventi più complessi.

Franca Benini, responsabile del Centro regionale Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche (*seduta del 24 ottobre 2018*) ha affrontato il tema del dolore nei bambini, specificando che i feti, dalla ventitreesima settimana di gestazione, sentono il dolore. Si tratta di un sintomo pericolosissimo, perché un dolore non trattato nelle prime età della vita modifica la struttura del sistema nervoso centrale e periferico.

Fabio Borrometi, in rappresentanza della **Società di anestesia rianimazione neonatale e pediatrica italiana (SARNePI)** (*seduta del 18 ottobre 2018*) ha segnalato che il dolore nel bambino è diverso e le cure palliative pediatriche sono diverse da quelle dell'adulto. Il bambino è un organismo in via di evoluzione. Le sue esperienze dolorose rischiano di segnarlo in maniera determinante nel corso della sua vita e di condizionare le esperienze dolorose future. Questo vuol dire anche che più probabilmente svilupperà dolore cronico. Preservare un bambino da un'esperienza dolorosa significa investire sul presente, ma anche sul futuro della sua salute. Spesso per le cure palliative pediatriche non parliamo di terminalità, non parliamo di ultimo periodo della vita; parliamo di patologie inguaribili che, però, spesso, grazie anche ai progressi e alla tecnologia, possono consentire una sopravvivenza di mesi o di anni.

In sede di replica, **Gianlorenzo Scaccabarozzi** (*seduta del 21 novembre 2018*) ha segnalato che nell'ambito pediatrico ci sono difficoltà a recepire il modello organizzativo introdotto dalla legge n. 38, tanto che nell'ultima fase dei lavori nell'ambito della Sezione da lui presieduta presso il Ministero della salute si è posto il tema del ripensamento del modello nell'ambito pediatrico. Ha inoltre ricordato che c'è un dibattito a livello internazionale sulla separazione tra cure palliative pediatriche e cure palliative dell'adulto e sui modelli.

La **Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)** (*seduta del 21 novembre 2018*) ha osservato che, rispetto alle strutture per adulti, l'*hospice* pediatrico richiede una costruzione ben pensata: non si possono improvvisare queste strutture, perché i bambini hanno bisogno della continuità con la scuola. Inoltre, c'è una grande varietà di esigenze legate all'evoluzione del bambino: un conto è assistere un bambino di zero anni, altro è assistere un adolescente che ha altri bisogni.

Con riferimento alla specificità delle cure pediatriche, i rappresentanti della **Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)** sottolineano (*seduta del 27 settembre 2018*) che le cure palliative pediatriche e la terapia del dolore raramente riguardano la fase terminale e per questo le stesse necessitano di una più specifica organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Inoltre, la **SIAARTI** ravvisa una notevole disparità territoriale sia nella distribuzione delle reti di assistenza, sia nell'accesso alle cure. Infatti, rispetto a quanto contenuto nell'Accordo Stato-regioni del 2012, si rileva sia una carenza di *hospice* pediatriche - che peraltro devono essere visti come luoghi "di sollievo" e non di cura terminale - sia di centri di riferimento che trattano la terapia del dolore cronico nel bambino, in quanto tale condizione ha un grave peso, non soltanto per le malattie oncologiche, sulle famiglie.

In particolare, con riferimento al lavoro svolto dai rianimatori pediatrici, viene lamentato il fatto che non si può contare sull'aiuto delle unità di cure palliative. L'assenza di consulenti specialistici, associata al fatto che la maggior parte dei rianimatori di terapia intensiva dichiara di non aver avuto una formazione in cure palliative, rappresenta una ulteriore criticità da risolvere.

Peraltro, stando ad alcuni dati presentati sul tema, nei Paesi occidentali attualmente l'84 per cento dei bambini permane in ospedale nella fase terminale pre-morte. Si tratta di un trend

in costante aumento, quindi la maggior parte dei bambini muore in terapia intensiva e non nell'ambito familiare, luogo che sarebbe più idoneo per la fase terminale della malattia.

Sempre la **SIAARTI**, evidenzia che in terapia intensiva si curano sempre più bambini con patologia cronica. Il 45 per cento di questi, come risulta dai dati della rete italiana delle terapie intensive, presenta comorbilità severe, spesso con malattie neurologiche degenerative, genetiche o sindromiche. Per questo è più evidente la mancanza di cure palliative, dopo una terapia intensiva in fase acuta.

Se si confrontano i dati provenienti dagli Stati Uniti, dove circa il 60 per cento degli ospedali ha un programma di cure palliative pediatrico, si deve considerare l'assoluta importanza di avere una consulenza di medicina palliativa, considerato che in tal modo sarebbe possibile ridurre gli interventi invasivi, le degenze in ospedale e le stesse morti in terapia intensiva.

Oltre al fatto che le cure palliative in ambito pediatrico si presentano più protratte rispetto a quelle della medicina dell'adulto, in quanto non sono semplicemente cure del fine vita, la SIAARTI rileva una sempre maggiore prevalenza di patologie non oncologiche nei bambini. Si tratta di più di due terzi delle patologie pediatriche che vengono prese in carico dalla medicina palliativa, presentando le stesse un carattere di tipo neurologico, come malattie degenerative, genetiche, quadri sindromici, ovvero patologie respiratorie, cardiache o renali. Pertanto, il carico più elevato si sposta sui familiari che diventano veri e propri *caregiver*. La situazione italiana presenta pochissimi *hospice* pediatrici con un'enorme irregolarità di distribuzione, presentandosi il centro-sud quasi del tutto scoperto. In proposito si sottolinea la necessità di creare connessione ed integrazione tra ospedale (che comunque deve avere un ruolo limitato), la rete di cura e l'*hospice*.

Anche la **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) ribadisce la peculiarità delle cure palliative pediatriche, sottolineandone la sempre maggiore durata nel tempo, da cui deriva un impegno dal punto di vista sia della terapia, sia dell'assistenza.

L'**Associazione culturale pediatri (ACP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) sottolinea, oltre alla peculiarità del bambino sottoposto eventualmente a terapia del dolore e cure palliative, l'importanza della famiglia – considerata anche dalla legge n. 38 - su cui rimane comunque la responsabilità principale di chi è chiamato a prestare le cure. Da questo punto di vista, si ritiene ancor più necessario che la famiglia del paziente pediatrico sia aiutata e sostenuta, come previsto dalla legge n. 38, con la quale peraltro si differenziano e separano le reti dell'adulto e del bambino. Anche questa associazione effettua una stima dei bambini eleggibili alle cure palliative (15.000), ai quali si sommano i pazienti pediatrici eleggibili per una terapia del dolore (non solo con riferimento al dolore grave ospedaliero chirurgico, ma anche al dolore dell'ambulatorio del pediatra di famiglia), per un totale di 30.000 pazienti pediatrici.

Si sottolinea inoltre la diversità, evidenziata dalla legge n. 38, dell'*hospice* pediatrico rispetto a quello dell'adulto, che nella maggior parte dei casi rappresenta un passaggio terminale. Nel caso di cure pediatriche, invece, l'*hospice* rappresenta un tramite tra le esigenze della famiglia e del bambino, il lavoro dei genitori, la scuola e la quotidianità, e quelle legate alle terapie da effettuare. In un contesto dove il bambino è seguito anche presso il domicilio familiare, con l'*équipe* medica che eventualmente si sposta, il pediatra di famiglia, per le sue competenze, assume un ruolo centrale di snodo per la gestione domiciliare del paziente pediatrico, mentre l'urgenza, l'emergenza o la situazione grave, possono essere gestite con il supporto dell'*équipe* sia a domicilio, anche in un'ottica di riduzione dei costi, sia presso l'*hospice*, come avviene ad esempio in Veneto o in Emilia-Romagna.

In una stima riportata dall'**ACP** (*seduta del 3 ottobre 2018*), si sottolinea la criticità del deficit assistenziale relativamente alle cure palliative pediatriche, in quanto solo il 5 per cento dei bambini ha reale accesso a queste cure presso gli *hospice*. Per la **Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG)** (*seduta del 9 ottobre 2018*), se, per il paziente pediatrico, la rete di cure palliative è ancora carente, la situazione appare ancora più critica per quanto attiene all'assistenza domiciliare poiché spesso per il piccolo paziente che magari vive a distanza da una grande città, e in presenza di una forte motivazione da parte dei genitori a curarlo a domicilio, mancano gli strumenti a disposizione dei pediatri e dei medici di base. Manca la possibilità di svolgere un lavoro in "équipe" multidisciplinare ed anche la risposta in termini di farmaci per il dolore diventa difficile in quanto la maggior parte degli analgesici non hanno un'indicazione in scheda tecnica per il paziente pediatrico. Ci sono pochissimi *hospice* pediatrici sul territorio nazionale; in parte la ragione di questo numero esiguo di strutture può essere trovata nella mancanza di formazione nelle scuole di specializzazione. Manca ancora la diffusione di un "approccio palliativo", inteso come un approccio che in alcune situazioni qualunque sanitario dovrebbe avere e che richiede specifiche abilità maturate nel percorso formativo, meglio ancora se universitario.

Il rappresentante di **UNIAMO-Federazione italiana malattie rare** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha indicato come punto fondamentale quello di iniziare le cure in ambito pediatrico già alla diagnosi della patologia perché da questo dipende una corretta presa in carico. L'altro punto caratterizzante il suo intervento ha riguardato l'esigenza di contemplare fattivamente la presenza della famiglia, specialmente in ambito pediatrico, per quanto riguarda i percorsi di cura, seguendo il modello adottato in Veneto. Ha ricordato, in proposito, che secondo la definizione di «cure palliative» dell'OMS per il cancro in età pediatrica, si estendono anche alla famiglia le cure palliative a livello psicologico, in tutte le forme necessarie.

La **Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica (FIAGOP)** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha comunicato di avere svolto un'indagine, tramite appositi questionari destinati sia alle strutture che ai genitori, condotta insieme all'Associazione italiana di ematologi e oncologi pediatri, l'AIEOP. Secondo i risultati di questo questionario solo il 25 per cento dei centri in Italia, undici su quarantaquattro, ha la presa in carico del paziente, quindi coinvolge nell'*équipe* anche personale formato in cure palliative pediatriche specialistiche. Il 57 per cento dei centri, invece, non prevede affatto questo coinvolgimento e il restante 18 per cento si avvale di personale non specializzato. Questi risultati preoccupano i genitori. Un altro dato allarmante è rappresentato dalla percentuale dei centri che ritengono adeguata per i medici una formazione sul campo, senza una preventiva formazione specifica, che sono pari al 25 per cento delle strutture totali. Il questionario rivolto ai genitori ha evidenziato l'insufficienza e la disomogeneità del supporto psicologico ai piccoli pazienti e ai loro fratelli e genitori nelle varie fasi del percorso di cura.

Secondo la **FIAGOP**, i genitori chiedono che ogni famiglia possa concordare con l'*équipe* curante quale sia il luogo più adatto per il fine vita del proprio figlio in base a una serie di fattori, contemperando le esigenze del bambino, quelli della famiglia e quelle assistenziali. Pertanto, la scelta fra ospedale, domicilio e *hospice* deve essere fatta in relazione alle singole esigenze.

I rappresentanti del **Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP)** (*seduta del 9 ottobre 2018*) hanno riportato essenzialmente l'esperienza del Centro regionale di terapia del dolore e cure palliative pediatriche del Veneto (Padova), visitato successivamente da una delegazione della Commissione nell'ambito delle missioni svolte. E' stato il primo *hospice* pediatrico creato in Italia dove il bambino e la famiglia vengono accolti nel momento

del bisogno in continuità di cura, di riferimento, di obiettivi, di scelte. Occorre mettere al centro i bisogni sia del bambino che della famiglia: si tratta di bisogni clinici, psicologici, sociali, spirituali. Occorre ripensare il modello di cura dei bambini e delle loro famiglie passando dal concetto di “guarire a tutti i costi”, a quello di “cura del bambino e della sua famiglia”, prestando molta attenzione a quella che è la qualità di vita ma anche la qualità di morte del bambino.

La malattia del bambino diventa malattia familiare ed è essenziale che l'*équipe* sia affiancata da psicologi in grado di riconoscere i bisogni spesso inespressi sia della famiglia che del bambino: ne consegue una presa in carico globale che coinvolge tutta la famiglia – e non solo il bambino – ma soprattutto deve svilupparsi lungo tutto il percorso diagnostico terapeutico.

Anche l'*équipe* spesso ha necessità di aiuto perché deve essere sostenuta nell'imparare ad affrontare lo stress che inevitabilmente si genera quando ci sono malattie che frequentemente conducono anche alla morte – anche se ora non sempre -. Il compito dello psicologo è accompagnare. Si conosce il paziente e la sua famiglia. Poi si gestisce la fase del sostegno nella malattia e a volte si gestisce proprio la terminalità: anche se ormai, con i progressi della scienza rispetto a 10 o 15 anni fa, questi bambini hanno una vita molto più lunga, per cui si cerca di garantire una buona qualità di vita.

Tuttavia il lavoro psicologico in quest'ambito richiede un *curriculum* specifico. Occorre lavorare non solo con il bambino ma con tutto il contesto che lo circonda. Esistono sicuramente dei momenti nei quali anche l'*équipe* deve fare i conti con le proprie emozioni. E' essenziale che non sia lo psicologo all'interno dell'*équipe* a gestire questi momenti, ma deve esserci un'ulteriore supervisione, vale a dire un altro psicologo, un'altra risorsa.

Va anche sottolineato che soltanto il 30 per cento degli psicologi che lavorano in cure palliative, sia adulti che pediatriche, è strutturato, vale a dire assunto regolarmente. Vi è una prevalenza della tipologia contrattuale libero-professionale.

Ulteriore aspetto, rilevato dalla **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), è quello di **scindere le cure palliative dalla terapia del dolore**, in quanto il dolore in pediatria deve essere affrontato indipendentemente dalle cure palliative e, invece, è ancora affrontato con pochi protocolli, esclusivamente post operatori, che non tengono conto di alcune metodiche e di tipologie di dolore che il bambino deve sopportare, in taluni casi fin dai primi anni di vita. Anche la **FIMMG** ha rilevato che occorre distinguere - come fa la legge n. 38 - il contesto delle cure palliative da quello della terapia del dolore. Si assiste ad un'attuazione non uniforme della legge nelle diverse realtà regionali italiane. Attualmente, tuttavia, sia nel settore della terapia del dolore che in quello delle cure palliative mancano percorsi di presa in carico che a livello regionale garantiscano l'accesso equo ai due ambiti e molto viene a dipendere dalla singola struttura, dal singolo medico e dalla capacità della singola persona di individuare le strutture preposte.

L'obiettivo più importante delle cure palliative - come è stato evidenziato dalla FIMP - deve essere quello di **superare la logica degli hospice e puntare sulla gestione domiciliare delle cure palliative**. In questo contesto, il pediatra di famiglia acquisisce un ruolo di importante, in quanto è l'operatore a più stretto contatto con la famiglia in grado di coordinare i vari interventi, anche se sconta la mancanza nel territorio di personale paramedico che possa attuare una terapia pediatrica a domicilio. Occorre, inoltre, pensare anche alla reperibilità telefonica dei medici pediatri, in modo che il genitore possa non essere costretto a portare il proprio bambino in ospedale.

Tra le criticità specifiche, la **SIAARTI** sottolinea l'identificazione di pazienti eleggibili per cure palliative pediatriche e loro presa in carico: ciò è quasi assente nella maggior parte delle regioni, nonostante fosse previsto dall'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012 che doveva attuare la legge n. 38 del 2010. In Italia possono considerarsi eleggibili 30.000 soggetti in età pediatrica, ma solo il 5 per cento vi accede. Numeri elevati di pazienti eleggibili sono determinati, soprattutto nel mondo occidentale, dalla diffusione di terapie intensive neonatali e dalla maggiore capacità degli operatori sanitari di mantenere in vita pazienti che presentano malattie inguaribili. Uno schema fornito dalla stessa SIAARTI classifica gli assistiti pediatrici nelle seguenti categorie:

- minori con malattie per le quali c'è un trattamento specifico, ma che può fallire, come nel caso di neoplasie, in cui la morte è precoce e inevitabile (in questo caso intervengono le cure palliative) ovvero con patologie in cui la morte precoce è inevitabile ma cure appropriate possono prolungare una buona qualità di vita (fibrosi cistica);
- minori con patologie progressive, che non prevedono specifici trattamenti curativi, ma soltanto cure palliative che possono durare anche molti anni;
- minori con patologie irreversibili ma non progressive, che causano disabilità severa e morte prematura (es. paralisi cerebrale severa).

Il grosso *misunderstanding*, per cui parlare di “cure palliative pediatriche” non equivale a dire che un bambino sta per morire è stato fatto presente anche da **Franca Benini**. Gli *hospice* pediatrici, quindi, si occupano del tempo che il bambino e la sua famiglia vivono nell'inguaribilità.

Anche secondo l'**Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)** (*seduta del 9 ottobre 2018*), gli *hospice* non dovrebbero essere finalizzati soltanto alla terminalità ma configurarsi anche – lavorando sulla formazione e sulla cultura del personale – come luoghi di rientro di pazienti con cronicità gravi (si pensi ad esempio a patologie quali la SLA) nonché come ricoveri di sollievo per la famiglia poiché talvolta, per problemi contingenti, non c'è possibilità di delegare a terzi l'assistenza complessa di questi malati.

Nel documento consegnato dalla **Società italiana di pediatria (SIP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), si riportano alcuni dati relativi al confronto dei decessi alla fine degli anni Settanta, epoca in cui la maggior parte degli assistiti erano eleggibili alle cure palliative, in quanto morivano 9 pazienti in età pediatrica su 10 entro tre mesi dal ricovero, potendo quindi assicurare loro soltanto una buona qualità della vita terminale. A distanza di quarant'anni, le cifre attestano che guariscono dal tumore 9 pazienti su 10 e solo alcuni di loro devono affrontare una recidiva e una fase terminale della vita. Pertanto, oggi, i pazienti oncologici rappresentano solo il 20 per cento della quota di pazienti eleggibili alle cure palliative, mentre la restante parte sono assistiti per malattie croniche. Considerato che la questione prevalente diventa come affrontare la cronicità delle malattie, con sempre maggiore difficoltà si riesce a capire quando un paziente diventa eleggibile per le cure palliative: nel paziente adulto tale momento è determinabile all'avvicinarsi del fine vita (in ospedale o in *hospice*), mentre le cure domiciliari servono ad alleviare il dolore. Per il bambino, questa prospettiva di lento avvicinarsi del fine vita è molto più lunga e complessa, mentre il soggetto interessato continua a svilupparsi e a crescere.

Per quanto riguarda specificamente il **tema del dolore**, l'**Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)** (*seduta del 9 ottobre 2018*), con il progetto “Piper week-end” – al quale hanno aderito circa una trentina di ospedali in tutta Italia, pediatrici o di pronto soccorso pediatrico – ha messo a punto uno studio sulla percezione del dolore nei pronto soccorso, partendo dal dato per cui si parla generalmente di terapia del dolore pensando alla

terminalità o a problematiche legate all'ambito chirurgico o post-chirurgico. Quello che emerge dallo studio citato è che, pur rilevandosi una forte attenzione e sensibilizzazione al dolore, anche all'interno delle aziende, non si registra tuttavia una pratica clinica costante. Spesso, nonostante l'esistenza in molte aziende di linee di indirizzo e percorsi diagnostico-terapeutici, l'utilizzo e la pratica della terapia del dolore viene lasciata alla sensibilità personale.

Non tutte le regioni hanno attuato quanto previsto in relazione all'obbligo di raccogliere all'interno delle cartelle cliniche i dati relativi al dolore percepito all'interno degli *hospice* pediatrici. Si tratta di un tema verso il quale, secondo l'opinione di diversi auditi, andrebbe compiuta un'opera di sensibilizzazione, soprattutto in settori diversi da quello oncologico.

La **Società di anestesia rianimazione neonatale e pediatrica italiana (SARNePI)** (*seduta del 18 ottobre 2018*) ha fatto presente che, senza la misurazione, il dolore non esiste, innanzitutto perché non viene riportato nelle cartelle e finisce, quindi, per essere "trasparente". Ha inoltre segnalato che esiste una certa fascia di popolazione, costituita da pazienti pediatrici con deficit cognitivo. Si tratta di bambini che, paradossalmente, hanno esperienze dolorose quanto e più dei loro coetanei, ma che per la loro difficoltà di comunicazione rimangono inesprese. Esistono delle scale per misurare la capacità di dolore anche per questi bambini, che altrimenti resterebbero doppiamente penalizzati. Andrebbe promossa, quindi, la cultura della misura del dolore, anche per costoro.

Un altro tema sul quale sono intervenuti i soggetti auditi è quello della diffusione dei **farmaci per il controllo del dolore**. **Vittorio Guardamagna**, direttore della Divisione Cure palliative e terapia del dolore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO) (*seduta del 9 ottobre 2018*), fa presente che gli oppiacei a disposizione in Italia sono circa una decina e nel 90 per cento dei casi riescono a dare una buona risposta. Nel 10 per cento restante dei casi, è necessario ricorrere a tecniche alternative, più invasive – come ad esempio infiltrazioni o iniezioni – sino ad arrivare a nuove molecole, quali ad esempio trattamenti a base di *cannabis* terapeutica. Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta in realtà non di un vero e proprio farmaco ma di un trattamento di supporto di sintomi, che accompagna il paziente in fasi particolari della propria malattia. Essi vengono soprattutto utilizzati per il trattamento di forme di dolore cronico di sintomi correlati all'evoluzione di malattie oncologiche, e difficilmente vengono utilizzati quale farmaco unico per il controllo del dolore: nel 95 per cento dei casi la *cannabis* viene utilizzata quale terapia adiuvante rispetto al farmaco analgesico maggiore – che il più delle volte è l'oppioide – determinando un'azione sinergica che riduce anche il dosaggio dell'oppioide e, conseguentemente, gli effetti collaterali di quest'ultimo. Il soggetto audito osserva che, pur riscontrandosi in quest'ambito un grande bisogno formativo da parte degli stessi medici, mancano ancora dati scientifici di valore e studi controllati in letteratura scientifica.

Con specifico riferimento agli ospedali pediatrici, è stato fatto notare dai rappresentanti dell'**Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)** (*seduta del 9 ottobre 2018*) che la morfina è certamente utilizzata in oncologia nella terminalità mentre per quanto attiene alla *cannabis* ad uso terapeutico si registrano alcune esperienze a Genova ed a Firenze ma non su scala nazionale, anche perché la produzione avviene esclusivamente presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. In ogni caso, essa sarebbe utilizzata poco nel dolore, molto nelle spasticità e per uso compassionevole nella terminalità.

La **Società di anestesia rianimazione neonatale e pediatrica italiana (SARNePI)** (*seduta del 18 ottobre 2018*) ha parlato di "oppiofobia", che, tra i medici, sarebbe diffusa soprattutto

tra i pediatri, che hanno meno dimestichezza con questi farmaci, ma anche, più in generale, presso la popolazione.

Secondo la **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) una forte criticità è rappresentata dalla disponibilità di farmaci appropriati, in quanto ve ne sono di utili a contrastare il dolore medio-alto, come gli oppioidi, e di leggeri, come i FANS, per contrastare il dolore lieve. Per il primo tipo di farmaci, la legge ha aperto anche alla prescrivibilità con il ricettario ordinario, ma c'è ancora una certa resistenza al trattamento, considerando poi che molti di questi farmaci antidolorifici devono essere usati *off-label* in quanto privi di specifiche indicazioni come farmaci per l'età pediatrica.

Il direttore del **Centro nazionale ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'Istituto superiore di sanità** (*seduta del 24 ottobre 2018*) ha rappresentato che l'ISS, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ha analizzato i dati relativi all'uso dei farmaci per la terapia del dolore e si è potuto constatare che, sebbene negli anni successivi alla promulgazione della legge n. 38 si sia assistito a un aumento abbastanza importante nel consumo di oppioidi, tuttavia i dati sembrano indicare una sottoutilizzazione di questi farmaci. L'ultimo rapporto OsMed, che è il rapporto sull'uso dei farmaci, testimonia che nel 2017 l'uso di questi farmaci è rimasto sostanzialmente identico a quello dell'anno precedente. Se è vero, infatti, che, ad esempio, il numero di nuovi casi di tumore negli ultimi anni è rimasto abbastanza costante, o perlomeno con incrementi abbastanza contenuti, è anche vero che il numero di pazienti che restano in vita e, quindi, in terapia, è in costante aumento. Inoltre, se si confronta la prescrizione degli oppioidi nel nostro Paese con quella degli altri Paesi europei, i dati aggiornati al 2018 mostrano che l'Italia si posiziona nella parte bassa della classifica, con valori superiori soltanto a quelli di alcuni Paesi dell'est e nettamente inferiori a quelli di altri Paesi, come il Regno Unito, la Germania, l'Austria ed altri. E' stato sottolineato che, oltre a raccogliere e analizzare i dati relativi all'uso dei farmaci, l'Istituto potrebbe anche contribuire a campagne di informazione e comunicazione sulla terapia del dolore, soprattutto perché gli oppioidi sono gravati da una sorta di stigma sociale, per cui il loro uso non sempre è visto con favore. Un elemento interessante, emerso nel corso dell'audizione, è che l'approccio terapeutico corrente, soprattutto per i pazienti oncologici, è di tipo convintamente interventistico, anche nei casi in cui, in effetti, non c'è nessuna reale possibilità di avere un impatto con un trattamento farmacologico curativo sulla sopravvivenza del paziente.

4. Il quadro sulle cure palliative e la terapia del dolore fornito dalla Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, riferita al triennio 2015-2017

Dall'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, trasmessa dal Ministro della salute al Parlamento il 22 gennaio 2019, emergono diversi dati di grande interesse, che, in generale, suffragano le principali considerazioni sul tema, formulate dai diversi soggetti che hanno partecipato alle audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva che ha avuto luogo presso la XII Commissione della Camera. Le parti più rilevanti della relazione sono state anticipate dal sottosegretario per la salute, Armando Bartolazzi, nel corso dell'audizione svolta dinanzi alla predetta Commissione parlamentare il 5 dicembre 2018. Complessivamente, emerge un quadro «caratterizzato da luci e ombre, con forti disomogeneità a livello regionale e locale che evidenzia, complessivamente, un

lento e progressivo miglioramento della qualità delle cure, una crescita dell'offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e un progressivo sviluppo delle Reti regionali e locali sia di cure palliative sia di terapia del dolore».

Entrando nel merito dei singoli aspetti, un passo avanti sembrerebbe essere stato compiuto in relazione all'aumento del numero totale degli *hospice* e del numero dei posti letto. In particolare, il numero totale di *hospice* ha raggiunto il totale di 240 strutture (erano 231 nel 2014) mentre il numero dei posti letto risulta pari a 2.777 (226 posti letto in più rispetto al 2014). A livello nazionale, nell'anno 2017, risulterebbe ancora una carenza di 244 posti letto in *hospice* (il fabbisogno teorico è fissato in 1 posto letto in *hospice* ogni 56 deceduti per causa di tumore) ma, come sempre, la situazione appare fortemente disomogenea, con Regioni in surplus (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio) e Regioni in grave deficit (Piemonte, Toscana, Campania, Sicilia). Inoltre - segnala la Relazione - con l'auspicabile, progressivo incremento del numero di pazienti con malattie non oncologiche assistite in *hospice*, lo standard dovrà essere prossimamente rivisto.

Un dato importante è costituito dal numero delle persone decedute che hanno trovato assistenza in *hospice*: nel 2017, sono state 42.572 le persone ricoverate in *hospice*, il 12,53% in più rispetto al 2014; su 100 persone decedute in Italia, sette hanno trovato assistenza in *hospice*. Per quanto riguarda la durata del ricovero, i dati disponibili evidenziano che essa è mediamente inferiore a quanto dovrebbe essere, in quanto la richiesta di ricovero avviene spesso solo negli ultimi giorni di vita. Un altro dato rilevante è quello concernente la "sedazione terminale/palliativa", che viene erogata al 21% circa dei pazienti oncologici e al 15% circa dei pazienti non oncologici.

Un certo miglioramento si registra per quanto riguarda il numero totale di pazienti assistiti a domicilio, che nel 2017 ha raggiunto le 40.849 unità: rispetto all'anno 2014, in base ai dati rilevati dal flusso SIAD (Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare), si registra un aumento del numero totale di pazienti assistiti pari al 32,19 per cento. Nel 2017, i pazienti in fase terminale assistiti a domicilio sono stati 10,02 ogni 10mila abitanti; di essi, i malati oncologici sono stati 8,63. Nel 2017 sono state erogate 326.086 giornate di cure palliative a domicilio contro le 125.695 del 2012, ma lontanissime ancora dalle 4.158.223 fissate dal decreto ministeriale n. 43 del 2007.

Si può, quindi, affermare che nonostante i miglioramenti intervenuti rispetto alla situazione pregressa, non sono completamente superate le criticità inerenti alla durata media delle cure palliative domiciliari e delle cure erogate in *hospice*.

Ulteriori criticità evidenziate riguardano, rispettivamente: lo sviluppo delle reti locali di cure palliative, l'identificazione dei requisiti minimi per l'accreditamento e l'adozione di modelli organizzativi uniformi tra le varie regioni; i percorsi assistenziali di presa in carico del paziente con bisogni di cure palliative, non essendo ancora sviluppata e diffusa una metodologia "proattiva", con il coinvolgimento del paziente e della sua famiglia, oltre alle forti differenze che si registrano tra le regioni; l'offerta formativa per gli operatori sanitari di cure palliative, sia relativamente alla formazione universitaria che al conseguimento dei crediti in educazione continua in medicina (ECM) è ancora abbastanza disomogenea sul territorio nazionale.

Una delle criticità maggiori che emerge dalla citata relazione, forse la prima per la gravità della situazione, riguarda le reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche, fortemente carenti in quasi tutto il territorio nazionale. Secondo la relazione, una rete di assistenza domiciliare pediatrica specialistica strutturata è presente in 5 regioni: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Province autonome di Trento e Bolzano e Veneto. L'assistenza

domiciliare specialistica e dedicata in cure palliative e terapia del dolore pediatrica risulterebbe assente nel resto del panorama nazionale.

5. Le missioni svolte da delegazioni della XII Commissione presso strutture preposte all'erogazione di cure palliative e terapia del dolore pediatriche

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, la XII Commissione ha ravvisato l'opportunità di integrare la fase dedicata allo svolgimento delle audizioni e all'acquisizione degli atti forniti dai soggetti uditi, con un'attività di carattere conoscitivo compiuta direttamente sul territorio, attraverso due missioni effettuate da altrettante delegazioni della medesima Commissione. In questa fase, la Commissione ha ritenuto opportuno conoscere da vicino due realtà: quella della struttura indicata come un'eccellenza italiana nel campo delle cure pediatriche palliative da parte di tutti gli esperti auditi – l'*hospice* pediatrico di Padova - Centro regionale Veneto di terapia del dolore e cure palliative – e, parallelamente, quella di una struttura in fase di sviluppo – l'*hospice* presso il presidio Pausilipon di Napoli.

La prima missione ha avuto luogo il 1° febbraio 2019: la delegazione parlamentare ha avuto modo di confrontarsi con gli operatori sanitari – medici, infermieri, psicologi - del Dipartimento di pediatria dell'azienda ospedaliera-universitaria di Padova e di porre loro specifici quesiti, quindi si è recata in visita presso l'*hospice* pediatrico "Casa del bambino", dove ha incontrato familiari di pazienti presi in carico da tale struttura. Dall'incontro sono emersi diversi stimoli e spunti di riflessione, anche ai fini della predisposizione del documento finale dell'indagine.

La delegazione ha avuto modo di constatare come l'*hospice* pediatrico abbia trovato la propria sede, a partire dal 2008, in un edificio che si trova ai margini dall'azienda ospedaliera di Padova, pur essendo in una posizione di contiguità con essa. L'ubicazione è indicativa della funzione stessa dell'*hospice*: trattasi di una struttura intermedia, alternativa all'ospedale, in cui i piccoli pazienti presi in carico dalla rete di cure palliative pediatriche – strutturata nel 2003, con l'istituzione del Centro di riferimento regionale di terapie del dolore e cure palliative pediatriche - e le loro famiglie vengono accolti nei momenti di bisogno. E' una struttura residenziale di altissima specializzazione, che garantisce cure a patologie per definizione inguaribili. I posti letto a disposizione dell'*hospice* pediatrico sono tre per i ricoveri, cui si aggiunge un posto letto per i *day hospital*. In ogni stanza di degenza – si tratta di stanze singole, con bagno - si trova un secondo letto dove può dormire un genitore e una poltrona. Sono a disposizione, inoltre, strumenti che consentono la preparazione di cibi. Nella medesima struttura, che si articola su più piani, sono presenti una cucina per le famiglie che intendono utilizzarla, un salottino, una "sala musica" per i momenti di svago. Sono incluse, inoltre, aree dedicate all'attività ambulatoriale.

I ricoveri sono più di 250 l'anno e hanno una durata media non superiore a tre giorni, con un tasso di occupazione superiore all'80 per cento. Il ricorso al ricovero può dipendere dalla necessità di effettuare la preparazione alla domiciliatura (organizzazione della rete, formazione degli operatori e della famiglia, definizione dei presidi necessari), per un aggravamento della situazione clinica, nella fase terminale della malattia oppure per consentire alla famiglia un momento di sgravio nella gestione quotidiana, considerato che le malattie croniche richiedono il più delle volte l'assistenza continua di una persona dedicata. Oltre ai ricoveri, è importante sottolineare come ogni giorno l'*équipe* multidisciplinare specialistica dell'*hospice* abbia in carico ben 130 pazienti pediatriche residenti nel territorio

della regione Veneto, garantendo, in particolare: reperibilità medica e infermieristica continuativa 24 ore su 24, coordinamento per la fornitura dei presidi a domicilio, monitoraggio dei risultati ottenuti, ricerca e formazione continua rivolta a tutti coloro che condividono l'assistenza dei bambini.

Dall'esperienza veneta, la prima regione in Italia a dotarsi di una vera e propria rete di cure palliative pediatriche, emerge che, affinché il sistema delle cure palliative pediatriche possa funzionare, si rende necessaria la presenza di un centro di riferimento regionale ma, soprattutto, è indispensabile l'integrazione e la collaborazione della struttura specializzata con i servizi territoriali già esistenti (quali, ad esempio, pediatra, ospedali periferici, istituti di riabilitazione, servizi di volontariato). In sostanza, il Centro funge da coordinatore e da consulente specialista per il pediatra, per l'infermiere del distretto e per il personale dell'ospedale periferico, garantendo visite a domicilio programmate e una reperibilità telefonica continuativa per problemi urgenti. Il Centro, inoltre, è il punto di riferimento per la formazione di base e specialistica in terapia del dolore e cure palliative pediatriche per tutti gli operatori sanitari della regione Veneto. Organizza, altresì, percorsi formativi per genitori, volontari e operatori scolastici.

L'obiettivo, quindi, verso il quale l'organizzazione della rete è finalizzata, è favorire le cure domiciliari nella gestione della malattia, limitando la permanenza del ricovero in *hospice* e considerando il ricovero in ospedale come *extrema ratio*. Tra i risultati ottenuti attraverso l'applicazione di questo modello, si sottolineano: l'elevata frequenza scolastica dei bambini in carico (73% dei casi); la ripresa o la continuazione dell'attività di lavoro o di studio da parte delle madri dei bambini in carico (circa il 64%); il luogo di morte dei bambini in carico (il 75% muore a domicilio, il 20% in *hospice*, solo il 5% muore in ospedale).

Privilegiare l'erogazione delle cure pediatriche palliative a domicilio nella realtà veneta è reso possibile anche dall'elevato numero di ore giornaliere di assistenza domiciliare per pazienti affetti da malattie inguaribili, ad alta complessità, oncologiche e non: sono, infatti, assicurate fino a nove ore di assistenza quotidiana. Dall'incontro della delegazione con gli operatori sanitari impegnati nel settore delle cure palliative pediatriche è emerso, inoltre, che la regione, eroga 800 euro mensili alle famiglie aventi diritto, oltre ad un assegno di accompagnamento per assumere una *baby-sitter* che sia in grado di assistere un bambino "con bisogni speciali". La regione Veneto ha investito notevoli risorse nella formazione, del personale sanitario in generale ma anche nei confronti di operatori sociosanitari e *baby-sitter* per l'assistenza di piccoli pazienti con esigenze particolari (ad esempio, con problemi motori o di ventilazione, eccetera).

La seconda missione effettuata da parte di una delegazione della XII Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva, si è svolta a Napoli, in data 15 febbraio 2019, presso il presidio ospedaliero Pausilipon dell'azienda sanitaria Santobono-Pausilipon.

Come si è già anticipato, in questo caso l'*hospice* pediatrico è una struttura in fase di costituzione e sviluppo, essendo attiva a partire dal 2015. L'area residenziale "Alma Mater", realizzata grazie ad un finanziamento del *Rotary international*, è stata progettata per ospitare l'*hospice* pediatrico.

L'area residenziale, pur essendo allocata all'interno dell'Ospedale Pausilipon, risponde sia dal punto di vista logistico, sia organizzativo che gestionale, ai requisiti di autonomia e indipendenza. Ha, infatti, un accesso indipendente esterno, che consente l'accesso a familiari e amici senza i vincoli di orario e altre limitazioni che le regole ospedaliere di norma impongono. Al tempo stesso, la sua allocazione garantisce ai piccoli pazienti un accesso rapido a tutti i servizi di diagnosi e terapia presenti nel presidio. Allo stato attuale, dispone di

due stanze di degenza, ciascuna con il proprio bagno e con un letto per il paziente e una poltrona letto per un genitore, e servizi dedicati, un soggiorno living, dove possono essere accolti altri familiari in visita, una cucina completamente attrezzata e un'altra camera arredata, che offre la possibilità di pernottamento per l'altro genitore. Nell'insieme, si presenta come un ambiente a basso impatto di medicalizzazione e rispecchia, nelle sue caratteristiche principali, quelle di una abitazione/*residence*.

Anche questa seconda missione si è articolata in una fase di confronto con gli operatori sanitari dell'azienda ospedaliera pediatrica di rilievo nazionale ad alta specializzazione Santobono-Pausilipon, i quali hanno illustrato le funzioni della struttura in ambito pediatrico, fornendo una serie di numeri e di dati e hanno risposto ai quesiti formulati dai deputati, in una visita della struttura e, in particolare, dell'*hospice*, nonché in un incontro con le famiglie dei piccoli pazienti.

Un dato rilevante è che la struttura in oggetto costituisce il centro di riferimento nell'assistenza pediatrica sia nel settore dell'emergenza-urgenza che dell'alta complessità, delle cronicità e della riabilitazione intensiva, non solo della Campania ma anche delle regioni limitrofe. Tra i dati forniti, particolarmente rilevante appare quello che si riferisce agli accessi al pronto soccorso: con 100.000 l'anno, rappresenta il primo pronto soccorso pediatrico in Italia per numero di accessi. Il sovraffollamento di una struttura che dovrebbe essere altamente specializzata e, quindi, rivolgere la propria attività soprattutto verso casi ad alta complessità, può rivelarsi un problema, come è stato evidenziato da alcuni interlocutori nel corso dell'incontro con la delegazione parlamentare. Sarebbe opportuno, quindi, decongestionare i flussi di accesso per casi più "ordinari", che potrebbero essere riversarsi verso altre strutture, con un minor grado di specializzazione.

Nell'ambito dell'*hospice* vengono eseguiti interventi multidisciplinari a sostegno del paziente e dei familiari, in particolare dei genitori e dei fratelli, che possono essere sinteticamente suddivisi in: trattamenti farmacologici mirati al controllo e alla gestione del dolore e, più in generale, dei sintomi secondari alla specifica patologia (fatigue, dispnea, agitazione, nausea, convulsioni, eccetera); infermieristico rivolto al "care" del paziente e della sua famiglia per l'assistenza clinica e di supporto e la somministrazione delle terapie; interventi psicologici finalizzati alla riduzione dello stress, del disagio psicofisico e di contenimento dell'ansia, soprattutto mediante colloqui clinici rivolti ai familiari più stretti, attività ludico-espressive, l'uso di terapie non farmacologiche e della musicoterapia. L'assistenza viene garantita sette giorni su sette con assistenza medica nelle ore diurne, e di reperibilità 24 ore su 24, e con la presenza infermieristica dedicata nelle 24 ore. L'assistenza psicologica viene strutturata in ragione delle esigenze del paziente e della famiglia e, quando possibile, si estende oltre il periodo di ricovero per l'assistenza ai familiari nell'elaborazione del lutto.

Tra i progetti più interessanti realizzati presso l'*hospice*, sono stati riportati quelli concernenti, rispettivamente: la prevenzione del *burn-out* all'interno dell'*équipe* di cure palliative attraverso gruppi di sostegno, l'attività divulgativa nell'ospedale e nelle scuole, l'applicazione per misurare il dolore nel bambino, la realizzazione di un percorso di cure palliative neonatali.

La regione Campania ha circa 6.000.000 di abitanti. La popolazione pediatrica può essere stimata in 1.000.000 di bambini; il numero atteso di bambini da seguire in cure palliative è oltre 1.000.

L'*hospice* pediatrico "Alma Mater" ha finora accolto 31 pazienti affetti da patologie oncoematologiche in fase palliativa, sia in ricovero ordinario che in *day hospice*.

Si tratta di numeri compatibili con il fatto che si tratta di una realtà di istituzione piuttosto recente. C'è un altro aspetto da non sottovalutare, ed è quello culturale: nel corso della missione, alcuni interlocutori della delegazione parlamentare hanno osservato come permanga una sorta di "resistenza all'*hospice*" in quanto tale struttura evocherebbe la fase terminale della vita e, quindi, da parte di alcune famiglie si preferisca tuttora l'ospedale. Un approccio diverso, dunque, rispetto a quello che si è sviluppato intorno all'*hospice* di Padova, che svolge la propria attività da più tempo e, quindi, si è evidentemente consolidato presso la popolazione. L'altro elemento di differenziazione, connesso al primo, è dato dall'effettiva integrazione che si è realizzata a Padova tra *hospice* pediatrico e altre strutture operanti sul territorio. Un'integrazione che non si ravvisa, almeno non in termini comparabili, nella realtà campana, caratterizzata dalla presenza di un centro regionale di riferimento di eccellenza per quanto riguarda le cure palliative pediatriche che, tuttavia, non fa parte di una vera e propria rete.

Un aspetto che accomuna, invece, le due strutture presso cui si sono svolte le missioni, è dato dall'atteggiamento dei familiari dei piccoli pazienti che sono stati presi in cura per malattie inguaribili. In entrambi i casi, le delegazioni parlamentari hanno potuto constatare la riconoscenza dei familiari, anche nei casi in cui i propri figli sono purtroppo deceduti, per l'alta professionalità e, soprattutto, la totale disponibilità e l'umanità che hanno trovato nel personale sanitario.

6. Conclusioni

Al termine di un'indagine conoscitiva decisamente articolata per numero di audizioni svolte, documenti esaminati, visite effettuate presso determinate strutture, la Commissione ritiene necessario evidenziare, a fronte delle criticità rilevate, alcuni obiettivi la cui realizzazione richiede l'intervento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di assicurare una rete di cure palliative omogenea in tutto il Paese ed una migliore specificità per quelle pediatriche. L'Italia è stato il primo e, a lungo, l'unico Paese ad essersi dotato di una legge *ad hoc* che stabilisce il diritto di ogni cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Ciononostante, siamo in grande ritardo rispetto ad altri Paesi europei nella sua applicazione e per quanto riguarda le cure palliative pediatriche (CPP), si calcola che solo il 10% dei circa 35.000 bambini italiani bisognosi di cure palliative riescono a trovare una risposta adeguata ai loro bisogni.

A) Nuova concezione delle cure palliative. Innanzitutto, le cure palliative (CP) non dovrebbero essere interpretate esclusivamente come cure di fine vita, ma anche come cure da somministrare a un malato inguaribile e complesso. La complessità dei quadri sanitari è ben visibile non solo negli adulti, ma anche nei bambini, che, anzi, soprattutto quando sono malati non oncologici, anche se inguaribili, hanno maggiori possibilità di sopravvivenza. Affinché si arrivi a questo risultato, è necessario che le regioni applichino i LEA di riferimento. In particolare, si rende necessario visto che le cure palliative specialistiche presuppongono un coefficiente di intensità assistenziale (CIA) elevato (accessi domiciliari quasi tutti i giorni) che queste si spostino dall'ospedale al domicilio, attraverso anche procedure domiciliari codificate nel rispetto della sicurezza (di operatore e ammalato), della appropriatezza e della *privacy*. Emotrasfusioni, paracentesi, toracentesi, accessi venosi ecoguidati, diagnostica ecografica, emogasanalisi, tutti trattamenti eseguibili a domicilio,

renderebbero applicabili le cure palliative specialistiche e consentirebbero di ridurre i ricoveri ospedalieri inappropriati sia per le cure palliative degli adulti che per quelle pediatriche.

B) Nuova configurazione della struttura chiamata *hospice*. L'*hospice*, struttura ad elevata complessità assistenziale sia per la gestione del dolore che per l'inguaribilità, si deve configurare non solo come luogo di ricovero per la terminalità ma anche, come luogo di rientro di pazienti con cronicità gravi nonché come ricoveri "di sollievo" per la famiglia.

C) Una diversa attenzione alle cure palliative pediatriche (CPP). L'assistenza pediatrica, seppur definita per legge, rimane ancora frequentemente ferma a livello di attenzione programmatoria, organizzativa e sociale, una sorta di "settore minimale". Il confronto con le CP rivolte all'adulto è certamente perdente sia per quantità che per stato di realizzazione: basti pensare che le CPP sono state riconosciute circa venti anni dopo quelle rivolte all'adulto. Questo innesca una proposta di risposte assistenziali non dedicate ma mediate dai servizi per l'adulto, riproponendo una situazione di iniquità di diritto e di non risposta nella realtà clinica.

La specificità del paziente pediatrico è inconfutabile e tutta l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale (SSN) lo conferma: la delega alla gestione sia in ambito delle CP che della terapia del dolore (TD) a operatori sanitari dedicati all'adulto pone numerosi problemi sia di competenza che di *setting* nonché di metodologia. Per questo, molto spesso la delega non porta a una reale presa in carico assistenziale e fa sì che la presa in carico del paziente pediatrico eleggibile alle CPP non venga per nulla realizzata - i bambini rimangono in ospedale e spesso lontano da casa anche per molto tempo - o venga attuata in casi del tutto eccezionali e quasi sempre limitati alla sola fase di stretta terminalità. L'assistenza pediatrica dovrebbe essere organizzata a dimensione di bambino, in un ambiente molto simile alla casa. Come modello di assistenza pediatrica, si può prendere l'organizzazione dell'*hospice* di Padova, che si presenta come ospedale "liquido", distribuito su tutto il territorio regionale, dove ogni giorno più di 160 bambini gravemente ammalati sono gestiti presso il proprio domicilio.

Da parte di tutti i soggetti auditi è stato, quindi, segnalato come obiettivo principale il perseguimento, nell'ambito delle cure palliative, di una specificità pediatrica nei percorsi di cura e di terapia del dolore, che va riconosciuta e incrementata.

D) Numero degli *hospice*. Oltre che rispetto alla configurazione della struttura, si riscontrano forti criticità con riferimento al numero degli *hospice*, soprattutto pediatrici. Dall'indagine risulta una carenza a livello nazionale di 244 posti letto in *hospice* e, come sempre, la situazione appare fortemente disomogenea, come confermato dalla recente Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, riferita al triennio 2015-2017. Ci sono, infatti, regioni in *surplus* accanto ad altre regioni in grave deficit. Resta particolarmente critica la situazione delle reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche, fortemente carenti in quasi tutto il territorio nazionale.

La disomogeneità della Rete delle cure palliative comporta necessariamente il ricorso a cure fuori dalla propria regione di residenza, specialmente per le cure pediatriche. La mancanza di un centro dedicato porta a un'assenza di punti di riferimento chiari e competenti nonché il ricorso a servizi non specifici o a cercare soluzioni alternative fuori regione e fuori dal SSN.

E) Riorganizzazione della rete. Occorre, in particolare, intervenire sull'organizzazione e la funzione dei Centri di riferimento regionali e della Rete di TD e CPP.

Il primo intervento dovrebbe consistere nell'adozione di una delibera regionale *ad hoc* che preveda (sulla base della legge n. 38 del 2010 e dei successivi atti attuativi) l'individuazione di un Centro ovvero di Centri di riferimento regionale e l'attivazione della Rete regionale specifica, dedicata al paziente pediatrico. Allo stato attuale, alcune regioni non hanno ancora deliberato mentre altre hanno deliberato in ordine a determinati servizi dove la specificità pediatrica è poco o per nulla considerata. L'esperienza e la storia di questi anni dimostrano, infatti, che le regioni che hanno previsto più Centri di riferimento, hanno avuto diversi problemi nella realizzazione della Rete e nell'avvio dell'attività dei Centri stessi. Pertanto, si rende necessaria la definizione di un progetto regionale o su una macroarea.

Da un punto di vista organizzativo inoltre, proprio per le caratteristiche del paziente e la tipologia di bisogni, è unanimemente riconosciuta la scarsa efficacia del modello "ospedalizzazione domiciliare", che limita ad ambiti territorialmente ristretti l'assistenza e richiede risorse e competenze drammaticamente maggiori rispetto al modello "a rete". La definizione di percorsi assistenziali si reputa necessaria sia per quanto riguarda le cure palliative sia per la terapia del dolore, con un'attività coordinata tra pediatri di libera scelta, servizi territoriali e ospedali.

F) Continuità delle cure. E' necessario garantirla attraverso strumenti in grado di gestire al meglio le dimissioni protette. Le unità di valutazione multidimensionale dovrebbero garantirne la funzionalità, anche attraverso la loro attivazione prima della dimissione. L'individuazione precoce del *setting* assistenziale (*hospice*, cure palliative domiciliari) attraverso i suddetti sistemi di valutazione darebbe garanzie sia al malato adulto che al bambino.

G) Utilizzo obbligatorio di sistemi di valutazione multidimensionale a validazione internazionale, al fine di dare uniformità al sistema ed aumentare significativamente il livello del sistema di cure nonché del flusso dei dati ministeriali, ponendo fine così a una sorta di "autoreferenzialità" dei singoli soggetti.

H) Risorse economiche e di personale dedicate adeguate. Purtroppo le CPP e la TD sono ancora considerate non necessarie alla cura del bambino malato e, pertanto, frequentemente è limitato il riconoscimento di risorse ad esse dedicate, sia a livello economico che di personale. Nel prevedere risorse adeguate, occorre tenere conto anche della maggiore variabilità clinica delle situazioni che occorre affrontare mediante le cure palliative, con particolare riferimento alle realtà cliniche che non sono di natura esclusivamente oncologica.

L'esperienza di questi anni ha indicato come nelle regioni in cui è stata deliberata una quota economica - di solito limitata a pochissimi anni e non superiore a 300.000-400.000 euro per anno - l'attivazione dell'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni del Centro e della Rete di TD e CPP, l'assistenza ai bambini eleggibili e alle loro famiglie è presente e funziona.

Essenziale è anche il riconoscimento di competenze dedicate. Le competenze, il tempo, le relazioni, l'organizzazione, la continuità di risposta e le responsabilità richiedono personale dedicato che possa rispondere in maniera istituzionale a un diritto di salute della persona bambino. Esperienze locali, limitate a un solo ospedale o servizio, sono certamente

importanti, ma se persistono in un ambito ristretto tendono ad autolimitarsi. La tipologia di bisogni e la numerosità di pazienti è tale che occorre una risposta multiprofessionale e continuativa, per la quale servono risorse e competenze non disponibili né giustificabili in ambiti ristretti, e solo una risposta da parte di Rete integrata assicura un'assistenza adeguata e sostenibile.

I) Formazione. Uno degli aspetti di maggiore criticità emersi nel corso dell'indagine concerne la formazione nell'ambito delle CPP e TD, che durante il percorso curriculare è estremamente carente, per non dire inesistente. In ambito accademico, infatti, non vi è personale preparato in questi campi e l'ingresso di figure adeguate è tutt'altro che scontato. La costante e duratura mancanza di competenze limita a sua volta l'organizzazione di centri dedicati. Da parte di alcuni soggetti auditi, in particolare, è stato evidenziato, come obiettivo da perseguire, l'istituzione di una disciplina specifica in cure palliative e di una scuola di specializzazione, alla stregua di quanto avviene in altri Paesi europei. Occorrerebbe garantire che l'insegnamento di CPP e TD sia svolto da personale esperto, che si occupa di tali problematiche, e che i discenti abbiano l'opportunità di frequentare centri in cui questi problemi vengono affrontati in via ordinaria.

In attesa che tali obiettivi siano realizzati, si potrebbe pensare all'introduzione della figura del *professor of practice*, un docente poco utilizzato nelle università italiana, ma ampiamente presente nel mondo anglosassone e nei Paesi europei, che è chiamato a trasmettere le proprie competenze professionali agli studenti in medicina. Occorre parallelamente assicurare una migliore formazione degli operatori interessati: medici ospedalieri, infermieri, medici di medicina generale e pediatri di famiglia.

L) Telemedicina. I finanziamenti di questa tipologia di progetti non dovrebbero prescindere dal coinvolgimento delle cure palliative pediatriche. Rilevatori di parametri non sofisticati fornirebbero informazioni strategiche e garantirebbero, con adeguati *alert*, una maggiore sicurezza a domicilio.

M) Nutrizione e lotta alla malnutrizione durante la malattia. Tale aspetto è emerso in modo marginale durante le audizioni ma rientra pienamente nella presa in carico del paziente, specialmente in quello pediatrico, poiché con pochi accorgimenti e interventi minimalisti si può evitare una comorbilità seria, in grado di modificare, in peggio, la prognosi di qualunque malattia.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ..	205
Audizione di rappresentanti di Assolatte	206
Audizione di rappresentanti di Italia Olivicola Consorzio Nazionale	206
Audizione di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL	206

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	206
<i>ALLEGATO (Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione)</i>	<i>209</i>

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

Audizione di rappresentanti del Consorzio di tutela arancia rossa di Sicilia IGP	208
Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo	208
Audizione del presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva	208
Audizione di rappresentanti della Filiera agricola italiana (F.AGR.I)	208

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 aprile 2019

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da

eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.10.

Audizione di rappresentanti di Assolatte.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.

**Audizione di rappresentanti di Italia
Olivicola Consorzio Nazionale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.20.

**Audizione di rappresentanti di FAI-CISL,
FLAI-CGIL e UILA-UIL.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Aurelia BUBISUTTI (Lega), *relatrice*, ricorda preliminarmente che nella XVII legislatura venne presentato un disegno di legge analogo a quello in titolo (A.C. 4303)

sul quale la Commissione Agricoltura, nella seduta del 18 ottobre 2017, espresse un parere favorevole. Tale disegno di legge fu poi approvato dalla Camera il 22 novembre 2017, ma non completò il suo iter presso il Senato per la fine della legislatura.

Venendo ai contenuti della Convenzione oggetto di ratifica, fa presente che essa è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, intendendo fare riferimento, con tale espressione, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dei contenuti della Convenzione, si limita in questa sede ad osservare che il testo si compone di un preambolo e di 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati rispettivamente a: Scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41).

Nel passare all'esame del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. Rammenta che sinora

la Convenzione è stata ratificata da Norvegia, Portogallo, Repubblica di Moldavia e Ucraina e che l'obbligo di esecuzione decorre dopo tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche, delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. In particolare, l'articolo 3 dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un'autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con riferimento agli articoli 4 e 5, rileva che essi recano, seppure marginalmente, profili di interesse per la Commissione Agricoltura, in quanto modificano alcune norme connesse al perseguimento delle condotte di frode nelle competizioni sportive che trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive organizzate nel settore ippico.

L'articolo 4, infatti, dà attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, l'articolo in esame inserisce nella legge n. 401 del 1989 – che reca interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e norme a tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive – l'articolo 5-bis, prevedendo che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei reati di frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse (di cui agli articoli 1 e 4 della citata legge n. 401 del 1989), il giudice debba ordinare la confisca penale e, se questa non è possibile, la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il

prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.

Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 401 del 1989 punisce il delitto di frode in competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro. Si tratta della condotta di chiunque « offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ».

L'articolo 4 della legge n. 401 del 1989 punisce, invece, l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando fattispecie sia delittuose sia contravvenzionali. La disposizione infatti prevede, tra le varie fattispecie di reato, che chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Segnala, peraltro, che la legge n. 401 del 1989, in questa sede oggetto di modifica, reca ancora il riferimento all'UNIRE, ente ormai soppresso, essendo state le relative competenze trasferite dapprima all'ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), indi al MIPAAF, con la legge n. 135 del 2012. Successivamente, in attuazione della citata legge, con decreto del MIPAAF del 31 gennaio 2013, le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che sono state affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Rileva che l'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competi-

zioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione.

In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-*quaterdecies* nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote.

Osserva, infine, che l'articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Filippo GALLINELLA (M5S), nessuno intervenendo nella discussione generale, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Aurelia BUBISUTTI (Lega), *relatrice*, preso atto che la Convenzione oggetto di ratifica è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, tra le quali rientrano anche quelle del settore ippico, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 aprile 2019.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

Audizione di rappresentanti del Consorzio di tutela arancia rossa di Sicilia IGP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.45.

Audizione del presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti della Filiera agricola italiana (F.AGR.I).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 15.55.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (C. 1638 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 » (C. 1638 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che la Convenzione oggetto di ratifica è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, ovvero tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi;

preso atto altresì che, nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione

mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale;

rilevato che gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica danno attuazione, rispettivamente, agli articoli 25 e 23 della Convenzione, a tal fine introducendo disposizioni in materia di confisca penale obbligatoria dei beni e di sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite, e che tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive del settore ippico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	210
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	220
Sull'ordine dei lavori	215

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019, n. 27: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto. C. 1718 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	216
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	218
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	221
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	218
Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	218
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	222

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	219
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e III).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la discussione del disegno di legge all'esame è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'8 aprile prossimo.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, illustrando il contenuto del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, nel Cantone Berna, il 18 settembre 2014, già approvato dal Senato, al fine di rendere il parere alle Commissioni riunite II e III, ricorda, innanzitutto, che la Convenzione è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive. Evidenza che la Convenzione è stata aperta alla firma in occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa che si è svolta nella località elvetica nel settembre 2014 ed è stata dedicata ai temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea. Segnala peraltro che, alla fine della XVII legislatura, il 22 novembre 2018, la Camera ha approvato un analogo disegno di legge, il cui iter non è però proseguito a causa dello scioglimento del Parlamento. Sottolinea che con l'espressione «manipolazione di competizioni sportive» si fa riferimento non soltanto agli «incontri» – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi. Osserva che l'accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito – specie a partire dagli anni Duemila – un consi-

stente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Ricorda, peraltro, che alcuni rilevanti profili del fenomeno corruttivo in ambito sportivo sono già oggetto di convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003) – ma che tali convenzioni, tuttavia, non considerano, espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. Segnala inoltre che, come riferimenti normativi per elaborare strumenti di lotta contro le organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro «sporco» e per finanziare le loro attività, potrebbero essere utilizzate due convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di corruzione e di riciclaggio. Rileva, tuttavia, che la manipolazione delle competizioni sportive può essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione, e che le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio. Alla luce di tali considerazioni, dunque, rileva che l'opzione rappresentata dall'elaborazione di uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale, è parsa la più idonea. Ritiene che l'interesse per una convenzione internazionale in materia risieda, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell'adozione di principi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive. Osserva quindi che per perseguire efficacemente tale obiettivo la Convenzione in esame «asso-

cia» — sul piano del contenuto — tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni in questione, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. In tal senso, evidenza che i Governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o limitando, in caso di necessità, l'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori. Sottolinea che le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a principi di buon governo. Ritiene che la Convenzione in esame rappresenti quindi uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale. Per quanto riguarda il contenuto del testo della Convenzione, evidenza che esso si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a: scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell'attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41). Con riferimento al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, ricorda che si compone di 7 articoli. Oltre agli articoli 1 e 2 del disegno di legge che prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, segnala

che gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Osserva che si tratta di limitati interventi relativi a: l'individuazione dell'autorità nazionale competente per la regolamentazione delle scommesse sportive, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3 del disegno di legge); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione (articolo 4 del disegno di legge); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5 del disegno di legge). Gli articoli 6 e 7 del medesimo disegno di legge recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge, fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Osserva infine che il provvedimento è stato approvato al Senato all'unanimità e che i deputati relatori per la II Commissione Giustizia e per la III Commissione Esteri, competenti per il merito, gli hanno segnalato la sostanziale unicità di intento favorevole delle predette Commissioni. Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito già nella seduta prevista per l'odierno pomeriggio.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto sul provvedimento all'esame il cui impianto valuta favorevolmente. Auspica che il medesimo relatore voglia tenere conto della necessità di coordinare iniziative legislative in corso sulla medesima tematica rispetto agli obblighi recati dalla Convenzione.

Piero DE LUCA (PD) esprime apprezzamento per l'attività svolta dal relatore. Osserva tuttavia che l'articolo 6 del prov-

vedimento in titolo prevede che vi sia invarianza finanziaria, mentre rileva che la Convenzione prevede specifici obblighi per gli Stati che ne fanno parte e che sono inevitabilmente onerosi. Si domanda come tale clausola si concili con i predetti obblighi in mancanza della previsione di risorse aggiuntive e teme che, in tal modo, le previsioni della Convenzione possano restare inattuato. Invita la maggioranza a riflettere sulle misure organizzative che devono essere messe in campo per evitare che la ratifica sia un atto puramente formale e ritiene che nella proposta di parere debba essere inserito un richiamo alla necessità prevedere adeguate risorse.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ritiene che ci si debba porre il problema di quale sia l'impatto reale conseguente al dotarsi di regole più stringenti in materia. Osserva infatti che si corre il rischio di burocratizzare le attività in questione ricordando peraltro, per restare alle complicazioni burocratiche, che le piccole associazioni sportive sono ancora in attesa di ricevere quelle risorse economiche già previste dalla normativa. In tal senso spera che la cattiva condotta da parte di pochi soggetti non pregiudichi le aspettative di quelle moltissime persone di buona volontà che animano il settore in oggetto e che quest'ultimo quindi non risulti bloccato da nuove prescrizioni. Ritiene, inoltre, che, piuttosto che agire con modalità repressive, sia più utile prevenire comportamenti non virtuosi ovvero reati attraverso la costruzione di una vera cultura dello sport da parte dei pubblici poteri.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, in replica al deputato Pettarin, ricorda che l'esame riguarda un provvedimento di ratifica, peraltro nei limiti dei profili di competenza della Commissione che si esprime in sede consultiva. Tuttavia osserva che non gli sfugge l'importanza della predetta questione e si riserva di valutare la possibilità di inserire un richiamo ad essa nella sua proposta di parere, così come si riserva di farlo anche per la tematica relativa ai rischi di burocratiz-

zazione sollevata dalla deputata Rossini, segnalando tuttavia che il mondo dello sport dilettantistico non è toccato dal fenomeno delle scommesse sportive. In riferimento alle osservazioni del deputato De Luca, pur concordando sull'opportunità di potere avere a disposizione maggiori risorse e ricordando che tale valutazione rientra nella competenza della Commissione bilancio, rimarca che la relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, e che quindi sono state ritenute sufficienti le risorse già previste a legislazione vigente. Conclude sottolineando che altri aspetti di contenuto, eventualmente rilevanti, saranno affrontati dalle Commissioni competenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

C. 1681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la discussione del disegno di legge all'esame è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'8 aprile prossimo.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, illustrando il disegno di legge di ratifica in titolo, già approvato dal Senato il 7 marzo 2019, ricorda che l'Istituto universitario europeo (IUE) è un'istituzione accademica di assoluta eccellenza, fondata nel 1972 dagli Stati membri dell'allora Comunità europea, la cui missione principale è quella di promuovere la ricerca e gli studi

dottorali e post-dottorali nell'ambito delle scienze umane. Segnala che ad oggi fanno parte dell'Istituto 23 Stati membri dell'Unione europea, cui si aggiungono Svizzera e Norvegia che hanno siglato con la struttura accordi di associazione e che, a seguito della conclusione, nel luglio del 1975, di un apposito Accordo con l'Italia, l'Istituto ha stabilito la propria sede presso la Badia Fiesolana di San Domenico di Fiesole, a pochi chilometri dal centro di Firenze. Ricorda che, nella XVII legislatura, proprio in ragione del prestigio derivante per il nostro Paese dalla presenza dello IUE sul suo territorio, con la ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede, autorizzata dalla legge n. 182 del 2014, le disposizioni già previste per la sede principale dell'Istituto sono state estese anche ad altre strutture limitrofe, come Villa Schifanoia e Villa Salviati. Osserva che il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra l'Italia e l'Istituto universitario europeo, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, ha l'obiettivo di favorire l'avvio, nell'ambito dell'offerta formativa dello IUE, della Scuola delle politiche pubbliche transnazionali, una struttura di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali, a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi e operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali. Rammenta che l'Italia ha offerto per la realizzazione di tale nuova Scuola la concessione di un altro edificio, identificato nel Palazzo Buontalenti, a Firenze, già sede della Corte d'appello fino al 2012 e attualmente inutilizzato. Rileva che il Protocollo, composto di 8 articoli, oltre a mettere a disposizione dell'Istituto universitario europeo l'edificio (articoli 1-3), prevede una razionalizzazione delle dotazioni immobiliari che l'Italia assicura allo IUE (articolo 4), oltre al versamento da parte del nostro Paese di un contributo annuale forfettario per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria, in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali vigenti (articolo 5). Il testo consente altresì eventuali succes-

sive intese fra le Parti per la concessione di altri immobili finalizzati a un più razionale funzionamento dell'Istituto (articolo 6). Evidenzia che gli oneri economici del disegno di legge – ascrivibili essenzialmente alle spese di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici demaniali concessi in uso all'Istituto – sono valutati complessivamente in 3,75 milioni di euro per il 2018, in 7,55 milioni di euro per il 2019, in 8,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 28,75 milioni di euro per l'anno 2022, in 850.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e in 1,05 milioni di euro a decorrere dal 2027. Auspica quindi che anche la Camera concluda rapidamente e positivamente l'iter di approvazione del disegno di legge in esame, passaggio essenziale per l'attivazione di un'innovativa struttura di formazione dell'Istituto universitario europeo, specializzata negli studi sulle politiche pubbliche transnazionali, riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ritiene che il provvedimento all'esame molto importante il ricorda che l'Istituto universitario europeo, pur fondato nel 1972, affonda le sue radici nella Conferenza di Messina del 1955. Sottolinea che esso rappresenta un *unicum* nel panorama accademico internazionale e ricorda che ospita inoltre il *Robert Schumann Centre for Advanced Studies*, un centro specializzato nella ricerca applicata, interdisciplinare e comparata incentrata su tematiche di grande rilevanza per l'Unione europea e che la sua biblioteca conserva quasi mezzo milione di volumi. Ritiene che esso abbia altresì una valenza fortemente strategica e auspica che di ciò vi sia menzione nella proposta di parere del relatore.

Piero DE LUCA (PD) si associa alle valutazioni espresse dal deputato Battilocchio, evidenziando che l'Istituto in questione rappresenti una vera e propria eccellenza a livello europeo per gli studi post-universitari cui è necessario fornire

tutti gli strumenti adeguati per continuare a svilupparsi anche in futuro, in termini sia di spazi disponibili che di risorse. Sottolinea, peraltro, la centrale importanza della cultura per un'Unione europea sempre più coesa e rispondente alle esigenze attuali nonché come sia necessario sviluppare il senso della cultura europea in Italia. Ritiene quindi che un provvedimento come quello all'esame costituisca un messaggio positivo. Osserva che tale messaggio può essere considerato, a suo avviso, in controtendenza da parte dell'attuale maggioranza che, finora, ha dato segnali che andavano più in una direzione antieuropeista piuttosto che europeista: auspica che tali segnali vogliano significare che le forze politiche di maggioranza hanno finalmente accolto quanto affermato da sempre dal Partito democratico e si siano avvicinati ad una posizione culturale pienamente europeista.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Cristina ROSSELLO (FI) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspica che l'odierna deliberazione trovi vasto consenso, a testimonianza dell'importanza della tematica, nonché adeguate forme di pubblicità presso la cittadinanza.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore ritiene che il provvedimento in esame possa rappresentare un primo passo di un percorso che arrivi a far entrare definitivamente nelle istituzioni scolastiche un'idea di cittadinanza europea partendo dalla cultura.

Piero DE LUCA (PD) condivide le osservazioni fin qui espresse ritiene che sarebbe utile effettuare una visita della Commissione presso l'Istituto di Firenze ovvero di ospitare i suoi rappresentanti presso la XIV Commissione. Intende quindi proporre che si possa tenere una

giornata di studi europei presso il predetto Istituto a Firenze, con un'apposita missione della Commissione, e spera che si associno a tale proposta anche le altre forze politiche.

Cristina ROSSELLO (FI) si associa alla proposta avanzata dal deputato De Luca.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che le proposte riguardanti i lavori della Commissione sono esaminate in sede di ufficio di presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, anche in vista dell'imminente svolgimento dell'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia in sede di Commissioni riunite con la V Commissione Bilancio, propone, concorde la Commissione, di rinviare l'esame, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione, della proposta di legge C. 1615 Marino, nel nuovo testo, concernente « Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza », alla seduta pomeridiana già prevista per oggi.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 27/2019, n. 27: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la discussione del disegno di legge è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea già a partire da lunedì 15 aprile prossimo. In relazione ai tempi stabiliti per l'esame presso la Commissione di merito, il parere sarà pertanto reso, come convenuto nello scorso ufficio di presidenza, sul testo del decreto così come trasmesso dal Governo, ferma restando la possibilità, ove i gruppi lo richiedano e ve ne siano le condizioni, di riconvocare la Commissione sul testo che sarà licenziato dalla XIII Commissione in esito alla votazione delle proposte emendative, qualora le modifiche eventualmente apportate in sede referente incidano sulle competenze della XIV Commissione.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, riferendo – per i profili di competenza della XIV commissione – sul decreto-legge in titolo, ricorda che esso si compone di 14 articoli, gli ultimi due dei quali inerenti, rispettivamente, agli aspetti finanziari e all'entrata in vigore. Illustrando il contenuto del provvedimento, ricorda che gli articoli 1 e 2 attengono al sostegno al settore lattiero-caseario dei comparti ovino e caprino, evidenziando, ai fini di una più pronta comprensione del contenuto dell'articolo, che si tratta della questione cosiddetta dei pastori sardi. Nell'articolo 1, viene apportata una novella al decreto-legge n. 113 del 2016 e si istituisce, con l'introduzione dell'articolo 23.1 in tale decreto-legge, un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura. Il fondo porta per l'anno in corso 10 milioni,

quale dotazione iniziale, ed è destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, nonché mediante l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge ha cura di specificare che i benefici di cui dovessero risultare destinatarie singole aziende comunque devono essere contenuti entro i massimali dei regolamenti sugli aiuti *de minimis* (regolamenti UE/2013/1407 e UE/2013/1408). Segnala, inoltre, che, sempre nel rispetto di tali massimali, l'articolo 2 del decreto-legge apporta una novella al decreto-legge n. 51 del 2015, inserendovi un articolo 3-*bis*. Tale disposizione, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2019, prevede un contributo *una tantum* per la copertura totale o parziale della spesa per interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dagli imprenditori del settore lattiero-caseario sia ovino sia caprino: queste risorse sono attinte da un Fondo speciale di parte corrente, già previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze tra i fondi di riserva speciali. Evidenzia che l'articolo 3 istituisce l'obbligo per i primi acquirenti del latte crudo, come definiti dall'articolo 151, comma secondo, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, di registrare mensilmente nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché le quantità di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Sottolinea che questo adempimento è volto a consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate in Italia e che le modalità applicative della registrazione e del monitoraggio sono stabilite dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, mentre chi non vi adempie è esposto a una sanzione amministrativa che varia da 5 mila a 20 mila euro. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di latte superiori a 500 ettolitri, oltre alla

sanzione pecuniaria si applica anche quella amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attività di produzione e acquisto di latte da 7 a 30 giorni. Osserva che l'articolo 4 attiene all'annosa questione, cosiddetta, delle « quote latte », apportando modifiche al decreto-legge n. 5 del 2009 e vi si stabilisce che – a decorrere dal 1° aprile 2019 – la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui all'articolo 8-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 5 del 2009, è effettuata secondo le regole ordinarie sulla riscossione, secondo il decreto legislativo n. 46 del 1999. Rileva che all'articolo 5, è previsto un incremento di 14 milioni di euro del Fondo per gli indigenti finalizzato all'acquisto e alla distribuzione gratuita di formaggi DOP di latte di pecora mentre l'articolo 6, a sua volta, prevede che possono accedere agli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche le imprese agricole pugliesi che hanno subito danni dalle gelate del periodo 26 febbraio-1° marzo 2018, che non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Segnala che l'articolo 7 – similmente a quanto previsto dall'articolo 2 – prevede un contributo, per il solo anno 2019, degli interessi sui mutui dovuti alle imprese del settore olivicolo-oleario che abbiano subito danni dalla *Xylella fastidiosa*, e che anche in questo caso il contributo a singoli operatori deve rispettare i massimali previsti nel regolamento comunitario sugli aiuti *de minimis*. Evidenza che anche l'articolo 8 inerisce alla questione della *Xylella fastidiosa*, e prevede che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, sono attuate comunque e in deroga ad ogni disposizione vigente. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 8 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 30 mila euro per il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni sui

quali insistono piante infette che ometta la comunicazione tempestiva ai servizi fitosanitari: la medesima sanzione amministrativa si applica a coloro che non provvedano a estirpare le piante infette. Rammenta che il Capo III del decreto-legge, con l'articolo 9, attiene, invece, al settore agrumicolo e che anche in questo caso si prevede un sostegno alle spese per interessi sostenute dagli operatori, sempre nel limite complessivo di 5 milioni e per il solo anno 2019. Rileva che nel Capo IV, l'articolo 10 del decreto-legge prevede l'incremento di 20 milioni per il solo 2019 del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, mentre l'articolo 11 stanziava 2 milioni di euro per il 2019 per campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte ad incentivare i consumi di prodotti tipici della nostra agricoltura quali l'olio extra vergine di oliva, gli agrumi, il latte ovi-caprino e i prodotti da esso derivati. Sottolinea che l'articolo 12 attiene alla situazione particolare dello stabilimento Stoppani di Cogoleto, in provincia di Genova. Ricorda che la Stoppani era un'industria chimica di tradizione quasi secolare, la quale tuttavia ha dovuto cessare le attività già nel 2003 a causa del suo insostenibile impatto ambientale e che, nonostante avesse cambiato per un breve tempo la ragione sociale in « Val Lerone Immobiliare », era comunque fallita, lasciando un enorme problema di bonifica sul litorale della Liguria. Ricorda altresì che nel 2006 (con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554) era stato nominato un commissario straordinario, per coordinare gli interventi di bonifica e ripristino. Segnala, quindi, che con la nuova disposizione, si statuisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede – entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – all'individuazione delle misure di completamento degli interventi per risolvere la grave situazione tuttora in essere. Il predetto Ministro si avvale per queste attività del prefetto di Genova. Rileva che l'articolo 12, come generalmente accade per i provvedimenti di protezione civile,

indica anche le disposizioni di legge cui la struttura commissariale è autorizzata a derogare, salvi sempre il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ivi compresi i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti del provvedimento e si è svolto il dibattito.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole che tiene conto anche di taluni suggerimenti emersi dal dibattito (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che la VI Commissione Finanze non ha ancora cominciato le votazioni sulle proposte emendative presentate dalla relatrice e sui relativi subemendamenti. Propone pertanto di rinviare la trattazione al fine di potere esaminare il testo come risultante dalle proposte emendative che saranno approvate dalla Commissione competente sul merito, riservandosi di prendere gli opportuni contatti con la presidenza della VI Commissione relativamente alla tempistica, anche rispetto alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento che, allo stato, è previsto per la prossima settimana.

La Commissione consente.

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

Nuovo testo C. 1615 Marino.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), *relatore*, riferendo sulla proposta di legge in titolo ricorda che essa è volta a novellare l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, con riguardo alle ferrovie turistiche. Segnala che l'attuale formulazione della legge riserva la gestione e l'esercizio delle ferrovie turistiche a « imprese ferroviarie » come definite nel decreto legislativo n. 112 del 2015 che a sua volta recepisce la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico. Evidenzia che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge sono volte a superare l'esclusiva delle imprese ma non toccano le garanzie del mercato unico stabilite – in buona sostanza – dal comma 1 dell'articolo 5 della

legge n. 128 del 2017. Osserva che lo spazio ferroviario europeo (ferme le garanzie di imparzialità e parità di trattamento tra operatori) non pare quindi pregiudicato dall'ammettere all'esercizio delle ferrovie turistiche soggetti che non ricadono nella definizione europea di « impresa ». Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termine alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del Presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Atto n. 73.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 marzo 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 marzo scorso. Avverte, tuttavia, che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e che, pertanto, la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 (C. 1681 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1681 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 »;

considerato che l'Istituto universitario europeo (IUE), con sede a Fiesole (Firenze), è il primo e unico ateneo che fa capo all'Unione europea, nato nel 1972, con la Convenzione sottoscritta dai sei Paesi all'epoca membri delle Comunità europee, al fine di promuovere l'approfondimento post-universitario sullo sviluppo culturale e scientifico dell'Europa, con corsi di eccellenza nelle materie economica, storica, del diritto e delle scienze politiche e sociali;

tenuto conto che il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra l'Italia

e l'Istituto universitario europeo, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, ha l'obiettivo di favorire l'avvio, nell'ambito dell'offerta formativa dello IUE, della Scuola delle politiche pubbliche transnazionali, una nuova struttura di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali, a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi ed operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali;

rilevato, inoltre, che nella scorsa legislatura, con la ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede, avvenuta con legge 21 novembre 2014, n. 182, si è già previsto un ampliamento delle strutture immobiliari messe a disposizione dell'Istituto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (C. 1638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1638 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014;

considerato che la Convenzione in esame rappresentata uno strumento specifico in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competi-

zioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale;

tenuto conto dell'esigenza, anche nell'ambito di eventuali iniziative legislative in materia, di rispettare gli obblighi recati dalla Convenzione in esame e di non introdurre appesantimenti burocratici, in particolare, a carico delle associazioni sportive dilettantistiche, rispetto allo svolgimento di competizioni sportive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza (Nuovo testo C. 1615 Marino).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 1615 Marino, recante « Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate

della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

AUDIZIONI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 13.45

Audizione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Luca ZAIA, *presidente della Regione Veneto*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Marco OSNATO (FdI), Roberto TURRI (Lega), Alessandro CATTANEO (FI), Giorgio LOVECCHIO (M5S) e Roger DE MENECH (PD).

Luca ZAIA, *presidente della Regione Veneto*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando l'audito, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio (*Svolgimento e conclusione*) 224

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Comandante del Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC), generale Francesco Vestito (*Svolgimento e conclusione*) 224

AUDIZIONI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Luigi Di Maio, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.

La seduta comincia alle 12.15.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi DI MAIO, accompagnato dall'avvocato Vito COZZOLI, capo di gabinetto, e dall'avvocato Marco BELLEZZA, consigliere giuridico.

Luigi DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Elio VITO (FI), il senatore Adolfo URSO (FdI), e il deputato Antonio ZENNARO (M5S), ai quali risponde Luigi DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Di Maio dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Comandante del Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC), generale Francesco Vestito.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Comandante del Co-

mando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC), generale Francesco VESTITO.

Francesco VESTITO, *Comandante del Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Elio VITO

(FI), il senatore Adolfo URSO (FdI) e il deputato Antonio ZENNARO (M5S), ai quali risponde Francesco VESTITO, *Comandante del Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Vestito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	226
Audizione del presidente di SOGEI Spa, Biagio Mazzotta e dell'amministratore delegato di SOGEI Spa, Andrea Quacivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente di SOGEI Spa, Biagio Mazzotta e dell'amministratore delegato di SOGEI Spa, Andrea Quacivi.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione di Biagio Mazzotta e di Andrea Quacivi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di SOGEI Spa, accompagnati da Maurizio Verginelli, direttore Entrate, Riscossione, Guardia di finanza e Dipartimento delle finanze, di SOGEI Spa.

Biagio MAZZOTTA, *presidente di SOGEI Spa*, e Andrea QUACIVI, *amministratore delegato di SOGEI Spa*, svolgono una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i senatori Mauro Maria MARINO (PD), Emiliano FENU (M5S), Andrea DE BERTOLDI (FDI) e il deputato Carlo GIACOMETTO (FI), ai quali rispondono Biagio MAZZOTTA, *presidente di SOGEI Spa*, Andrea QUACIVI, *amministratore delegato di SOGEI Spa* e Maurizio VERGINELLI, *direttore Entrate, Riscossione, Guardia di finanza e Dipartimento delle finanze, di SOGEI Spa*.

Ugo PAROLO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 9.55 alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	227
Audizione del Presidente del Consorzio nazionale abiti e accessori usati (CONAU), Andrea Fluttero	227
Audizione del Presidente della Rete nazionale operatori dell'usato (Rete ONU), Alessandro Stillo	227

Mercoledì 3 aprile 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente del Consorzio nazionale abiti e accessori usati (CONAU), Andrea Fluttero.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente del Consorzio nazionale abiti e accessori usati (CONAU), accompagnato da Maria Letizia Nepi, Segretario di Unicircular.

Andrea FLUTTERO, *Presidente del Consorzio nazionale abiti e accessori usati*

(CONAU), e Maria Letizia NEPI, *Segretario di Unicircular*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio DEL MONACO (M5S), Chiara BRAGA (PD), la senatrice Paola NUGNES (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Andrea FLUTTERO, *Presidente del Consorzio nazionale abiti e accessori usati (CONAU)*, e Maria Letizia NEPI, *Segretario di Unicircular*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 14.10.

Audizione del Presidente della Rete nazionale operatori dell'usato (Rete ONU), Alessandro Stillo.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione del Presidente della Rete nazionale operatori dell'usato (Rete ONU), Alessandro Stillo, accompagnato da Gianfranco Bongiovanni.

Alessandro STILLO, *Presidente della Rete nazionale operatori dell'usato (Rete ONU)* e Gianfranco BONGIOVANNI, *Rete nazionale operatori dell'usato (Rete ONU)*, svolgono relazioni.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Alessandro STILLO, *Presidente della Rete nazionale operatori dell'usato (Rete*

ONU) e Gianfranco BONGIOVANNI, *Rete nazionale operatori dell'usato (Rete ONU)*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	229
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione di rappresentanti del Movimento italiano genitori (Moige) e del Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef)	229

Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della vice presidente BINI. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Leonardo Bellini, accompagnato dalla dottoressa Maria Cappello, dell'Ufficio advocacy istituzionale e campagne del Comitato italiano per il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef), e la dottoressa Elisabetta Scala, vice presidente del Movimento italiano genitori (Moige), accompagnata dal dottor Gianluca Amico, responsabile della stessa organizzazione.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno

essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione di rappresentanti del Movimento italiano genitori (Moige) e del Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef).

La PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna gli auditi sono chiamati a fornire il proprio autorevole contributo sulle questioni afferenti ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Dà quindi la parola alla Vice presidente del Movimento italiano genitori (Moige).

La dottoressa SCALA sottolinea preliminarmente come la propria organizzazione sia molto attiva sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Su queste pro-

blematiche, da oltre 10 anni, il Moige ha avviato una collaborazione con il MIUR, la Polizia Postale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Associazione dei comuni italiani (Anci). Proprio con l'Anci, nei mesi scorsi, è stato siglato un Protocollo d'Intesa con lo scopo di coinvolgere i comuni e le scuole nella prevenzione e nel contrasto al bullismo anche in applicazione della legge n. 71 del 2017 per sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché per rieducare i bulli.

L'obiettivo primario dei progetti portati avanti dal Moige è quello di formare e informare minori e adulti sulla prevenzione al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e sul corretto e responsabile uso della rete, oltre a proteggere il minore, compresa la sua *privacy* e la sua immagine nell'ambito dei servizi di social network e di promuovere la conoscenza e la comprensione riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti dei minori e dei titolari della responsabilità genitoriale.

Ricorda poi alla Commissione che il Moige ha condotto diverse indagini sul fenomeno del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo, da cui sono emersi dei dati statistici preoccupanti.

I dati della indagine sul cyberbullismo curata nel 2017 per il Moige dall'Università La Sapienza di Roma hanno evidenziato come un ragazzo su tre renda sempre accessibile « a tutti » il materiale condiviso tramite *social* e come il venti per cento dei ragazzi non riconoscano gravità e trasgressioni delle regole nelle molestie elettroniche.

Una seconda indagine del 2019, coordinata dall'Università Europea di Roma, è stata condotta su un campione di ricerca costituito da ben 2.778 ragazzi dagli otto ai diciotto anni. Da tale studio è emerso che l'81 per cento afferma che tutti i dispositivi presenti a casa sono connessi ad *internet* e che il 21 per cento del campione abitualmente gira video e li diffonde tramite i *social*. Ancora dalla indagine emerge un dato allarmante: un ragazzo su tre ha dichiarato infatti di essere stato un « cyberbullo », facendo girare video imbarazzanti per prendere in giro i compagni.

Preoccupanti sono poi anche i dati sulle *fake news*: l'83 per cento del campione non verifica la veridicità dei contenuti che legge *online*.

Tra le azioni messe in campo in ottica di prevenzione, il Moige ha promosso la campagna « Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo per un *Web Sicuro* », giunta ormai alla sua terza edizione. Elemento pedagogico fondamentale è la metodologia del *peer to peer* basata sul coinvolgimento diretto dei ragazzi nella formazione e sensibilizzazione dei coetanei, in attività *educational* interattive, materiali didattici e *open day* per promuovere una maggiore consapevolezza delle problematiche legate all'utilizzo improprio del *web*. Con questa campagna negli ultimi due anni sono stati formati oltre 1.500 « Giovani ambasciatori », ossia ragazzi scelti dai docenti per le loro particolari attitudini e sensibilità e che sono punti di riferimento per i loro coetanei all'interno dell'istituto di appartenenza e attori principali di ogni azione di prevenzione nella lotta al cyberbullismo.

L'audita ricorda poi che nei mesi scorsi, nell'ambito dell'offerta formativa e nell'ottica della prevenzione e del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, è stata istituita la prassi UNI/PdR 42:2018 « Prevenzione e contrasto del bullismo ». Si tratta di un documento importante e concreto finalizzato ad individuare i rischi ai quali i minori sono esposti ed assicurare una gestione operativa in grado di eliminarli e/o ridurli.

Avviandosi a concludere sottolinea la necessità di un intervento, volto in primo luogo a vietare ai minorenni l'accesso ai servizi della società dell'informazione senza il consenso dei genitori. Inoltre ai fini della certificazione della veridicità sull'età del sottoscrittore e quindi della validità del consenso espresso, sarebbe opportuno prevedere che chiunque si accinga alla sottoscrizione sia tenuto ad allegare copia informatica, previa scansione, del proprio documento d'identità e se minorenne tale sottoscrizione dovrà essere posta in essere dall'esercente la potestà genitoriale e/o dal tutore. Ancora,

gli *Internet service provider* dovrebbero predisporre filtri efficaci che impediscano ai minorenni di inserire i propri dati e, soprattutto, impedire il loro utilizzo per fini commerciali. Sarebbero infine da promuovere ed incentivare attività di sensibilizzazione della popolazione attraverso campagne informative sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Il dottor BELLINI sottolinea come anche la propria organizzazione sia particolarmente attiva sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Fra le iniziative ricorda in primo luogo il progetto formativo « Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti », che vede la collaborazione tra l'Unicef Italia e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta di un programma attuato nelle oltre mille scuole « amiche dell'Unicef », volto ad attivare prassi educative per promuovere la conoscenza e l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre per l'anno scolastico 2018/2019 il Comitato italiano per l'Unicef ha elaborato una proposta educativa dedicata al bullismo e al cyberbullismo che colloca questi fenomeni all'interno della prospettiva globale offerta dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che utilizza come indicatori privilegiati il superiore interesse del bambino e del ragazzo e i principi di non discriminazione, partecipazione, ascolto e protezione da ogni forma di violenza. Nell'ambito di tale proposta educativa si colloca l'iniziativa dal titolo « Non perdiamoci di vista », e la previsione di una sezione speciale dedicata al bullismo all'interno del progetto « Leggere i diritti attraverso immagini e parole ».

Dopo aver ricordato i progetti portati avanti con l'Associazione Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni (CamMino), dà conto della guida sull'uso sicuro della rete predisposta per i genitori e diffusa in occasione dell'ultimo Safer Internet day.

Svolge quindi considerazioni sulla gravità del fenomeno del cyberbullismo, sot-

tolineando come troppo spesso ad atti di bullismo perpetrati tramite la rete adolescenti reagiscano togliendosi la vita, come è accaduto ad Amanda Todd o, in Italia, a Carolina Picchio.

Si sofferma quindi sulla legge n. 71 del 2017. In proposito lamenta la mancata adozione del Piano di azione ivi contemplato e la decisione di non procedere ad una nuova riconvocazione del tavolo tecnico. Associandosi ad una richiesta già formulata dal Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ritiene necessaria l'acquisizione di dati in ordine alle procedure di ammonimento del questore e di oscuramento da parte dell'Autorità garante della *privacy*. Sempre con riguardo alla legge del 2017 ritiene che debba esserne ripensato l'ambito soggettivo di applicazione, consentendo anche ai minori di quattordici anni di poter inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Dopo aver evidenziato l'importanza della scuola nell'ambito della politica di prevenzione del fenomeno e sottolineato l'inadeguatezza delle risorse stanziato nella legge n. 71, rileva la necessità di un intervento volto a meglio precisare la formazione dei docenti referenti per il cyberbullismo. Conclude ribadendo l'importanza di favorire la diffusione di una corretta consapevolezza digitale, unico strumento in grado di fronteggiare efficacemente questi fenomeni.

È aperta la discussione.

La presidente Caterina BINI (PD), chiede ai rappresentanti del Moige in che modo le loro proposte di intervento si possano coniugare col fatto che attualmente la gran parte dei *social network* e delle altre piattaforme ha sede in paesi non europei e che pertanto con riguardo ad essi la legislazione italiana rischia di non poter trovare applicazione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), chiede agli auditi quali possano essere le ulteriori strategie da seguire per favorire l'alleanza scuola/famiglia nella politica di

contrasto al fenomeno. Rileva peraltro come molto spesso alcuni strumenti, quali ad esempio i filtri nell'accesso ai contenuti digitali da parte di minorenni, pur esistenti non sia noti.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (Lega) si sofferma sulla questione dell'educazione civica nelle scuole e sulle iniziative legislative promosse dal proprio Gruppo in tal senso. A suo parere il problema del bullismo e del cyberbullismo non può essere affrontato con iniziative formative saltuarie, ma necessita di attività regolari e periodiche.

L'onorevole Ketty FOGLIANI (Lega) pone quesiti in ordine alla proposta avanzata dalla Vice presidente del Moige in tema di certificazione della veridicità sull'età del sottoscrittore.

L'onorevole Carmela GRIPPA (M5S) chiede ai rappresentanti dell'Unicef di far avere alla Commissione copia del materiale distribuito nelle scuole nell'ambito delle iniziative e dei progetti richiamati.

La PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiuso il dibattito.

Dopo una breve precisazione della vice presidente del Moige, dottoressa Elisabetta SCALA, la PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, invita gli auditi a far pervenire per iscritto le risposte ai quesiti posti.

Dichiara quindi chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 9.20.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

- Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP) (*Esame e rinvio*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

- Incontro informale con una delegazione israeliana, guidata dal Vice Direttore Generale del Dipartimento Affari Strategici del Ministero degli Esteri, Yoshua Zarka 4

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia.
Rappresentanti della Federazione italiana di cure palliative, della Società italiana di cure palliative (SICP) e dell'Associazione Antea *onlus* 5
Rappresentanti della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e dell'Associazione medici cattolici italiani (AMCI) 5

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:

- Sulla pubblicità dei lavori 6
Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018. Doc. XII-*quater*, n. 16 (*Esame ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento e rinvio*) 6

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

- Sulla pubblicità dei lavori 8
Sugli esiti della Conferenza per il controllo parlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e sulla Politica di sicurezza e difesa comune, svoltasi a Bucarest il 7-8 marzo 2019 . 8
ALLEGATO 1 (Relazione) 10
ALLEGATO 2 (Dichiarazione finale) 17

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-326-327-328) 20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche. Nuovo testo C. 1615 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01829 Magi: Sulla mancata considerazione dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra nella direttiva del Ministro dell'interno per il coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all'immigrazione illegale	24
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	32
5-01830 Migliore: Sull'istituzione di una commissione di indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e accertamento, di cui all'articolo 143 del TUEL relativamente alle turbative da parte della criminalità organizzata sull'azione del comune di Castellammare di Stabia .	25
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-01831 Donzelli: Sulle attività svolte dal « Centro culturale del Bangladesh » nel quartiere San Jacopino di Firenze	26
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	35
5-01832 Sisto: Sullo stato della sicurezza e dell'ordine pubblico nella provincia di Brindisi	27
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	37

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori (<i>Deliberazione</i>)	27
ALLEGATO 6 (<i>Programma dell'indagine</i>)	39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ».	
Audizione di Michele Schiavone, Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
Audizione di Beniamino Caravita di Toritto, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30
ERRATA CORRIGE	30

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A.	42
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. C. 1538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
---	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; <i>b)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206 Costa (<i>Esame e rinvio</i>)	55
III Affari esteri e comunitari	
RISOLUZIONI:	
7-00088 Quartapelle Procopio: Sul conflitto in Yemen.	
7-00115 Ehm: Sul conflitto in Yemen (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	59
7-00105 Delmastro Delle Vedove: Sul potenziamento del personale assegnato ai Consolati di Caracas e Maracaibo (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
7-00146 Delmastro Delle Vedove: Sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00161 Delmastro Delle Vedove: Sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	65
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622 Golinelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	73
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	67
7-00150 Corda: Sulle iniziative da assumere per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle attività addestrative svolte nei poligoni di tiro sardi (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00023</i>)	67
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata</i>)	74
7-00160 Del Monaco: Sull'attuazione del protocollo sanitario unico e certificazione sanitaria unica (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00024</i>) .	70
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. C. 1538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	86
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019. Doc. LIX n. 1 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	88
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana. C. 977 Germanà (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
<i>ERRATA CORRIGE</i>	91

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo e del Coordinamento nazionale degli Enti di promozione sportiva, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione	97
Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Save the Children e di Cittadinanza attiva, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C.	

1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione	98
Audizione informale di rappresentanti di Save the Children e di Cittadinanza attiva, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole	98
COMITATO RISTRETTO:	
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111	98

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	99
7-00195 Ilaria Fontana e 7-00207 Muroli: Misure per assicurare maggiore efficacia e pubblicità agli interventi di tutela della qualità dell'aria (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00025 e n. 8-00026</i>)	99
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	106
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	108

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Esame e rinvio</i>)	103

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti (<i>Esame e rinvio</i>) ..	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	115
5-01823 Tasso: Ammissibilità degli aiuti di Stato per l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ...	115
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	119
5-01824 Sozzani: Realizzazione del progetto di fusione tra Ferrovie dello Stato e ANAS	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-01825 Fidanza: Patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc.	
5-01828 Scagliusi: Patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc.	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	121
5-01826 Paita: Attivazione di un tavolo istituzionale di confronto per le criticità di traffico sulla ex strada statale n. 62 della Cisa	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	122
5-01827 Maccanti: Attuazione delle nuove disposizioni del codice della strada in materia di revisione	116
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	116
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	125
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	128
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	117

SEDE REFERENTE:

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 8 (<i>Emendamento approvato</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
AVVERTENZA	118

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01817 Colucci: Sulla disciplina dei contributi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio	133
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-01818 Barelli: Sulle iniziative a tutela dell'industria italiana dell'acciaio	133
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-01819 Silvestroni: Sulle misure per rilanciare la rete di distribuzione carburanti italiana	133
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-01820 Zardini: Sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon	134
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	146
5-01821 Vallasca: Sulla valorizzazione dei progetti di innovazione tecnologica e di sviluppo territoriale della Sardegna	134
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	148
5-01822 Andreuzza: Sul rilancio del settore della calzetteria femminile, con particolare riferimento al distretto di Castel Goffredo	134
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	149

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	135
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».	
Rappresentanti dell'Associazione italiana dell'industria di marca – Centromarca	135
Rappresentanti dell'Associazione dei negozianti degli <i>outlet</i>	135

SEDE CONSULTIVA:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	151
Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152

RISOLUZIONI:

7-00012 Rizzetto, 7-00215 Serracchiani e 7-00216 Segneri: Istituzione della retribuzione minima oraria (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	152
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	155
5-01813 Amitrano: Iniziative per l'occupazione e il sostegno al reddito dei disoccupati nell'area di crisi di Caserta	155
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-01814 Murelli: Situazione dell'azienda Dm Elektron di Buja (UD) e salvaguardia dei relativi livelli occupazionali	156
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-01815 Fatuzzo: Ampliamento della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione in favore di soggetti titolari di periodi di anzianità contributiva antecedenti al 1° gennaio 1996	156
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	161
5-01816 Rizzetto: Situazione dei lavoratori dell'azienda Dm Elektron di Buja (UD)	156
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	162

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Nuovo testo unificato C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento della relatrice</i>)	168

RISOLUZIONI:

7-00131 Novelli: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00198 Nappi</i>)	164
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	169

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei

settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ..	205
Audizione di rappresentanti di Assolatte	206
Audizione di rappresentanti di Italia Olivicola Consorzio Nazionale	206
Audizione di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL	206
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	206
<i>ALLEGATO (Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione)</i>	209
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.	
Audizione di rappresentanti del Consorzio di tutela arancia rossa di Sicilia IGP	208
Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo	208
Audizione del presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva	208
Audizione di rappresentanti della Filiera agricola italiana (F.AGR.I)	208
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	210
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	220
Sull'ordine dei lavori	215
SEDE CONSULTIVA:	
DL 27/2019, n. 27: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	216
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	218
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	221
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	218
Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	218
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	222

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	219
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	223
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224
--	-----

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Comandante del Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC), generale Francesco Vestito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	226
-----------------------------------	-----

Audizione del presidente di SOGEI Spa, Biagio Mazzotta e dell'amministratore delegato di SOGEI Spa, Andrea Quacivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	227
-----------------------------------	-----

Audizione del Presidente del Consorzio nazionale abiti e accessori usati (CONAU), Andrea Fluttero	227
---	-----

Audizione del Presidente della Rete nazionale operatori dell'usato (Rete ONU), Alessandro Stillo	227
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	229
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione di rappresentanti del Movimento italiano genitori (Moige) e del Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef)	229
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0054820